

Collezione Editoriale **Fondazione Inarcassa**

Fondazione Inarcassa
in collaborazione con REF Ricerche e CBE

**SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI:
QUADRO NORMATIVO, MODELLI
EUROPEI E SCENARI DI SVILUPPO**

(INCLUDE GLI ATTI DELLA TAVOLA ROTONDA
PRESSO IL CNEL DEL 21 OTTOBRE 2025)

fondazione
INARCASSA

Collezione Editoriale **Fondazione Inarcassa**

**Società tra Professionisti:
quadro normativo, modelli europei
e scenari di sviluppo**

(include atti della tavola rotonda presso il CNEL del 21 Ottobre 2025)



Con la collaborazione di



INDICE

Prefazione di Andrea De Maio	5
<i>Scope of work</i>	9
<i>Abstract</i>	9
PARTE I - LO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO ITALIANO: CRISI DELL'INDIVIDUALITÀ E MARGINALITÀ DELLE STP	11
1.1 Lo scenario italiano: crisi dell'individualità e marginalità delle STP	13
1.2 La professione tecnica in Italia: prevalenza del modello autonomo.....	14
1.3 I limiti strutturali del lavoro autonomo e la necessità di aggregazione.....	18
1.4 La Società tra Professionisti (STP) e il suo impatto economico.....	21
PARTE II - INQUADRAMENTO NORMATIVO	23
2.1 Forma giuridica	25
2.2 Norme di riferimento.....	26
2.2.1 La Legge n. 183 del 2011 – Istituzione delle STP	26
2.2.2 Il Decreto Ministeriale n.34/2013 – Regolamento	28
2.2.3 La Legge n. 124 del 2017 - Società tra avvocati	28
2.2.4 Il Decreto Legislativo IRPEF-IRES n. 192/2024 - Neutralità fiscale.....	29
2.2.5 La Legge N.190/2025 - Legge annuale Mercato e Concorrenza	30
PARTE III - LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI NEL PANORAMA UE	33
3.1 Italia: Società Tra Professionisti	35
3.2 Francia: Société d'Exercice Libéral.....	37
3.3 Germania: Partnerschaftsgesellschaft.....	41
3.4 Spagna: Sociedad Profesional	44
3.5 Belgio: forme generali	47
3.6 Portogallo: sociedade de profissionais	50
3.7 Paesi Bassi: partnership	53
3.8 Austria: ZT-Gesellschaft	56
3.9 Polonia: Spółka Partnerska – Sp.P.....	59
PARTE IV - STP: MODELLI EUROPEI E CONFRONTO	63
4.1 STP: Modelli europei e confronto	65
4.2 La classificazione europea: modelli chiusi, speciali e generali	66
4.3 Modelli con confronto professionale stretto: Francia (SEL/SPE) e Spagna (Sociedad Profesional)	67

4.4	Modelli chiusi e responsabilità limitata: Germania (PartG mbB) e Polonia (spółka partnerska)	68
4.5	Modelli generali e dentologici: Austria (ZT-Gesellschaft), Belgio, Portogallo e Paesi Bassi.....	69

PARTE V - IL DIBATTITO POLITICO-ECONOMICO: LA TAVOLA ROTONDA PRESSO IL CNEL “TRA AGGREGAZIONE E FISCALITÀ: QUALE FUTURO PER LA COMPETITIVITÀ DEL MONDO DELLE PROFESSIONI”

5.1	Il dibattito politico economico: il seminario CNEL “Tra aggregazione e fiscalità: quale futuro per la competitività del mondo delle professioni”.....	73
5.2	Apertura del seminario: moderazione e inquadramento (Roberto Inciocchi)	76
5.3	Analisi di scenario (Fedele De Novellis, Andrea De Maio)	77
5.4	Saluti istituzionali (Massimo Giuntoli e Massimo Garbari).....	79
5.5	Il ruolo della politica: interventi programmati (Sandra Savino, Marco Osnato, Erika Stefani, Vito De Palma, Mario Turco)	79
5.6	Le richieste del Presidente di Fondazione Inarcassa	82

PARTE VI - I VANTAGGI DELL’AGGREGAZIONE IN STP - IL QUADRO FISCALE E GIURIDICO: CRITICITA’, OSTACOLI E RIFORME URGENTI. LE PROPOSTE DI FONDAZIONE INARCASSA.....

6.1	La sfida culturale: superare l’individualismo per la competitività	87
6.2	L’effetto moltiplicatore dell’aggregazione in STP sul reddito degli Ingegneri ed Architetti	89
6.3	Ostacoli e riforme urgenti: il quadro fiscale e giuridico	92
6.4	La barriera fiscale: il regime forfettario come disincentivo all’aggregazione.....	92
6.5	Riforme giuridiche: autonomia patrimoniale e incertezza normativa	93

Conclusioni.....	95
-------------------------	-----------

Ringraziamenti.....	99
----------------------------	-----------

Appendici.....	101
-----------------------	------------

Prefazione di Andrea De Maio

Presidente della Fondazione Inarcassa

«La cooperazione è un’abilità che deve essere appresa e praticata, non un riflesso spontaneo.»¹ Richard Sennett

Lo storico modello italiano delle professioni tecniche, basato sull’esercizio in forma individuale, ha, per lungo tempo assicurato qualità dei servizi e un forte radicamento sul territorio. Un modello che ha consentito, inoltre, di supportare con competenze specialistiche e formazione continua - malgrado un contesto normativo in materia di responsabilità particolarmente gravoso - quei servizi essenziali per l’economia e l’attuazione delle politiche pubbliche.

Oggi, tuttavia, il contesto socio-economico, normativo e tecnologico è profondamente mutato. La complessità delle commesse, le sfide delle transizioni “gemelle”, energetica e digitale, la pressione competitiva internazionale, richiedono integrazione di competenze e capacità di investimento che il professionista, se agisce e opera in forma individuale, non è più in grado di garantire.

In questo scenario, la cooperazione tra professionisti non può più rappresentare una esperienza occasionale o informale: occorrono una struttura stabile, regole chiare e certe, calate in una disciplina normativa che renda l’aggregazione professionale uno strumento utile alla crescita e allo sviluppo del sistema Paese. Le Società tra Professionisti (STP) sono nate proprio con quest’obiettivo: offrire uno strumento giuridico capace di trasformare la mera collaborazione tra professionisti in una cooperazione rafforzata e organizzata, dotata di una struttura propria, pur salvaguardando autonomia professionale, responsabilità personale e principi deontologici.

A oltre dieci anni dalla loro introduzione (l. n. 183/2011), la crescita delle STP resta tuttavia marginale. Non si tratta di una inefficacia intrinseca del modello - le STP esistenti mostrano performance economiche e

¹ R. Sennett, *Together: The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation*, Yale University Press, 2012, p. 5 (trad. it.)

organizzative positive - quanto di ostacoli di natura fiscale e interpretazioni normative in ambito civilistico che le rendono meno attrattive e convenienti rispetto al tradizionale esercizio individuale della professione. Assistiamo, in questo modo, ad una evidente contraddizione strutturale tra le esigenze del mercato dei servizi tecnici e le limitazioni proprie dell'ordinamento interno.

Ne consegue un modello complessivamente frammentato che non solo limita la competitività degli studi professionali sul mercato estero e domestico, ma impatta negativamente su molteplici ambiti: dal ricambio generazionale alla tenuta dei sistemi previdenziali di categoria, dalla sostenibilità dei redditi professionali alla capacità di investire in innovazione. Allo stesso tempo, un tessuto professionale interno poco organizzato e strutturato lascia progressivamente spazio alle grandi strutture di capitale, spesso prive del presidio etico e deontologico, elementi, invece, centrali che caratterizzano le professioni ordinistiche.

Per la Fondazione Inarcassa, il tema delle STP è fondamentale perché significa incoraggiare la capacità dei professionisti di continuare a svolgere la loro funzione di interesse pubblico al servizio della collettività. Puntare sull'aggregazione professionale significa, cioè, investire sulla competitività del sistema Paese.

Le Società tra Professionisti - *naturale* evoluzione del lavoro professionale esercitato in forma individuale - rappresentano una leva strategica per operare in contesti che richiedono organizzazione, responsabilità condivisa e capacità di affrontare le complessità.

Il presente lavoro analizza il quadro normativo italiano, e lo pone a confronto con le esperienze europee, al fine di individuare le condizioni necessarie affinché l'aggregazione professionale, in forma di STP, diventi uno strumento ampiamente diffuso anche nel nostro Paese.

Il presente volume affronta questo tema con un approccio che coniuga analisi istituzionale, attenzione agli effetti sistemici e confronto con le esperienze maturate in altri ordinamenti. Ne emerge un quadro in cui le difficoltà di diffusione delle STP non appaiono riconducibili ad una resistenza di tipo culturale dei professionisti, bensì ad un assetto normativo e fiscale che fatica ad accompagnare in modo coerente l'evoluzione *naturale* dell'esercizio della professione.

Particolare attenzione è data al confronto costante con le Istituzioni di riferimento, verso le quali la Fondazione Inarcassa, attraverso un dialogo da sempre costruttivo, è impegnata a promuovere le principali istanze della libera professione.

Questo volume intende arricchire il dibattito pubblico attorno al tema dell'aggregazione professionale con analisi, evidenze e proposte concrete che costituiscono una visione d'insieme utile e di supporto – ci auspichiamo – alle scelte del decisore pubblico. Solo un intervento coordinato, che armonizzi aspetti normativi, fiscali e deontologici, potrà accompagnare quella evoluzione *naturale* dell'esercizio della professione e valorizzare pienamente il ruolo delle professioni tecniche nel futuro del Paese.

Andrea De Maio

Febbraio 2026

Scope of work

Il lavoro analizza l'evoluzione delle professioni tecniche regolamentate in Italia sotto il profilo organizzativo, fiscale e giuridico. L'ambito di indagine riguarda la frammentazione strutturale del lavoro professionale e le condizioni che incidono sulla diffusione delle Società tra Professionisti. L'analisi si concentra sul quadro normativo nazionale, sul ruolo delle istituzioni e sulle ricadute economiche e previdenziali connesse agli assetti organizzativi. Il perimetro include un confronto con modelli europei selezionati, limitato agli aspetti di governance, responsabilità e controllo professionale. Il lavoro non formula proposte legislative puntuali, ma individua criticità sistemiche e fattori abilitanti per lo sviluppo dell'aggregazione. Lo studio riguarda architetti, ingegneri e professioni tecniche ordinistiche.

Abstract

Il volume esamina la condizione delle professioni tecniche in Italia, evidenziando lo scarto tra l'elevata qualità del capitale umano e la debolezza delle strutture organizzative. L'analisi ricostruisce le ragioni della marginalità delle Società tra Professionisti, soffermandosi sugli effetti combinati della fiscalità, dell'incertezza giuridica e degli assetti culturali della professione. Il dibattito istituzionale viene inquadrato come segnale di un progressivo riconoscimento della dimensione organizzativa come tema di politica economica. Il confronto con alcuni ordinamenti europei mette in luce modelli già consolidati in materia di governance e responsabilità professionale. Ne emerge una lettura sistemica dell'aggregazione come leva di stabilizzazione economica, attrattività professionale e modernizzazione dei servizi tecnici.

PARTE I

LO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO ITALIANO: CRISI DELL'INDIVIDUALITÀ E MARGINALITÀ DELLE STP

1.1 Lo scenario italiano: crisi dell'individualità e marginalità delle STP

Il sistema delle professioni tecniche in Italia presenta un paradosso strutturale: a un capitale umano di elevata qualità e a competenze riconosciute a livello internazionale corrisponde un'organizzazione del lavoro fortemente frammentata. Questa configurazione non deriva da una preferenza culturale dei singoli professionisti, ma da un assetto normativo e fiscale che per lungo tempo ha scoraggiato le forme aggregative, rendendo il modello italiano un'eccezione nel panorama europeo.

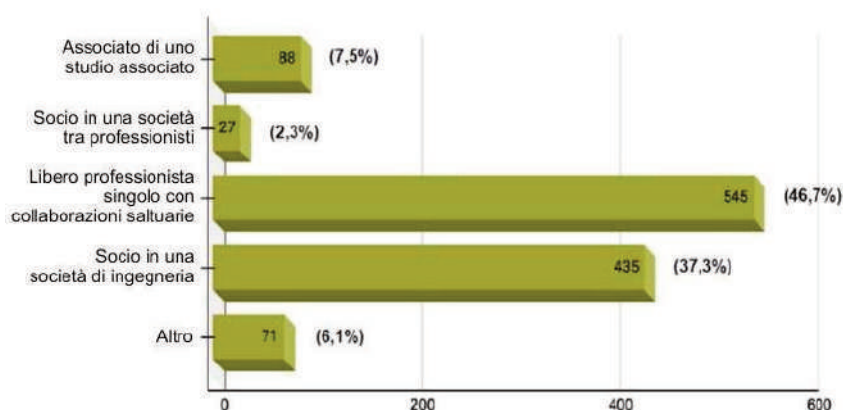
Architetti e ingegneri costituiscono una componente essenziale dell'economia reale, poiché traducono le politiche pubbliche in interventi concreti sul territorio, dalla rigenerazione urbana alla transizione ecologica. Nonostante questa centralità, la libera professione attraversa una crisi strutturale che mette in discussione la sua sostenibilità nel medio-lungo periodo. Il rischio è una progressiva erosione del tessuto professionale indipendente, con la possibile scomparsa di interi segmenti o la loro assimilazione da parte di grandi gruppi di capitale, anche esteri, capaci di operare in regime di oligopolio nelle principali aree metropolitane.

In tale contesto, le Società tra Professionisti, introdotte nel 2012 come strumento coerente con i principi di autonomia, responsabilità personale e continuità previdenziale, non hanno raggiunto una diffusione significativa. A oltre dieci anni dalla loro istituzione, il loro ruolo resta marginale a causa di un impianto normativo incompleto e di persistenti disallineamenti civilistici che le collocano in una posizione di svantaggio rispetto alle Società di Ingegneria, orientate a logiche pienamente commerciali. Questa debolezza non incide solo sulla competitività dei singoli studi, ma compromette anche l'equilibrio del sistema previdenziale privato, che dipende dalla permanenza attiva di professionisti qualificati.

Le indagini più recenti mostrano una categoria consapevole della necessità di evolvere verso modelli organizzativi più strutturati. L'interesse verso l'aggregazione risulta diffuso, ma rimane spesso inespresso a causa di barriere che rendono la scelta societaria meno conveniente rispetto alla prosecuzione dell'attività individuale. La crisi

dell'individualità si configura quindi come il riflesso di un sistema che richiede prestazioni sempre più complesse a tutela dell'interesse pubblico, senza avere ancora fornito strumenti adeguati a consentire ai liberi professionisti di competere su scala globale.

Fig. 1 – Modalità di esercizio della professione di ingegneri e architetti, Italia²



1.2 La professione tecnica in Italia: prevalenza del modello autonomo

La specificità italiana nell'esercizio delle professioni tecniche emerge con chiarezza dai dati demografici e organizzativi. Come osservato da Fedele De Novellis, economista senior di REF Ricerche, il bacino degli iscritti a Inarcassa supera le 170.000 unità. Questa crescita non risponde soltanto a dinamiche demografiche, ma a un effetto di sostituzione nel mercato del lavoro, in cui figure altamente qualificate hanno

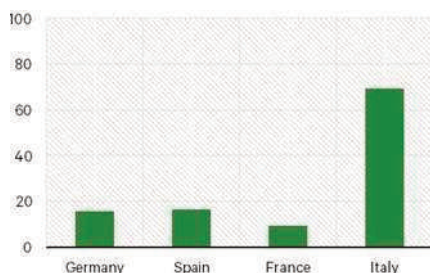
² Fonte: Fondazione Inarcassa, *Rapporto della survey sull'aggregazione professionale*, 25 ottobre 2025.

progressivamente occupato ambiti un tempo presidiati da altre categorie, grazie a un livello medio di scolarizzazione più elevato.

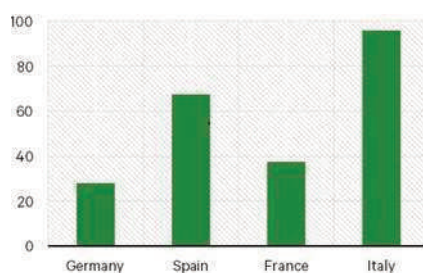
Il Report Survey 2025 della Fondazione Inarcassa fotografa una struttura professionale dominata dall'autonomia individuale.

Oltre l'80 per cento degli iscritti opera senza una struttura organizzativa stabile: una parte collabora solo in modo episodico, mentre una quota rilevante svolge l'attività in totale indipendenza. Questa configurazione appare particolarmente marcata tra gli architetti, che in Italia registrano una quota di lavoro autonomo prossima al 95 per cento, un valore che si colloca ai massimi livelli anche nel confronto europeo.

Fig. 2 – Percentuale di occupati autonomi nei settori degli studi di ingegneria e di architettura³



Settore Ateco 7112: studi di ingegneria e altri studi tecnici. Anno 2023
Eurostat, structural business statistics

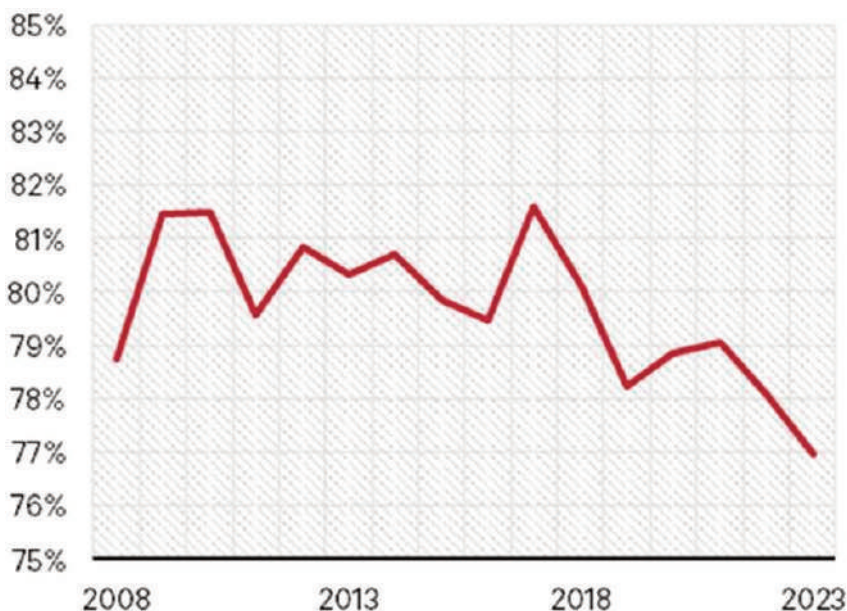


Settore Ateco 7111: studi di architettura. Anno 2023. Eurostat, structural business statistics

Un elemento di discontinuità emerge a partire dal 2017, quando tra gli ingegneri si osserva un progressivo spostamento verso il lavoro dipendente. Questo fenomeno segnala una fragilità del modello autonomo, incapace di offrire garanzie di stabilità comparabili a quelle del lavoro subordinato, soprattutto in una fase di espansione del settore.

³ Fonte: REF Ricerche, su dati Eurostat (Structural Business Statistics, 2023), settore ATECO 7111 e 7112.

Fig. 3 – Quota % di occupati autonomi, Italia⁴



Settore Ateco 711: Attività di architettura, ingegneria, consulenza tecnica connessa.

Eurostat, structural business statistics

Dal punto di vista territoriale, la diffusione del modello individuale interessa l'intero Paese, con una maggiore concentrazione nelle aree economicamente più dinamiche del Nord. Lombardia, Veneto e Campania guidano la distribuzione regionale, mentre a livello provinciale Milano, Torino e Firenze risultano i principali poli professionali.

⁴ Fonte: REF Ricerche, su dati Eurostat (Structural Business Statistics), settore ATECO 711: Attività di architettura, ingegneria, consulenza tecnica connessa.

Fig. 4 – Distribuzione per regione di residenza, architetti e ingegneri, Italia⁵

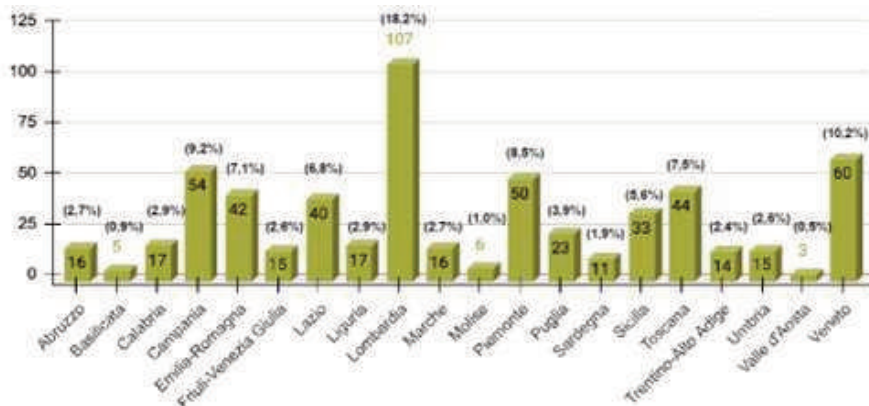
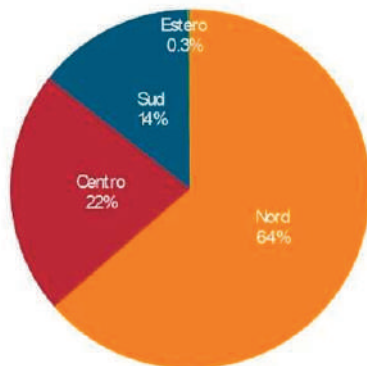


Fig. 5 – Fatturato delle STP, distribuzione geografica, Italia⁶



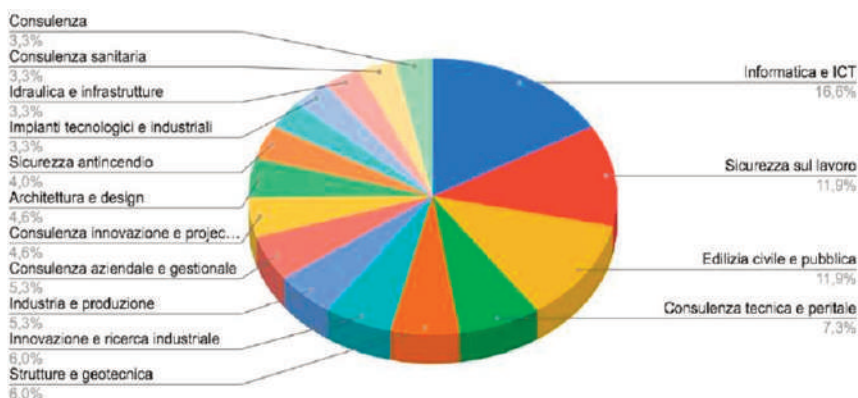
Anno 2023: Fonte: Inarcassa

⁵ Fonte: Fondazione Inarcassa, *Rapporto della survey sull'aggregazione professionale*, 25 ottobre 2025.

⁶ Fonte: Inarcassa, su presentazione REF Ricerche, *L'andamento dell'attività di architetti e ingegneri negli ultimi anni e le ripercussioni sulle dinamiche associative dei professionisti*, F. De Novellis, 21 ottobre 2025.

Sotto il profilo operativo, la maggioranza dei professionisti autonomi lavora nell'edilizia civile e residenziale, un ambito fortemente esposto alla ciclicità delle politiche fiscali e degli incentivi.

Fig. 6 – Ambito prevalente di attività (una sola risposta), architetti e ingegneri, Italia⁷



Il quadro complessivo restituisce l'immagine di una comunità ampia e qualificata, ma strutturalmente fragile e priva di strumenti adeguati a gestire le oscillazioni del mercato.

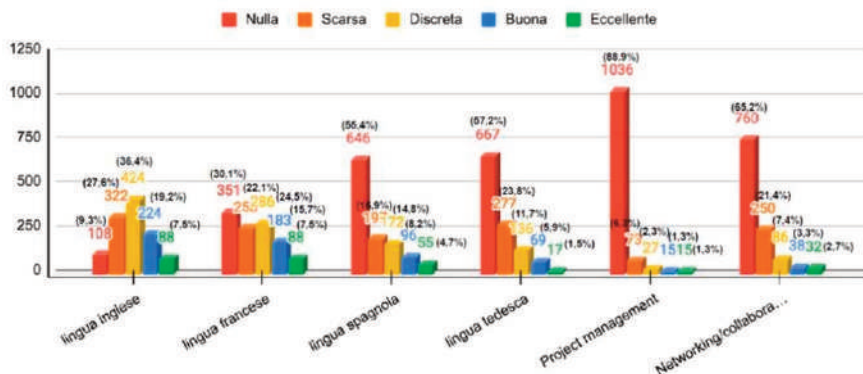
1.3 I limiti strutturali del lavoro autonomo e la necessità di aggregazione

I limiti del modello individuale emergono con evidenza dall'analisi delle competenze organizzative e gestionali. I dati della survey condotta dalla Fondazione Inarcassa indicano un divario significativo tra preparazione

⁷ Fonte: Fondazione Inarcassa, *Rapporto della survey sull'aggregazione professionale*, 25 ottobre 2025.

tecnica e capacità manageriali: una larga maggioranza dei professionisti valuta insufficiente il proprio livello di project management, mentre le competenze nel networking internazionale risultano carenti per oltre la metà degli intervistati. Queste lacune riducono la possibilità di accesso a mercati complessi e sempre più integrati.

Fig. 7 – Autovalutazione delle competenze di ingegneri e architetti, Italia⁸



La frammentazione incide direttamente sulla produttività, che risulta strettamente legata alla dimensione organizzativa degli studi. Secondo le analisi presentate da Massimo Giuntoli, consigliere del CNEL, le strutture professionali di maggiore dimensione mostrano livelli di produttività nettamente superiori rispetto alle realtà più piccole. Questo dato si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da una crescita della produttività particolarmente debole, con il comparto dei servizi professionali tecnici che registra una dinamica negativa nel lungo periodo.

L'assenza di strutture organizzate espone i professionisti individuali alla volatilità del mercato. La contrazione dell'attività - successiva alla fine degli incentivi legati al *Superbonus* - ha evidenziato l'ir del modello autonomo di assorbire shock esterni e di program avi su orizzonti temporali più lunghi.

La crescente complessità degli incarichi legati alla transizione ecologica e digitale rafforza la necessità di operare in contesti multidisciplinari.

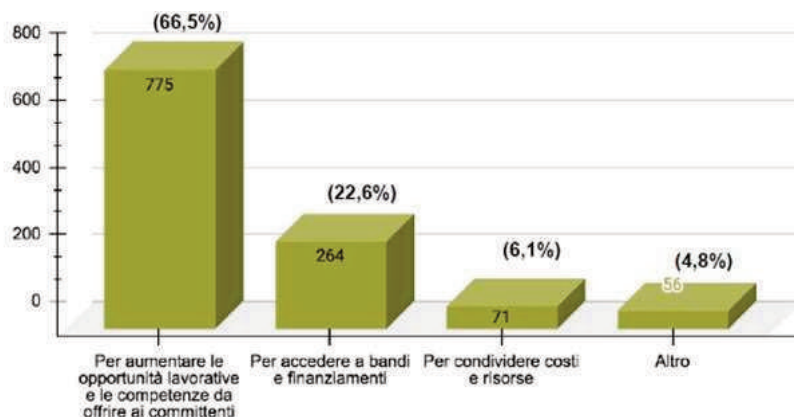
⁸ Fonte: Fondazione Inarcassa, *Rapporto della survey sull'aggregazione professionale*, 25 ottobre 2025.

Come sottolineato dal Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Domenico Perrini, la specializzazione accademica richiede oggi un'integrazione strutturata delle competenze per garantire servizi completi alla collettività. L'indagine della Fondazione Inarcassa conferma che l'ampliamento delle opportunità lavorative e delle competenze offerte rappresenta la principale motivazione che spinge verso l'aggregazione.

Sotto il profilo sociale, il lavoro autonomo individuale accentua le disuguaglianze di genere. I redditi medi delle professioniste risultano inferiori e la distribuzione dei carichi familiari continua a gravare in misura maggiore sulle donne. Secondo Bruna Gozzi, vicepresidente della Fondazione Inarcassa, le forme aggregative favorirebbero una migliore organizzazione del lavoro e una maggiore sostenibilità dei percorsi professionali.

A questi fattori si aggiunge una resistenza culturale, alimentata dal timore che l'organizzazione collettiva possa compromettere l'autonomia decisionale e il rapporto fiduciario con il cliente.

Fig. 8 – Motivazioni all'aggregazione professionale di ingegneri e architetti, Italia⁹



⁹ Fonte: Fondazione Inarcassa, *Rapporto della survey sull'aggregazione professionale*, 25 ottobre 2025.

1.4 La Società tra Professionisti (STP) e il suo impatto economico

La Società tra Professionisti rappresenta il modello giuridico che meglio concilia le esigenze organizzative di uno studio moderno con i principi fondanti delle professioni tecniche. Nonostante ciò, il suo peso nel sistema rimane limitato. A fronte di oltre 11.500 Società di Ingegneria, le STP registrate nel 2024 risultano meno di un migliaio. Questa sproporzione numerica non riflette però la loro performance economica.

Le analisi di Fedele De Novellis mostrano una crescita particolarmente sostenuta del fatturato aggregato delle STP, che in pochi anni ha raggiunto livelli significativamente superiori rispetto al periodo pre-pandemico. Anche il fatturato medio per società evidenzia un rafforzamento strutturale, confermando che l'aggregazione costituisce un fattore di stabilizzazione e di incremento della redditività.

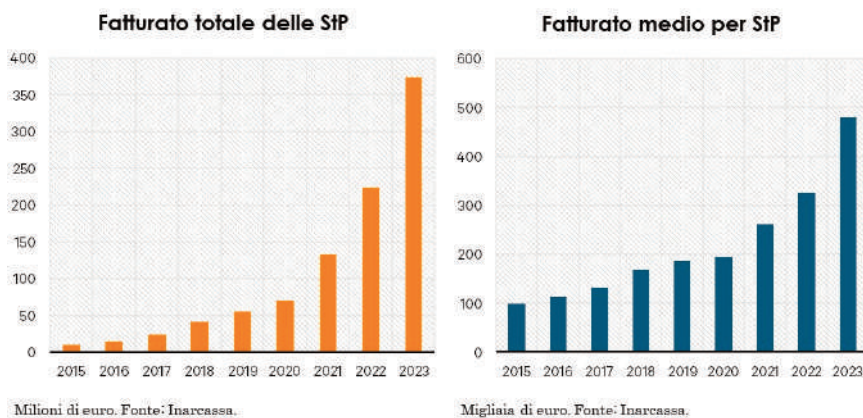
La distribuzione territoriale segnala una maggiore concentrazione nel Nord Italia, area che esprime anche i livelli più elevati di produttività. La composizione interna delle STP risulta equilibrata tra architetti e ingegneri, con una presenza significativa di professionisti under 40, a indicare che il modello societario rappresenta una via di accesso privilegiata per le nuove generazioni.

Lo sviluppo delle STP resta tuttavia ostacolato da criticità strutturali. Andrea De Maio, presidente della Fondazione Inarcassa, individua nel regime forfettario uno dei principali fattori di disincentivo, poiché favorisce il professionista individuale e penalizza la stabilità delle aggregazioni. A questo elemento si aggiunge l'incertezza giuridica sull'autonomia patrimoniale delle STP costituite come società di capitali, un'ambiguità che riduce la propensione all'investimento e che non trova riscontro nei principali ordinamenti europei.

Il dibattito istituzionale su questi temi ha trovato spazio nel seminario CNEL del 21 ottobre 2025, il cui svolgimento ha evidenziato alcune discrepanze rispetto al programma ufficiale. In tale sede, l'intervento del senatore Mario Turco ha richiamato l'attenzione sulla crisi del ricambio generazionale e sulla necessità di garantire una parità di trattamento fiscale tra lavoro autonomo e società professionali. La semplificazione degli adempimenti contabili emerge come una condizione essenziale per

consentire alle STP di crescere senza essere assimilate, sul piano burocratico, alle grandi imprese industriali.

Fig. 9 – Fatturato totale e fatturato medio delle STP in Italia¹⁰



¹⁰ Fonte: Inarcassa, su presentazione REF Ricerche, *L'andamento dell'attività di architetti e ingegneri negli ultimi anni e le ripercussioni sulle dinamiche associative dei professionisti*, F. De Novellis, 21 ottobre 2025.

PARTE II

INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 Forma giuridica

Una Società tra Professionisti (STP) è una forma giuridica che consente a professionisti iscritti ad albi (ad es. ingegneri, architetti, avvocati, medici, ecc.) di svolgere la propria attività in forma collettiva, adottando un modello societario e beneficiando dei relativi vantaggi, quali una gestione organizzativa più strutturata e una specifica tassazione. Le STP possono essere mono-disciplinari o multidisciplinari e devono rispettare precisi requisiti, tra cui la maggioranza dei soci professionisti e l'iscrizione all'ordine professionale di riferimento.

Legge di riferimento: La disciplina è stata introdotta con la Legge 183/2011 e il successivo Decreto Ministeriale 34/2013.

Forme societarie: La STP può assumere diverse forme giuridiche previste dall'ordinamento, come la società semplice, la società in nome collettivo (SNC), la società a responsabilità limitata (SRL) o la società per azioni (SPA).

Oggetto sociale: L'attività della società deve essere esclusivamente quella professionale dei suoi soci.

Composizione dei soci: La maggioranza dei soci (66%) deve essere composta da professionisti iscritti ad albi o collegi.

Soggetti non professionisti: La restante parte dei soci (34%) può essere costituita da non professionisti, che possono svolgere funzioni tecniche o apportare capitale.

Iscrizione all'ordine: La società deve essere iscritta nella sezione speciale dell'albo professionale di riferimento.

Tipologie di STP:

Mono-disciplinari: Svolgono una sola attività professionale.

Multi-disciplinari: Svolgono più attività professionali, riunendo soci appartenenti a ordini professionali differenti.

2.2 Norme di riferimento

2.2.1 La Legge n. 183 del 2011 – Istituzione delle STP

L'istituto della società tra professionisti trova la sua disciplina all'interno dell'art. 10 della L. n. 183/2011 (*legge di stabilità 2012*).

In particolare, l'articolo 10, nella sua versione originaria, presenta un duplice contenuto: nella prima parte (commi 1-2 e 12), prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione.

Nella seconda parte (**commi 3-11**) disciplina **l'esercizio delle professioni in forma societaria**, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali.

Si ricorda che, all'epoca, l'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (*Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza*) prevedeva la possibilità per i professionisti di costituire associazioni professionali e l'art. 2 della medesima legge vietava il ricorso alla forma societaria (divieto abrogato dall'art. 24 della legge n. 266/1997). L'intera legge del 1939 è stata poi abrogata dal comma 11 della legge n. 183/2011. Inoltre, l'art. 2, co. 1, lett. c), del c.d. "Decreto Bersani" (d.l. n. 223/2006) ha poi abrogato il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (c.d. società multidisciplinari), fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Questa è la situazione in cui interviene l'art. 10, comma 3, della legge n. 183/2011, che consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i **modelli societari previsti dal codice civile** (Libro V, Titoli V e VI). Il d.l. n. 1/2012 (art. 9-bis della legge di conversione n. 27/2012) ha poi integrato il comma in questione precisando che, qualora venga scelta la forma della società cooperativa, il numero di soci non deve essere inferiore a

tre. Quindi si consente anche la costituzione di società di capitali.

Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà “società tra professionisti” (comma 5), che (comma 8) potrà svolgere anche diverse attività professionali (c.d. società multidisciplinare).

Per poter utilizzare la denominazione “società tra professionisti”, la società deve prevedere nell'atto costitutivo una serie di **requisiti** indicati dal comma 4:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Il d.l. n. 1/2012 ha poi integrato tale criterio disponendo che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- c) i criteri e le modalità per garantire che l'incarico professionale affidato alla società sia svolto esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. In tale prospettiva, l'individuazione del socio professionista è compiuta dal cliente e, in mancanza di designazione, la scelta del professionista deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale (criterio introdotto dal d.l. n. 1/2012);
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Il comma 6 stabilisce, inoltre, che **il professionista può partecipare ad**

una sola società tra professionisti e deve osservare il codice deontologico del proprio ordine così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. (comma 7). Il d.l. n. 1/2012 ha poi stabilito che il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. Il comma 9 ha fatto salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2011.

Il comma 10 ha rimesso ad un **regolamento ministeriale**, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la disciplina relativa all'esecuzione dell'incarico conferito alla società da parte di soci in possesso dei requisiti, alla scelta del professionista da parte dell'utente, all'incompatibilità e al rispetto del regime disciplinare dell'ordine.

2.2.2 Il Decreto Ministeriale n.34/2013 – Regolamento

In attuazione della suddetta normativa primaria è stato adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il DM n. 34/2013 (*Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183*) che reca norme di dettaglio concernenti: le definizioni di società tra professionisti e società multidisciplinare; l'ambito di applicazione della società tra professionisti (o professionale); le modalità di conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale; gli obblighi di informazione della società; il regime di incompatibilità del socio a partecipare a più società professionali che si determina anche nel caso di società multidisciplinari; il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese; l'obbligo e il procedimento di iscrizione della società in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti; il diniego di iscrizione e la cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito ed il regime disciplinare della società.

2.2.3 La Legge n. 124 del 2017 - Società tra avvocati

Con la **legge 4 agosto 2017, n. 124**, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente la concorrenza e l'efficienza nel mercato dei servizi professionali, il legislatore ha introdotto importanti novità per le **Società**

tra Avvocati (STA) e le **Società tra Professionisti (STP)**, offrendo maggiore flessibilità e opportunità di collaborazione tra professionisti di diverse discipline cercando di uniformare il diritto interno italiano al diritto unionale europeo e alle grandi realtà internazionali già operanti nel mercato anglosassone.

L'art. 1, comma 141, della legge n. 124 ha modificato le previsioni della legge n. 247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) inserendo l'art. 4-*bis*, recante la disciplina di riferimento per l'esercizio della professione forense in forma societaria (STA). Per garantire maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, si è, per un verso, consentita la partecipazione al socio non professionista e, per altro verso, disciplinata anche la STA multidisciplinare costituita da avvocati e professionisti iscritti in diversi Albi professionali.

Trattandosi di *lex specialis*, la nuova disciplina della STA di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 247/2012, prevale sulle generali previsioni contenute nell'art. 10 della legge n. 183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina contenuta nel D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

2.2.4 Il Decreto Legislativo IRPEF-IRES n. 192/2024 - Neutralità fiscale

Nell'intento di rendere più performanti le strutture professionali e, contemporaneamente, fornire maggiore chiarezza e uniformare la disciplina unionale favorendo l'aggregazionismo, il **2024** ha visto l'introduzione della **neutralità fiscale** nelle operazioni per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali in fase di apporto, costituzione o **trasformazione delle STP**.

Il **decreto di riforma IRPEF-IRES** (Decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024, in vigore dal 31 dicembre 2024, in attuazione della L. n. 111/2023, ha innovato sui contenuti della norma introducendo un nuovo articolo nel TUIR, il 177-bis.

Viene conseguentemente introdotto un nuovo ed importante orientamento dottrinale: i conferimenti di attività materiali e immateriali, compresa la clientela e ogni elemento immateriale, nonché di passività, non costituiscono **realizzo di plusvalenze o minusvalenze**.

Viene conseguentemente sancito il principio di neutralità fiscale delle

operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, incluso il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

Le finalità che il Legislatore si è proposto di raggiungere attengono allo stimolo alla crescita delle realtà societarie costituite in forma di STP, atteso che si è constatato come il tasso di crescita delle stesse risultasse ancora troppo lento.

Un **problema non risolto** dall'intervento del legislatore è quello della mancata esenzione dall'Irap per gli studi professionali associati. Si è persa l'occasione di modificare la norma di riferimento (art. 1, comma 8, L. 234/2021), che sancisce che l'Irap *"non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997"*.

La norma, infatti, viene interpretata in modo irrazionale dall'Agenzia delle Entrate che equipara, solo a tale fine, gli studi professionali associati alle società, includendoli nel novero dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.

2.2.5 La Legge N.190/2025 - Legge annuale Mercato e Concorrenza

L'art. 1 della L. 18/12/2025, n. 190, comma 24, interviene sulla disciplina delle società tra professionisti (STP), modificando l'art. 10 della L. 12/11/2011, n. 183, comma 4, lett. b), con l'obiettivo di chiarire e rendere univoci i requisiti relativi alla composizione della compagine sociale.

La novella sostituisce il secondo periodo della disposizione previgente, stabilendo che la qualifica di società tra professionisti può essere acquisita qualora il numero dei soci professionisti - oppure, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti - sia tale da assicurare una maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, nel rispetto delle regole proprie del modello societario prescelto. Viene quindi superata l'ambiguità della disciplina previgente, che aveva dato luogo a interpretazioni difformi tra ordini e collegi professionali.

Infatti, in base alla normativa antecedente, parte della prassi interpretativa riteneva necessari entrambi i requisiti (maggioranza dei soci professionisti e maggioranza del capitale), mentre un orientamento

minoritario li considerava alternativi, valorizzando l'autonomia statutaria e i patti parasociali.

L'intervento normativo recepisce la segnalazione dell'AGCM del 12/06/2019, volta a evitare letture eccessivamente rigide, limitative della diffusione dello strumento delle STP.

A rafforzamento della nuova impostazione, la disposizione chiarisce espressamente che non assumono alcun rilievo i patti sociali o parasociali che derogano alle regole di funzionamento del modello societario ai fini del raggiungimento della maggioranza qualificata richiesta. Il legislatore individua quindi criteri oggettivi e inderogabili per verificare il controllo professionale sulla società.

Il venir meno della condizione della maggioranza dei due terzi costituisce causa di scioglimento della società. In tale ipotesi, il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui la STP è iscritta procede alla cancellazione dall'albo, salvo che la società provveda a ripristinare la condizione richiesta entro il termine perentorio di sei mesi.

Resta ferma la clausola di salvaguardia per le disposizioni speciali previste dagli ordinamenti delle singole professioni, che possono introdurre regole peculiari in materia di composizione e funzionamento delle STP.

PARTE III

LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI NEL PANORAMA UE

3.1 Italia: Società Tra Professionisti

La presente sezione muove dalla necessità di fissare il modello di riferimento in base al quale è stata effettuata la comparazione con gli istituti giuridici dei Paesi esaminati. A livello contenutistico sono stati vagliati i principali aspetti senza addentrarsi in profondità della materia, in modo da facilitare la comparazione stessa.

In Italia, le Società tra Professionisti nascono con l'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che consente l'esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria, affiancando (senza abrogarle) le forme associative tradizionali e superando il ricorso alle "società di mezzi"; il quadro è completato dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (riforma degli ordinamenti) e, soprattutto, dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 che dettaglia iscrizioni, requisiti e regole operative, oltre alle integrazioni del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 9-bis) convertito in L. 27/2012.

L'**oggetto sociale** dev'essere esclusivo: la STP può svolgere unicamente attività professionali riservate ai soci abilitati (con eventuali attività meramente strumentali), inclusa la possibilità di assetti **multidisciplinari**; se tale è l'assetto, lo statuto individua l'attività prevalente ai fini dell'iscrizione ordinistica senza comprimere la gamma dei servizi esercitabili secondo le abilitazioni dei singoli soci.

La **compagine** è aperta a: (i) professionisti abilitati iscritti ad Ordini/Collegi (anche di diverse professioni), (ii) cittadini UE abilitati, (iii) non professionisti, persone fisiche o società, **solo** per finalità d'investimento o per specifiche prestazioni tecnico-operative. In ogni caso, almeno **2/3 del capitale e dei diritti di voto** devono restare in capo ai soci professionisti; il venir meno della prevalenza fa scattare **scioglimento ex lege** se non ripristinata entro sei mesi, con conseguente cancellazione dall'albo speciale da parte dell'Ordine.

I non professionisti devono possedere requisiti di onorabilità (assenza di condanne gravi e misure di prevenzione) e non possono rendere prestazioni riservate ai clienti; eventuali società-socia devono assicurare analoghi requisiti nei propri amministratori.

In termini di **governance**, la normativa primaria non impone composizioni specifiche degli organi; alcune prassi e linee guida ordinistiche “auspicano” organi composti da soli professionisti per minimizzare conflitti con soci di capitale, ma ciò non ha forza di legge.

La **denominazione** deve contenere l’indicazione “società tra professionisti” o “STP”, cumulativamente ai suffissi civilistici del tipo prescelto.

L’**iscrizione** avviene in duplice sede: (a) Registro delle Imprese (sezione ordinaria per le società di capitali, oltre alla **sezione speciale STP** per tutti i tipi) e (b) Sezione Speciale dell’**Albo** presso l’Ordine relativo all’attività prevalente; l’iscrizione all’Albo ha natura costitutiva per poter operare, e ogni variazione rilevante va comunicata al Consiglio territoriale. L’Ordine esercita la **vigilanza disciplinare** sulla società, annota soci, oggetto, rappresentanza e controlla il mantenimento dei requisiti (inclusa la regola dei 2/3).

Sussiste **incompatibilità** assoluta a partecipare a più di una STP; la violazione comporta contestazione e illeciti disciplinari se non rimossa. La partecipazione in STP non esonera dagli ulteriori divieti/incompatibilità previsti dai singoli ordinamenti professionali per la persona fisica.

Sul piano dell’**oggetto/limiti**, gli incarichi professionali sono conferiti alla società ma **devono essere eseguiti personalmente** dal socio professionista designato, che resta responsabile della prestazione e può avvalersi di ausiliari sotto la propria direzione; il cliente ha diritto di scegliere il professionista (o di opporsi ai sostituti) e deve ricevere informativa scritta su conflitti d’interesse, elenco dei soci professionisti e dei soci d’investimento. La **firma** degli elaborati è del professionista

autore con **timbro personale**: l'uso del solo timbro “sociale STP” è irregolare perché impedisce l'individuazione del responsabile.

Quanto alla **responsabilità/assicurazione**, è obbligatoria una **polizza RC** a copertura dei danni cagionati ai clienti nell'esercizio professionale; la copertura può essere collettiva o mediante polizze individuali purché ogni prestazione sia coperta. Il regime della responsabilità patrimoniale verso i terzi dipende anche dal **tipo societario** prescelto (es. autonomia perfetta nelle forme di capitali), fermo il principio della responsabilità personale del professionista per la prestazione eseguita.

In tema di **trasferibilità** delle partecipazioni, la disciplina speciale si concentra sul vincolo strutturale dei 2/3 e sulle conseguenze delle modifiche della compagine; specifiche clausole di trasferimento/gradimento oltre a tali vincoli **non sono dettagliate** nelle fonti fornite.

Quanto a **scioglimento/sanzioni**, oltre alla fattispecie automatica per perdita non sanata della prevalenza professionale, il D.M. 34/2013 prevede procedimenti di diniego/cancellazione dall'Albo e sanzioni disciplinari per violazioni (es. incompatibilità, difetto di requisiti di onorabilità, inadempienze informative), con poteri di controllo in capo ai Consigli degli Ordini.

3.2 Francia: Société d'Exercice Libéral

In Francia l'equivalente funzionale della Società tra Professionisti è la **Società di esercizio liberale (Société d'Exercice Libéral – SEL)**, cornice speciale che consente l'esercizio in forma societaria delle professioni liberali regolamentate. Convive con la più risalente **Società civile professionale (Société Civile Professionnelle – SCP)** e, per

assetti partecipativi, con le **SPFPL** (holding di professioni liberali). Per l'esercizio congiunto di più professioni regolamentate è prevista la **Società pluriprofessionale d'esercizio (Société Pluri-professionnelle d'Exercice – SPE)**, oggi inserita in un quadro riordinato dall'ordonnance del 2023 che ha abrogato la legge del 1990 e demandato a decreti di settore gli aspetti applicativi.

L'ambito soggettivo riguarda le **professioni liberali regolamentate**: quelle dotate di albo o titolo legalmente protetto e vigilate da un Ordine (architetti, avvocati, notai, commissaires de justice, esperti-contabili, ecc.). Professioni non regolamentate a livello nazionale operano di regola con forme societarie comuni (SARL, SAS, SA); l'eventuale ingresso in strutture di professioni regolamentate è ammesso solo entro i limiti di capitale e indipendenza.

La **compagine** deve mantenere in modo continuativo la maggioranza del capitale e dei diritti di voto in capo ai professionisti abilitati che esercitano nella società. La quota residua può essere detenuta, entro tetti specifici, da altri soggetti ammessi (società della stessa professione, professionisti affini, ex soci per periodi transitori, eredi, investitori non professionisti ove consentito), senza mai compromettere indipendenza e deontologia. La perdita della maggioranza professionale non è tollerata e comporta interventi degli Ordini fino alla cancellazione.

La **governance** deve restare in mano ai professionisti: nelle SELARL il gérant dev'essere socio professionista; nelle SELAS il presidente/dirigenti e la maggioranza degli organi devono essere professionisti abilitati ed esercenti. Sono possibili azioni/diritti speciali solo se non elidono il controllo professionale. L'ammissione di nuovi soci può richiedere maggioranze qualificate tra i professionisti secondo la disciplina settoriale.

Quanto a **iscrizioni e vigilanza**, l'immatricolazione al Registro delle Imprese (RCS) è subordinata all'autorizzazione/iscrizione presso l'Ordine competente, che verifica statuto, compagine, oggetto e coperture assicurative, richiede aggiornamenti su ogni variazione

rilevante ed esercita vigilanza deontologica e disciplinare sulla società e sui soci.

L'**oggetto sociale è esclusivo** e di **natura civile**: l'attività resta quella professionale regolamentata indicata nello statuto, con eventuali attività accessorie consentite. Le prestazioni devono essere rese da un socio abilitato, che può avvalersi di ausiliari sotto la propria responsabilità. Restano ferme le incompatibilità e i vincoli deontologici (segreto, conflitti, pubblicità, divieti di esercizio commerciale incompatibile).

La **multidisciplinarietà** è ammessa tramite **SPE**, che consentono l'esercizio congiunto tra professioni regolamentate appartenenti a famiglie compatibili. Permane il principio della maggioranza del capitale e dei voti in capo ai professionisti nel loro complesso; i dirigenti devono essere soci professionisti. Gli statuti devono prevedere tutele per indipendenza, segreto professionale (anche nella sua dimensione "condivisa" dove previsto) e gestione dei conflitti tra regole deontologiche dei diversi Ordini.

Sul piano della **responsabilità**, per gli atti professionali risponde personalmente il socio autore e solidalmente la società. Per le obbligazioni sociali non professionali, il regime dipende dalla forma: nelle **SEL** la responsabilità dei soci è **limitata** ai conferimenti; nelle **SCP** è **illimitata e congiunta**. È **obbligatoria l'assicurazione** per la responsabilità civile professionale sia per il singolo sia per la società, con controllo di esistenza e adeguatezza da parte dell'Ordine.

La **denominazione** deve indicare natura e forma (es. "SELARL d'architecture", "SCP d'avocats") e, secondo i casi, il capitale; l'uso di denominazioni protette è condizionato all'iscrizione presso l'Ordine competente.

La **trasferibilità** delle partecipazioni è in linea di principio nominativa e soggetta a gradimento/controllo, al fine di preservare la maggioranza professionale e l'indipendenza. Quanto a **scioglimento e sanzioni**, la violazione dei requisiti strutturali (maggioranza professionale,

indipendenza, oggetto esclusivo, assicurazione) può comportare provvedimenti degli Ordini fino alla **cancellazione** e all'impossibilità di esercizio.

CONFRONTO FRANCIA vs ITALIA

In Italia la STP richiede la prevalenza strutturale di **almeno due terzi** di capitale e voti ai soci professionisti; in Francia le SEL impongono una **maggioranza stabile** (>50%) del capitale e dei diritti di voto in capo ai professionisti che esercitano nella società. La vigilanza in Italia è doppia (Registro imprese + sezione speciale dell'Albo dell'Ordine prevalente); in Francia l'iscrizione al RCS è subordinata alla **previa** autorizzazione/iscrizione presso l'Ordine, che controlla statuti, compagine e polizze. La multidisciplinarietà italiana è ammessa indicando un'attività prevalente ai fini dell'iscrizione; in Francia è formalizzata nelle **SPE**, che aggregano professioni compatibili mantenendo il controllo professionale su capitale e governance. Sulla responsabilità, in Italia il professionista esecutore risponde personalmente e la società secondo il tipo prescelto, con **RC obbligatoria**; in Francia il socio autore risponde verso il cliente, la società è solidalmente responsabile, la responsabilità è **limitata** nelle SEL e **illimitata** nelle SCP, con **assicurazione obbligatoria** per società e professionisti. La denominazione italiana deve contenere "società tra professionisti/STP", mentre in Francia deve indicare forma e professione (es. "SELARL d'architecture", "SCP d'avocats"). La trasferibilità in Italia, oltre al vincolo sui due terzi, non ha regole puntuali emerse; in Francia le quote/azioni sono in genere nominative e soggette a **gradimento/controllo** per preservare la maggioranza professionale. Sul fronte scioglimento/sanzioni, in Italia scatta lo **scioglimento ex lege** se non si ripristina la prevalenza entro sei mesi; in Francia gli Ordini possono arrivare fino alla **cancellazione** in caso di violazione dei requisiti strutturali.

3.3 Germania: Partnerschaftsgesellschaft

In Germania l'equivalente funzionale è la **società tra professionisti (Partnerschaftsgesellschaft – PartG)**, introdotta dalla legge federale del 1994 e destinata esclusivamente ai **liberi professionisti (Freie Berufe)**; dal 2013 esiste anche la **PartG con responsabilità professionale limitata (Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung – PartG mbB)**, che, a fronte di un'assicurazione obbligatoria, limita la responsabilità per i soli danni da colpa professionale. La PartG è figura civilistica, non commerciale, con oggetto esclusivo l'esercizio in comune delle professioni liberali e con richiamo sussidiario alle regole della società civile (GbR) in assenza di disciplina speciale.

L'**ambito soggettivo** richiede che tutti i soci siano persone fisiche appartenenti a libere professioni (medici, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, ecc.); non sono ammessi soci di capitale o soggetti non professionisti. È **possibile** la **composizione multidisciplinare** all'interno del perimetro dei Freie Berufe, inclusa, dopo la riforma dell'ordinamento forense del 2022, la partecipazione incrociata con gli avvocati, fermo il rispetto delle regole deontologiche settoriali.

Quanto alla **compagine**, possono essere soci soltanto persone fisiche professionisti; non è previsto capitale minimo né l'ingresso di investitori non professionisti o di società. Nella **governance**, in assenza di patti contrari, tutti i partner amministrano e rappresentano, con possibilità di prevedere firme congiunte o deleghe a partner "gestori"; non esiste un organo amministrativo separato imposto per legge, e le limitazioni ai poteri rilevano verso i terzi solo se iscritte nel registro.

Le **iscrizioni** avvengono nel **Partnerschaftsregister** tenuto dall'Amtsgericht competente, con efficacia costitutiva dell'iscrizione; per

professioni ordinate, la società deve inoltre ottenere l'eventuale **riconoscimento/iscrizione** presso la Camera o l'Ordine di settore (es. ordini forensi; Camere degli ingegneri/architetti dei Länder), che verificano qualifica dei soci, conformità della denominazione e, ove applicabile, coperture assicurative.

L'**oggetto** è limitato all'attività professionale dei soci, con divieto di attività commerciale generale. La **multidisciplinarietà** è ammessa fra libere professioni; le combinazioni prima limitate in alcuni ordinamenti (p.es. forense) sono state liberalizzate, ferma la necessità di rispettare i requisiti di ciascun Ordine coinvolto.

Sul piano di **responsabilità e assicurazione**, la regola generale della PartG è l'**illimitata e solidale** dei soci per i debiti sociali; tuttavia, per i **danni da colpa professionale** risponde illimitatamente soltanto il socio (o i soci) che hanno eseguito l'incarico, oltre al patrimonio sociale, mentre gli altri sono esonerati. Nella **PartG mbB**, se è mantenuta una polizza conforme ai minimi di legge/regionali, per i sinistri professionali risponde **solo il patrimonio sociale** (più la polizza), restando illimitata la responsabilità personale dei soci per gli altri debiti non professionali. In molti Länder sono fissati massimali minimi (ad es. soglie nell'ordine di milioni di euro per danni a persone e centinaia di migliaia per danni materiali) e obblighi di "ultrattività" della copertura.

La **denominazione** deve contenere il cognome di almeno un partner e l'indicazione "und Partner/Partnerschaft" o l'abbreviazione "PartG"; in caso di responsabilità limitata dev'essere aggiunta la dicitura "mit beschränkter Berufshaftung" o "mbB". L'uso di titoli professionali protetti (es. "Architekten", "Ingenieure") nella ragione sociale richiede l'iscrizione negli elenchi societari delle Camere competenti.

Sulla **trasferibilità** delle partecipazioni, il quadro operativo è contrattuale e incentrato sul consenso/ingresso di nuovi partner professionisti. Quanto a **scioglimento/sanzioni**, la perdita dei requisiti (p.es. cessazione abilitazione di soci chiave, mancanza assicurazione per mbB) può comportare cancellazioni o la perdita del beneficio di

limitazione. Eventuali **disposizioni transitorie** sono richiamate in relazione all'introduzione della PartG mbB (2013) e alla riforma forense (entrata in vigore 2022).

CONFRONTO GERMANIA vs ITALIA

In Germania tutti i soci devono essere professionisti persone fisiche e non sono ammessi soci di capitale, mentre in Italia sono ammessi soci non professionisti entro il limite di un terzo, con prevalenza strutturale di due terzi a favore dei professionisti. La vigilanza tedesca si fonda sul registro pubblico delle partnership presso il tribunale, integrato dai controlli e dalle iscrizioni delle Camere/Ordini di settore; in Italia l'iscrizione è doppia (Registro imprese e sezione speciale dell'Albo) con vigilanza ordinistica. La multidisciplinarietà tedesca è ampia ma limitata ai Freie Berufe (oggi inclusi gli avvocati dopo la riforma), mentre in Italia è ammessa pur richiedendo l'individuazione dell'attività prevalente. Sul fronte della responsabilità, la PartG esonera i partner non coinvolti dall'errore professionale e la PartG mbB limita la responsabilità ai soli beni sociali per i sinistri professionali (con assicurazione obbligatoria), a differenza del modello italiano dove vige la responsabilità personale del professionista esecutore e la società risponde secondo il tipo prescelto, con polizza RC obbligatoria. Le denominazioni tedesche devono includere "Partnerschaft/PartG" ed eventualmente "mbB", mentre in Italia è richiesta l'indicazione "società tra professionisti/STP". La trasferibilità è contrattuale mentre in Italia oltre al vincolo dei due terzi non emergono regole puntuali; sul piano sanzionatorio, in Germania la perdita dei requisiti può far decadere il beneficio mbB o condurre a cancellazioni, mentre in Italia opera lo scioglimento ex lege se non si ripristina la prevalenza entro sei mesi.

3.4 Spagna: Sociedad Profesional

In Spagna l'equivalente della Società tra Professionisti è la **Sociedad Profesional**, disciplinata dalla Ley 2/2007 che consente di esercitare collettivamente le professioni regolamentate adottando qualunque forma societaria prevista dal diritto comune (società di capitali, di persone o civili), purché si rispettino i requisiti speciali sulla natura professionale.

L'**oggetto sociale** dev'essere esclusivo e limitato all'esercizio di una o più attività professionali per cui è richiesto titolo universitario e iscrizione al relativo Colegio Profesional; è ammessa la multidisciplinarietà salvo incompatibilità legali espressamente previste.

La **denominazione** deve indicare la natura professionale aggiungendo "profesional" (o "p") alla forma sociale prescelta, sicché la forma di larga prassi per i tecnici è la **Sociedad Limitada Profesional (S.L.P.)**. La **compagine** deve garantire in modo continuativo la **maggioranza del capitale e dei diritti di voto ai soci professionisti** che esercitano in seno alla società; possono entrare soci non professionisti e perfino persone giuridiche non qualificate come società professionali, ma restando complessivamente sotto la soglia minoritaria. Sono ammessi come soci professionisti anche altre società professionali già iscritte, che contano nel calcolo della maggioranza.

La **governance** tutela il controllo dei professionisti imponendo che l'organo di amministrazione sia composto in maggioranza da soci professionisti; l'amministratore unico, e gli eventuali amministratori delegati, devono essere professionisti soci. Le decisioni consiliari richiedono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri professionisti; per alcune delibere assembleari rilevanti (ad es. ripartizione utili) la legge pretende maggioranze che includano la maggioranza dei voti dei professionisti, impedendo alla componente di capitale di prevalere.

È prevista la **doppia iscrizione**: *Registro Mercantil* per la personalità giuridica e *Registro delle Sociedades Profesionales* presso ogni Colegio competente per le professioni esercitate; l'iscrizione all'albo professionale è condizione per operare e assoggetta la società a vigilanza deontologica. Le prestazioni devono essere eseguite da persone fisiche abilitate (soci o collaboratori) individuate nominativamente; la società deve indicare su richiesta il professionista incaricato e restano applicabili le incompatibilità e i regimi disciplinari dei singoli Ordini, con effetti riflessi sulla società fino all'esclusione del socio incompatibile.

Sul piano della **responsabilità**, la società risponde secondo la forma prescelta (limitata se S.L.P.; illimitata ove si opti per forme personalistiche), ma per i danni da attività professionale operano congiuntamente la responsabilità della società e quella **personale** dei professionisti esecutori; è **obbligatoria** una polizza di **responsabilità civile professionale** in capo alla società, in armonia con gli obblighi degli iscritti persone fisiche.

La **trasferibilità** dello status di socio professionista è ristretta: salvo consenso della maggioranza/totalità dei soci professionisti previsto in statuto, la qualità di socio professionista è intrasferibile; lo statuto può disciplinare prelazioni e criteri di riparto utili differenziati in base al contributo. Il **mantenimento della maggioranza professionale** è essenziale: se viene meno e non si ripristina entro **sei mesi**, scatta la causa legale di **scioglimento**; gli Ordini possono inoltre adottare misure disciplinari fino alla cancellazione della società dai registri professionali in caso di violazioni.

Disposizioni **transitorie** hanno consentito il graduale adeguamento degli studi associati preesistenti, chiarendo che l'esercizio collettivo sotto denominazione comune senza forma di società professionale espone comunque i partecipanti a responsabilità personale solidale.

CONFRONTO SPAGNA vs ITALIA

La Spagna impone la maggioranza del capitale e dei voti ai soci professionisti, consentendo a soci di puro capitale di arrivare fino alla minoranza qualificata, mentre in Italia i non professionisti sono ammessi ma entro il limite di un terzo e con prevalenza rigida di due terzi ai professionisti. La vigilanza spagnola è duale come in Italia, con Registro Mercantil e registri dei Collegi professionali quali condizioni per operare, e obbligo di iscrizione in tutti gli Ordini coinvolti nelle società multidisciplinari. Entrambi i sistemi ammettono la multidisciplinarietà: in Spagna è generale salvo incompatibilità legali, in Italia richiede l'individuazione dell'attività prevalente per l'iscrizione ordinistica. Quanto alla responsabilità, in Spagna la società risponde secondo la forma adottata e i professionisti esecutori rispondono personalmente in solido; in Italia resta ferma la responsabilità personale del professionista incaricato e quella della società secondo il tipo, in entrambi i casi con **assicurazione RC professionale obbligatoria**. La denominazione spagnola deve includere l'indicazione "profesional" (es. S.L.P.), quella italiana "società tra professionisti/STP". La trasferibilità in Spagna restringe la qualità di socio professionista salvo consenso dei professionisti previsto dallo statuto, mentre in Italia non emergono regole puntuali oltre al vincolo strutturale sui due terzi. Sul fronte sanzionatorio, in Spagna la perdita della maggioranza professionale non sanata entro sei mesi comporta lo scioglimento e possono intervenire sanzioni ordinistiche; in Italia la perdita del requisito dei due terzi comporta scioglimento **ex lege** se non ripristinata entro sei mesi, con cancellazione dall'albo speciale.

3.5 Belgio: forme generali

In Belgio non esiste un tipo societario “speciale STP”: le professioni regolamentate esercitano di regola tramite **forme generali** del diritto societario (soprattutto **SRL/BV**, talora **SA/NV**), adeguando statuti e governance ai vincoli deontologici. La riforma introdotta dal **Code des Sociétés et des Associations (CSA)** ha unificato il diritto societario (2019), incluso l'esercizio in forma societaria delle professioni liberali; è venuta meno la vecchia distinzione civile/commerciale e la cooperativa è riservata a scopi mutualistici, con obbligo di trasformazione per le ex cooperative non conformi. Nella prassi, la SRL è preferita perché non richiede capitale minimo (principio di “sufficienza patrimoniale”).

L'ambito soggettivo comprende le professioni con ordinamento e albo/ordine dedicato (architetti, avvocati, professioni contabili, revisori, geometri-expert, varie professioni sanitarie, ecc.). Ogni professione ha norme di settore che consentono l'esercizio in forma societaria e ne definiscono requisiti e limiti: per gli **architetti**, dalla “**loi Laruelle**” del 2006 al riassetto del **3 maggio 2024**, per i **geometri-expert** la legge del **9 febbraio 2023**, per gli **avvocati** i codici deontologici degli Ordini (O.B.F.G./O.V.B.).

La **compagine** deve assicurare la **maggioranza del capitale e dei voti** ai professionisti della disciplina esercitata: per le **sociétés d'architecture** la soglia è oggi **≥51%** in mano ad architetti iscritti (prima 61%); sono ammessi soci non professionisti entro la minoranza, ma lo statuto è soggetto ad **approvazione dell'Ordine** che verifica assetto e “catena” di controllo (rappresentante permanente professionista quando socio è una persona giuridica). Per gli avvocati la regola è più chiusa: i soci devono essere avvocati iscritti (anche UE), senza soci di puro capitale.

La **governance** tutela l'indipendenza: negli studi forensi l'organo di amministrazione è composto da avvocati; nelle società di architettura, gli atti di gestione connessi all'attività protetta possono essere compiuti solo da amministratori architetti (persone fisiche o società di architettura) e, se l'amministratore è una persona giuridica, il **rappresentante** deve essere architetto ed è **disciplinariamente responsabile**.

Sul piano di **iscrizioni/registri e vigilanza**, valgono gli adempimenti generali d'impresa (Banque-Carrefour des Entreprises, contabilità, ecc.), ma l'esercizio degli atti **riservati** è subordinato all'**autorizzazione/iscrizione** presso l'Ordine competente: per gli architetti la società è iscritta nei **Tableaux – persone morali**; ogni variazione rilevante (quote, oggetto, organi) va comunicata; la perdita dei requisiti (es. caduta sotto la maggioranza professionale) comporta un **termine di regolarizzazione** e, in difetto, **cancellazione d'ufficio** con divieto di esercizio.

L'**oggetto** va **limitato all'attività professionale** (con accessorie consentite): per le **società di architettura** il 2024 ha ampliato l'oggetto a prestazioni affini non incompatibili (es. design/urbanistica/ingegneria complementare), ma ha ribadito **incompatibilità** tassative (niente attività di **impresa di costruzioni** o **promotore immobiliare** dentro la medesima società). La **multidisciplinarietà** è possibile nelle aree tecniche/economiche se è preservata la maggioranza della professione prevalente; è invece **preclusa** per le professioni legali (avvocati, notai), che possono associarsi solo tra pari.

Quanto a **responsabilità/assicurazione**, la forma societaria limita la responsabilità **patrimoniale** per i debiti sociali, ma l'**atto professionale** resta imputabile al professionista autore (responsabilità personale, talora solidale con la società). È richiesta una **polizza RC professionale** adeguata in capo alla società (oltre agli obblighi per i singoli), con enfasi sui controlli ordinistici; in taluni settori norme recenti legano anche i **gestori** al pagamento dei premi e all'osservanza delle coperture.

La **denominazione** riflette la professione (es. “**société d’architecture**”, “association d’avocats”), spesso con requisiti formali sugli usi dei titoli; la **trasferibilità** delle partecipazioni è soggetta a **controllo ordinistico** tramite l’esame degli statuti e a clausole statutarie di gradimento/prelazione dove richieste. Le **sanzioni** includono misure disciplinari e **cancellazione** dall’albo/elenco in caso di violazioni o perdita non sanata dei requisiti; **termini** tipici indicati per l’architettura prevedono una finestra di **sei mesi** per il ripristino.

CONFRONTO BELGIO vs ITALIA

In Belgio non esiste un tipo “STP” autonomo: si usano SRL/SA con vincoli deontologici e maggioranza di capitale/voti alla professione esercitata (es. 51% per le società di architettura), mentre in Italia la STP richiede almeno due terzi a favore dei professionisti e ammette soci non professionisti fino a un terzo. La vigilanza belga combina obblighi generali d’impresa con autorizzazione/iscrizione presso l’Ordine di settore e controlli statutari continui; in Italia l’operatività dipende da Registro Imprese e sezione speciale dell’Albo. La multidisciplinarietà belga è ampia nei rami tecnici ma preclusa per avvocati/notai; in Italia è ammessa con individuazione dell’attività prevalente. Nella responsabilità, in Belgio la società tutela il patrimonio dei soci ma il professionista autore resta personalmente responsabile, con RC professionale societaria obbligatoria; in Italia resta la responsabilità personale del professionista incaricato e la società risponde secondo il tipo, con RC obbligatoria. La denominazione belga segue la professione (“société d’architecture”, “association d’avocats”), quella italiana deve includere “società tra professionisti/STP”. In Belgio la trasferibilità è filtrata da controlli ordinistici sugli statuti più che da regole codificate uniformi, mentre in Italia non emergono regole puntuali oltre al vincolo strutturale; quanto alle sanzioni, in Belgio gli Ordini arrivano alla cancellazione se i requisiti non sono ripristinati (es. 6 mesi per architettura), mentre in Italia opera lo scioglimento ex lege se non si ristabilisce la prevalenza entro sei mesi.

3.6 Portogallo: sociedade de profissionais

In Portogallo l'equivalente è la **Società di professionisti (sociedade de profissionais – SP)**, cornice generale che consente l'esercizio collettivo di professioni regolamentate organizzate in un Ordine professionale. La **legge quadro n. 53/2015** ha istituito il regime speciale delle SP con **libertà di forma**: possono adottare forme di persone, capitali o civili, con l'unico divieto della Società Anonima Europea; dal 2023 il legislatore ha ampliato in modo sensibile il perimetro, ammettendo le **società multidisciplinari (sociedades multidisciplinares)** e rimuovendo i precedenti limiti percentuali a carico dei soci non professionisti. La denominazione deve riportare il **titolo professionale** dei soci (es. “arquitetos”, “engenheiros”) e la dicitura “**sociedade de profissionais**” o “**SP**” immediatamente prima del tipo societario (es. “Lda”, “SA”).

L'**ambito soggettivo** include le professioni dotate di Ordine (associação pública profissional). Dal 2023 le società **multidisciplinari** possono combinare più professioni di Ordini diversi e, in aggiunta, **attività professionali non ordinistiche** compatibili; restano vietate le associazioni espressamente incompatibili dai regimi speciali (p.es. taluni profili della professione forense). Ogni area esercitata deve avere almeno **un socio professionista** abilitato e la società deve adottare misure interne su indipendenza, **segreto professionale** e gestione dei conflitti tra codici deontologici.

Quanto alla **compagine**, la legge distingue **soci professionisti** (persone fisiche abilitate, società di professionisti dello stesso Ordine, o entità UE equivalenti con **maggioranza** di professionisti in capitale e voti) e **soci non professionisti**. Le riforme del 2023 hanno eliminato la necessità legale della maggioranza stabile in mano ai professionisti e i vincoli numerici sugli amministratori professionisti; tuttavia, gli Ordini (es.

Architetti) possono imporre, a livello regolamentare, il **controllo professionale** (maggioranza del capitale e/o dei voti) come condizione di iscrizione e mantenimento. Rimane l'obbligo che **almeno due soci** siano professionisti abilitati (salvo nelle società unipersonali); è vietata la contitolarità di quote per la parte di "capitale professionale".

Sul piano della **governance**, è richiesto che **almeno un amministratore/gestore** con deleghe esecutive sia un socio professionista abilitato nella professione esercitata, responsabile della qualità tecnico-professionale; le restanti regole (organi, deleghe, firme) seguono il tipo societario prescelto, fermo l'assoggettamento **di tutti** gli amministratori, anche non professionisti, ai doveri deontologici (segreto, conflitti). Le decisioni organizzative non possono comprimere l'autonomia tecnico-scientifica dei professionisti.

È prevista la **doppia iscrizione**: registrazione nel **Registro Commerciale/Persone Collettive** per la personalità giuridica; **iscrizione all'Ordine** competente per poter operare, previo **visto** sul progetto di statuto (silenzio-assenso dopo 20 giorni). Le società diventano membri effettivi dell'Ordine, sono tenute a comunicare ogni variazione rilevante e, nelle multidisciplinari, si iscrivono (di regola) presso tutti gli Ordini interessati. Gli Ordini esercitano vigilanza deontologica e disciplinare, fino alla sospensione/revoca dell'iscrizione in caso di perdita dei requisiti.

L'**oggetto sociale** richiede l'esercizio in comune delle attività professionali di uno o più Ordini; dal 2023 è possibile includere anche attività professionali **non ordinistiche**, purché compatibili. Le prestazioni sono rese da persone fisiche abilitate (soci o collaboratori) identificate nominativamente; gli atti "propri" di ciascuna professione restano riservati ai rispettivi iscritti (es. firma di progetti da parte di un architetto/ingegnere).

Per quanto concerne il tema della **responsabilità e assicurazione**, la società risponde con il **proprio patrimonio** secondo il tipo prescelto; ciò **non** esclude la **responsabilità personale** del professionista autore

dell'atto, che resta autonomamente sanzionabile in via deontologica. È previsto il **regresso** della società verso il professionista/dipendente in colpa; le norme di settore e i regolamenti ordinistici possono imporre **polizze RC professionale** in capo alla società (oltre a quelle dei singoli), verificate in sede di iscrizione e controllo periodico.

La **denominazione** deve includere il riferimento alla/e professione/i e la dicitura "sociedade de profissionais"/"SP"; le **partecipazioni** sono **nominative**; le quote di **industria** conferite dai professionisti non concorrono al capitale e non sono trasferibili. Nei **ribassi/trasferimenti** valgono le regole del tipo prescelto e le clausole statutarie, con peculiarità: in **aumenti riservati ai professionisti** i soci non professionisti **non** godono di prelazione e possono essere diluiti; le **quote proprie** detenute nei limiti di legge devono essere rialienate entro un anno **solo** a soci professionisti.

Quanto a **scioglimento/sanzioni**, la perdita dei requisiti fissati dagli **Ordini** (es. caduta del controllo professionale richiesto dai regolamenti) può determinare sospensione o cancellazione dall'albo, con divieto di esercizio; i procedimenti e le gradazioni sanzionatorie sono fissati nei singoli statuti/regolamenti. **Norme transitorie** hanno accompagnato le riforme del 2023 (adeguamento degli statuti ordinistici e apertura a fusioni tra società di Ordini diversi).

CONFRONTO PORTOGALLO vs ITALIA

Il Portogallo oggi consente soci non professionisti senza tetti legali e perfino organi gestori a maggioranza non professionale, pur imponendo almeno un amministratore iscritto e lasciando agli Ordini il potere di pretendere il controllo professionale; in Italia i soci non professionisti sono ammessi solo fino a un terzo e i professionisti devono detenere almeno due terzi di capitale e voti. Le iscrizioni sono doppie in entrambi i sistemi: registro generale per la personalità giuridica e albo dell'Ordine per l'operatività, con vigilanza deontologica; nelle società multidisciplinari portoghesi la prassi di multi-iscrizione presso gli Ordini coinvolti è espressa. Entrambi ammettono la multidisciplinarietà: in Portogallo è

ampia e può includere anche attività non ordinistiche compatibili; in Italia è ammessa ma richiede l'individuazione dell'attività prevalente. Sul fronte responsabilità/assicurazione, in Portogallo rispondono la società e il professionista autore, con possibile regresso e polizze RC richieste dagli Ordini; in Italia il professionista incaricato risponde personalmente e la società secondo il tipo, con RC obbligatoria. Le denominazioni sono codificate: “*sociedade de profissionais (SP)*” con titolo professionale in Portogallo; “società tra professionisti/STP” in Italia. Nella trasferibilità, il Portogallo disciplina quote nominative, particolarità sulle quote di industria e la diluizione dei non professionisti in aumenti riservati ai soci professionisti; in Italia non emergono regole puntuali oltre al vincolo dei due terzi. Quanto a sanzioni, in Portogallo la perdita dei requisiti ordinistici può portare a sospensione/cancellazione; in Italia la perdita della prevalenza professionale non sanata entro sei mesi comporta scioglimento ex lege e cancellazione dall'albo speciale.

3.7 Paesi Bassi: partnership

Nei Paesi Bassi non esiste un tipo “speciale STP”: i professionisti operano principalmente tramite **maatschap** (partnership tra professionisti della stessa area), **vennootschap onder firma – VOF** (società di persone sotto denominazione comune, anche tra professioni diverse) e **besloten vennootschap – BV** (società di capitali a responsabilità limitata). La **maatschap**, priva di personalità giuridica, è tipica per studi di odontoiatri, fisioterapisti, avvocati o architetti; ciascun socio (*maat*) contribuisce con lavoro/denaro/beni ed è personalmente responsabile **pro quota** dei debiti secondo il contratto. La VOF, anch'essa senza personalità giuridica, comporta responsabilità **personale e solidale** di ciascun socio per l'intero debito. La BV, dotata di personalità giuridica, limita la responsabilità al capitale versato ed è

spesso adottata quando servono investimenti, governance societaria formale o protezione patrimoniale; per gli avvocati esistono perfino **statuti-modello di BV** forniti dall'Ordine.

La base normativa è nel **Burgerlijk Wetboek (BW)**: la **maatschap** è regolata nel Libro 7A, Titolo 9; la **VOF** nel *Wetboek van Koophandel* (con rinvii di disciplina da personevennootschap); la **BV** nel Libro 2 BW. È in corso una **riforma** delle personevennootschappen (*modernisering personenvennootschappen*) che attribuirebbe personalità giuridica a maatschap/VOF/CV all'atto dell'iscrizione nel registro imprese, ma non è ancora in vigore (consultazione fino al 2023). Accanto al diritto societario generale operano leggi settoriali vincolanti: ad esempio, la **Wet op de architectentitel** consente l'uso del titolo di “architetto” solo a chi è iscritto all'**Architectenregister**; per i sanitari valgono registri e requisiti della legge **BIG**.

La **compagine** nelle partnership olandesi è composta da professionisti che collaborano stabilendo in un maatschapscontract/accordo VOF conferimenti, riparto utili (in genere proporzionale alla contribuzione), poteri e uscite; non sono previsti soci “di capitale” estranei alla professione nelle personevennootschappen in senso stretto, mentre la **BV** ammette azionisti e consente l'ingresso di investitori, restando però soggetta ai vincoli deontologici delle professioni esercitate. In **governance**, nelle partnership ogni socio gestisce l'ordinario; per decisioni straordinarie serve normalmente l'unanimità, e le deleghe (volmacht) devono risultare dai registri. Nella **BV**, gli azionisti deliberano in assemblea e nominano i **bestuurders** (e, se presente, un **Raad van Commissarissen**).

Quanto a **iscrizioni/registri e vigilanza**, maatschap e VOF si iscrivono al **Handelsregister** della **Kamer van Koophandel (KvK)** (con indicazione soci e deposito **UBO**), senza obbligo di atto notarile salvo specifici casi; la BV segue il regime pieno societario e gli obblighi civilistici con deposito dei bilanci, a differenza delle partnership che non depositano conti annuali. La vigilanza “d'ordine” dipende dalle leggi

professionali: per l'architettura è necessario essere registrati nell'Architectenregister per utilizzare il titolo e firmare progetti; analoghi vincoli informativi e di abilitazione valgono per le altre professioni regolamentate.

L'**oggetto sociale** riflette le attività professionali del gruppo: la maatschap richiede omogeneità professionale tra i soci; per **configurazioni multidisciplinari** si impiegano di norma **VOF** o **BV**, nel rispetto dei codici deontologici di ciascun ordine (titoli, segreto, conflitti). Le prestazioni "riservate" devono essere rese da persone fisiche abilitate e correttamente registrate (es. architetti).

Sul piano di **responsabilità e assicurazione**, nella **maatschap** ciascun socio risponde personalmente **per la propria quota**; nella **VOF** ogni socio è **illimitatamente e solidalmente** responsabile; nella **BV** risponde il patrimonio sociale e gli azionisti entro i conferimenti. Le polizze di RC professionale sono spesso raccomandate o richieste dagli ordini (specie per architetti), ma non emergono parametri minimi uniformi nella documentazione; resta ferma la possibilità di azioni di regresso interne in caso di colpa.

La **denominazione** non può essere fuorviante: l'uso del termine "architect" è consentito solo a soggetti iscritti; in generale vanno rispettate le regole sui titoli protetti. La **trasferibilità** segue il tipo: nelle partnership è rimessa ai patti e all'annotazione in KvK; nella **BV** si applicano le regole su libro soci/trasferimenti.

CONFRONTO PAESI BASSI vs ITALIA

Nei Paesi Bassi l'esercizio avviene tramite maatschap/VOF (personevennootschappen senza personalità giuridica) o BV (capitali), mentre in Italia esiste una STP speciale con prevalenza strutturale dei professionisti e ammissione di soci non professionisti entro un terzo; in Olanda non c'è una "quota legale" professionisti/non professionisti, ma la scelta del tipo (soprattutto BV) e i codici deontologici guidano l'assetto. La vigilanza olandese ruota attorno alla KvK (Handelsregister, UBO) e ai

registri professionali settoriali (p.es. Architektenregister), mentre in Italia l'operatività richiede Registro Imprese e sezione speciale dell'albo dell'Ordine. La multidisciplinarietà olandese è libera con VOF/BV; la maatschap resta tendenzialmente omogenea; in Italia è ammessa ma con individuazione dell'attività prevalente. Quanto alla responsabilità, in Olanda i soci di maatschap rispondono pro quota e quelli di VOF in solido; la BV limita ai conferimenti; in Italia il professionista incaricato risponde personalmente e la società secondo il tipo, con RC obbligatoria. Le denominazioni olandesi devono rispettare i titoli protetti (es. "architect" solo se registrati), in Italia la dicitura "società tra professionisti/STP" è obbligatoria. Sulla trasferibilità, nei Paesi Bassi prevalgono i patti (partnership) o le regole di BV; in Italia non emergono dettagli oltre al vincolo dei due terzi. Sul fronte sanzioni, nei Paesi Bassi i riflessi sono perlopiù civilistici e deontologici secondo gli ordini, mentre in Italia la perdita della prevalenza professionale non sanata entro sei mesi comporta scioglimento ex lege e cancellazione dall'albo speciale.

3.8 Austria: ZT-Gesellschaft

In Austria l'equivalente per architetti e ingegneri abilitati (Ziviltechniker) è la Società di ingegneria civile, **Ziviltechnikergesellschaft (ZT-Gesellschaft)**, che può adottare una qualunque forma di diritto commerciale (OG/KG, **GmbH, AG**) purché l'oggetto sia esclusivamente l'esercizio della professione di Ziviltechniker; la denominazione deve contenere il termine protetto "Ziviltechnikergesellschaft" (o "ZT") e la società esercita con proprio sigillo, fermo restando che gli atti tecnici sono sottoscritti dal professionista responsabile. La base giuridica è lo **Ziviltechniker-gesetz 2019 (ZTG 2019)**, che colloca le ZT-Gesellschaften fuori dalla **Gewerbeordnung** (non si tratta di "commercio"), e si coordina con l'UGB e le leggi societarie

(GmbHG/AktG) e con lo **Ziviltechnikerkammergesetz** per la vigilanza ordinistica.

L'**ambito soggettivo** riguarda esclusivamente Ziviltechniker (architetti e ingegneri abilitati) e società che operano in settori tecnici compatibili; sono escluse imprese di costruzione o soggetti con interessi tecnici in conflitto. La **compagine** richiede che i **soci abilitati** rappresentino **almeno il 50% di quote e diritti di voto**; gli amministratori/rappresentanti devono essere **persone fisiche** con abilitazione attiva e le decisioni tecniche sono riservate ai professionisti abilitati del ramo pertinente. Soci non professionisti possono entrare solo in modo limitato (nelle società di persone, se privi di abilitazione, al massimo come **accomandanti**); è vietata la **comproprietà fiduciaria** delle partecipazioni e chi svolge attività commerciale concorrente nel medesimo ambito non può essere socio.

Sul piano di **iscrizioni e vigilanza**, la società deve ottenere la **Befugnis** (titolo abilitativo) dal Ministero competente prima dell'esercizio e comunicare ogni modifica essenziale; l'iscrizione al **Firmenbuch** segue le regole del tipo prescelto. L'appartenenza alla **Ziviltechnikerkammer** (Camere regionali e nazionale) comporta vigilanza deontologica e disciplinare sull'operato della società e dei professionisti. L'**oggetto** è limitato a progettazione/consulenza tecnica; è vietata l'esecuzione di lavori d'impresa o attività estranee.

La **multidisciplinarietà** è ammessa tramite **Interdisziplinäre Gesellschaften mit Ziviltechnikern**: possono combinare più professioni tecniche regolamentate, restano soggette a **licenza ministeriale** dedicata e devono mantenere **almeno il 50%** di capitale e voti in mano a Ziviltechniker abilitati, con le decisioni tecniche sempre riservate ai professionisti abilitati.

Quanto a **responsabilità e assicurazione**, la società risponde secondo il tipo societario, ma la **responsabilità tecnica** dell'atto professionale resta imputata al **professionista autore**; non è istituito un regime speciale di responsabilità professionale, mentre la **polizza RC**

professionale è richiesta/controllata in via ordinistica e frequentemente **obbligatoria** nella prassi (es. appalti pubblici), pur non essendo prevista in modo espresso dal ZTG. La **denominazione** deve riportare “Ziviltechnikergesellschaft” (o “ZT”) insieme al tipo (es. “XYZ Ziviltechnikergesellschaft GmbH”). La **trasferibilità** delle partecipazioni deve rispettare i vincoli di composizione (mantenimento del 50% professionale; divieto di fiduciarie. Per **scioglimento/sanzioni**, il mancato rispetto dei requisiti può comportare misure disciplinari e incidenze sul titolo abilitativo.

CONFRONTO AUSTRIA vs ITALIA

In Austria la ZT-Gesellschaft è riservata ai Ziviltechniker e richiede che almeno il 50% di capitale e voti resti ai professionisti abilitati, mentre in Italia la STP consente soci non professionisti fino a un terzo, imponendo ai professionisti almeno due terzi. La vigilanza austriaca si fonda su licenza ministeriale (Befugnis), iscrizione al Firmenbuch e controllo della Ziviltechnikerkammer; in Italia operano Registro Imprese e sezione speciale dell'Albo con vigilanza ordinistica. La multidisciplinarietà austriaca è possibile solo tra professioni tecniche regolamentate tramite società interdisciplinari con soglia del 50%; in Italia è ammessa in generale, con individuazione dell'attività prevalente. Sulla responsabilità, in Austria l'atto tecnico resta imputato al professionista autore e la società risponde secondo il tipo, con RC richiesta dagli ordini/prassi; in Italia il professionista incaricato risponde personalmente e la società secondo il tipo, con RC obbligatoria. La denominazione austriaca deve includere “Ziviltechnikergesellschaft/ZT”, quella italiana “società tra professionisti/STP”. La trasferibilità in Austria è condizionata al mantenimento delle soglie e al divieto di fiduciarie, mentre in Italia non emergono regole puntuali oltre al vincolo dei due terzi. Quanto alle sanzioni, l'Austria prevede misure disciplinari e effetti sul titolo abilitativo; in Italia la perdita della prevalenza professionale non sanata entro sei mesi comporta scioglimento ex lege e cancellazione dall'albo speciale.

3.9 Polonia: Spółka Partnerska – Sp.P.

In Polonia l'equivalente è la **società tra professionisti (spółka partnerska – sp.p.)**, figura di società di persone dedicata all'esercizio dei **“wolne zawody”** (professioni liberali) prevista dal **Kodeks spółek handlowych – KSH**. È riservata a **persone fisiche** abilitate nelle professioni elencate dalla legge (tra cui avvocati, architetti, ingegneri edili, medici, farmacisti, commercialisti, notai, traduttori giurati), con oggetto **esclusivo** di esercizio professionale; può svolgere **più professioni** contemporaneamente, salvo divieti di leggi speciali. Accanto alla sp.p. i professionisti possono usare altri veicoli generali (spółka jawna; spółka z o.o.), ma senza deroghe speciali di responsabilità proprie della sp.p. e restando soggetti alle regole ordinistiche e settoriali.

Relativamente alla **compagine e governance**, possono essere soci solo **persone fisiche** abilitate; sono esclusi soci di capitale e **persone giuridiche**. L'atto costitutivo (notarile) disciplina conferimenti, rappresentanza e limiti; per default **ogni partner rappresenta** la società, ma lo statuto può richiedere firme congiunte o istituire un **zarząd** (organo gestorio) che può includere anche terzi, purché almeno un componente sia partner. Non esistono “quote” di capitale nel senso delle società di capitali, né aperture a investitori non professionisti.

In tema di **iscrizioni e vigilanza**, la società nasce con l'iscrizione al **KRS – Krajowy Rejestr Sądowy** (registro imprese), allegando le **abilitazioni** dei partner; si applicano, in quanto compatibili, le regole generali delle società di persone. La vigilanza disciplinare resta in capo agli **Ordini** delle singole professioni (per architetti e ingegneri: **IARP** e **PIIB**), che esercitano poteri deontologici e sanzionatori sugli iscritti indipendentemente dalla forma societaria.

Per quanto concerne, l'**oggetto sociale** e la **multidisciplinarietà**, l'oggetto è limitato all'attività professionale dei soci; la **multidisciplinarietà** è ammessa per legge (una sp.p. può essere costituita per più professioni), salvo incompatibilità specifiche. In taluni settori esistono vincoli speciali: es., per l'esercizio di **farmacie** la normativa richiede in prassi una società di persone con soli **farmacisti** soci. In edilizia/progettazione non emergono preclusioni formali alla compresenza di architetti e ingegneri.

In tema di **responsabilità e assicurazione**. La sp.p. segue la logica delle società di persone ma introduce una tutela mirata: il **partner non risponde** dei debiti derivanti da atti professionali **di altri partner** (né dei loro diretti dipendenti); resta invece responsabile illimitatamente per i **propri** errori professionali e, insieme agli altri, per i **debiti non professionali** (forniture, locazioni, imposte). Gli **obblighi assicurativi** RC sono fissati dalle leggi di settore: per **architetti e ingegneri edili** vige polizza **obbligatoria** con **massimale minimo** (D.M. 2003-12-11), e regimi analoghi esistono per altre professioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Per la **denominazione**, la ragione sociale deve includere il **cognome** di uno o più partner e l'indicazione della **professione**, seguiti da "**i partner**" o "**spółka partnerska**"; è ammessa l'abbreviazione "**sp.p.**". L'uso di titoli professionali è subordinato all'abilitazione e all'iscrizione all'Ordine competente; sulle pratiche edilizie, i progetti devono essere **firmati personalmente** dal professionista abilitato (anche in formato digitale), con indicazione di nome, specializzazione e numero di abilitazione.

Infine, in tema di **trasferibilità**, l'ingresso/uscita dei soci e l'eventuale **trasferimento** della posizione di partner sono regolati dall'atto costitutivo (consenso degli altri partner, divieti di cessione a terzi), ma **dettagli uniformi** su prelazioni/lock-up non emergono nel materiale.

CONFRONTO POLONIA vs ITALIA

La Polonia adotta una spółka partnerska chiusa ai soli professionisti persone fisiche, escludendo soci di capitale e persone giuridiche, mentre in Italia sono ammessi soci non professionisti entro il limite di un terzo, con almeno due terzi di capitale e voti ai professionisti. L'operatività polacca richiede KRS e rimane sotto la vigilanza deontologica degli Ordini; in Italia è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese e alla sezione speciale dell'albo dell'Ordine prevalente. La multidisciplinarietà in Polonia è espressamente consentita entro le professioni ammesse, con eventuali limiti settoriali (es. farmacie), mentre in Italia è ammessa ma va indicata l'attività prevalente. Sul piano responsabilità/assicurazione, in Polonia il partner non risponde per l'errore professionale altrui e sono previste RC obbligatorie per varie professioni (con massimali minimi per architetti/ingegneri); in Italia il professionista incaricato risponde personalmente e la società secondo il tipo, con RC obbligatoria. Le denominazioni divergono: in Polonia cognome + professione + "spółka partnerska/sp.p.", in Italia "società tra professionisti/STP". In Polonia la trasferibilità è rimessa allo statuto e di regola preclusa a terzi non professionisti; in Italia non emergono regole puntuali oltre al vincolo dei due terzi. Quanto a sanzioni, in Polonia il focus è sui procedimenti disciplinari verso i singoli più che su scioglimenti tipizzati; in Italia la perdita della prevalenza professionale non sanata entro sei mesi comporta scioglimento ex lege e cancellazione dall'albo speciale.

PARTE IV

STP: MODELLI EUROPEI E CONFRONTO

4.1 STP: Modelli europei e confronto

Nel quadro europeo, l'esercizio societario delle professioni regolamentate assume forme diverse, costruite per bilanciare due esigenze che spesso entrano in tensione: l'apertura a capitale e competenze esterne e la tutela dell'indipendenza professionale. Lo studio comparativo CBE-GEIE (ottobre 2025) descrive un continuum regolatorio che va dai sistemi chiusi, impermeabili al socio di capitale, ai modelli più liberalizzati, dove la protezione dell'utente e il presidio deontologico dipendono soprattutto dai controlli ordinistici.

Il confronto offre una chiave di lettura utile anche per l'Italia. In molti ordinamenti, questioni che nel dibattito nazionale restano controverse, come la separazione patrimoniale, l'allocazione della responsabilità e i requisiti di governance, trovano soluzioni già stabilizzate. La comparazione mette in evidenza due pilastri ricorrenti: l'inquadramento societario nel registro delle imprese e la legittimazione all'esercizio tramite iscrizione ai registri professionali, con un ruolo centrale degli Ordini nella vigilanza, nelle sanzioni disciplinari e nella tutela dell'affidamento del cliente.

Un ulteriore elemento trasversale riguarda la multidisciplinarietà. L'aggregazione tra professioni risulta ampiamente ammessa, ma i sistemi più efficienti fissano regole di governance capaci di garantire il primato tecnico dei professionisti abilitati e di prevenire conflitti tra codici deontologici.

Il professionista risponde per l'atto e per la colpa tecnica. In questo contesto l'assicurazione professionale assume un ruolo strutturale, spesso obbligatorio per legge oppure imposto in via sostanziale dalla prassi ordinistica.

L'esperienza europea suggerisce una conclusione di metodo: la sostenibilità di un modello societario dipende dall'equilibrio tra apertura al capitale e controllo professionale, con statuti coerenti con i requisiti ordinistici e con adeguate garanzie assicurative. Dove questo equilibrio risulta chiaro, la forma societaria diventa una piattaforma di crescita e non un fattore di incertezza.

4.2 La classificazione europea: modelli chiusi, speciali e generali

Il panorama europeo non presenta un modello unico. Lo studio distingue tre famiglie principali, utili per leggere differenze e convergenze.

Il primo gruppo comprende i modelli chiusi. In questa impostazione, la partecipazione societaria resta riservata ai professionisti persone fisiche. Germania e Polonia rappresentano casi emblematici: il legislatore esclude l'ingresso di soci di puro capitale e impedisce l'accesso a soggetti giuridici esterni, con l'obiettivo di preservare l'autonomia intellettuale e il rapporto fiduciario.

Il secondo gruppo include i modelli speciali, nei quali il legislatore crea un contenitore dedicato alle società professionali e prevede un'apertura controllata a soci non abilitati. L'Italia si colloca in questa categoria con le STP, insieme a Francia e Spagna. La regola comune riguarda la maggioranza del controllo in mano ai professionisti, misurata in termini di capitale e diritti di voto, così da garantire la prevalenza della finalità professionale su quella meramente finanziaria.

Il terzo gruppo riguarda i modelli generali con innesti deontologici. In questi sistemi non esiste un tipo societario ad hoc. Il professionista utilizza forme comuni del diritto commerciale, mentre gli Ordini impongono requisiti di indipendenza, regole di governance e vincoli statutari. Belgio e Paesi Bassi offrono esempi consolidati. Il Portogallo, dopo la riforma del 2023, rappresenta una variante più liberalizzata: il legislatore riduce i vincoli legali rigidi sulla partecipazione di capitale e trasferisce la tutela sostanziale dell'indipendenza alla vigilanza ordinistica, tramite iscrizione e controlli.

L'Austria segue un'impostazione distinta. Il Paese adotta un modello settoriale dedicato ai tecnici abilitati, con oggetto sociale esclusivo e requisiti autorizzativi specifici. La scelta privilegia una regolazione forte e mirata, più vicina a una licenza professionale che a una liberalizzazione ordinata.

Nonostante la varietà, emergono due elementi comuni: la doppia legittimazione, societaria e professionale, e la funzione ordinistica come

garante di responsabilità e conformità deontologica, anche quando l'organizzazione assume dimensioni complesse.

4.3 Modelli con confronto professionale stretto: Francia (SEL/SPE) e Spagna (Sociedad Profesional)

In Francia, il riferimento è la Société d'exercice libéral. Il modello non crea un tipo societario completamente autonomo, ma consente l'utilizzo di forme commerciali per l'esercizio di attività che mantengono natura civile. La regola cardine riguarda il controllo: la maggioranza del capitale e dei diritti di voto deve restare in capo a professionisti iscritti e attivi nella struttura. La governance rafforza questa impostazione, poiché gli organi di gestione richiedono una presenza determinante di professionisti abilitati.

Accanto alla SEL, il legislatore francese ha sviluppato la Société pluriprofessionnelle d'exercice, che consente aggregazioni tra discipline regolamentate appartenenti alla stessa area funzionale. La multidisciplinarietà opera entro un perimetro definito e si fonda su regole di circolazione delle informazioni compatibili con obblighi di riservatezza e tutela dell'utente. La responsabilità segue un assetto duale: il professionista risponde per la colpa tecnica, la società risponde verso il terzo con una responsabilità che rafforza la tutela del cliente. L'assicurazione assume un ruolo essenziale, perché copre sia il livello individuale sia quello societario.

In Spagna, la Sociedad Profesional, introdotta dalla Ley 2/2007, configura una vera soggettività professionale collettiva. La società può adottare forme diverse dell'ordinamento civile o commerciale, ma deve rispettare un vincolo di controllo in capo ai professionisti. La legge consente l'ingresso di soci non professionisti entro un limite che preserva la maggioranza dei professionisti abilitati. La governance prevede regole di voto tali da impedire ai soci di capitale di imporre scelte incompatibili con la deontologia.

Un elemento di rigore riguarda i requisiti di iscrizione. La validità si fonda su una doppia registrazione, presso il registro delle imprese e presso i collegi professionali competenti. La perdita dei requisiti di controllo, se non sanata entro un termine, produce conseguenze estintive. Anche qui la responsabilità distingue tra obbligazioni ordinarie, che gravano sul patrimonio sociale, e danni da prestazione professionale, che attivano una responsabilità solidale tra società e autore dell'atto.

4.4 Modelli chiusi e responsabilità limitata: Germania (PartG mbB) e Polonia (spółka partnerska)

La Germania adotta la Partnerschaftsgesellschaft, società di persone a natura civilistica, riservata ai liberi professionisti e incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale. La partecipazione resta limitata a persone fisiche appartenenti alle professioni ammesse. La costituzione richiede iscrizione nel registro delle partnership, con effetti che attribuiscono alla struttura una capacità operativa autonoma nella vita giuridica.

La variante PartG mbB introduce un meccanismo di protezione patrimoniale legato alla responsabilità per colpa professionale. La limitazione opera in presenza di requisiti assicurativi conformi a soglie fissate a livello territoriale. Per le obbligazioni non professionali, invece, continua a valere la responsabilità illimitata dei partner. Il modello offre quindi una protezione selettiva, mirata al rischio tipico della prestazione, senza trasformare la partnership in una società di capitali. La disciplina consente aggregazioni multidisciplinari, con un presidio affidato alle camere professionali competenti.

In Polonia, la spółka partnerska segue una logica analoga di chiusura. L'accesso resta riservato a professionisti abilitati nelle categorie previste. La costituzione richiede atto formale e iscrizione nel registro delle imprese, con documentazione che attesta le abilitazioni. La responsabilità esclude, per la componente professionale, la responsabilità del partner rispetto agli atti compiuti dagli altri soci o dai

loro subordinati, mentre mantiene la responsabilità solidale per le obbligazioni ordinarie della struttura. Anche qui il sistema tutela la tracciabilità della responsabilità tecnica attraverso obblighi di firma e riconducibilità dell'elaborato al professionista abilitato.

I modelli tedesco e polacco convergono su un punto: la protezione patrimoniale non prescinde dal controllo ordinistico e dà garanzie assicurative adeguate. La limitazione della responsabilità non riduce la tutela dell'utente, perché il sistema mantiene identificabilità dell'autore della prestazione e strumenti di enforcement deontologico.

4.5 Modelli generali e dentologici: Austria (ZT-Gesellschaft), Belgio, Portogallo e Paesi Bassi

L'Austria adotta una regolazione settoriale centrata sulle società dei Ziviltechniker. Il modello prevede un oggetto sociale tecnico esclusivo e impone requisiti di controllo in capo ai professionisti abilitati. L'operatività richiede un'autorizzazione specifica e si colloca sotto la vigilanza della camera competente, con un impianto che privilegia controllo tecnico e delimitazione del perimetro professionale.

Il Belgio, dopo la riforma del diritto societario del 2019, consente l'uso delle forme societarie comuni, integrate da vincoli deontologici. Nel settore dell'architettura, la disciplina stabilisce soglie minime di controllo professionale e riserva la gestione tecnica a soggetti iscritti all'albo, così da evitare interferenze di soci non abilitati sulle decisioni professionali.

Nei Paesi Bassi prevale un'impostazione pragmatica. Le partnership tra persone restano lo strumento più frequente, mentre la società di capitali viene scelta quando la struttura richiede responsabilità limitata o investimenti esterni. La tutela dell'indipendenza e l'uso dei titoli protetti dipendono in larga misura dai registri professionali settoriali, che esercitano la funzione di presidio.

Il Portogallo rappresenta l'esempio più avanzato di liberalizzazione recente. La riforma del 2023 riduce i vincoli legali sulla partecipazione di

capitale non professionale e amplia la possibilità di società multidisciplinari.

In questo assetto, la salvaguardia dell'indipendenza e del segreto professionale passa soprattutto attraverso regolamenti ordinistici e controlli in fase di iscrizione e durante l'esercizio. Il sistema conserva, in genere, un requisito minimo di presenza professionale nella gestione esecutiva, così da mantenere un punto di responsabilità tecnica e disciplinare.

PARTE V

IL DIBATTITO POLITICO-ECONOMICO: LA TAVOLA ROTONDA PRESSO IL CNEL “TRA AGGREGAZIONE E FISCALITÀ: QUALE FUTURO PER LA COMPETITIVITÀ DEL MONDO DELLE PROFESSIONI”

5.1 Il dibattito politico economico: il seminario CNEL “Tra aggregazione e fiscalità: quale futuro per la competitività del mondo delle professioni”

Il seminario “Tra aggregazione e fiscalità: quale futuro per la competitività del mondo delle professioni” tenuto al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro il 21 ottobre 2025 ha rappresentato un momento in cui le richieste del mondo professionale, sulla necessità di favorire la diffusione delle STP, sono state veicolate alle istituzioni intervenute. L'iniziativa ha collocato il tema dell'aggregazione in una cornice di politica economica, legandolo alla competitività del Paese e alla capacità di intercettare domanda pubblica e privata con strutture adeguate. Il consigliere del CNEL Massimo Giuntoli nei suoi saluti iniziali ha richiamato il ruolo dell'ente come sede di confronto tra corpi intermedi e decisore pubblico, con una funzione di raccordo che investe anche i professionisti tecnici.

La moderazione di Roberto Inciocchi ha impostato subito la chiave del confronto: il modello individuale mostra limiti operativi quando il mercato richiede dimensione organizzativa, specializzazione integrata e capacità di presidiare incarichi complessi. L'obiettivo dichiarato non ha riguardato una generica promozione delle società, ma la definizione di condizioni fiscali e regolatorie che rendano l'aggregazione una scelta praticabile, stabile e competitiva.

La base empirica del dibattito è arrivata dall'analisi di Fedele De Novellis. L'intervento ha collegato l'espansione di bandi pubblici di maggiore valore, favorita anche dal PNRR, alla difficoltà del singolo professionista di soddisfare requisiti dimensionali e organizzativi senza una struttura aggregata. Nello stesso quadro, De Novellis ha richiamato la performance economica delle STP e la loro persistente marginalità numerica, elemento che segnala un problema di contesto e non di efficacia del modello. I dati di dettaglio già richiamati nel capitolo precedente trovano qui una funzione diversa: non descrivono soltanto la fragilità strutturale della professione, ma sostengono la tesi che

l'aggregazione genera valore e che l'ostacolo principale risiede negli incentivi e nelle regole.

Fig. 10 – Limiti della forma organizzativa del lavoro autonomo di ingegneri e architetti, Italia¹¹

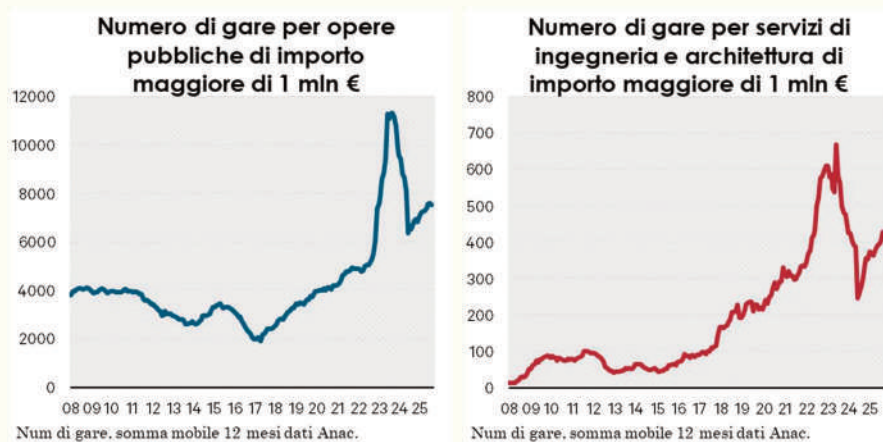
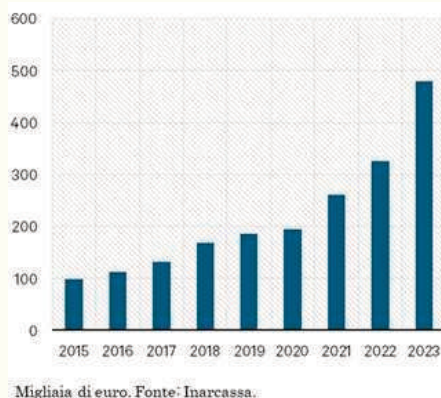


Fig. 11 – Fatturato medio per STP, Italia¹²



¹¹ Fonte: REF Ricerche.

¹² Fonte: Inarcassa, su presentazione REF Ricerche, *L'andamento dell'attività di architetti e ingegneri negli ultimi anni e le ripercussioni sulle dinamiche associative dei professionisti*, F. De Novellis, 21 ottobre 2025.

Andrea De Maio, presidente della Fondazione Inarcassa, ha trasformato l'evidenza economica in una richiesta politica esplicita. L'aggregazione è stata presentata come opzione strategica per evitare che quote crescenti di mercato confluiscono verso grandi strutture di capitale, con effetti di concentrazione e perdita di presidio professionale diffuso.

Il Presidente De Maio ha indicato nel quadro fiscale un fattore disincentivante, con riferimento alla distanza tra la convenienza dell'esercizio della professione in forma individuale rispetto alle forme societarie.

Massimo Garbari, presidente di Inarcassa, ha sostenuto la stessa impostazione, legando la crescita dimensionale alla capacità di rispondere alla transizione ecologica e digitale e alla possibilità di costruire un'organizzazione del lavoro più compatibile con l'equilibrio tra vita e professione.

Massimo Giuntoli ha inserito il confronto in un contesto macroeconomico, con l'attenzione alla produttività e alla relazione tra dimensione organizzativa e performance.

Il seminario ha ricondotto la questione delle STP a una leva di modernizzazione, con un messaggio netto: l'Italia non può chiedere servizi professionali sempre più sofisticati senza accompagnare i professionisti verso strutture in grado di reggere complessità, investimenti e competizione.

La sessione politica ha registrato una convergenza trasversale sulle criticità emerse, con accenti diversi ma con un obiettivo condiviso: rimuovere gli elementi che scoraggiano la crescita aggregativa.

L'On. Sandra Savino, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha riconosciuto il ruolo delle professioni tecniche nell'economia reale e ha richiamato la possibilità di interventi in legge di bilancio in favore delle forme organizzate, con attenzione a semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.

L'On. Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera, ha collegato il tema alla neutralità fiscale delle aggregazioni e alla necessità di accompagnare l'evoluzione del lavoro ordinistico verso modelli più solidi.

La Sen. Erika Stefani ha portato un argomento di natura culturale e territoriale. L'aggregazione incontra resistenze legate al timore di perdere autonomia e rapporto fiduciario con il cliente, soprattutto nei contesti periferici dove il piccolo studio svolge anche una funzione di presidio. La posizione ha posto un punto di equilibrio: la riforma non deve favorire soltanto le strutture già forti, ma deve permettere anche alle realtà minori di crescere senza perdere riconoscibilità e radicamento.

L'On. Vito De Palma ha insistito sul carattere strutturale della correzione fiscale, con una lettura orientata all'equità competitiva tra modelli professionali e organizzazioni societarie.

Mario Turco ha richiamato il tema del ricambio generazionale e della sostenibilità degli investimenti in innovazione, con particolare attenzione alla necessità di regole contabili proporzionate alla dimensione delle società professionali.

Il seminario ha, quindi, prodotto un risultato politico rilevante: la questione delle STP non è rimasta confinata in un dibattito di categoria, ma è entrata in un perimetro istituzionale che include produttività, competitività e modernizzazione del mercato dei servizi professionali.

La disponibilità espressa da più forze politiche ha definito un'agenda potenziale, incentrata su neutralità fiscale effettiva, semplificazione degli adempimenti e allineamento tra disciplina civilistica e obiettivi economici, con l'obiettivo di trasformare l'aggregazione da eccezione organizzativa a infrastruttura ordinaria della professione.

5.2 Apertura del seminario: moderazione e inquadramento (Roberto Inciocchi)

Roberto Inciocchi ha aperto i lavori con un'impostazione orientata alla politica economica. Il seminario ha assunto la forma di un tavolo inter-istituzionale, con la presenza di ordini e rappresentanze professionali che dato un peso maggiore all'iniziativa. La scelta del CNEL ha fornito un contesto coerente con l'obiettivo: un luogo di sintesi tra interessi collettivi e indirizzi di sviluppo.

L'inquadramento iniziale ha posto un punto fermo. Il tema non riguarda solo la forma giuridica degli studi, ma la capacità del sistema professionale di sostenere le trasformazioni della domanda pubblica e privata. Inciocchi ha legato la competitività delle professioni tecniche alla possibilità di superare la frammentazione e di costruire strutture che garantiscano continuità, specializzazione integrata e capacità di partecipare a incarichi di maggiore complessità.

La discussione è stata presentata come un percorso finalizzato a soluzioni operative, con un'attenzione esplicita a fiscalità e semplificazione.

5.3 Analisi di scenario (Fedele De Novellis, Andrea De Maio)

Fedele De Novellis ha illustrato le caratteristiche del mercato e il nodo organizzativo che limita la capacità competitiva dei professionisti. L'espansione di procedure pubbliche di importo elevato e la crescita della complessità dei progetti richiedono dimensione, governance interna e multidisciplinarietà. In questo quadro, le STP mostrano una dinamica economica positiva ma restano numericamente contenute, segnale di una frizione tra potenziale del modello e condizioni di contesto.

Fig. 12 – Professionisti e società iscritti a Inarcassa per forma organizzativa, 2024, Italia¹³

	Professionisti iscritti	Società iscritte ad Inarcassa		
		Società di ingegneria	Società di professionisti	Società tra professionisti
2013	167 092	6 030	317	26
2014	167 567	6 296	321	38
2015	168 385	6 254	327	79
2016	168 402	6 421	329	97
2017	168 109	6 651	527	186
2018	168 852	7 188	514	279
2019	168 501	7 632	509	322
2020	168 981	8 713	474	384
2021	173 957	9 608	389	521
2022	175 627	10 353	363	699
2023	175 319	10 962	347	837
2024	174 225	11 527	325	956

Fonte: Inarcassa in cifre e bilanci consuntivi Inarcassa

¹³ Fonte: Inarcassa, su presentazione REF Ricerche, *L'andamento dell'attività di architetti e ingegneri negli ultimi anni e le ripercussioni sulle dinamiche associative dei professionisti*, F. De Novellis, 21 ottobre 2025.

Il Presidente della Fondazione Inarcassa Ing. Andrea De Maio ha ricordato che la Fondazione svolge un ruolo fondamentale nel supportare e tutelare 175.000 architetti e ingegneri liberi professionisti, promuovendo la professione esercitata in forma esclusiva e avanzando proposte normative utili agli iscritti, in particolare sul tema dell'aggregazione professionale, al centro del convegno.

Ha evidenziato come la libera professione, che rappresenta un pilastro del ceto medio e uno degli ultimi ascensori sociali rimasti nel nostro Paese, affronta oggi una crisi di sistema: il modello individuale, infatti, non garantisce più redditività, continuità né attrattività per i giovani, faticando a competere con grandi società multidisciplinari - spesso estere. Pur tuttavia, a differenza delle società commerciali non sottoposte ad alcun obbligo deontologico specifico, i liberi professionisti sono rimasti oggi gli unici presidi di etica e deontologia; con una presenza territoriale diffusa e capillare che gli consente di essere al servizio della collettività e sostenere lo sviluppo delle imprese in tutte le aree del Paese.

Per il Presidente della Fondazione occorre quindi una visione politica chiara: o si accetta il declino progressivo di interi segmenti professionali (appannaggio di poche megastrutture di capitali, che agiranno in regime di oligopolio concentrate in poche grandi aree urbane), oppure si decide di investire sui liberi professionisti, creando le condizioni per farli aggregare, innovare e crescere.

De Maio ha evidenziato come, in un mercato sempre più competitivo e globalizzato, l'aggregazione sia sempre più una necessità, perché consente di:

- aumentare redditività e competitività;
- accedere più facilmente agli appalti pubblici;
- affrontare con più forza le sfide dell'internazionalizzazione;
- migliorare i processi organizzativi e gestionali degli studi;
- agevolare l'ingresso dei giovani nella professione;
- conciliare al meglio vita privata e lavoro.

Nonostante questi indubbi vantaggi, le STP, che rappresentano il principale strumento giuridico per favorire l'aggregazione professionale grazie alla loro natura regolamentata, non hanno ancora conosciuto una diffusione significativa.

5.4 Saluti istituzionali (Massimo Giuntoli e Massimo Garbari)

Massimo Giuntoli ha collocato la discussione nel quadro della produttività e della competitività, indicando nella dimensione organizzativa un fattore che incide sulla capacità di investimento e sull'efficienza. L'intervento ha sottolineato anche un elemento culturale: molti professionisti continuano a percepire strumenti economici e misure per il mondo produttivo come estranei alla propria identità professionale, con effetti di auto-esclusione dalle opportunità di crescita.

Massimo Garbari ha ribadito la centralità della collaborazione strutturata, con un'attenzione specifica alla gestione della complessità tecnica e alla sostenibilità dell'attività nel tempo. L'aggregazione è stata descritta come risposta funzionale sia alla competizione sia all'organizzazione del lavoro, con benefici che includono una migliore distribuzione dei carichi e una maggiore continuità operativa.

5.5 Il ruolo della politica: interventi programmati (Sandra Savino, Marco Osnato, Erika Stefani, Vito De Palma, Mario Turco)

La discussione politica ha mostrato un orientamento convergente sulla necessità di intervenire per supportare la diffusione delle STP.

Sandra Savino, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze intervenuta all'evento, ha richiamato possibili misure di incentivo e semplificazione in sede di legge di bilancio:

"Parlare oggi di competitività delle professioni significa parlare del futuro dell'economia reale italiana. Le professioni tecniche rappresentano la

spina dorsale di un paese che vuole crescere con responsabilità, innovazione e qualità. Aggregarsi oggi non è solo una scelta di efficienza ma un vero strumento di competitività e in questa direzione la Legge di Bilancio 2026 prevede una serie di strumenti e priorità strategici. Le disparità fiscali e normative ancora oggi penalizzano le forme di aggregazione professionale; il ministero guarda con attenzione il lavoro della Fondazione Inarcassa, sia in vista dei prossimi passaggi della Legge di Bilancio, sia in funzione dei prossimi interventi normativi. Sul fronte della fiscalità stiamo valutando forme di incentivo e regimi agevolati che possano favorire le reti di studio e le società tra professioni, riconoscendone il ruolo economico e sociale".

L'On. Marco Osnato, Presidente della 6^a Commissione Finanze della Camera dei deputati, ha confermato l'attenzione al principio di neutralità fiscale e al raccordo tra disciplina tributaria e assetti organizzativi:

"Nel nostro tessuto produttivo e sociale le professioni ritornano ad essere un elemento di rafforzamento della competitività del nostro sistema, di certezza del diritto, di valorizzazione delle capacità in termini di innovazione e di creatività. In questa legislatura si sta facendo molto: i disegni di legge delega di riforma delle professioni sono finalizzati a semplificare il funzionamento, facilitare le aggregazioni per aiutare l'inserimento dei giovani professionisti e rendere più efficace la rappresentanza professionale. Non si tratta di semplificare solo l'esistente ma "industrializzare" - in senso positivo - il mondo delle professioni che ha una individualità e soggettività che si traspone in una crescita del nostro sistema produttivo diventando un perno della produttività. L'introduzione, ormai più di dieci anni fa, delle STP è stata una grande novità. Occorre oggi attualizzare, modernizzare, quella innovazione e mettere a sistema le grandi opportunità che offre anche con uno sguardo alle best practice in Europa che meglio posso adattarsi al nostro sistema interno. Abbiamo lavorato sul tema della neutralità fiscale nella legge delega all'esame della Commissione Finanze della Camera. Quando si è insediato il nuovo Governo, la Presidente del Consiglio ha detto: "Non vogliamo disturbare chi ha voglia di fare". Significa cioè che il governo non dirige né obbliga ma crea tutti i supporti possibili per il sistema produttivo. Occorre lavorare per dare tutte le opportunità giuridiche e fiscali affinché le SpT e le aggregazioni abbiano maggiore competitività e aiutino il nostro sistema a crescere".

La Sen. Erika Stefani, 2° Commissione Giustizia al Senato, ha evidenziato il nodo culturale e la tutela della funzione sociale dei piccoli studi, tema che impone una riforma capace di includere territori e realtà minori:

"La vita delle professioni oggi è in forte trasformazione, per affrontarla occorre un cambiamento culturale (...) Il libero professionista, per essere competitivo oggi, ha bisogno di aggregarsi ma per farlo è necessario che cambi il modo in cui guarda alla professione senza perdere il rapporto diretto con i propri clienti. Per cui io sono convinta che comunque deve essere agevolata la forma aggregativa, ma facendo in modo che la forma aggregativa possa essere di varie dimensioni, tali che possono permettere appunto di dare un servizio, perché i liberi professionisti svolgono un servizio per le comunità ed anche un piccolo studio in una zona estremamente periferica diventa veramente un punto di riferimento essenziale per famiglie e imprese".

L'On. Vito De Palma, componente della VI Commissione Finanze alla Camera dei deputati, ha insistito sulla correzione di elementi che penalizzano le forme societarie:

"Quando parliamo di STP parliamo di un modello giuridico che è, a mio avviso, il futuro del lavoro autonomo. Le STP oggi, a distanza di 10 anni dalla loro creazione, sono un decimo delle società di ingegneria: troppi vincoli, poca chiarezza e una fiscalità che premia l'individualità invece dell'aggregazione. È urgente correggere l'esclusione delle STP dal regime forfettario: è un principio di equità che va di pari passo con la competitività. Se renderemo il modello della STP uno strumento semplice, sicuro e conveniente, daremo ai nostri professionisti delle opportunità di crescita".

Il Sen. Mario Turco, componente della 6ª Commissione Finanze, ha collegato il tema alla crisi del ricambio generazionale e alla necessità di regole che favoriscano investimenti in innovazione e digitalizzazione senza carichi amministrativi sproporzionati:

"quella della professione è oggi un'attività individuale e dobbiamo favorire il passaggio alle forme aggregate per far fronte al principale problema che è la concorrenza. Innanzitutto, abbiamo necessità di

uniformare gli ordinamenti normativi e fiscali che oggi favoriscono le forme giuridiche societarie, lontane dalle prospettive del nostro paese. Come forza politica vorremmo l'allineamento del regime fiscale anche per incentivare l'ingresso dei giovani nelle STP, riconoscendo loro le stesse agevolazioni che ci sono per i lavoratori autonomi. Per fronteggiare la concorrenza internazionale, tema che diventerà sempre più stringente da qui a 5 anni, è fondamentale ci sia anche una equiparazione sul tema delle agevolazioni sugli investimenti, sulla governance e sulla burocrazia contabile, favorendone la semplificazione".

Il confronto si è chiuso con un messaggio di indirizzo chiaro: la competitività del sistema professionale richiede regole coerenti e incentivi non contraddittori. L'aggregazione ha ottenuto un riconoscimento politico come infrastruttura di modernizzazione, non come eccezione organizzativa.

5.6 Le richieste del Presidente di Fondazione Inarcassa

Nel suo intervento conclusivo, il Presidente della Fondazione Inarcassa, Ing. Andrea De Maio, ha evidenziato come, da una recente survey rivolta agli iscritti, sia emerso un forte interesse da parte di architetti e ingegneri verso le forme di aggregazione professionale.

Inoltre, lo studio europeo commissionato da Fondazione Inarcassa a CBE per analizzare modelli e assetti normativi di Società tra Professionisti (STP) negli altri Paesi UE, confrontandoli con quello Italiano, ha evidenziato come le STP, negli altri Paesi dell'UE, godono già di piena autonomia patrimoniale, mentre in Italia questo principio resta ancora fortemente incerto.

Nonostante il forte interesse degli iscritti e i molteplici vantaggi collegati all'aggregazione professionale, pur tuttavia, la diffusione delle STP si scontra ancora con rilevanti barriere di natura fiscale e giuridica.

Due sono i punti che, secondo Fondazione Inarcassa, penalizzano l'aggregazione:

1. Regime forfettario: Il sistema attuale favorisce fortemente i professionisti che operano in forma individuale. Questo porta alla frammentazione del sistema e scoraggia le forme associate, anche piccole.
2. Responsabilità patrimoniale nelle STP: nonostante siano costituite in forma di società di capitali, le STP non godono sempre di piena autonomia patrimoniale, creando incertezza giuridica e disincentivando gli investimenti.

Per sostenere la crescita della libera professione e renderla competitiva, la Fondazione ha, pertanto, chiesto due distinti interventi ai rappresentanti politici presenti:

1. una modifica normativa di carattere fiscale per consentire ai soci delle STP di accedere al regime fiscale forfettario, rimuovendo l'attuale causa di esclusione prevista dalla legge 190/2014, al fine di garantire **equità fiscale tra professionisti singoli e associati**;
2. una modifica del Codice Civile, per chiarire che tutte le Società di Capitale, incluse le **STP** in forma di Srl, **godono dell'autonomia patrimoniale perfetta**, al fine di garantire maggiore tutela ai soci, favorire gli investimenti e ridurre il divario rispetto alle Società di Ingegneria, oggi più tutelate.

Il Presidente della Fondazione ha concluso sottolineando che la libera professione è oggi a un bivio: senza interventi, rischia un lento declino; con il sostegno normativo all'aggregazione può, invece, tornare a essere motore di crescita, di innovazione e di attrattività per i giovani.

Fondazione Inarcassa persevererà nel proprio impegno a promuovere ogni iniziativa utile a ottenere queste riforme, necessarie per continuare a valorizzare il ruolo storico dei liberi professionisti nel sistema economico e sociale del Paese.

PARTE VI

**I VANTAGGI DELL'AGGREGAZIONE IN STP
IL QUADRO FISCALE E GIURIDICO:
CRITICITA', OSTACOLI E RIFORME URGENTI.
LE PROPOSTE DI FONDAZIONE INARCASSA.**

6.1 La sfida culturale: superare l'individualismo per la competitività

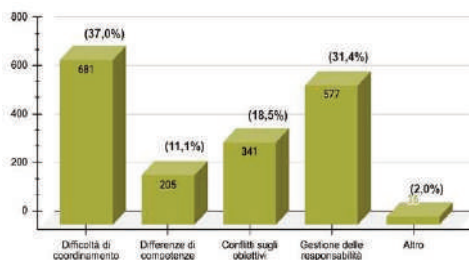
Le riforme fiscali e civilistiche non bastano se il settore resta ancorato a una visione esclusivamente individuale della professione. La resistenza culturale riguarda soprattutto il rapporto con il cliente e l'identità del professionista, spesso costruita su autonomia e personalizzazione della prestazione. In questo schema, la struttura collettiva viene percepita come rischio di perdita di controllo e di indebolimento della relazione fiduciaria.

Questa barriera produce conseguenze concrete. La professione tende a collocarsi fuori dal lessico economico e a considerare estranei strumenti e incentivi pensati per le imprese, con una forma di auto-esclusione che rallenta l'evoluzione organizzativa. Il mercato, però, richiede sempre più spesso competenze integrate e organizzazione del lavoro, con team multidisciplinari e processi interni capaci di garantire standard, continuità e gestione del rischio. La prestazione individuale di qualità resta un elemento essenziale, ma non rappresenta più una condizione sufficiente per competere su scala ampia.

La dimensione culturale si intreccia con quella sociale. L'aggregazione può ridurre vulnerabilità che il modello individuale tende ad amplificare, perché consente una distribuzione più razionale dei carichi e una migliore continuità dei percorsi professionali. La stessa dinamica riguarda l'attrattività per le nuove generazioni, che cercano strutture in grado di offrire crescita, formazione e stabilità operativa, senza rinunciare alla qualità e all'autonomia intellettuale della prestazione.

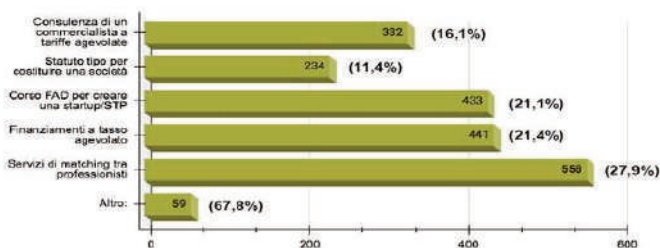
I dati di indagine indicano un interesse consistente verso l'aggregazione, ma segnalano anche timori legati al coordinamento interno e alla gestione delle responsabilità. Il bisogno non riguarda soltanto nuove norme, ma strumenti operativi che facilitino l'incontro tra competenze complementari e che rendano più semplice la costruzione di assetti societari equilibrati.

Fig. 13 – Difficoltà nell'aggregazione professionale nell'opinione di ingegneri e architetti, Italia¹⁴



Il superamento dell'individualismo passa quindi da un cambio di paradigma: la competitività non coincide più con la solitudine del talento, ma con la capacità di organizzare competenze, investimenti e responsabilità dentro strutture affidabili, leggibili e tutelate.

Fig. 14 – Strumenti per favorire l'aggregazione richiesti da ingegneri e architetti, Italia¹⁵



¹⁴ Fonte: Fondazione Inarcassa, *Rapporto della survey sull'aggregazione professionale*, 25 ottobre 2025.

¹⁵ Fonte: Fondazione Inarcassa, *Rapporto della survey sull'aggregazione professionale*, 25 ottobre 2025.

6.2 L'effetto moltiplicatore della aggregazione in STP sul reddito degli Ingegneri ed Architetti

Il documento elaborato dalla Funzione Studi e Ricerche di Inarcassa, su richiesta della Fondazione Inarcassa, presenta i risultati di una ricerca condotta sui redditi e fatturati medi degli Ingegneri ed Architetti. La ricerca ha consentito di definire "il moltiplicatore del reddito medio aggregato in STP" come rapporto tra la media dei redditi dei professionisti aggregati in STP e quella dei professionisti individuali.

Fig. 15 – Ingegneri e Architetti iscritti ad Inarcassa: reddito e fatturato medio 2023; disaggregazione tra iscritti soci e non soci di Stp (importi in euro)

	Ingegneri e Architetti				Ingegneri				Architetti			
	Numero		reddito medio	fatturato medio	Numero		reddito medio	fatturato medio	Numero		reddito medio	fatturato medio
	(€)	%	(€)	(€)	(€)	%	(€)	(€)	(€)	%	(€)	(€)
Dichiaranti 2023	174.143	100	49.289	64.823	82.397	100	62.529	81.291	91.746	100	37.398	50.032
di cui:												
- non soci di Stp	172.983	99,3	48.920	63.655	81.809	99,3	62.083	79.898	91.174	99,4	37.110	49.080
- soci di Stp	1.160	0,7	104.280	238.964*	588	0,7	124.574	275.260*	572	0,6	83.418	201.653*

*comprende il fatturato prodotto con partita IVA individuale e societaria.

Sulla base dei dati comunicati ad Inarcassa nel 2024 (relativi all'anno di d'imposta 2023), l'analisi restituisce un moltiplicatore del reddito pari a 2,1. Il "tasso di aggregazione in STP", ovvero la quota di professionisti che esercitano in forma aggregata in STP sul totale, è pari al 0,7%.

Un primo interrogativo riguarda il perché, a fronte di un moltiplicatore del reddito così elevato, i professionisti aggregati in STP siano solo 7 su 1000.

L'articolazione dell'analisi del moltiplicatore e del tasso di aggregazione per classi di età e territorio fornisce alcuni spunti di riflessione che, oltre

a ribadire l'importanza di rimuovere gli ostacoli normativi, soprattutto quelli di carattere fiscale, che limitano la diffusione delle STP nell'esercizio della professione di Ingegneri ed Architetti, sottolinea l'importanza di interventi che siano anche in grado di spingere verso l'aggregazione mediante l'introduzione di specifiche forme di incentivazione.

Dato molto interessante è quello degli under 35 che, tanto nella categoria Ingegneri quanto in quella Architetti, hanno un grande beneficio dall'operare in STP rispetto alla forma singola, con un moltiplicatore del reddito superiore alla media¹⁶ rispettivamente pari a 3,91 e 2,64; per gli ingegneri il dato moltiplicatore del reddito è il più alto rispetto agli altri cluster di età.

Fig. 16 – Ingegneri e Architetti iscritti ad Inarcassa: confronto dei redditi medi tra iscritti soci e non soci di Stp per Fasce d'Età

INGEGNERI	Under 35	36-45	46-55	55+
Soci STP	123.439,00 €	120.820,00 €	136.397,00 €	116.233,00 €
NON STP	31.573,00 €	62.017,00 €	78.810,00 €	63.693,00 €
Moltiplicatore del reddito	3,91	1,95	1,73	1,82

ARCHITETTI	Under 35	36-45	46-55	55+
Soci STP	58.126,00 €	59.223,00 €	126.050,00 €	82.687,00 €
NON STP	22.044,00 €	35.429,00 €	44.381,00 €	40.526,00 €
Moltiplicatore del reddito	2,64	1,67	2,84	2,04

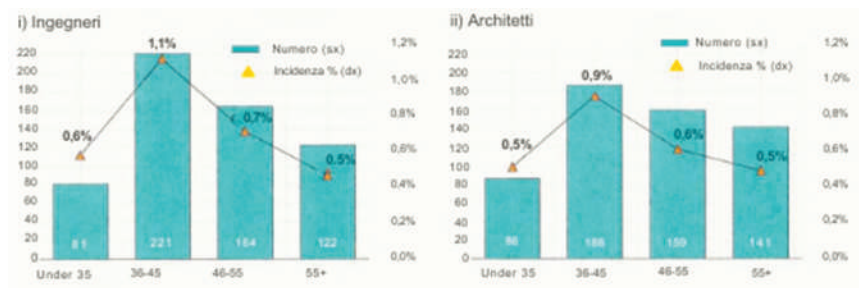
Nonostante i moltiplicatori elevati evidenzino un indubbio effetto positivo per i giovani nell'esercitare la professione aggregandosi in STP rispetto

¹⁶ Il moltiplicatore sulla media dei redditi degli iscritti è 2,1

alla forma singola, i dati mostrano un minore tasso di aggregazione in STP degli Under 35 rispetto agli altri cluster di età.

I dati mostrano anche una notevole differenziazione territoriale, con la scarsa propensione all'aggregazione in STP da parte degli Ingegneri ed Architetti siti nelle regioni meridionali e insulari, pari appena al 21%, rispetto all'area geografica del Nord che sventa con il suo 54% del Nord e al 25% del Centro.

Fig. 17 – Ingegneri e Architetti iscritti soci di STP per classi di età: numero e incidenza % sul totale



Il dibattito sull'organizzazione dello studio professionale e, in particolare, sul tema dell'aggregazione professionale ha messo in luce i limiti di una normativa che, soprattutto in ambito fiscale, penalizza fortemente le aggregazioni, nella forma di società tra professionisti (STP).

I numeri confermano, che le aggregazioni professionali in STP sono poche e sono piccole, ma ci dicono anche che funzionano meglio.

I dati confermano, invero, che gli Ingegneri ed Architetti che esercitano la professione in forma aggregata STP, realizzano performance in termini di fatturato e di reddito professionale nettamente superiori a chi esercita in forma individuale.

I dati, qui presentati per la prima volta, mostrano la superiorità, in termini di risultato, del modello aggregativo in STP nella professione di architetto ed ingegnere rispetto al modello atomistico e la grande opportunità che esse rappresentano giovani che vogliono intraprendere la libera professione garantendo la sostenibilità futura.

È evidente, pertanto, che, per il futuro della categoria, è assolutamente importante la rimozione degli ostacoli all'aggregazione in STP.

6.3 Ostacoli e riforme urgenti: il quadro fiscale e giuridico

Le proposte avanzate dalla Fondazione, sostenute anche da analisi comparative europee, puntano a trasformare l'aggregazione da adempimento complesso a leva ordinaria di competitività. Il punto centrale riguarda la fiducia nel sistema. Le regole fiscali e civilistiche devono premiare la crescita organizzativa e ridurre i rischi percepiti, così da consentire investimenti collettivi in innovazione e tecnologie, incluse le applicazioni di intelligenza artificiale, che richiedono capitali, continuità e governance.

6.4 La barriera fiscale: il regime forfettario come disincentivo alla aggregazione

Il principale freno all'espansione delle STP riguarda la struttura degli incentivi fiscali. L'impianto attuale premia la scelta individuale e rende meno attrattiva la permanenza in forme aggregate di piccola e media dimensione. In pratica, la convenienza tributaria si concentra sul singolo professionista e produce un effetto distorsivo: la collaborazione stabile perde competitività rispetto alla soluzione individuale.

Questo meccanismo alimenta un fenomeno già segnalato nel dibattito istituzionale e nelle analisi economiche: la forma societaria risulta più fragile proprio nella fase in cui dovrebbe consolidarsi, perché la scelta di restare associati può comportare un peggioramento del carico fiscale o

un aumento della complessità amministrativa rispetto alla prosecuzione in autonomia. La conseguenza non riguarda solo l'apertura di nuove società, ma anche la tenuta di quelle esistenti.

Le richieste presentate dalla Fondazione Inarcassa e riprese da esponenti parlamentari convergono su un punto: occorre rimuovere le cause normative che impediscono ai soci di STP di accedere a regimi agevolati comparabili a quelli del lavoro individuale, almeno per le realtà di minori dimensioni e per i professionisti più giovani. L'obiettivo non coincide con l'introduzione di un privilegio, ma con la neutralità della scelta organizzativa. In assenza di questo riallineamento, la fiscalità continua a operare come disincentivo strutturale alla crescita dimensionale, proprio mentre il mercato richiede organizzazione e capacità di presidio di incarichi più complessi.

6.5 Riforme giuridiche: autonomia patrimoniale e incertezza normativa

Accanto alla leva fiscale, pesa la debolezza dell'architettura civilistica. La normativa consente alle STP di adottare forme societarie di capitali, ma non ha ancora prodotto un livello di certezza percepita adeguato sul tema dell'autonomia patrimoniale. Il punto non riguarda la responsabilità professionale, che resta legata alla persona che esegue la prestazione, ma la separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale per obbligazioni non riconducibili alla colpa professionale.

L'incertezza incide direttamente sulla propensione a investire e a capitalizzare. Un modello societario privo di confini chiari riduce l'interesse dei soci a rafforzare il capitale e rende più difficile l'accesso a risorse finanziarie esterne, perché aumenta il rischio giuridico e riduce la prevedibilità degli esiti. In questo quadro, la competizione con soggetti che operano con regole societarie più lineari appare squilibrata, anche a parità di qualità della prestazione.

Il confronto europeo mostra soluzioni già consolidate: gli ordinamenti che hanno sviluppato società professionali moderne distinguono con

chiarezza tra debiti sociali ordinari e responsabilità colposa, con regole che preservano l'etica e la deontologia senza compromettere la protezione patrimoniale e la bancabilità delle strutture. L'Italia sconta invece una zona grigia che si traduce in un disincentivo alla crescita.

La richiesta avanzata dalla Fondazione Inarcassa mira a un intervento legislativo esplicito che chiarisca l'autonomia patrimoniale delle STP costituite come società di capitali, con una disciplina coerente con la natura professionale della prestazione. Una riforma di questo tipo ha una finalità economica precisa: trasformare le STP in veicoli capaci di sostenere investimenti in innovazione, transizione digitale e organizzazione interna, senza esporre i soci a rischi non proporzionati. Il tema si collega anche alla governance, perché l'ordinamento deve offrire regole semplici e stabili, in grado di accompagnare operazioni di aggregazione e riorganizzazione senza attriti interpretativi

Conclusioni

L'analisi sviluppata in questo studio evidenzia con chiarezza come il modello professionale individuale, pur avendo rappresentato per decenni un pilastro dell'economia italiana, non sia più adeguato a sostenere le sfide poste dall'attuale contesto economico, tecnologico e sociale. La crescente complessità delle prestazioni richieste, l'accesso a commesse di dimensione sempre maggiore e la competizione con strutture multinazionali impongono un salto dimensionale e organizzativo che il singolo professionista non è più in grado di garantire da solo.

Le Società tra Professionisti (STP) costituiscono lo strumento più coerente per accompagnare questa trasformazione, poiché consentono di coniugare l'efficienza organizzativa con il rispetto dei principi deontologici e previdenziali propri delle professioni ordinistiche. I dati economici dimostrano che l'aggregazione genera maggiore produttività, stabilità dei redditi e capacità di investimento, oltre a favorire l'esercizio della libera professione da parte dei giovani e una più equa distribuzione dei carichi di lavoro, con effetti positivi anche sul piano di equità di genere e tutela sociale.

Tuttavia, la persistente marginalità delle STP non deriva da una mancanza di interesse da parte dei professionisti, come evidenziato dalla survey di Fondazione Inarcassa presso gli iscritti, bensì da un quadro normativo e fiscale che continua a privilegiare l'esercizio individuale. L'esclusione dal regime forfettario e l'incertezza sull'autonomia patrimoniale rappresentano disincentivi strutturali che ostacolano la crescita dimensionale degli studi e alimentano una frammentazione non più sostenibile. In assenza di correttivi, il rischio concreto è la progressiva perdita di competitività del sistema professionale italiano e l'erosione del ceto medio tecnico, con ripercussioni dirette sulla tenuta del sistema previdenziale e sulla capacità del Paese di attuare le proprie strategie di sviluppo.

Il confronto con i modelli europei conferma che esistono soluzioni normative già sperimentate e compatibili con la tutela dell'interesse pubblico. La certezza del diritto, la parità di trattamento fiscale e il riconoscimento pieno della responsabilità patrimoniale limitata costituiscono condizioni indispensabili per rendere l'aggregazione una

scelta razionale e conveniente. Serve dunque una politica che crei un ecosistema favorevole alla collaborazione, all'innovazione e alla crescita delle strutture professionali.

L'analisi di scenario elaborata da CBE evidenzia con chiarezza che, nel contesto europeo, l'aggregazione rappresenta da tempo il modello professionale dominante per architetti e ingegneri. Nei principali Paesi europei, infatti, i quadri normativi e fiscali non ostacolano la crescita organizzata, ma anzi la promuovono attivamente, riconoscendo che le sfide tecnologiche, ambientali e urbane richiedono strutture professionali solide, interdisciplinari e capaci di assicurare continuità operativa e capacità competitiva nel lungo periodo

In questo contesto, l'Italia resta un'eccezione, caratterizzata da un livello di frammentazione professionale non più sostenibile. Continuare su questa traiettoria significherebbe accentuare il divario con il resto d'Europa e rinunciare a un modello che ha già dimostrato di garantire maggiore qualità, efficienza e sostenibilità.

Per questo il Paese non può più permettersi di rimanere indietro e deve intervenire per rendere l'aggregazione una scelta naturale, funzionale e conveniente per tutti.

I dati elaborati dalla Funzione Studi e Ricerche di Inarcassa su richiesta di Fondazione Inarcassa confermano come i professionisti aggregati in STP generano in media un reddito circa 2,15 volte superiore ai professionisti singoli, grazie alla capacità di partecipare a bandi complessi, offrire servizi integrati, investire in digitalizzazione e specializzazione.

L'aggregazione è dunque anche un moltiplicatore economico, in grado di generare maggiore reddito e conseguente aumento di gettito fiscale per le casse dello Stato.

Socialmente, permette tutele — come la protezione durante la maternità o altri congedi — difficili da garantire nel lavoro individuale, riducendo il gender gap e tutelando la carriera delle professioniste.

Il mercato dei servizi tecnici sta vivendo una trasformazione profonda, accelerata dalle transizioni digitale ed energetica. Aumentano la complessità progettuale, la richiesta di interoperabilità, la dimensione dei

bandi e la necessità di competenze integrate. Le forme individuali — pur avendo contribuito a decenni di sviluppo — non sono più sufficienti a rispondere in modo competitivo a queste trasformazioni.

In questo contesto, le Società tra Professionisti (STP) rappresentano lo strumento più efficace per allineare l'Italia agli standard europei, migliorare la qualità dei servizi e permettere ai professionisti di crescere, investire e innovare. Perché possano svolgere pienamente questo ruolo, serve però una politica coerente, capace di rimuovere gli ostacoli che oggi scoraggiano la crescita organizzativa.

L'Italia presenta ancora una delle quote più elevate di professionisti individuali in Europa, spesso non per scelta ma per mancanza di alternative sostenibili. La prima richiesta alla politica è quella di costruire un contesto che renda l'aggregazione la scelta naturale, non un percorso ad ostacoli.

Occorre:

- un regime fiscale pro-crescita, che accompagni la transizione dallo studio individuale alle strutture aggregate;
- piena neutralità fiscale nelle operazioni di conferimento, fusione e trasformazione, proseguendo il percorso iniziato con la riforma IRPEF-IRES del 2024;
- incentivi temporanei — come una riduzione dell'IRES sul maggior reddito prodotto nei primi anni — per sostenere la fase delicata di avvio.

Un Paese che chiede servizi sempre più avanzati non può mantenere un sistema di incentivi che premia la frammentazione e penalizza chi sceglie di crescere.

La partecipazione ai bandi pubblici richiede oggi competenze integrate, continuità operativa e capacità organizzativa che il singolo professionista non può garantire. Per questo è necessario:

- semplificare l'accesso delle STP ai bandi, evitando condizioni che favoriscono solo le grandi società di capitale;
- riconoscere le STP come presidio tecnico territoriale, indispensabile per politiche di rigenerazione urbana, efficienza energetica, sicurezza strutturale e innovazione digitale.

Le nuove generazioni mostrano un interesse crescente verso l'aggregazione. I dati sul reddito, sulla competitività e sulla tutela della maternità confermano che questo modello è già oggi il più conveniente. Ma senza un quadro normativo e fiscale coerente, questo potenziale rischia di restare inespresso.

Per questo, Fondazione Inarcassa rivolge al decisore pubblico una richiesta chiara:

Costruire una riforma organica che renda l'aggregazione una scelta naturale, sostenibile e conveniente.

Una riforma che includa:

- l'accesso al regime forfettario per i soci delle STP, eliminando un disincentivo ingiustificato alla collaborazione;
- il riconoscimento dell'autonomia patrimoniale perfetta per le STP di capitali, allineando l'Italia alle migliori pratiche europee;
- incentivi alla formazione e all'innovazione.

Questa riforma non è “per i professionisti”: è per il Paese. Perché senza professionisti capaci di organizzarsi, innovare, cooperare e garantire continuità operativa, l'Italia non potrà affrontare le trasformazioni che l'attendono. E perché la qualità del progetto — urbano, architettonico, energetico, digitale — è, in ultima analisi, qualità della vita.

Ringraziamenti

Fondazione Inarcassa desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone e le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante momento di confronto sul futuro delle Società tra Professionisti e, più in generale, sull'evoluzione del lavoro professionale nel nostro Paese.

Un primo e doveroso ringraziamento va alle istituzioni che hanno ospitato e sostenuto l'iniziativa, rendendo possibile un dialogo qualificato tra mondo professionale, accademico e politico. In particolare, si ringrazia il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) per aver accolto il convegno nella sua sede, confermando il proprio ruolo di casa dei corpi intermedi e di luogo privilegiato di sintesi tra istanze sociali e politiche pubbliche. Un ringraziamento va inoltre a Inarcassa, che ha sostenuto con convinzione questo percorso di riflessione, riconoscendo nelle Società tra Professionisti una leva strategica per la competitività e la sostenibilità del sistema professionale.

Un ringraziamento particolare è rivolto a Roberto Inciocchi, giornalista RAI, per aver moderato i lavori con competenza, equilibrio e capacità di visione. La sua conduzione ha saputo dare coerenza e profondità al dibattito, favorendo il dialogo tra analisi tecniche e prospettive politiche, valorizzando i diversi contributi e mantenendo costante l'attenzione sui nodi strutturali del tema affrontato.

Fondazione Inarcassa desidera inoltre esprimere profonda gratitudine a tutti i relatori che, con i loro interventi, hanno animato il confronto offrendo analisi puntuali, dati concreti e riflessioni di ampio respiro istituzionale e culturale. In particolare, si ringraziano:

- Fedele De Novellis, Economista Senior di REF Ricerche, per l'analisi di scenario e per il contributo empirico che ha fornito una base solida al dibattito;

- Massimo Giuntoli, Consigliere del CNEL, per il contributo sui temi della produttività e della competitività del sistema Paese;
- Massimo Garbari, Presidente di Inarcassa, per aver sottolineato il valore sociale e previdenziale dell'aggregazione professionale;
- Domenico Perrini, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per la riflessione sul cambiamento delle competenze e sulla necessità di modelli organizzativi adeguati alla complessità contemporanea.

Un ringraziamento particolare va inoltre ai rappresentanti delle istituzioni politiche che hanno partecipato al confronto, dimostrando attenzione e sensibilità verso le istanze del mondo professionale:

- Sandra Savino, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati;
- Erika Stefani, Senatrice della Repubblica;
- Vito De Palma, Deputato e membro della Commissione Finanze;
- Mario Turco, Senatore della Repubblica.

La loro disponibilità al dialogo e la convergenza emersa su molti temi cruciali hanno rappresentato un segnale importante della volontà di costruire politiche pubbliche coerenti con l'evoluzione del lavoro professionale.

Infine, un ringraziamento particolare per la collaborazione va ad Inarcassa, la cui Funzione Studi e Ricerche ha messo a disposizione i dati più aggiornati, rendendo possibile una più completa e accurata analisi di scenario.

Appendice 1



REPORT SURVEY AGGREGAZIONE PROFESSIONALE *20 ottobre 2025*

INTRODUZIONE E OBIETTIVO DEL QUESTIONARIO

Il questionario sull'aggregazione professionale è stato sviluppato per raccogliere esperienze e prospettive di architetti e ingegneri sul tema della collaborazione e delle reti tra professionisti.

L'obiettivo è sostenere, attraverso le iniziative della Fondazione, lo sviluppo di modelli cooperativi e organizzativi condivisi capaci di rafforzare la **competitività**, la **qualità** e il **valore della professione**.



Questa relazione riassume i principali risultati emersi dalle risposte di **1166 partecipanti**.

PARTECIPAZIONE E TASSI DI RISPOSTA

L'indagine è stata diffusa tramite l'invio di **46.855 email** contenenti il link al questionario.

Il **tasso di apertura** è risultato pari al **31,9%**, corrispondente a **14.995 aperture** uniche. Tra queste, **1.166 professionisti** hanno completato il questionario, con un **tasso di risposta complessivo del 2,5%** sul totale delle email inviate e del **7,8%** rispetto alle email aperte.

Tali indicatori di partecipazione evidenziano un livello di adesione adeguato a garantire la **coerenza e l'affidabilità descrittiva** dei dati raccolti e a consentire un'**analisi rappresentativa** delle dinamiche di aggregazione professionale nel settore.

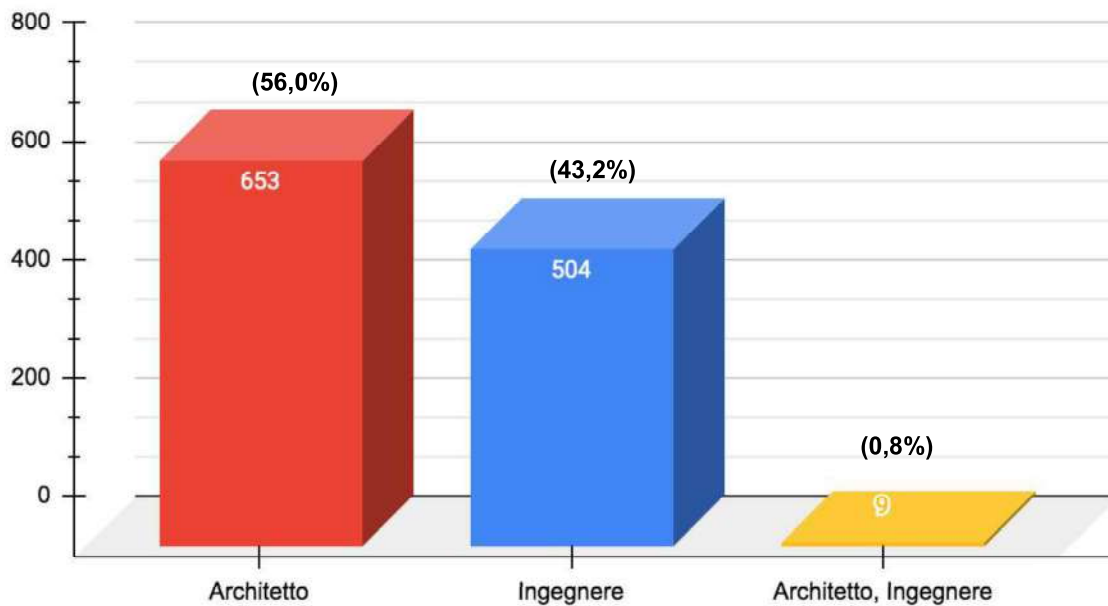
| GRAFICI



INTRODUZIONE E PROFILO PROFESSIONALE

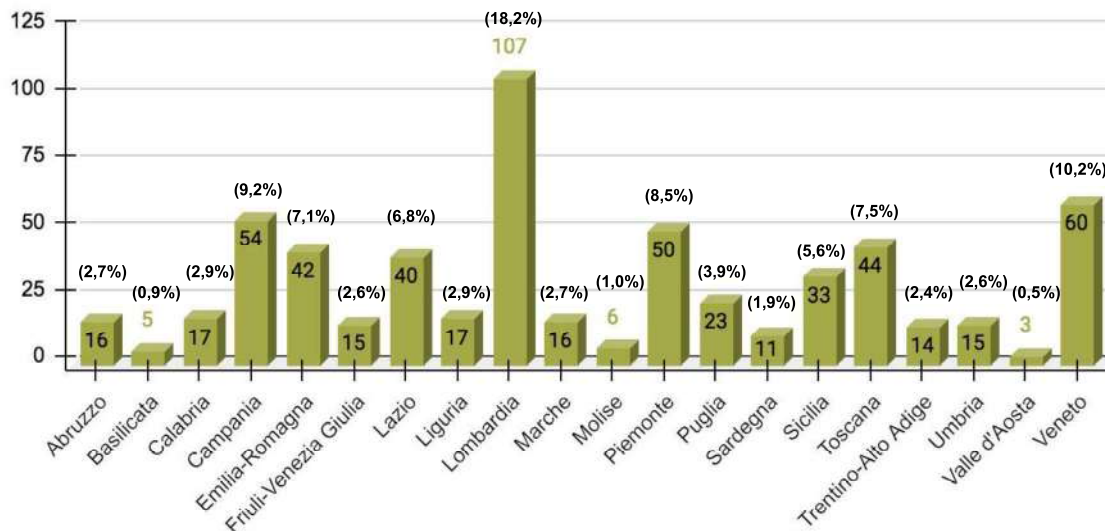
1. PROFILO PROFESSIONALE

Qual è il tuo profilo?



2. REGIONE DI RESIDENZA*

Regione di provenienza



*La variabile “regione di residenza” non era prevista tra i campi del questionario e pertanto è stata ricostruita ex post tramite record linkage tra le email dei rispondenti e il database proprietario della Fondazione. Su **1.166 questionari**, **778 rispondenti (66,7%)** hanno fornito dati identificativi; tra questi, **588 casi (75,6%)** hanno presentato una corrispondenza univoca con il database, pari al **50,4% del totale**. Le restanti email non hanno prodotto un match per l'utilizzo di indirizzi differenti rispetto a quelli di registrazione.

3. PROVINCIA DI RESIDENZA*

Provincia di residenza italiana*

*tabelle disponibili nelle slide successive



*La variabile “provincia di residenza” non era prevista tra i campi del questionario e pertanto è stata **ricostruita ex post** tramite record linkage tra le email dei rispondenti e il database proprietario della Fondazione. Su **1.166 questionari**, **778 rispondenti (66,7%)** hanno fornito dati identificativi; tra questi, **588 casi (75,6%)** hanno presentato una corrispondenza univoca con il database, pari al **50,4% del totale**. Le restanti email non hanno prodotto un match per l'utilizzo di indirizzi differenti rispetto a quelli di registrazione.

3.1 PROVINCIA DI RESIDENZA*

1	Milano	34
2	Torino	28
3	Firenze	24
4	Roma	23
5	Napoli	21
6	Bergamo	17
7	Treviso	15
8	Padova	13
9	Brescia	13
10	Vicenza	12
11	Como	12
12	Salerno	11
13	Palermo	11
14	Cosenza	11
15	Bari	9
16	Udine	8
17	Trento	8
18	Perugia	8
19	Parma	8
20	Cuneo	8

21	Caserta	8
22	Bologna	8
23	Benevento	8
24	Terni	7
25	Reggio Emilia	7
26	Monza e Brianza	7
27	Lecce	7
28	Frosinone	7
29	Viterbo	6
30	Verona	6
31	Venezia	6
32	Varese	6
33	Siracusa	6
34	Pavia	6
35	Imperia	6
36	Chieti	6
37	Bolzano	6
38	Avellino	6
39	Savona	5
40	Rovigo	5

41	Prato	5
42	Potenza	5
43	Pordenone	5
44	Pescara	5
45	Pesaro e Urbino	5
46	Modena	5
47	Cremona	5
48	Catania	5
49	Alessandria	5
50	Siena	4
51	Ravenna	4
52	Genova	4
53	Campobasso	4
54	Cagliari	4
55	Sondrio	3
56	Rimini	3
57	Ragusa	3
58	Pistoia	3
59	Novara	3
60	Latina	3

*Dati riferiti ai **588 casi con corrispondenza univoca**; le frequenze provinciali, **comprese tra 34 e 1 occorrenza**, offrono un'indicazione della distribuzione territoriale del campione.

3.2 PROVINCIA DI RESIDENZA*

61	L'Aquila	3
62	Ferrara	3
63	Fermo	3
64	Enna	3
65	Crotone	3
66	Belluno	3
67	Ascoli Piceno	3
68	Aosta	3
69	Ancona	3
70	Vercelli	2
71	Trapani	2
72	Teramo	2
73	Taranto	2
74	Spezia	2
75	Sassari	2
76	Reggio Calabria	2
77	Pisa	2
78	Piacenza	2
79	Olbia-Tempio	2
80	Nuoro	2

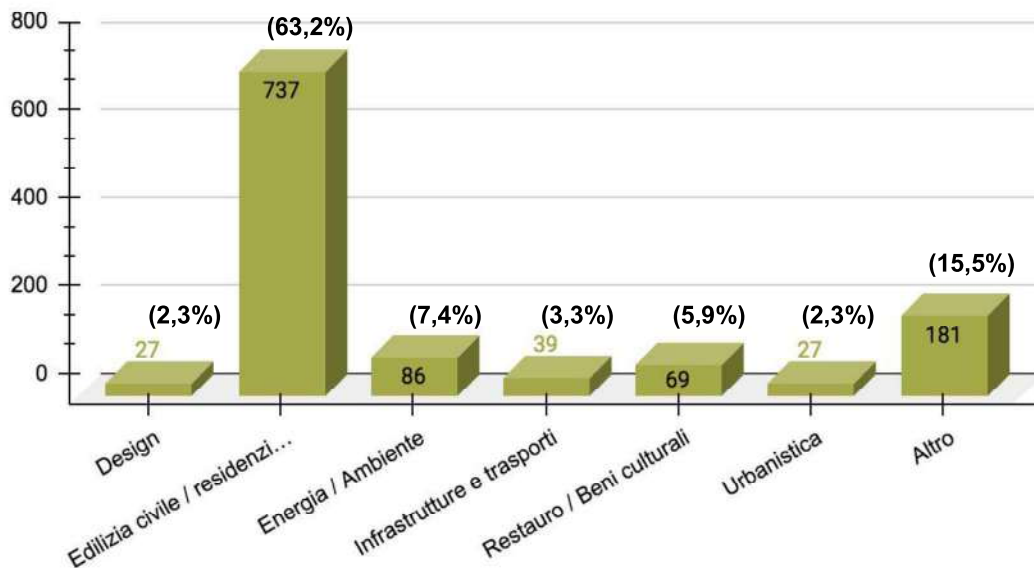
81	Mantova	2
82	Macerata	2
83	Livorno	2
84	Lecco	2
85	Isernia	2
86	Forlì-Cesena	2
87	Foggia	2
88	Brindisi	2
89	Biella	2
90	Asti	2
91	Trieste	1
92	Rieti	1
93	Oristano	1
94	Messina	1
95	Massa-Carrara	1
96	Lucca	1
97	Grosseto	1
98	Gorizia	1
99	Catanzaro	1
100	Caltanissetta	1

101	Barletta-Andria-Trani	1
102	Arezzo	1
103	Agrigento	1

*Dati riferiti ai **588 casi con corrispondenza univoca**; le frequenze provinciali, **comprese tra 34 e 1 occorrenza**, offrono un'indicazione della distribuzione territoriale del campione.

4. AMBITO PREVALENTE DI ATTIVITÀ

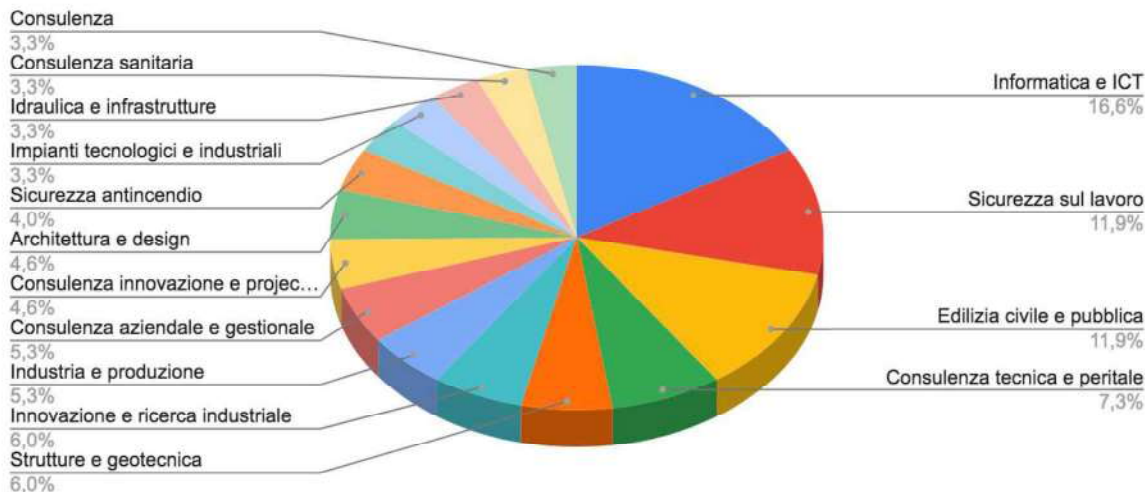
Ambito prevalente di attività (una sola risposta)



*Il grafico riporta esclusivamente la **distribuzione delle frequenze** relative alle **modalità di risposta predefinite** (campi chiusi). Le **risposte testuali** inserite nella modalità **"Altro"** sono **riportate e analizzate separatamente** nelle pagine successive.

4.1 AMBITO PREVALENTE DI ATTIVITÀ — “ALTRO”*

Ambito prevalente di attività (una sola risposta)



*Il grafico mostra le risposte inserite nel **campo aperto “Altro”**, con **frequenze comprese tra 25 e 5 occorrenze**. Le risposte testuali sono state **standardizzate e riclassificate in macrocategorie omogenee** per garantire coerenza e confrontabilità dei dati.

L'**analisi delle micro-aree di attività** è inclusa nella sezione **“Risultati”**, mentre l'**elenco completo delle risposte originali** e delle **categorie standardizzate** è disponibile nel file Excel **“Indagine sull'aggregazione professionale (risposte)”**.

4.2 AMBITO PREVALENTE DI ATTIVITÀ — “ALTRO”*

1	Territorio e paesaggio	4
2	Sostenibilità e ambiente	4
3	Consulenza sistemi di gestione e qualità	4
4	Consulenza finanziaria e PNRR	4
5	Digitale e comunicazione	3
6	Topografia e rilievi	2
7	Edilizia sanitaria e ospedaliera	2
8	Sicurezza informatica	1
9	Sicurezza e regolamenti di prodotto	1
10	Restauro e urbanistica	1

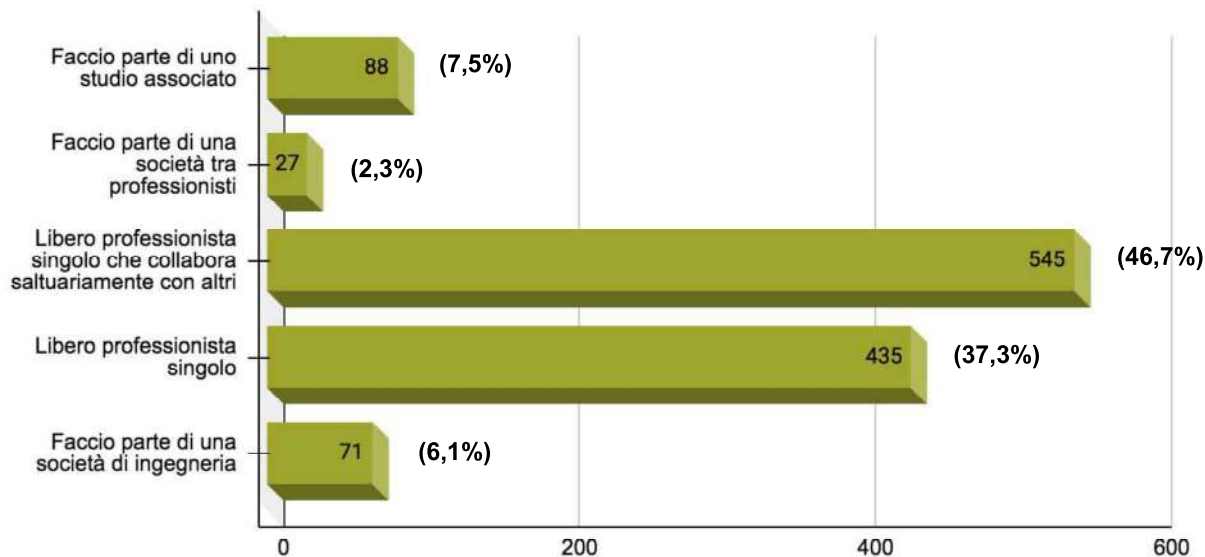
*Il grafico riporta le risposte inserite nel campo aperto “Altro”, con frequenze tra **25 e 5 occorrenze**.

Le risposte testuali sono state **standardizzate e riclassificate in macrocategorie omogenee** per garantire coerenza e confrontabilità dei dati.

L’analisi delle **micro-aree di attività** è presentata nella sezione “Risultati”, mentre l’elenco completo delle risposte e delle **categorie standardizzate** è disponibile nel file Excel “**Indagine sull’aggregazione professionale (risposte)**”.

5. MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Come svolgi prevalentemente la tua professione?

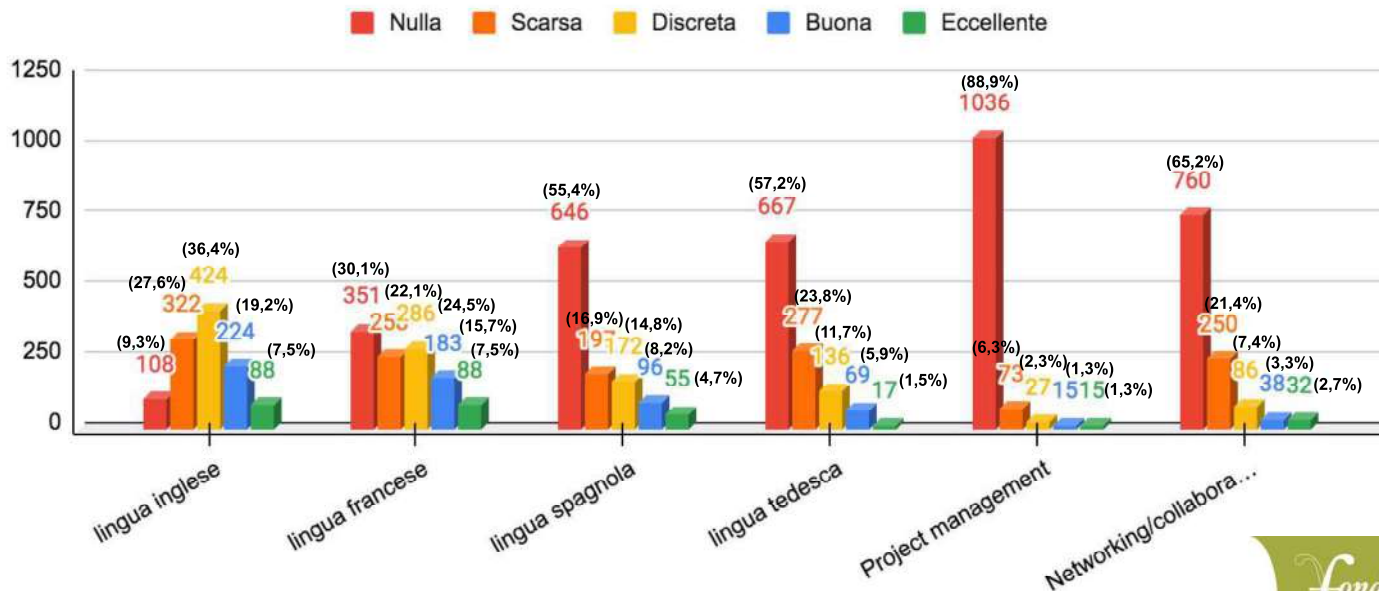




COMPETENZE CHIAVE

6. AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Come valuti il tuo livello attuale in ciascuna delle seguenti competenze?



7. ESPERIENZE DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

Hai già partecipato a eventi o iniziative di aggregazione professionale in passato?

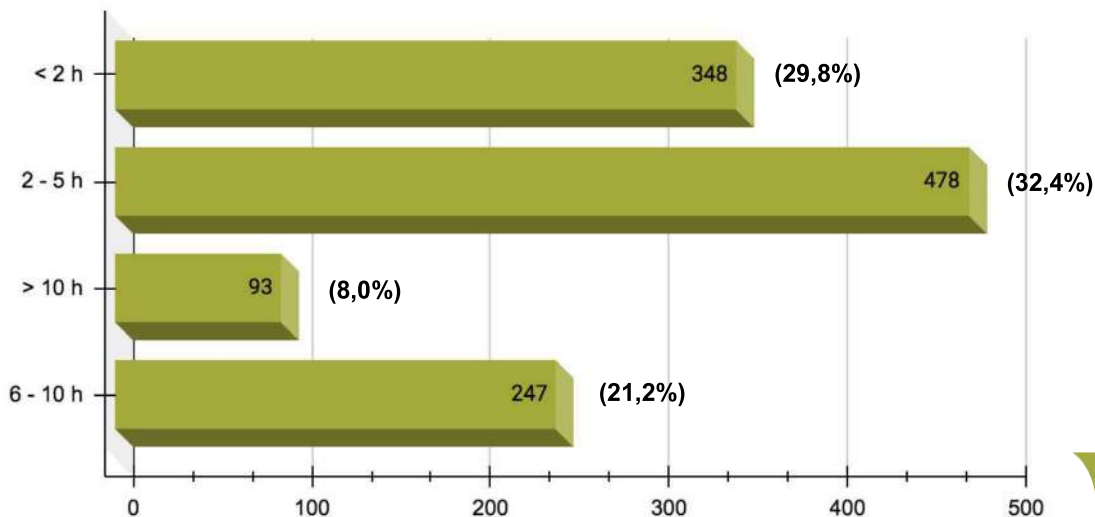




**INTERESSE E RISORSE
DISPONIBILI**

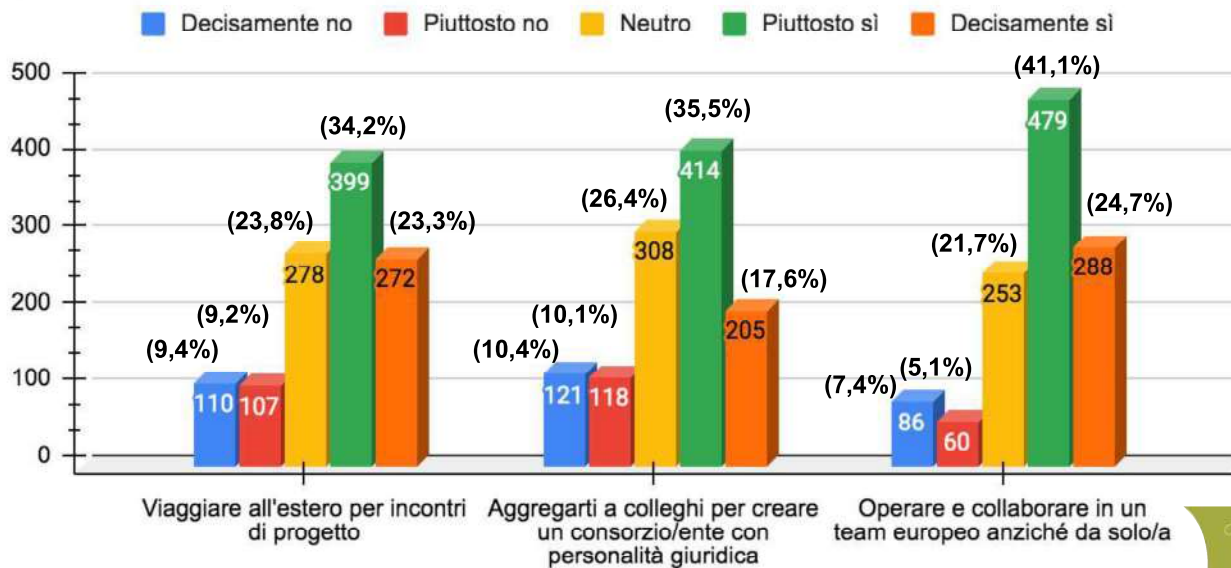
8. TEMPO DISPONIBILE PER LA FORMAZIONE SULL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

In media, quante ore al mese potresti dedicare alla formazione sull'aggregazione e sulla creazione di una struttura societaria?



9. DISPONIBILITÀ AL COINVOLGIMENTO ATTIVO

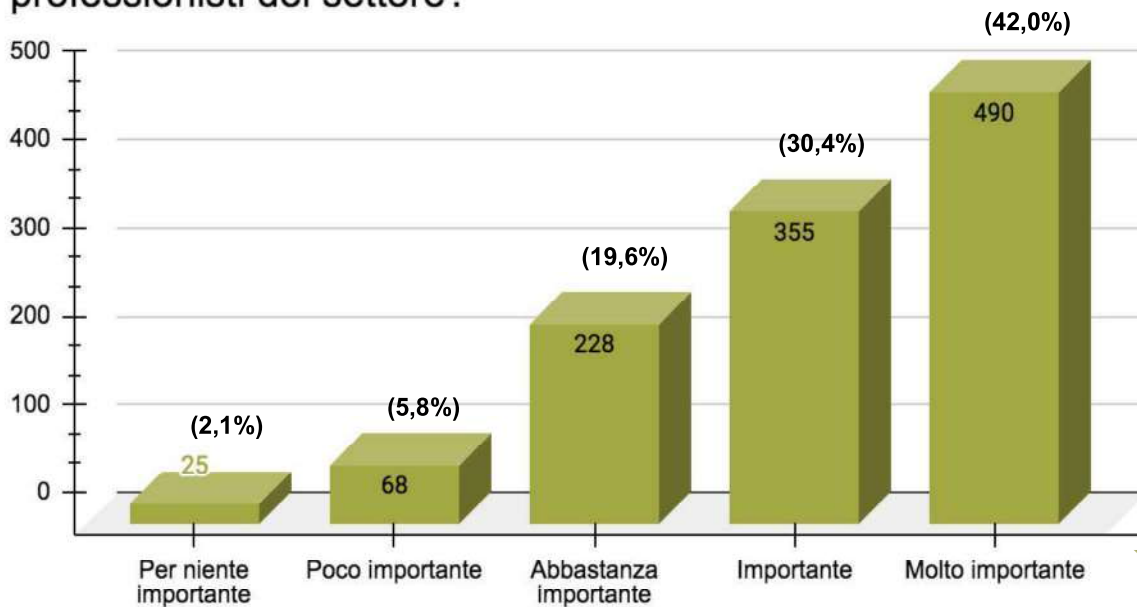
Saresti disposto a...
(indica il tuo accordo su ciascuna affermazione)



INTERESSE PER L'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

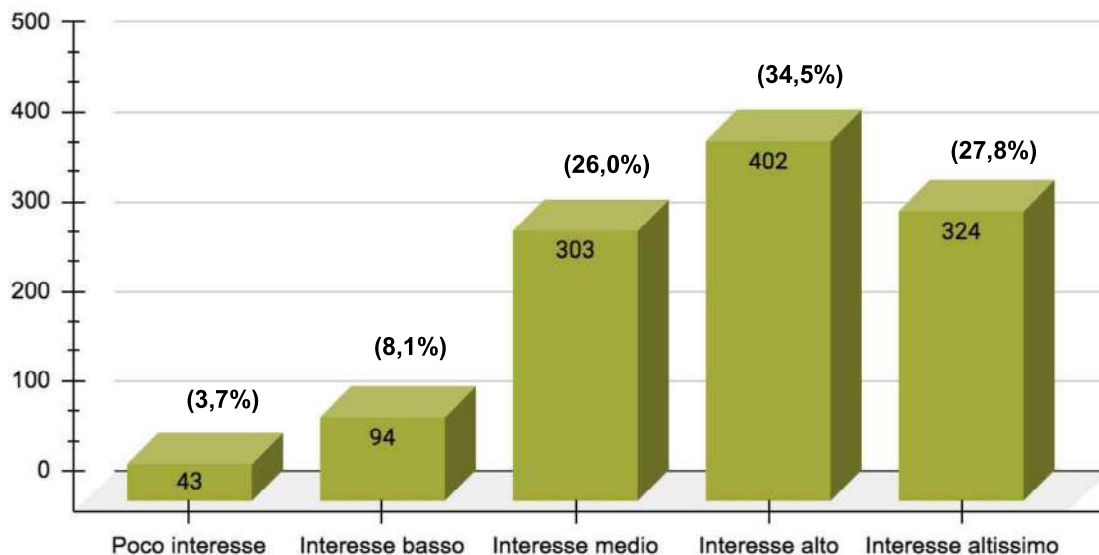
10. IMPORTANZA DEL NETWORKING PROFESSIONALE

Quanto è importante per te creare una rete con altri professionisti del settore?



11. INTERESSE VERSO L'AGGREGAZIONE

Come valuti, in generale, il tuo interesse verso progetti di aggregazione professionale?

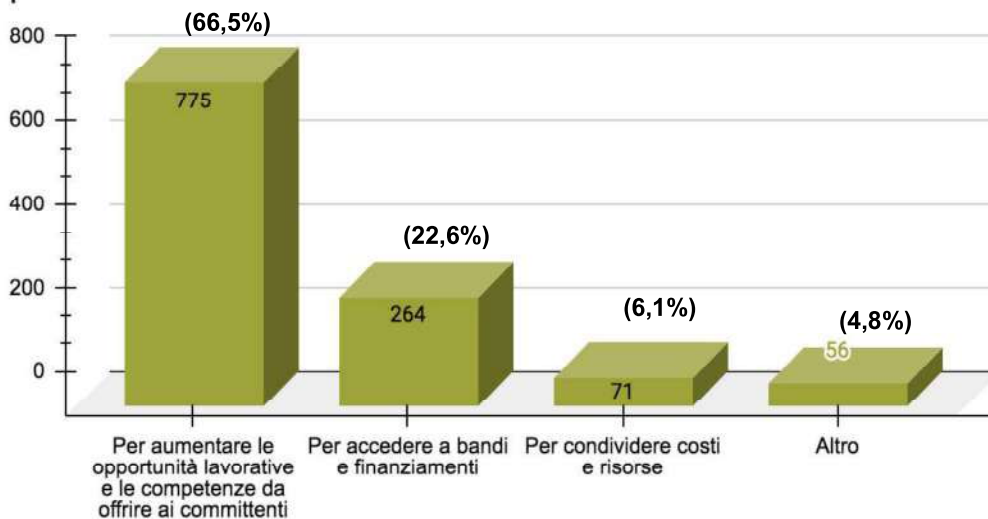




ASPETTATIVE E BISOGNI: AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

12. MOTIVAZIONI ALL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

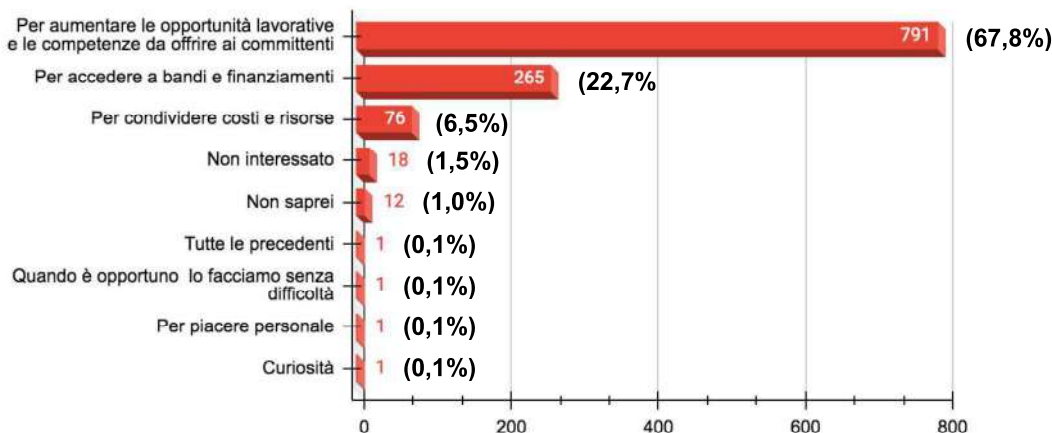
Per quale motivo saresti interessata/o ad aggregarti con altri professionisti?



*Il grafico riporta esclusivamente la **distribuzione delle frequenze** relative alle **modalità di risposta predefinite** (campi chiusi). Le **risposte testuali** inserite nella modalità **"Altro"** sono **analizzate** nelle pagine successive.

12.1 MOTIVAZIONI ALL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”*

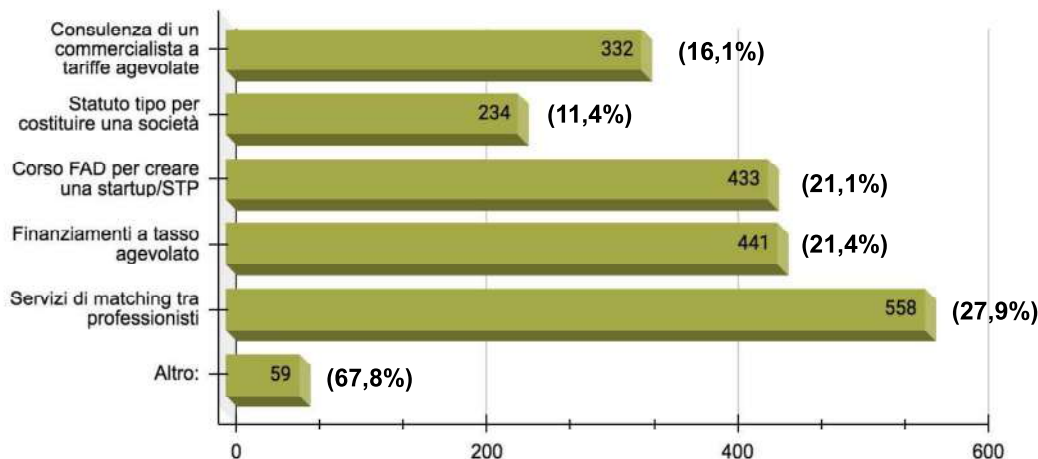
Per quale motivo saresti interessata/o ad aggregarti con altri professionisti?



*Il grafico **integra** la distribuzione delle **risposte predefinite con quelle del campo aperto “Altro”, standardizzate e riclassificate**. Un’analisi dettagliata delle motivazioni all’aggregazione è disponibile nella sezione “Risultati”, mentre l’elenco completo delle risposte è consultabile nel file Excel “**Indagine sull’aggregazione professionale (risposte)**”.

13. STRUMENTI PER FAVORIRE L'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

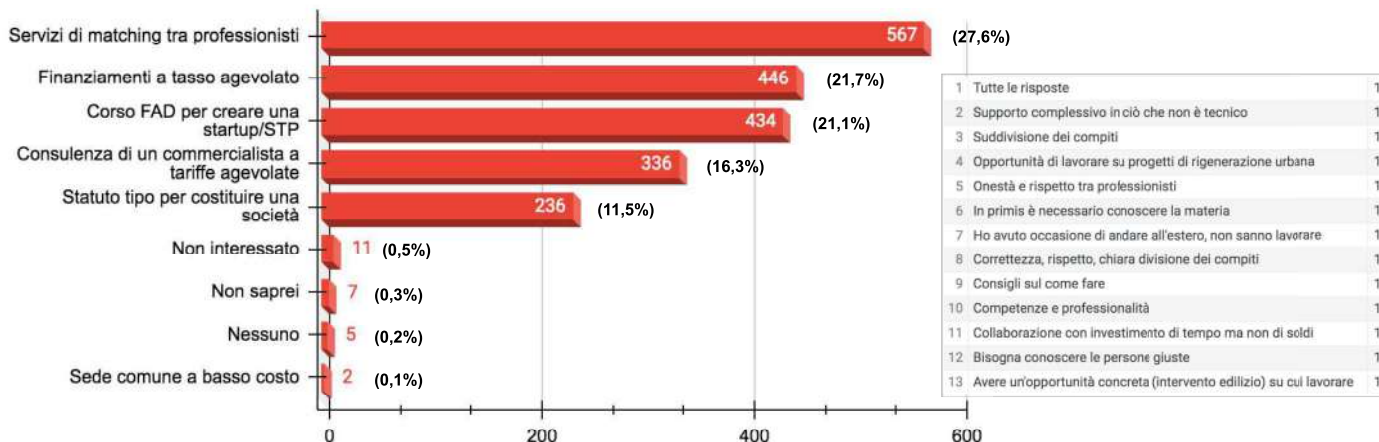
Quali strumenti sarebbero più utili per incentivarti ad aggregarti con altri professionisti? (massimo 3)



*Il grafico riporta esclusivamente la **distribuzione delle frequenze** relative alle **modalità di risposta predefinite** (campi chiusi). Le **risposte testuali** inserite nella modalità **"Altro"** sono **analizzate** nelle pagine successive.

13.1 STRUMENTI PER FAVORIRE L'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”*

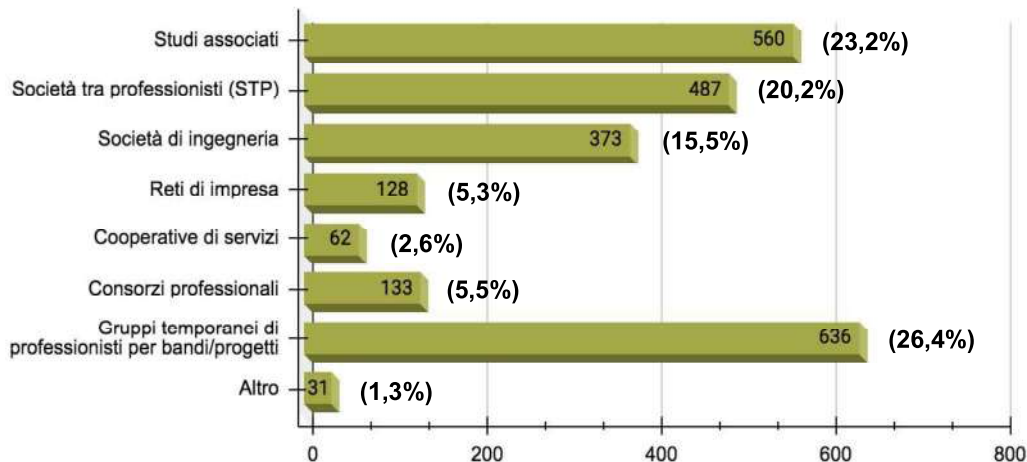
Quali strumenti sarebbero più utili per incentivarti ad aggregarti con altri professionisti? (massimo 3)



*Il grafico **integra** la distribuzione delle **risposte predefinite con quelle del campo aperto “Altro”, standardizzate e riclassificate**. Un’analisi dettagliata degli strumenti per favorire l’aggregazione è disponibile nella sezione “Risultati”, mentre il file Excel “**Indagine sull’aggregazione professionale (risposte)**” contiene l’elenco completo. La tabella riporta le risposte originali non standardizzate con frequenza pari a 1.

14. CONOSCENZA E INTERESSE VERSO LE DIVERSE FORME DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

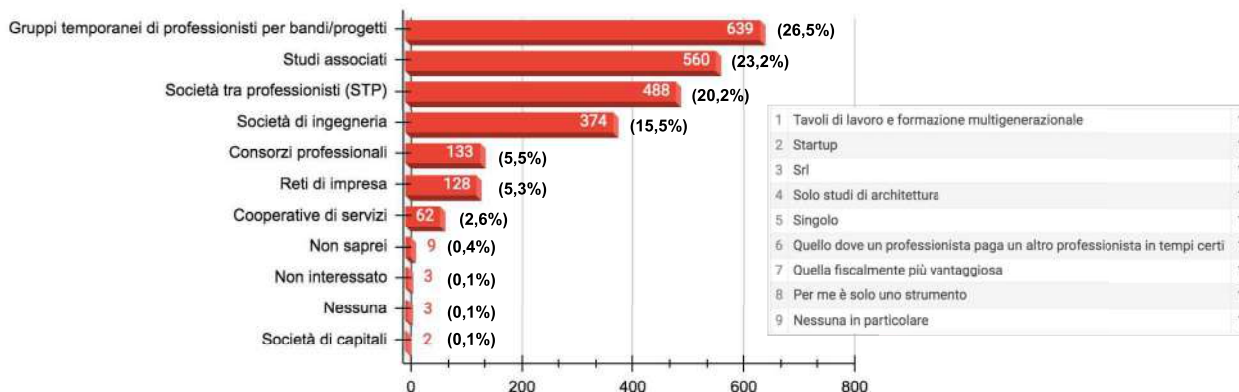
Quali forme di aggregazione tra professionisti conosci o ritieni più interessanti (massimo 3)



*Il grafico riporta esclusivamente la **distribuzione delle frequenze** relative alle **modalità di risposta predefinite** (campi chiusi). Le **risposte testuali** inserite nella modalità **"Altro"** sono **analizzate** nelle pagine successive.

14.1 CONOSCENZA E INTERESSE VERSO LE DIVERSE FORME DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”*

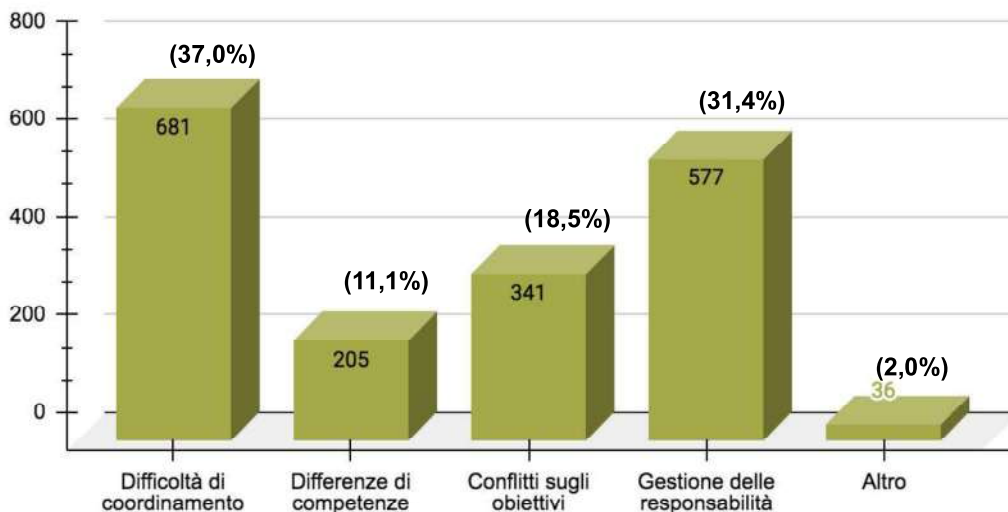
Quali forme di aggregazione tra professionisti conosci o ritieni più interessanti?



*Il grafico **integra** la distribuzione delle **risposte predefinite con quelle del campo aperto “Altro”, standardizzate e riclassificate**. Un’analisi dettagliata della conoscenza e interesse verso le diverse forme di aggregazione è disponibile nella sezione “Risultati”, mentre il file Excel **“Indagine sull’aggregazione professionale (risposte)”** contiene l’elenco completo. La tabella riporta le risposte originali non standardizzate con frequenza pari a 1.

15. DIFFICOLTÀ NELL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

Quali sono, secondo te, le maggiori sfide nel lavorare in gruppo con altri professionisti? (massimo 2)

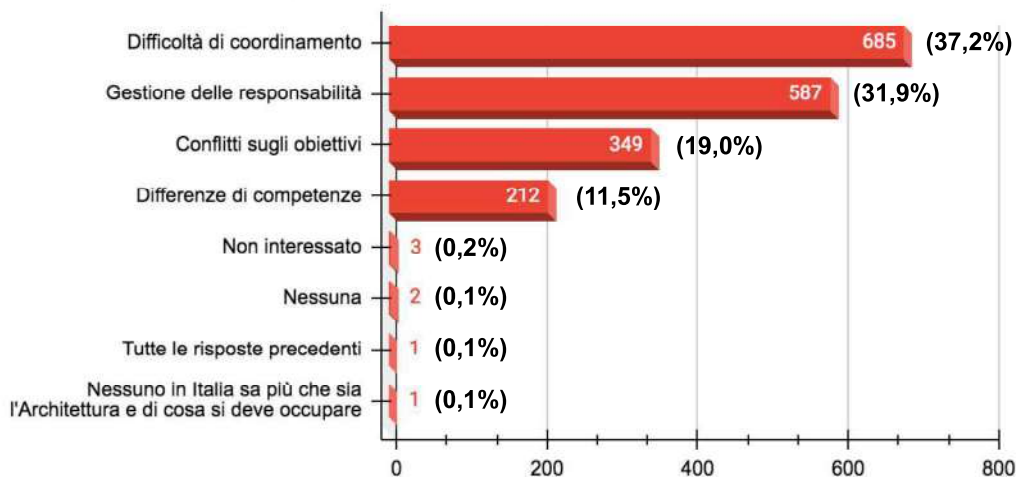


*Il grafico riporta esclusivamente la **distribuzione delle frequenze** relative alle **modalità di risposta predefinite** (campi chiusi). Le **risposte testuali** inserite nella modalità **"Altro"** sono **analizzate** nelle pagine successive.

15.1 DIFFICOLTÀ NELL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

— “ALTRO”*

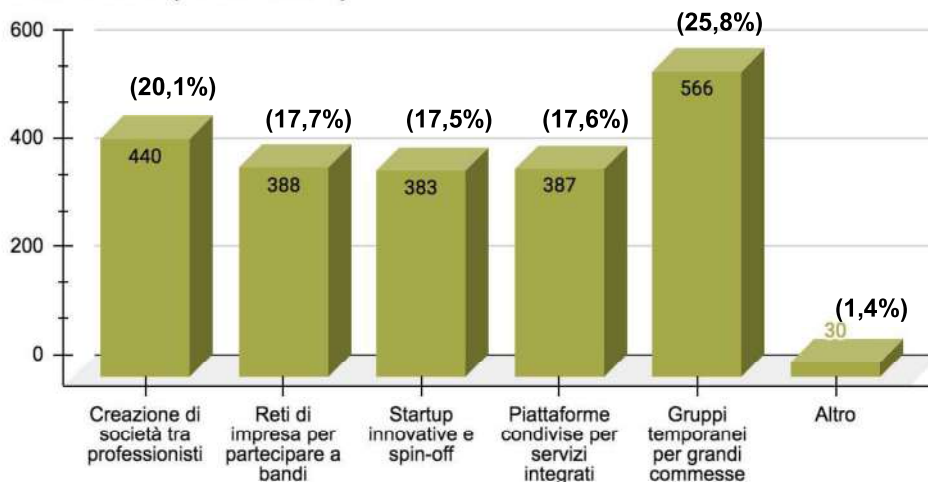
Quali sono, secondo te, le maggiori sfide nel lavorare in gruppo con altri professionisti? (massimo 2)



*Il grafico **integra** la distribuzione delle **risposte predefinite con quelle del campo aperto “Altro”, standardizzate e riclassificate**. Un’analisi dettagliata delle difficoltà nell’aggregazione professionale è disponibile nella sezione “Risultati”, mentre il file Excel “**Indagine sull’aggregazione professionale (risposte)**” contiene l’elenco completo.

16. TIPOLOGIE DI PROGETTI DI AGGREGAZIONE DESIDERATI

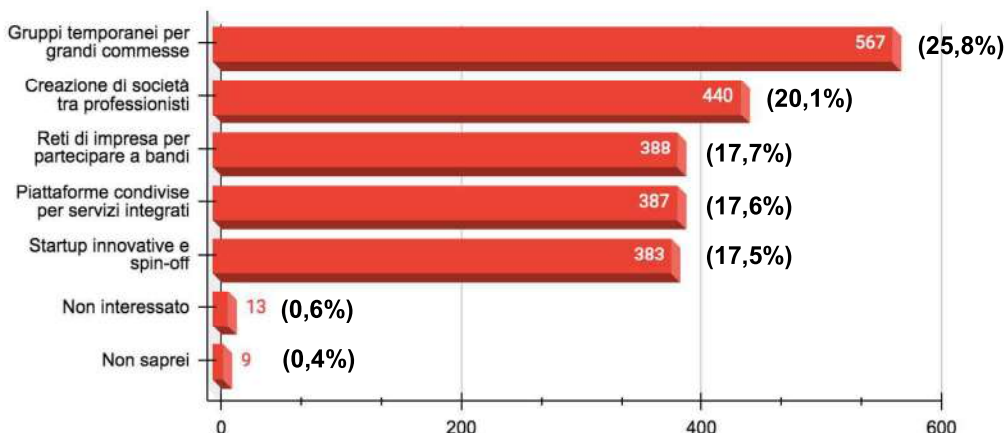
Che tipo di progetti di aggregazione ti piacerebbe vedere realizzati? (massimo 3)



*Il grafico riporta esclusivamente la **distribuzione delle frequenze** relative alle **modalità di risposta predefinite** (campi chiusi). Le **risposte testuali** inserite nella modalità **"Altro"** sono **analizzate** nelle pagine successive.

16.1 TIPOLOGIE DI PROGETTI DI AGGREGAZIONE DESIDERATI — “ALTRO”*

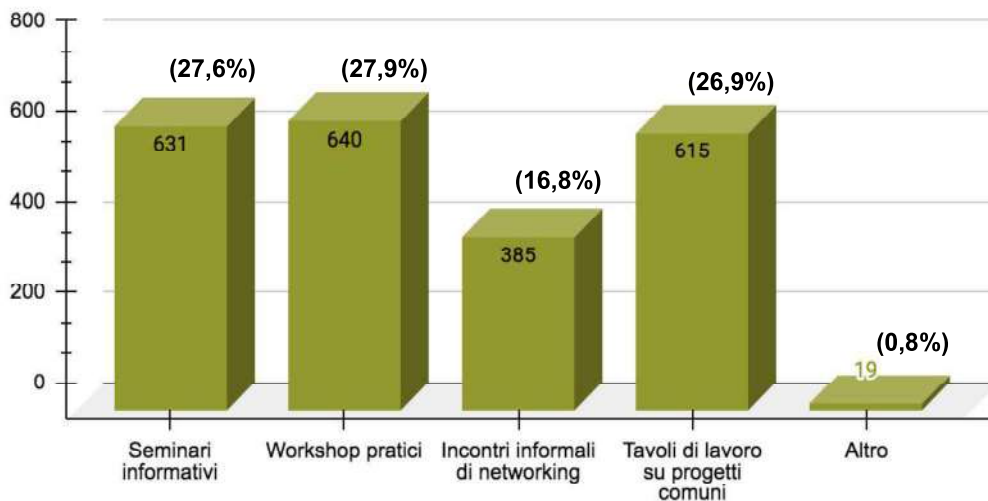
Che tipo di progetti di aggregazione ti piacerebbe vedere realizzati?
(massimo 3)



*Il grafico **integra** la distribuzione delle **risposte predefinite con quelle del campo aperto “Altro”, standardizzate e riclassificate**. Un’analisi dettagliata delle tipologie di progetti di aggregazione professionale desiderati è disponibile nella sezione “Risultati”, mentre il file Excel **“Indagine sull’aggregazione professionale (risposte)”** contiene l’elenco completo.

17. EVENTI E ATTIVITÀ DI MAGGIORE INTERESSE

Quali tipi di eventi o attività ti interesserebbero di più?
(massimo tre)

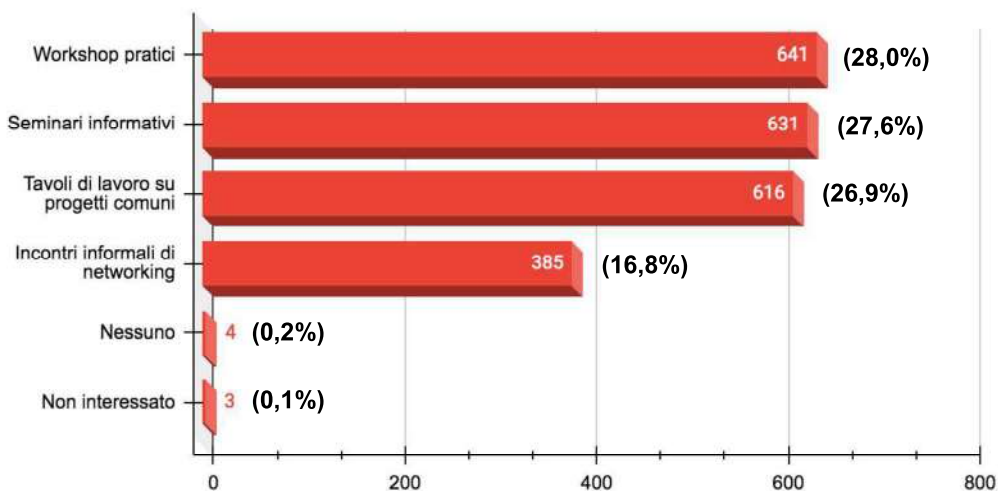


*Il grafico riporta esclusivamente la **distribuzione delle frequenze** relative alle **modalità di risposta predefinite** (campi chiusi). Le **risposte testuali** inserite nella modalità **"Altro"** sono **analizzate** nelle pagine successive.

17.1 EVENTI E ATTIVITÀ DI MAGGIORE INTERESSE

— “ALTRO”*

Quali tipi di eventi o attività ti interesserebbero di più? (massimo 3)



*Il grafico **integra** la distribuzione delle **risposte predefinite con quelle del campo aperto “Altro”, standardizzate e riclassificate**. Un’analisi dettagliata degli eventi e delle attività di maggiore interesse è disponibile nella sezione “Risultati”, mentre il file Excel “**Indagine sull’aggregazione professionale (risposte)**” contiene l’elenco completo delle risposte.

17.2 EVENTI E ATTIVITÀ DI MAGGIORE INTERESSE

— “ALTRO”*

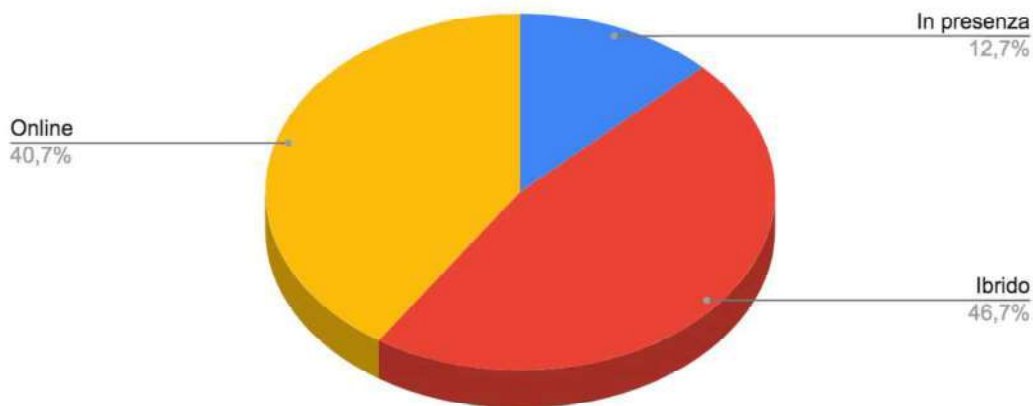
1	Bandi adatti a piccoli gruppi di piccoli professionisti. Ormai i bandi sono solo per importi enormi che richiedono curricula da grande studio. Per i piccoli importi è tutto clientelare con affidi diretti.
2	Basta chiacchiere
3	Chiarire il concetto di project management e chi lo comanda
4	Gite
5	Individuare un bando (intervento edilizio) su cui costruire una squadra operativa
6	Seminari formativi
7	Servizi di consulenza specifica
8	Servizio bandi: cosa è richiesto e cosa è offerto
9	Sono anni che si parla, quando si inizia?
10	Tutte le categorie

*La **tabella riporta le risposte inserite nel campo aperto “Altro”, standardizzate e riclassificate**, con **frequenza pari a 1 occorrenza**.

Un’analisi dettagliata degli **eventi e delle attività di maggiore interesse** è disponibile nella sezione “Risultati”, mentre il file Excel “**Indagine sull’aggregazione professionale (risposte)**” contiene l’elenco completo delle risposte.

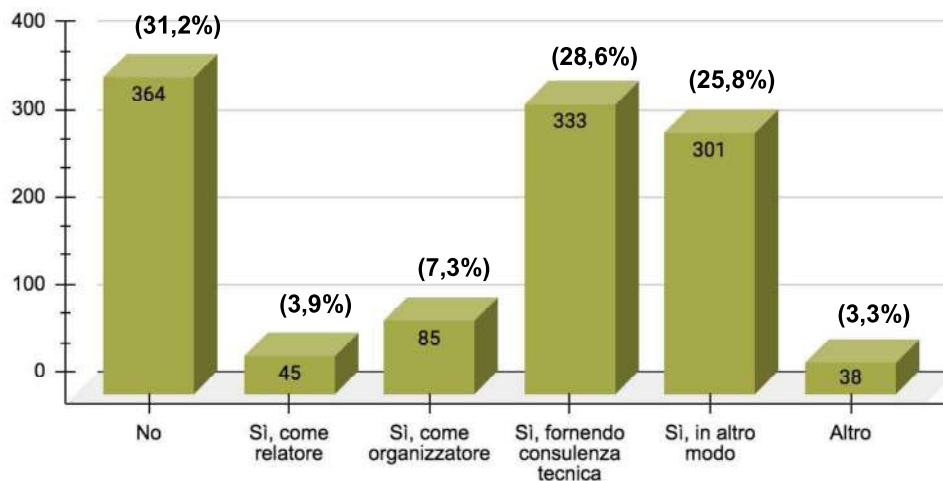
18. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A EVENTI DI AGGREGAZIONE

In quale forma preferiresti partecipare a eventi di aggregazione?



19. DISPONIBILITÀ AL CONTRIBUTO ATTIVO NEI PROGETTI DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

Saresti disposto a contribuire attivamente ai progetti di aggregazione?

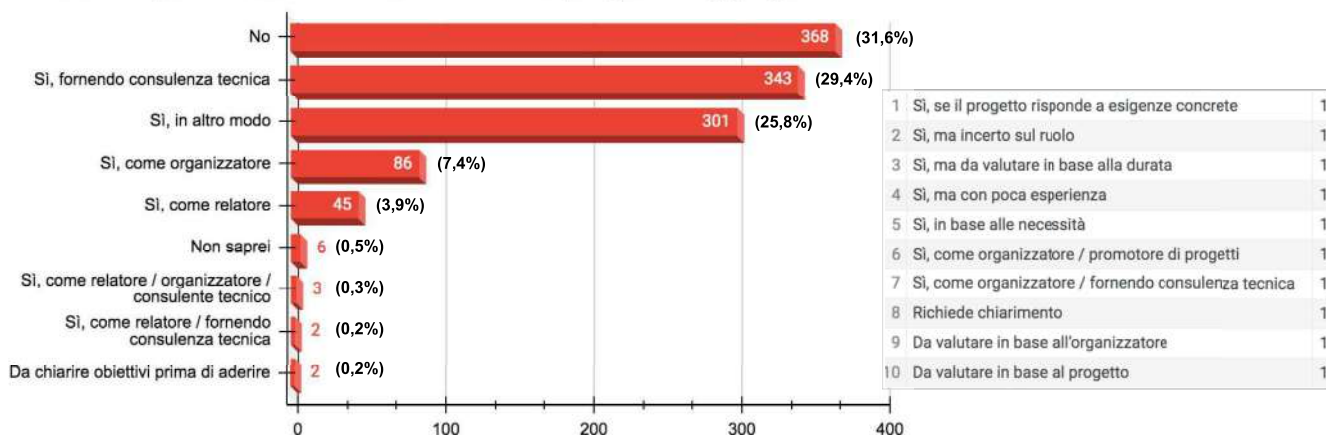


*Il grafico riporta esclusivamente la **distribuzione delle frequenze** relative alle **modalità di risposta predefinite** (campi chiusi). Le **risposte testuali** inserite nella modalità **"Altro"** sono **analizzate** nelle pagine successive.

19.1 DISPONIBILITÀ AL CONTRIBUTO ATTIVO NEI PROGETTI DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

— “ALTRO”*

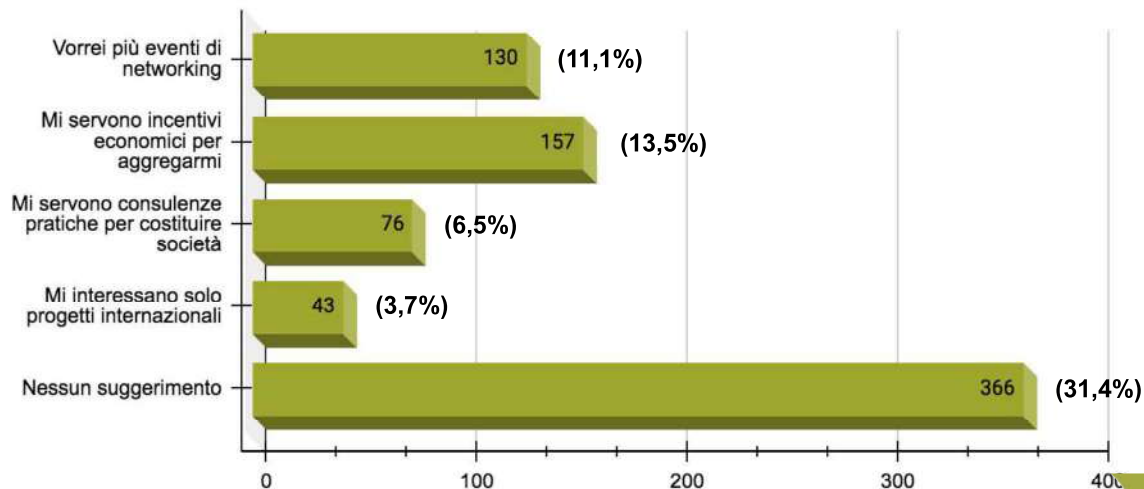
Saresti disposto a contribuire attivamente ai progetti di aggregazione?



*Il grafico **integra** la distribuzione delle **risposte predefinite con quelle del campo aperto “Altro”, standardizzate e riclassificate**. Un’analisi dettagliata della disponibilità al contributo attivo nei progetti di aggregazione professionale è disponibile nella sezione “Risultati”, mentre il file Excel **“Indagine sull’aggregazione professionale (risposte)”** contiene l’elenco completo. La tabella riporta le risposte originali non standardizzate con frequenza pari a 1.

20. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SULL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

Hai altre osservazioni o suggerimenti riguardo alle iniziative di aggregazione professionale?



A thin, dark vertical line is positioned to the left of the text.

WORKSHOP E CONTATTI

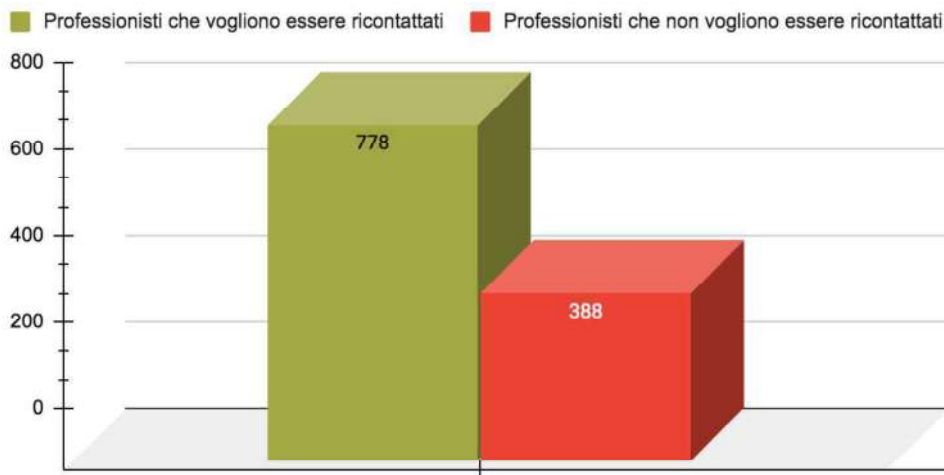
21. DISPONIBILITÀ AL WORKSHOP SULL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

Saresti disponibile ad essere ricontattato dalla Fondazione per un workshop sull'aggregazione professionale?



22. CONTATTI E AGGIORNAMENTI*

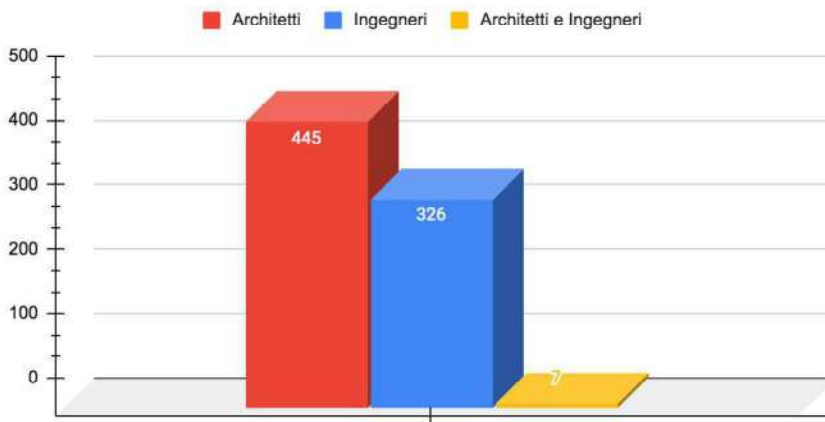
Professionisti interessati a ricevere aggiornamenti sulle iniziative legate all'aggregazione e/o internazionalizzazione



***Su 778 contatti interessati, tre partecipanti** hanno espresso la volontà di ricevere aggiornamenti ma **non hanno fornito l'indirizzo email** e per questo motivo non è stato possibile completare l'iscrizione al database informativo.

22.1 PROFILO PROFESSIONALE DEI CONTATTI INTERESSATI*

Profilo degli interessati a ricevere aggiornamenti sulle iniziative legate all'aggregazione e/o internazionalizzazione



***Su 778 contatti interessati, tre partecipanti** hanno espresso la volontà di ricevere aggiornamenti ma **non hanno fornito l'indirizzo email** e per questo motivo non è stato possibile completare l'iscrizione al database informativo.



RISULTATI



PROFILO PROFESSIONALE

1. PROFILO PROFESSIONALE

L'analisi del profilo professionale evidenzia una composizione equilibrata tra le categorie tecniche di riferimento.

Su un totale di **1.166 rispondenti**, la maggioranza è costituita da **architetti (653, pari al 56,0%)**, seguiti da **ingegneri (504, pari al 43,2%)**. Una quota marginale, pari allo **0,8% (9 rispondenti)**, esercita **entrambe le professioni**.

2. REGIONE DI RESIDENZA*

L'analisi territoriale evidenzia una **distribuzione eterogenea** dei rispondenti sul territorio nazionale, con una maggiore concentrazione nelle regioni del Nord Italia.

Su **588 casi identificati*** (pari al **50,4%** del totale dei 1.166 rispondenti), la **Lombardia** risulta la regione più rappresentata (**18,2%**), seguita dal **Veneto** (**10,2%**) e dalla **Campania** (**9,2%**). Completano il quadro **Piemonte** (**8,5%**), **Toscana** (**7,5%**) ed **Emilia-Romagna** (**7,1%**), a testimonianza di una presenza professionale diffusa ma con **poli di concentrazione nelle principali aree metropolitane**.

*La variabile "regione di residenza" non era prevista nel questionario ed è stata **ricostruita ex post** tramite record linkage tra le **email dei rispondenti** e il **database anagrafico della Fondazione**. Dei 778 casi identificabili, 588 hanno presentato una corrispondenza univoca.

3. PROVINCIA DI RESIDENZA*

L'analisi territoriale a livello provinciale conferma una **maggiore concentrazione nelle aree metropolitane** e nei principali centri urbani del Paese.

Su **588 rispondenti identificati***, la presenza più significativa si registra nella **provincia di Milano (34 casi)**, seguita da **Torino (28)**, **Firenze (24)**, **Roma (23)** e **Napoli (21)**.

Seguono **Bergamo, Treviso, Padova, Brescia, Vicenza, Como** e **Salerno**, tutte con valori compresi tra 11 e 17 unità.

***La variabile "provincia di residenza"** non era prevista nel questionario ed è stata **ricostruita ex post** tramite record linkage tra le **email dei rispondenti** e il **database anagrafico della Fondazione**. Dei 778 casi identificabili, 588 hanno presentato una corrispondenza univoca.

4. AMBITO PREVALENTE DI ATTIVITÀ

L'analisi dell'ambito prevalente di attività mostra una netta concentrazione nell'**edilizia civile e residenziale**, che raccoglie il **63,2% dei rispondenti**.

Seguono **energia e ambiente (7,4%)**, **restauro e beni culturali (5,9%)**, **infrastrutture e trasporti (3,3%)**, **design (2,3%)** e **urbanistica (2,3%)**.

Una **quota residuale pari al 15,5%** rientra nella categoria "**Altro**", composta da attività professionali eterogenee descritte nel focus successivo.

4.1 AMBITO PREVALENTE DI ATTIVITÀ — “ALTRO”

L'approfondimento della categoria “**Altro**” (15,5% dei rispondenti) evidenzia un'**estensione del raggio d'azione** delle professioni tecniche, con **architetti e ingegneri** sempre più attivi in settori complementari.

Tra le aree più ricorrenti figurano **sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, opere pubbliche, impiantistica civile e industriale, consulenze tecniche e perizie.**

Emergono inoltre ambiti innovativi legati a informatica, digitalizzazione, project management, sostenibilità e consulenza direzionale.

5. MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

L'analisi delle modalità di esercizio dell'attività professionale evidenzia una netta prevalenza di forme **individuali**, seppur con differenti livelli di collaborazione.

In particolare, **il 46,7%** dei rispondenti si definisce **libero professionista singolo che collabora saltuariamente con altri**, mentre **il 37,3%** opera **in completa autonomia**.

Le **forme organizzate** risultano meno diffuse: **il 7,5%** dei professionisti fa parte di **uno studio associato**, **il 6,1%** di **una società di ingegneria**, e **il 2,3%** di **una società tra professionisti**.



COMPETENZE CHIAVE

6. AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

L'analisi dell'autovalutazione delle competenze evidenzia un quadro **disomogeneo**, in cui le **conoscenze linguistiche** risultano mediamente diffuse, mentre le **competenze gestionali e relazionali** si collocano su livelli più deboli.

La **lingua inglese** rappresenta la competenza più solida: oltre la metà dei rispondenti (**54,8%**) dichiara un livello almeno adeguato, con il **36,4%** che si definisce discreto, il **19,2%** buono e il **7,6%** eccellente.

6.1 AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Le altre lingue europee mostrano una diffusione più limitata: il **francese** si attesta su livelli medi, con circa un terzo dei partecipanti che riporta una conoscenza buona o discreta, mentre **spagnolo** e **tedesco** presentano competenze prevalentemente basse, con oltre **due terzi del campione** che le valuta nulle o scarse.

6.2 AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Decisamente più critiche risultano le competenze **trasversali**.

Il **project management** viene giudicato nullo o scarso dall'**88%** dei rispondenti, con appena il **5%** che si riconosce livelli buoni o eccellenti.

Un andamento analogo emerge per la **collaborazione e il networking internazionale**, ambito in cui circa il **65%** dichiara competenze insufficienti e solo una quota marginale (meno del **6%**) manifesta una padronanza elevata.

7. ESPERIENZE DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

L'analisi delle esperienze di aggregazione professionale evidenzia una partecipazione ancora **limitata** alle iniziative collettive del settore. Solo il **29,8%** dei rispondenti dichiara di aver preso parte, in passato, ad **eventi, reti o iniziative di aggregazione professionale**, mentre la **maggioranza (70,2%)** non ha mai partecipato a tali esperienze.



**INTERESSE E RISORSE
DISPONIBILI**

8. TEMPO DISPONIBILE PER LA FORMAZIONE SULL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

L'analisi del tempo che i professionisti dichiarano di poter dedicare alla formazione sull'aggregazione professionale mostra una **disponibilità complessivamente contenuta**, segno di un impegno già elevato nelle attività ordinarie.

Il **32,4%** dei rispondenti indica una disponibilità compresa tra **2 e 5 ore settimanali**, mentre il **29,8%** dichiara di poter dedicare **meno di 2 ore**. Una quota pari al **21,2%** segnala la possibilità di investire **tra 6 e 10 ore**, e solo l'**8,0%** supera le **10 ore settimanali**.

9. DISPONIBILITÀ AL COINVOLGIMENTO ATTIVO

L'analisi della disponibilità al coinvolgimento attivo restituisce un quadro complessivamente **aperto e favorevole alla collaborazione**, seppure con differenze significative tra le diverse modalità di partecipazione proposte.

Alla voce **“operare e collaborare in un team europeo anziché da solo/a”**, la maggioranza dei rispondenti esprime un atteggiamento positivo: il **65,8%** si dichiara “piuttosto sì” o “decisamente sì”, segno di una **propensione elevata al lavoro di gruppo in contesti internazionali**.

9.1 DISPONIBILITÀ AL COINVOLGIMENTO ATTIVO

Rispetto alla possibilità di **viaggiare all'estero per incontri di progetto**, l'interesse rimane consistente ma più selettivo: il **57,5%** manifesta disponibilità, mentre **quasi un quarto del campione (23,8%)** mantiene una posizione neutra.

Più prudente appare invece l'atteggiamento verso l'**aggregazione formale tra colleghi** per la creazione di **consorzi o enti con personalità giuridica**. In questo caso, la quota di rispondenti favorevoli scende al **53,1%**, con una presenza più marcata di posizioni neutrale o incerte (**26,4%**).

INTERESSE PER L'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

10. IMPORTANZA DEL NETWORKING PROFESSIONALE

L'analisi della percezione sull'importanza del networking professionale evidenzia un **orientamento fortemente positivo** verso la collaborazione e la costruzione di relazioni tra colleghi.

La larga maggioranza dei rispondenti (**72,4%**) considera il networking importante o molto importante, con una prevalenza di quest'ultima voce (**42,0%**).

Un ulteriore **19,6%** lo giudica abbastanza importante, mentre solo una quota marginale del campione (**7,9%**) attribuisce a questa dimensione un valore scarso o nullo.

11. INTERESSE VERSO L'AGGREGAZIONE

L'analisi del livello di interesse verso l'aggregazione professionale mostra una **valutazione ampiamente positiva**, che conferma la crescente attenzione del comparto tecnico verso le forme di collaborazione strutturata.

La maggioranza dei rispondenti (**62,3%**) esprime un **interesse alto o altissimo**, con il **34,5%** che indica un livello alto e il 27,8% altissimo. Un ulteriore **26,0%** manifesta un **interesse medio**, mentre solo il **11,8%** complessivo mostra un atteggiamento di **scarso coinvolgimento** (poco interesse 3,7%, interesse basso 8,1%).



ASPETTATIVE E BISOGNI: AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

12. MOTIVAZIONI ALL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

L'analisi delle motivazioni che spingono i professionisti verso forme di aggregazione mostra un orientamento prevalentemente **pragmatico e orientato al miglioramento della competitività**.

La motivazione più diffusa, indicata dal **67,8%** dei rispondenti, è la volontà di **aumentare le opportunità lavorative e ampliare le competenze da offrire ai committenti**.

Segue, con il **22,7%**, l'interesse a **partecipare a bandi e accedere a finanziamenti**, mentre il **6,5%** considera l'aggregazione un mezzo per **condividere costi e risorse**.

12.1 MOTIVAZIONI ALL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”

Solo una quota marginale del campione (**complessivamente 3%**) indica altre motivazioni o non manifesta interesse per l'aggregazione.

Le **risposte aperte** del campo “Altro” offrono un contributo utile alla **comprensione qualitativa** del fenomeno e permettono di integrare la lettura quantitativa con elementi interpretativi di natura motivazionale.

12.2 MOTIVAZIONI ALL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”

Una parte rilevante dei rispondenti manifesta **assenza di interesse verso forme di aggregazione** o indica **motivi di natura personale** che limitano l'adesione a iniziative collettive.

All'interno del campione emergono tuttavia **orientamenti più propositivi**, nei quali l'aggregazione è associata a obiettivi di **rafforzamento della crescita professionale**, di **sviluppo e aggiornamento delle competenze tecniche** e di **evoluzione del ruolo dell'ingegnere e dell'architetto** nel contesto contemporaneo.

12.3 MOTIVAZIONI ALL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”

Alcuni rispondenti esprimono finalità specifiche, come la **condivisione di conoscenze ed esperienze**, la **collaborazione multidisciplinare** e la **partecipazione a reti di lavoro strutturate**, considerate strumenti efficaci per **ampliare le opportunità operative** e **accrescere la competitività complessiva** del sistema professionale.

13. STRUMENTI PER FAVORIRE L'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

L'analisi degli strumenti considerati più utili per favorire l'aggregazione professionale mostra una chiara preferenza per le **misure di supporto operativo e di connessione tra professionisti**, rispetto alle soluzioni di tipo amministrativo o formale.

Il **27,6%** dei rispondenti individua nei **servizi di matching tra professionisti** lo strumento più efficace per facilitare la creazione di reti di collaborazione e l'individuazione di partner qualificati.

13.1 STRUMENTI PER FAVORIRE L'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

Seguono i **finanziamenti a tasso agevolato (21,7%)** e i **corsi FAD per la creazione di startup o società tra professionisti (StP) (21,1%)**, indicati come leve per promuovere l'innovazione e sostenere l'avvio di iniziative condivise.

La **consulenza di un commercialista a tariffe agevolate** raccoglie il **16,3%** delle preferenze, mentre lo **statuto tipo per la costituzione di una società** si attesta all'**11,5%**.
Le restanti risposte, pari a meno dell'1%, esprimono disinteresse o incertezza.

13.2 STRUMENTI PER FAVORIRE L'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”

Le **risposte aperte** consentono di approfondire il quadro e di cogliere ulteriori esigenze.

Una parte dei partecipanti sottolinea la necessità di **semplificare la burocrazia e gli adempimenti fiscali**, individuati come ostacoli principali alla collaborazione strutturata. Altri propongono **iniziative di networking e incontri tematici**, finalizzati a far conoscere le competenze dei colleghi e a generare occasioni di cooperazione concreta.

13.3 STRUMENTI PER FAVORIRE L'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”

Sono inoltre segnalate richieste di **consulenza tecnico-legale sui ruoli dei soci**, di **formazione specifica sui bandi europei** e di **spazi di lavoro condivisi a basso costo**.

14. CONOSCENZA E INTERESSE VERSO LE DIVERSE FORME DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

L'analisi della conoscenza e dell'interesse verso le forme di aggregazione professionale evidenzia una **familiarità consolidata con i modelli tradizionali** e una **crescente attenzione per le formule temporanee e orientate ai progetti**.

I **gruppi temporanei di professionisti per bandi o progetti** risultano la forma più conosciuta e apprezzata, con il **26,5%** delle preferenze.

14.1 CONOSCENZA E INTERESSE VERSO LE DIVERSE FORME DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

Seguono gli **studi associati (23,2%)** e le **società tra professionisti (StP) (20,2%)**, che confermano la loro centralità nel sistema organizzativo delle professioni tecniche.

Le **società di ingegneria** raccolgono il **15,5%**, mentre i **consorzi professionali (5,5%)** e le **reti di impresa (5,3%)** mantengono una diffusione più contenuta.

Le **cooperative di servizi** ottengono il **2,6%**.

14.2 CONOSCENZA E INTERESSE VERSO LE DIVERSE FORME DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”

Le **risposte aperte** arricchiscono il quadro con ulteriori elementi interpretativi.

Una parte dei rispondenti dichiara **assenza di interesse o incertezza**. Altri propongono **varianti organizzative specifiche**, come società di capitali, Srl, startup o tavoli di lavoro multigenerazionali, che indicano un interesse limitato ma concreto verso **forme innovative di aggregazione**.

14.3 CONOSCENZA E INTERESSE VERSO LE DIVERSE FORME DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”

Sono presenti inoltre osservazioni di carattere **pragmatico**, legate a criteri di **convenienza fiscale** o a una visione strumentale dell'aggregazione, intesa come **mezzo operativo** anziché come **struttura stabile di collaborazione**.

15. DIFFICOLTÀ NELL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

L'analisi delle difficoltà percepite nell'aggregazione professionale mette in evidenza criticità legate in primo luogo agli aspetti **organizzativi e gestionali** del lavoro condiviso.

La **difficoltà di coordinamento** rappresenta l'ostacolo principale, segnalato dal **37,2%** dei rispondenti.

Segue la **gestione delle responsabilità (31,9%)**, indicata come un fattore di complessità sia nelle attività operative sia nei rapporti interni tra colleghi.

15.1 DIFFICOLTÀ NELL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

I **conflitti sugli obiettivi** interessano il **19,0%** del campione, mentre le **differenze di competenze** vengono citate dall'**11,5%**. Le risposte residuali (pari complessivamente allo **0,5%**) fanno riferimento a posizioni di disinteresse o assenza di difficoltà.

15.2 DIFFICOLTÀ NELL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”

Le **risposte aperte** offrono ulteriori spunti di analisi e consentono di approfondire la natura delle problematiche percepite.

Numerosi partecipanti segnalano la **difficoltà di individuare colleghi con obiettivi condivisi** e la necessità di garantire una **ripartizione equa di tempi, spese e ricavi**.

Altri sottolineano la presenza di **divergenze nei metodi di lavoro**, di **dislivelli nelle capacità tecniche** e di **differenze nei livelli di responsabilizzazione** all'interno dei gruppi.

16. TIPOLOGIE DI PROGETTI DI AGGREGAZIONE DESIDERATI

L'analisi delle tipologie di progetti di aggregazione più desiderati evidenzia un orientamento prevalente verso **forme collaborative temporanee e orientate alle grandi commesse**, affiancate da un interesse significativo per modelli più strutturati di cooperazione.

La quota maggiore dei rispondenti (**25,8%**) indica i **gruppi temporanei per grandi commesse** come la modalità più interessante per sviluppare sinergie e accedere a opportunità di lavoro di maggiore dimensione.

16.1 TIPOLOGIE DI PROGETTI DI AGGREGAZIONE DESIDERATI — “ALTRO”

Seguono la **creazione di società tra professionisti (StP) (20,1%)** e le **reti di impresa finalizzate alla partecipazione a bandi (17,7%)**, che testimoniano una propensione crescente verso forme di aggregazione dotate di identità giuridica e organizzativa.

Percentuali pressoché equivalenti si riscontrano per le **piattaforme condivise per servizi integrati (17,6%)** e per le **startup innovative e gli spin-off (17,5%)**, segno di un interesse verso modelli basati su **tecnologia, innovazione e condivisione di risorse**.

16.2 TIPOLOGIE DI PROGETTI DI AGGREGAZIONE DESIDERATI — “ALTRO”

Le **risposte aperte** offrono un quadro complementare.

Una parte dei partecipanti dichiara **assenza di interesse o incertezza**.

Altri sottolineano l'importanza di **team multidisciplinari** o di **gruppi tematici** orientati alla progettazione e alla ricerca, indicando un approccio più operativo e specialistico.

Sono inoltre emerse osservazioni relative al bisogno di **formazione preliminare** (“corsi di formazione per comprendere come si lavora”) e alla **necessità di maggiore impegno e continuità** all'interno dei gruppi.

17. EVENTI E ATTIVITÀ DI MAGGIORE INTERESSE

L'analisi delle attività ritenute più utili per promuovere l'aggregazione professionale evidenzia un interesse diffuso verso iniziative di **taglio pratico e operativo**, che consentano di confrontarsi su esperienze concrete e costruire relazioni professionali durature.

I **workshop pratici** risultano l'opzione più indicata, con il **28,0%** delle preferenze, seguiti a breve distanza dai **seminari informativi (27,6%)** e dai **tavoli di lavoro su progetti comuni (26,9%)**.

17.1 EVENTI E ATTIVITÀ DI MAGGIORE INTERESSE

Gli **incontri informali di networking** raccolgono il **16,8%**, a conferma dell'interesse per le occasioni di conoscenza e di scambio al di fuori dei contesti più strutturati.

17.2 EVENTI E ATTIVITÀ DI MAGGIORE INTERESSE — “ALTRO”

Le **risposte aperte** offrono un approfondimento interessante sulle aspettative dei professionisti.

Diversi partecipanti evidenziano la necessità di **iniziative orientate ai risultati** con la richiesta di attività **operative e produttive di reddito**, come **bandi mirati a piccoli gruppi o opportunità progettuali concrete**. Altri segnalano l'utilità di **servizi di consulenza specialistica**, di **approfondimenti tecnici e formativi** e di una maggior chiarezza nei **processi di project management**.

18. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A EVENTI DI AGGREGAZIONE

L'analisi delle modalità preferite di partecipazione agli **eventi di aggregazione** mostra una chiara propensione verso formule **flessibili e miste**, capaci di conciliare la partecipazione professionale con le esigenze organizzative e logistiche dei partecipanti.

La maggioranza dei rispondenti (**46,7%**) esprime una preferenza per la **modalità ibrida**, che combina momenti in presenza e attività online.

18.1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE A EVENTI DI AGGREGAZIONE

Segue la **partecipazione esclusivamente online (40,7%)**, indicata come soluzione pratica e accessibile, in particolare per chi opera in aree geografiche diverse o presenta vincoli di tempo.

La **presenza fisica** raccoglie il **12,7%** delle preferenze e conserva un ruolo marginale ma significativo per chi valorizza l'interazione diretta e il confronto personale.

19. DISPONIBILITÀ AL CONTRIBUTO ATTIVO NEI PROGETTI DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

L'analisi della disponibilità a partecipare attivamente a progetti di aggregazione mostra un quadro articolato, nel quale emerge una quota significativa di professionisti pronta a contribuire in modo concreto, seppur con modalità e intensità differenti.

Il **31,6%** dei rispondenti dichiara di **non essere disponibile** a un coinvolgimento diretto, mentre la parte restante manifesta un interesse attivo.

19.1 DISPONIBILITÀ AL CONTRIBUTO ATTIVO NEI PROGETTI DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

Tra le opzioni positive, la più frequente è quella di **fornire consulenza tecnica (29,4%)**, seguita dalla disponibilità a **contribuire in altro modo (25,8%)**, che comprende forme di collaborazione flessibili o occasionali.

Una quota minore si dichiara disponibile a partecipare come **organizzatore (7,4%)** o come **relatore (3,9%)**.

19.2 DISPONIBILITÀ AL CONTRIBUTO ATTIVO NEI PROGETTI DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”

Le **risposte aperte** consentono di delineare ulteriori sfumature.

Molti partecipanti condizionano la propria adesione alla **chiarezza degli obiettivi progettuali** o alla **rilevanza concreta delle iniziative**, mentre altri sottolineano la necessità di **conoscere in anticipo l'impegno richiesto** o di **valutare la compatibilità con le proprie competenze e disponibilità di tempo**.

19.3 DISPONIBILITÀ AL CONTRIBUTO ATTIVO NEI PROGETTI DI AGGREGAZIONE PROFESSIONALE — “ALTRO”

Emergono anche posizioni costruttive, in cui i professionisti si dichiarano pronti a contribuire in **più ruoli** contemporaneamente, come consulenti, organizzatori o relatori a seconda delle esigenze dei singoli progetti.

Alcune risposte richiamano infine l'importanza di **indirizzare i progetti verso finalità innovative e cooperative**, con l'obiettivo di creare valore per la comunità professionale.

20. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SULL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

L'analisi delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dai professionisti evidenzia la necessità di **maggiore supporto concreto e occasioni di incontro** per favorire la collaborazione tra colleghi.

Una parte consistente dei rispondenti (**31,4%**) dichiara di **non avere suggerimenti specifici**, segnale di un interesse ancora non pienamente strutturato sul tema dell'aggregazione.

20.1 OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SULL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

Tra coloro che esprimono proposte, prevale la richiesta di **incentivi economici** per sostenere la nascita o il consolidamento di forme associative (**13,5%**).

Segue il desiderio di **aumentare le opportunità di networking** attraverso **eventi dedicati (11,1%)**, considerati strumenti essenziali per creare relazioni professionali e generare collaborazioni operative.

20.2 OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SULL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

Una quota più ridotta (**6,5%**) indica la necessità di **consulenze pratiche e specialistiche** per la **costituzione di società o strutture condivise**, mentre il **3,7%** mostra interesse esclusivo per **progetti internazionali**, orientati a contesti europei o di ricerca transnazionale.



WORKSHOP E CONTATTI

21. DISPONIBILITÀ AL WORKSHOP SULL'AGGREGAZIONE PROFESSIONALE

L'analisi della disponibilità a partecipare a un workshop sull'aggregazione professionale evidenzia un atteggiamento favorevole da parte dei professionisti.

Il **65,3%** dei rispondenti si dichiara **disponibile a partecipare**, mentre il **34,7%** non manifesta interesse.

Il dato conferma una **propensione ampia alla partecipazione attiva** e ribadisce l'importanza di **iniziative formative e di confronto** per diffondere la cultura della collaborazione professionale.

22. CONTATTI E AGGIORNAMENTI

L'analisi dei contatti raccolti per futuri aggiornamenti e iniziative sull'aggregazione professionale mostra un'elevata partecipazione da parte dei professionisti coinvolti.

Hanno manifestato interesse **778* rispondenti su 1.166** (pari al **66,7%** del campione).

Tra questi, **445** sono **architetti**, **326 ingegneri**, mentre **7** dichiarano un doppio profilo professionale (architetto e ingegnere).

***Su 778 contatti interessati, tre partecipanti** hanno espresso la volontà di ricevere aggiornamenti ma **non hanno fornito l'indirizzo email** e per questo motivo non è stato possibile completare l'iscrizione al database informativo.



CONCLUSIONI

L'analisi dei dati raccolti restituisce un quadro articolato e coerente delle **percezioni, delle aspettative e delle esigenze dei professionisti** rispetto al tema dell'**aggregazione e della collaborazione strutturata**.

I risultati evidenziano una **propensione diffusa alla cooperazione**, sostenuta da motivazioni di natura **professionale e strategica**: il **67,8%** dei rispondenti associa l'aggregazione all'opportunità di **ampliare le occasioni di lavoro e accrescere le competenze**.

Parallelamente, **oltre l'88%** manifesta un **interesse medio-alto verso l'aggregazione**, segnale di un atteggiamento positivo e di un desiderio concreto di partecipazione attiva.

Le **motivazioni prevalenti** si concentrano su obiettivi di **crescita, innovazione e competitività**, mentre le **criticità** riguardano principalmente aspetti **organizzativi e relazionali**, come il coordinamento, la gestione delle responsabilità e la fiducia reciproca.

L'interesse verso le **diverse tipologie di aggregazione** è ampio e differenziato: accanto ai modelli tradizionali (studi associati e StP) cresce l'attenzione per **forme flessibili e orientate ai progetti**, come i **gruppi temporanei**, le **reti di impresa** e le **startup innovative**.

Al tempo stesso, la domanda di **strumenti di supporto concreto** quali servizi di matching, finanziamenti agevolati, formazione dedicata, conferma la necessità di **un accompagnamento operativo** per trasformare l'interesse in azione.

L'elevata **disponibilità a partecipare a workshop dedicati (65,3%)** dimostra una **attitudine positiva verso il confronto e la condivisione di esperienze**, elementi fondamentali per la costruzione di una rete professionale solida e collaborativa.

Nel complesso, il questionario delinea un sistema professionale **aperto al cambiamento**, consapevole del valore strategico dell'aggregazione ma ancora ostacolato da **barriere gestionali e culturali**.

Sulla base di queste evidenze, la **Fondazione Inarcassa** potrà sviluppare un **piano di intervento mirato** a:

- promuovere la conoscenza degli strumenti giuridici e organizzativi per l'aggregazione;
- incentivare la collaborazione attraverso **servizi di supporto e consulenza personalizzata**;
- creare **occasioni di networking e progettualità condivisa**;
- diffondere una **cultura dell'aggregazione stabile e innovativa**.

L'indagine conferma che l'aggregazione non è più percepita soltanto come una necessità organizzativa, ma come **una leva strategica di sviluppo, crescita e competitività** per il futuro delle professioni tecniche.

*f*ondazione
INARCASSA

Appendice 2

1

L'andamento dell'attività di architetti e ingegneri negli ultimi anni e le ripercussioni sulle dinamiche associative dei professionisti

Fedele De Novellis

21 ottobre 2025

ref.
ricerche

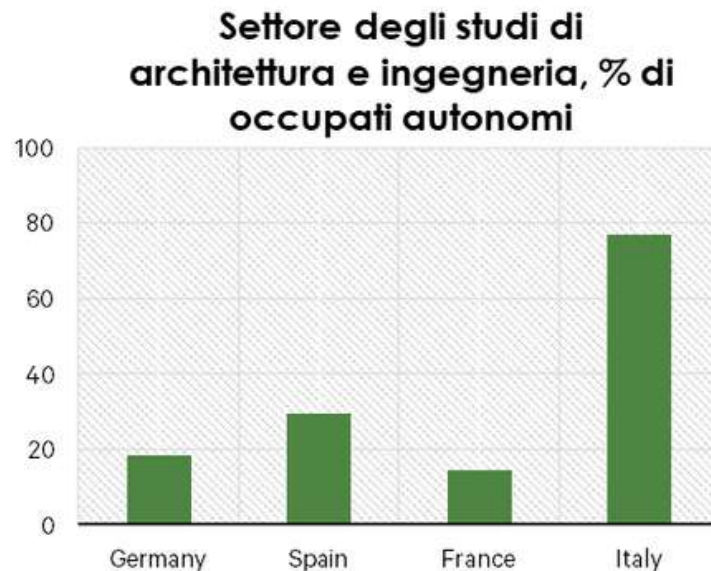
Nelle attività legate alla professione di ingegneri e architetti oltre 170 mila professionisti

Lavoratori autonomi, settore di attività Ateco 71:
 settore degli studi di architettura, ingegneria, analisi tecniche
migliaia di occupati

Font e:	Contabilità nazionale	Indagine forze lavoro				
		Totale	Architetti e Geometri Ingegneri	Geologi	Altri	
201	25	27	154	97	10	14
1	7	5	159	93	9	13
201	26	27	155	103	7	16
2	1	3	161	101	8	19
201	25	28	174	98	9	14
3	9	1	178	97	8	16
201	26	28	150	95	11	14
4	8	9	168	94	9	13
201	26	29	149	93	7	18
5	6	5	152	101	4	19
201	26	29	164	82	7	16
6	4	9	154	78	5	14
201	26	27	163	82	6	16
7	3	1	173	77	4	13
201	26	28				
8	9	4				
201	26	26				
9	3	7				
202	26	27				

L’aumento delle professioni legato anche dalla maggiore scolarizzazione di questo segmento del mercato del lavoro

In Italia la forma prevalente è quella del lavoro autonomo

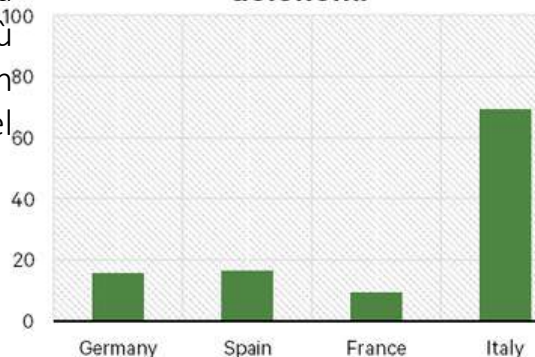


Ateco 711: Attività di architettura, ingegneria, consulenza tecnica connessa. Anno 2023.
Eurostat, structural business statistics

Il fenomeno della libera professione è più diffuso tra gli architetti

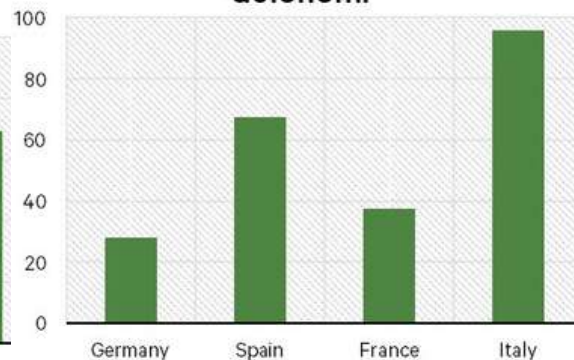
In tutti i Paesi europei la quota di autonomi è più alta tra gli architetti. In Italia si parla del 95% del totale

Settore degli studi di ingegneria, % di occupati autonomi



Settore Ateco 7112: studi di ingegneria e altri studi tecnici. Anno 2023
Eurostat, structural business statistics

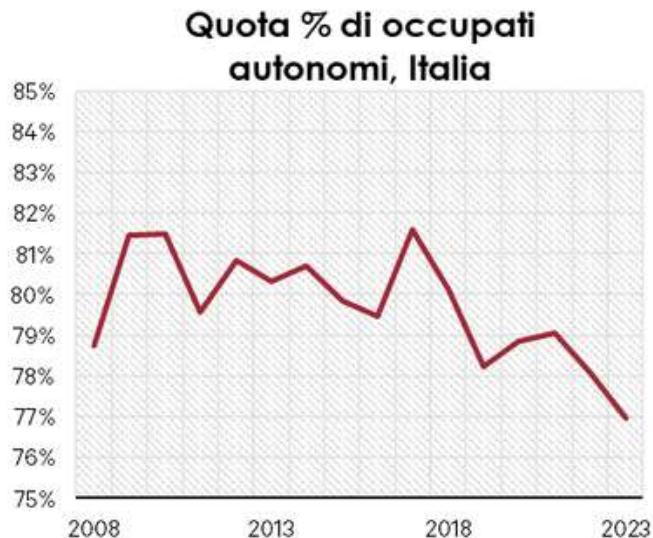
Settore degli studi di architettura, % di occupati autonomi



Settore Ateco 7111: studi di architettura. Anno 2023. Eurostat, structural business statistics

In leggero calo negli ultimi anni la quota di occupati autonomi

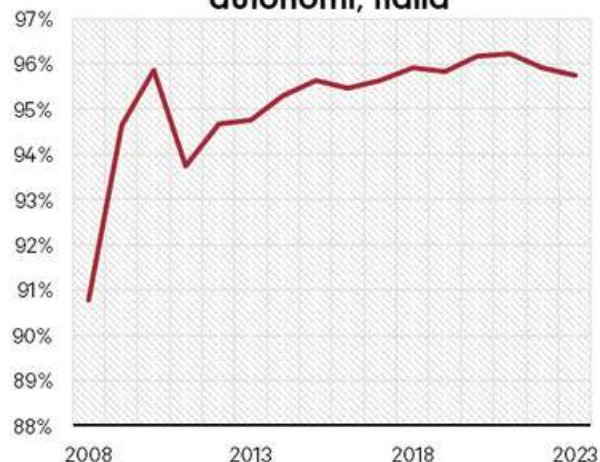
A partire dal 2017 si osserva una riduzione della quota di occupati autonomi nel settore degli studi di architettura e di ingegneria, che restano comunque in ampia maggioranza. In un momento di crescita del settore, è possibile che i lavoratori si spostino verso posizioni più tutelate alle dipendenze.



Ateco 711: Attività di architettura, ingegneria, consulenza tecnica connessa.
Eurostat, structural business statistics

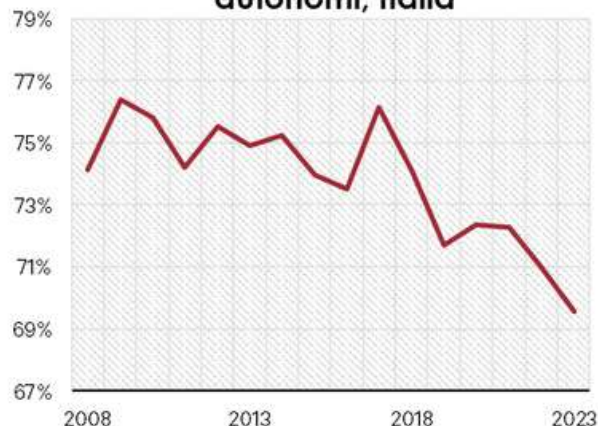
Il calo della quota di autonomi interessa unicamente gli ingegneri

Quota % di architetti autonomi, Italia



Ateco 7111: Attività di architettura,
Eurostat, structural business statistics

Quota % di ingegneri autonomi, Italia



Ateco 7112: Attività di ingegneria e
consulenza tecnica connessa. Eurostat,
structural business statistics

Limiti della forma organizzativa del lavoro autonomo 1/

Partecipazione a bandi di importo elevato (sempre più frequenti su scia Pnrr)

Numero di gare per opere pubbliche di importo maggiore di 1 mln €



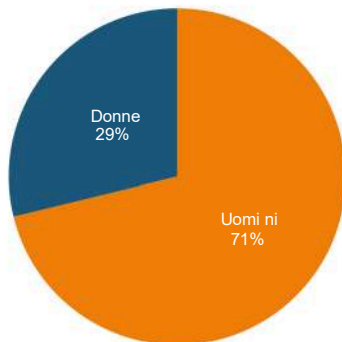
Numero di gare per servizi di ingegneria e architettura di importo maggiore di 1 mln €



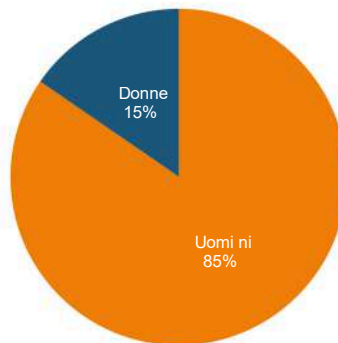
Limiti della forma organizzativa del lavoro autonomo 2/

Conciliazione lavoro-impegni familiari e mancanza di orari nelle libera professione

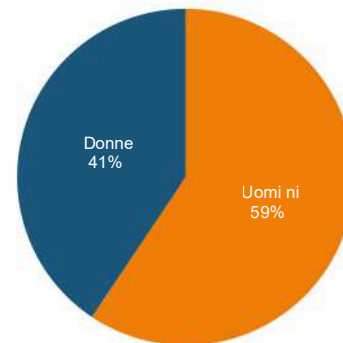
Iscritti Inarcassa per genere



Ingegneri



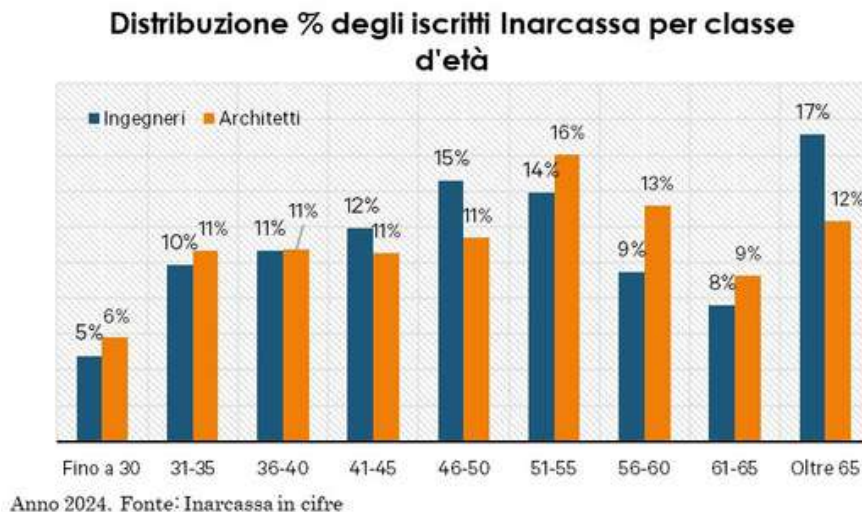
Architetti



Anno 2024, fonte: Inarcassa in cifre

Limiti della forma organizzativa del lavoro autonomo 3/

Preferenze dei lavoratori più giovani (variabilità redditi, attrattività ramo informatica per gli ingegneri, narrazione sul lavoro autonomo)



Le forme di lavoro più strutturate

Attività di natura professionale:

Società di professionisti (c.d. “studio associato”)

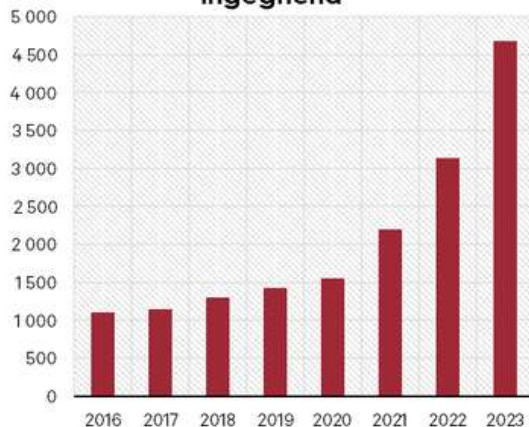
Società tra professionisti (Stp)

Attività di natura imprenditoriale:

Società di ingegneria (Sdi)

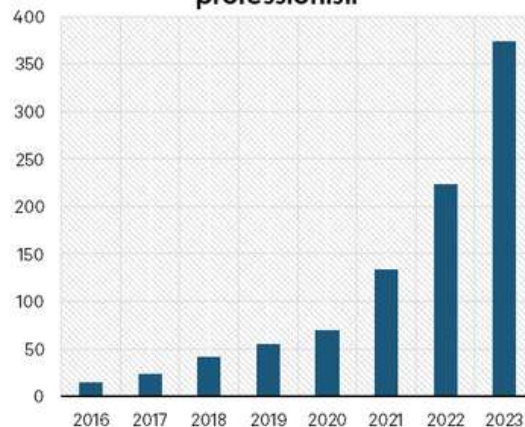
Negli ultimi anni queste forme organizzative hanno registrato una buona crescita, pur restando minoritarie

Fatturato delle società di ingegneria



Milioni di euro. Fonte: Inarcassa in cifre e bilanci consuntivi Inarcassa.

Fatturato delle società tra professionisti



Milioni di euro. Fonte: Inarcassa.

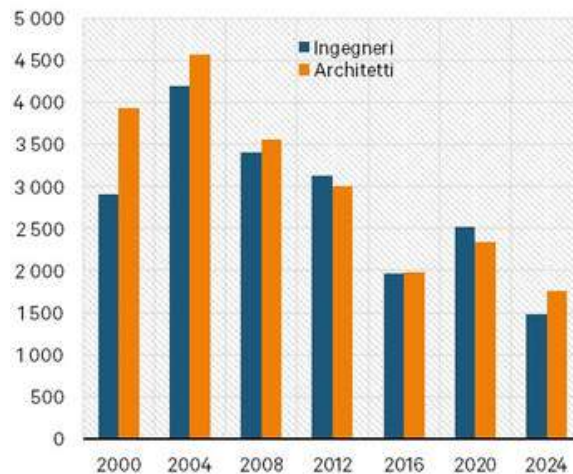
Ragioni del mancato sviluppo delle forme organizzative più strutturate

Incentivi del forfettario, che spinge a restare autonomi
Domanda vivace, che ha ridotto gli stimoli alla maggiore efficienza

Problemi di attrattività da parte di altri settori per chi voleva un rapporto alle dipendenze, soprattutto per gli ingegneri

Riduzione del numero dei giovani architetti e ingegneri

Neoiscritti Inarcassa under-35



Fonte: Inarcassa in cifre

Ancora poche (meno di mille) le Società tra professionisti

PROFESSIONISTI E SOCIETA' ISCRITTE AD INARCASSA				
	Professionisti iscritti	Società iscritte ad Inarcassa		
		Società di ingegneria	Società di professionisti	Società tra professionisti
2013	167	6 030	31	26
2014	092	6 296	7	38
2015	167	6 254	32	79
2016	567	6 421	1	97
2017	168	6 651	32	186
2018	385	7 188	7	279
2019	168	7 632	32	322
2020	402	8 713	9	384
2021	168	9 608	52	521
2022	109	10	7	699
2023	168	353	51	837
2024	852	10	4	956
	168	962	50	
	501	11	9	

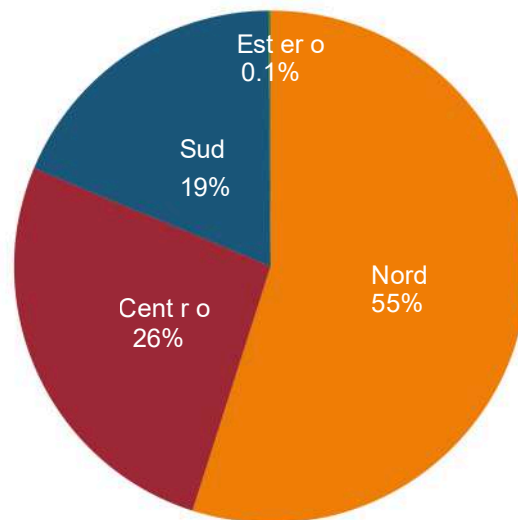
Fonte: Inarcassa in cifre e bilanci consuntivi Inarcassa

168
981
173
957
175
627
175
319

527
4
38
9
36
3
34
7

Oltre la metà delle Stp
ha sede nel Nord Italia

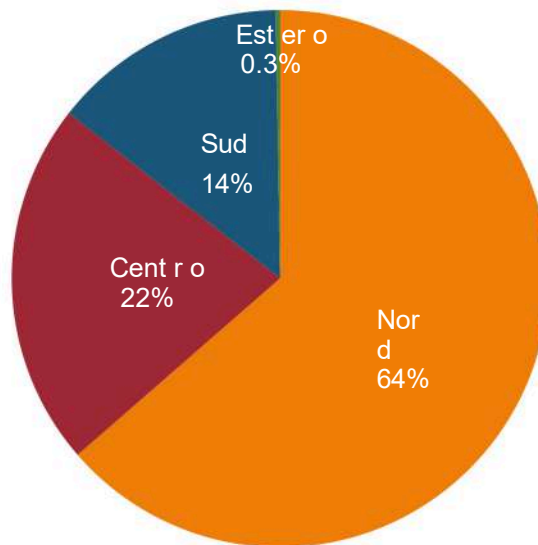
Numero di Stp, distribuzione
geografica



Anno 2023: Fonte: Inarcassa

Al Nord la
dimensione media
delle StPè
maggiore

Fatturato delle Stp, distribuzione geografica



Anno 2023: Fonte: Inarcassa

Quasi 400 milioni il fatturato delle StP nel 2023, da 50 del 2019

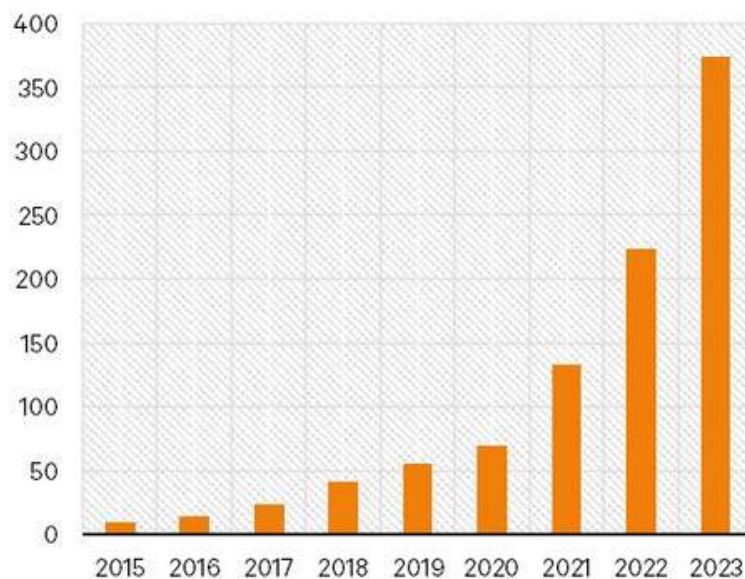
Variazioni %:

2021: +91%

2022: +68%

2023: +67%

Fatturato totale delle StP



Milioni di euro. Fonte: Inarcassa.

Quasi 500mila euro il fatturato medio delle StP, triplicato in cinque anni

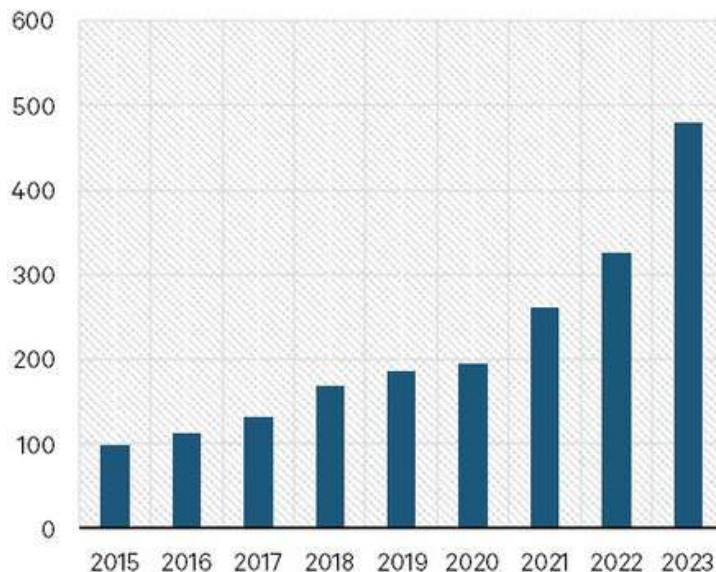
Variazioni %:

2021: +34%

2022: +25%

2023: +47%

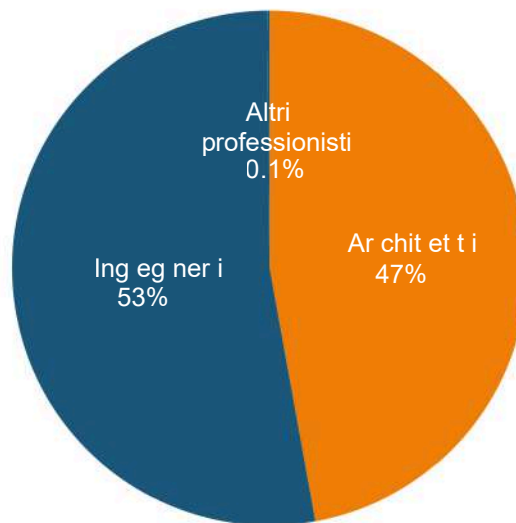
Fatturato medio per StP



Migliaia di euro. Fonte: Inarcassa.

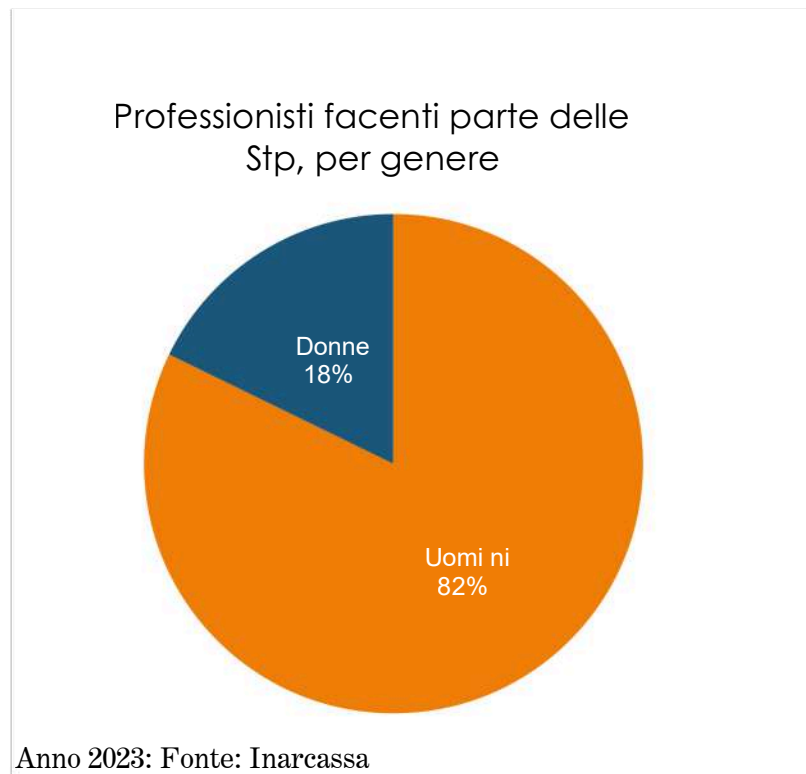
Tra i professionisti associati nelle Stp, peso simile di ingegneri e architetti

Professionisti facenti parte delle Stp, per professione

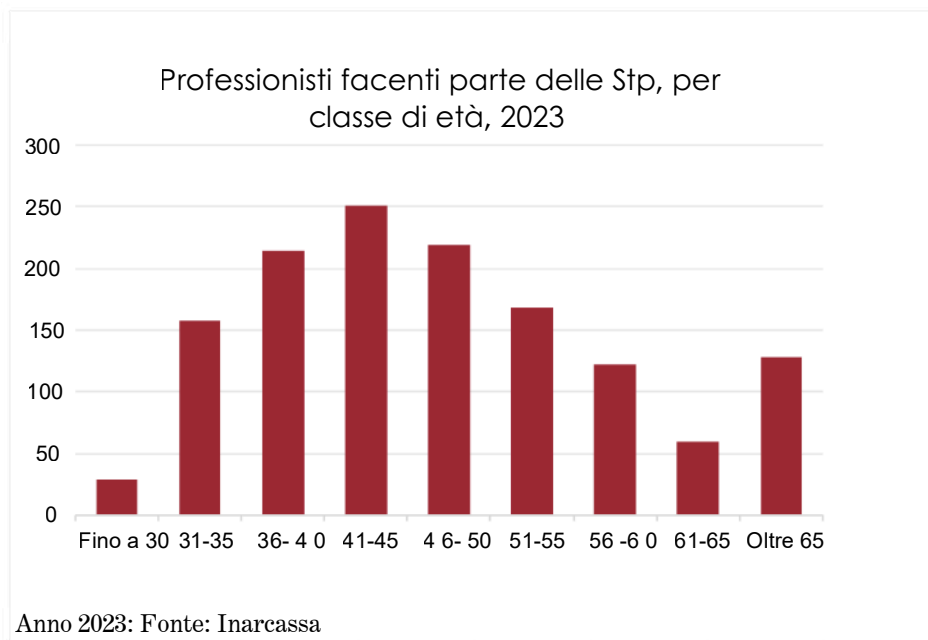


Anno 2023: Fonte: Inarcassa

Differenze di genere: prevalenza degli uomini

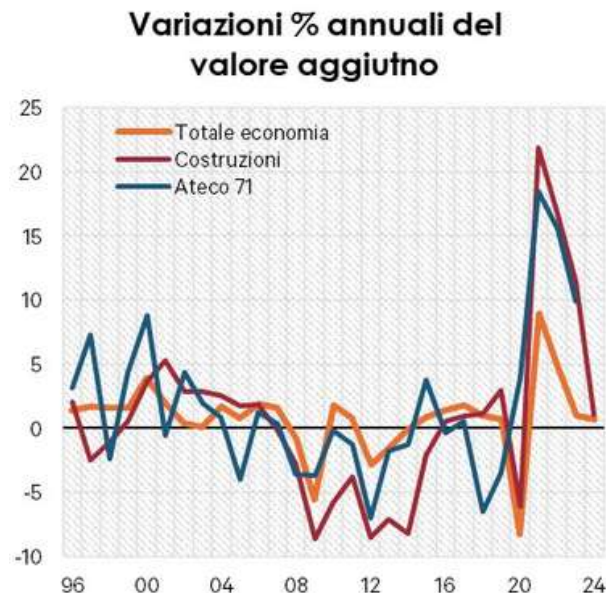


Composizione per età: una buona presenza di professionisti giovani



Questioni aperte per i prossimi anni

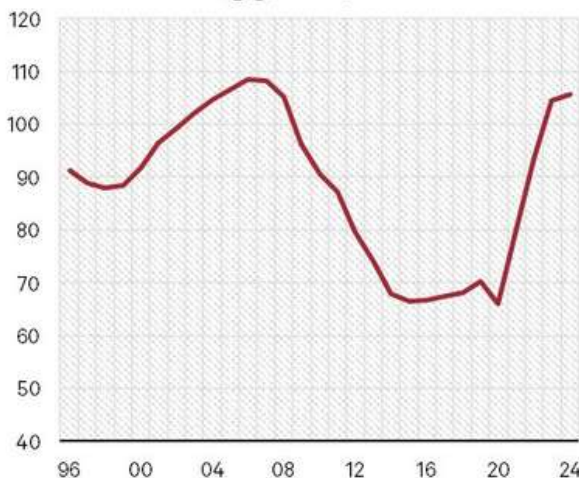
Il settore delle costruzioni ha tradizionalmente una forte dipendenza dalle politiche
Ed esibisce una ciclicità maggiore di altri settori
Per questo gli operatori della filiera sono esposti a cambiamenti nelle condizioni molto marcati



Relazione tra attività professionale e ciclo delle costruzioni

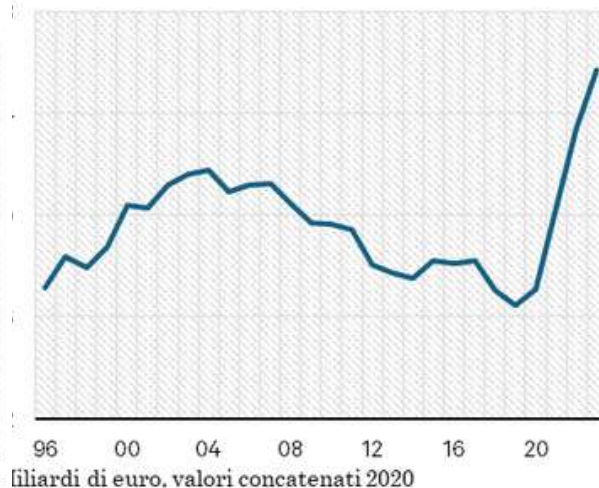
Le attività legate al mondo delle professioni tecniche tendono a seguire, per loro natura, l'andamento del ciclo delle costruzioni

Valore aggiunto, costruzioni



Miliardi di euro, valori concatenati 2020

**Valore aggiunto Ateco 71:
studi di architettura,
ingegneria, analisi tecniche**



Miliardi di euro, valori concatenati 2020

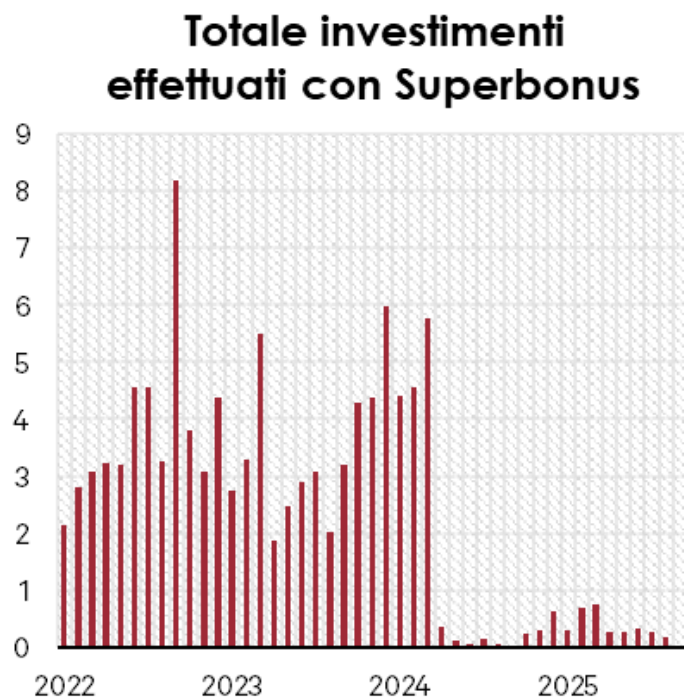
Le politiche negli ultimi anni

Le principali misure di policy negli ultimi anni hanno riguardato:

- Il **Superbonus** e gli altri incentivi fiscali alle ristrutturazioni
- L'aumento degli investimenti pubblici, soprattutto sulla spinta del **PNRR**

Entrambi questi fenomeni hanno dato forte impulso alla crescita del settore delle costruzioni e dei servizi offerti da ingegneri e architetti.

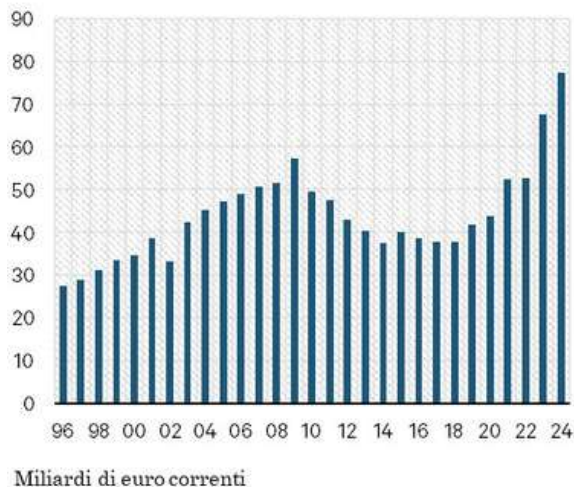
Gli incentivi del Superbonus



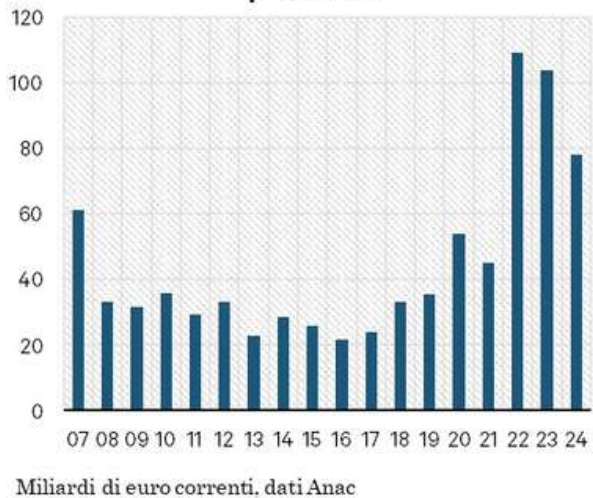
Flussi mensili, miliardi di euro, dati Enea

Gli investimenti pubblici e il PNRR sino al 2026-27

Investimenti pubblici



Bandi di gara per lavori pubblici



Questioni aperte:

Prospettive più fragili per il 2026-27

Il cambiamento del contesto può giustificare la ricerca di forme aggregative più efficienti e più attraenti per i giovani

Le esigenze di competenze legate ai processi di digitalizzazione e alla transizione energetica richiedono sempre di più un approccio che sappia mettere a sistema competenze di diversa natura

Appendice 3

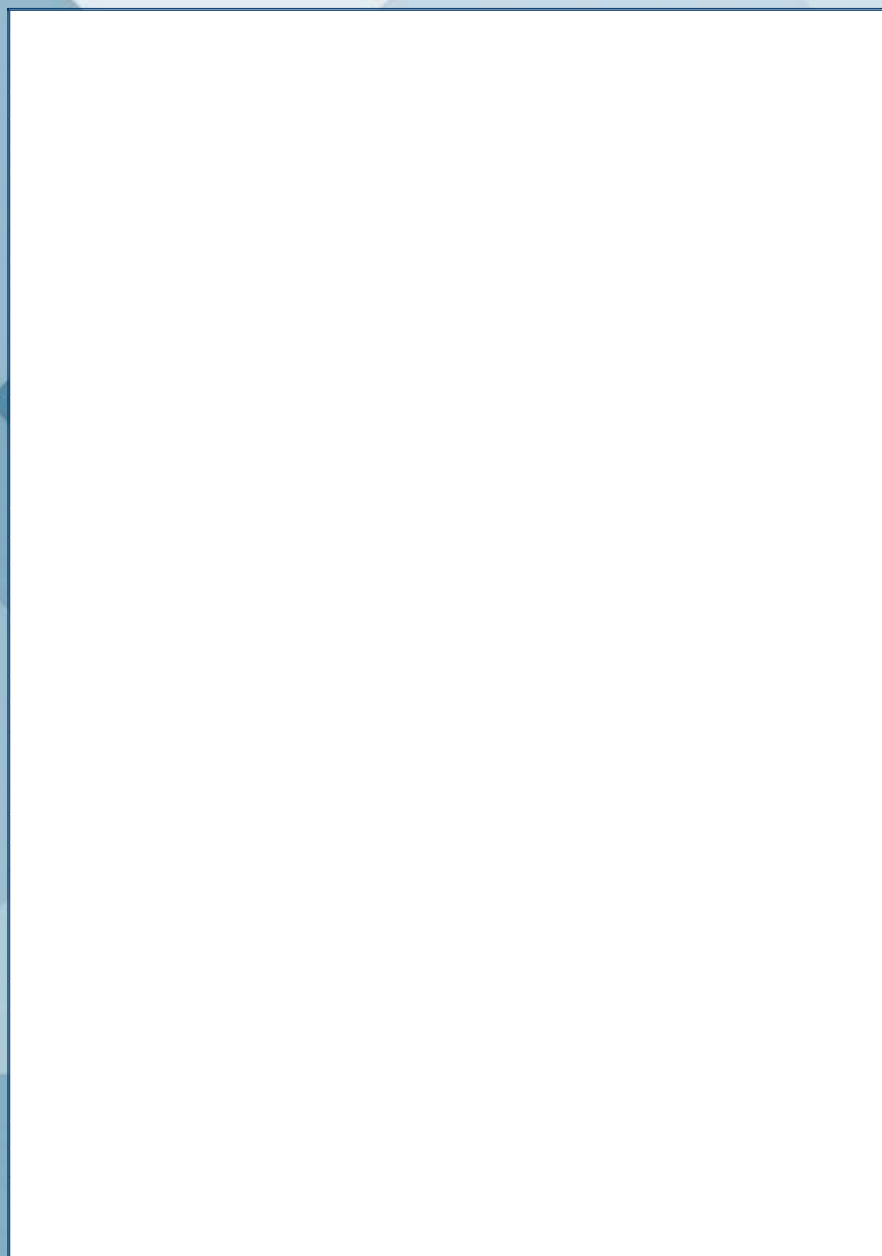


Coopération Bancaire pour l'Europe - GEIE
GROUPEMENT EUROPÉEN D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

STUDIO COMPARATIVO SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN EUROPA



Bruselles, ottobre 2025



INDICE

EXECUTIVE SUMMARY 1

1. ITALIA: SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 4

2. FRANCIA: SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL 6

3. GERMANIA: PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT 8

4. SPAGNA: SOCIEDAD PROFESIONAL 11

5. BELGIO: FORME GENERALI 13

6. PORTOGALLO: SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS..... 15

7. PAESI BASSI: PARTNERSHIP 18

8. AUSTRIA: ZT-GESELLSCHAFT..... 20

9. POLONIA: SPÓŁKA PARTNERSKA – SP.P 22

TABELLA RIEPILOGATIVA..... 25

FONTI 27

EXECUTIVE SUMMARY

Questo documento offre una sintesi comparata chiara e utilizzabile sui modelli di esercizio societario delle professioni regolamentate in Italia e nei Paesi UE analizzati, mettendo a fuoco ciò che serve per prendere decisioni operative: chi può entrare in compagine, chi controlla la governance, quanto è ammesso capitale non professionale, come funzionano vigilanza e iscrizioni, quali sono i vincoli su responsabilità, assicurazione, denominazione, trasferibilità e sanzioni.

Dalla lettura emergono tre macro-modelli: il modello “**chiuso**” riservato ai soli professionisti persone fisiche (Germania con la Partnerschaftsgesellschaft, includendo la variante con responsabilità professionale limitata; Polonia con la spółka partnerska), il modello “**speciale**” che apre al capitale non professionale ma preserva il controllo dei professionisti (Italia con le Società tra Professionisti, Francia con la Société d’Exercice Libéral e Spagna con la Sociedad Profesional), e il modello “**generale con innesti deontologici**” che usa forme societarie comuni adattate dagli Ordini (Belgio, Paesi Bassi), con la variante del Portogallo post-riforma 2023 che amplia l’apertura ma lascia agli Ordini la tutela sostanziale dell’indipendenza. L’Austria presenta un modello settoriale forte per Ziviltechniker tramite la Ziviltechnikergesellschaft.

In Italia la Società tra professionisti (STP) resta l’archetipo del modello “speciale”: oggetto esclusivo, apertura a soci non professionisti entro un tetto che non scalfisce la prevalenza strutturale dei professionisti, doppia iscrizione (Registro imprese e sezione speciale dell’albo), denominazione obbligatoria con richiamo a “società tra professionisti” o “STP”, responsabilità della società secondo il tipo prescelto e responsabilità personale del professionista autore, obbligo di polizza di responsabilità civile. La perdita dei requisiti essenziali comporta un meccanismo sanzionatorio rapido con finestra di regolarizzazione limitata; ulteriori dettagli su termini e trasferibilità oltre i vincoli generali non sono specificati nelle fonti disponibili.

La Francia impiega la Società di esercizio liberale (Société d’Exercice Libéral – SEL), con prevalenza continuativa di capitale e voti ai professionisti e governance sotto il loro controllo, oggetto esclusivo civile, assicurazione obbligatoria e vigilanza ordinistica stringente; la multidisciplinarietà è resa possibile dalla Società pluriprofessionale d’esercizio (Société Pluri-professionnelle d’Exercice – SPE). Le regole puntuali su trasferibilità e gradazioni sanzionatorie oltre i principi non sono specificate nelle fonti disponibili. Il riordino più recente per alcune professioni è attestato fino al 2024.

La Germania mantiene un'impostazione "chiusa": nella Partnerschaftsgesellschaft i soci devono essere persone fisiche appartenenti ai liberi professionisti; soci di puro capitale non sono ammessi. La variante con responsabilità professionale limitata (PartG mbB) scarica i sinistri professionali sul patrimonio sociale quando la copertura assicurativa è conforme, preservando la responsabilità personale per debiti non professionali. Iscrizione nel Partnerschaftsregister con effetti costitutivi e coordinamento con gli elenchi ordinistici; denominazione con indicazione "Partnerschaft/PartG" e, se del caso, "mbB".

La Spagna adotta la Sociedad Profesional, adattabile a varie forme societarie ma con oggetto esclusivo e controllo dei professionisti sia sul capitale sia sulla governance (maggioranza dei professionisti nell'organo amministrativo e amministratore delegato professionista). Doppia iscrizione (Registro Mercantil e registri dei Collegi), responsabilità della società secondo forma e del professionista autore, obbligo di assicurazione. La perdita delle maggioranze prescritte, se non sanata entro termini brevi, porta a scioglimento e cancellazione.

Il Belgio non conosce un tipo "STP" autonomo: le professioni regolamentate usano soprattutto la società a responsabilità limitata (SRL/BV) e, in taluni casi, la società per azioni (SA/NV), con requisiti deontologici che salvaguardano indipendenza e controllo professionale. Per l'architettura la soglia di controllo professionale è fissata al 51% in capo ad architetti iscritti; nel materiale è segnalato un valore precedente superiore, ma prevale la riforma più recente con entrata in vigore 2024-06-22. Per gli avvocati, l'esercizio in comune resta chiuso ai soli avvocati. Obblighi assicurativi e poteri disciplinari degli Ordini completano il quadro.

Il Portogallo, con la Società di professionisti (sociedade de profissionais – SP), ha liberalizzato profondamente nel 2023: sono ammesse società multidisciplinari e non risultano tetti legali generali ai soci non professionisti; resta l'obbligo che almeno un gestore con deleghe sia un professionista abilitato. La tutela dell'indipendenza si sposta sul livello ordinistico: iscrizioni e controlli degli Ordini possono imporre condizioni stringenti su statuti, compagne e assicurazioni.

Nei Paesi Bassi prevalgono forme partnership (maatschap e vennootschap onder firma – VOF) per studi professionali, con uso della società di capitali (BV) quando serve limitazione della responsabilità o ingresso di investitori, sempre nel perimetro deontologico. La riforma delle personevennootschappen è menzionata come in consultazione e non in vigore all'interno del perimetro del documento. Iscrizioni

presso il registro imprese e registri professionali; responsabilità pro-quota nella maatschap, solidale nella VOF, limitata nella BV.

L'Austria disciplina la Ziviltechnikergesellschaft (ZT-Gesellschaft) per architetti e ingegneri abilitati (Ziviltechniker): oggetto esclusivo tecnico, denominazione con "Ziviltechnikergesellschaft" o "ZT", requisiti di controllo professionale su capitale e voti (almeno metà in mano ai Ziviltechniker), licenza (Befugnis), iscrizione al registro e vigilanza della Camera. Multidisciplinarietà consentita entro le professioni tecniche regolamentate.

La Polonia adotta una società tra professionisti (spółka partnerska – sp.p.) chiusa ai soli professionisti persone fisiche, con possibilità di esercizio multidisciplinare salvo divieti settoriali. La responsabilità isola i partner non coinvolti dall'errore altrui; restano responsabilità per i propri atti e per i debiti non professionali. Per architetti e ingegneri edili è richiamata una RC obbligatoria con massimali minimi.

I messaggi chiave per il management sono netti. Primo: l'Europa si distribuisce su un continuum tra chiusura totale al capitale non professionale (Germania, Polonia) e aperture controllate (Italia, Francia, Spagna, Austria), fino all'apertura regolata dagli Ordini (Portogallo) e ai modelli "generali" con presidi deontologici (Belgio, Paesi Bassi). Secondo: la doppia iscrizione e il presidio ordinistico restano determinanti per legittimare l'esercizio societario e sanzionare le violazioni, con finestre di regolarizzazione brevi e conseguenze drastiche in caso di inerzia. Terzo: la multidisciplinarietà è ampiamente possibile ma richiede governance che garantisca il primato tecnico dei professionisti abilitati e procedure per gestire conflitti tra codici deontologici. Quarto: la responsabilità segue un binario duplice in tutti i modelli, con specificità rilevanti nella PartG mbB tedesca; l'assicurazione professionale è obbligatoria o di fatto imposta dagli Ordini. Quinto: in presenza di dati discordanti nel materiale, come in Belgio sulla soglia per l'architettura, prevale il dato più recente con entrata in vigore 2024-06-22.

In sintesi: per chi deve scegliere un assetto societario sostenibile e conforme, la priorità è bilanciare apertura al capitale e controllo professionale, costruire statuti allineati ai requisiti ordinistici e dotarsi di coperture assicurative adeguate, tenendo conto delle soglie e dei controlli del Paese di riferimento.

1. ITALIA: SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

La presente sezione muove dalla necessità di fissare il modello di riferimento in base al quale è stata effettuata la comparazione con gli istituti giuridici dei Paesi esaminati. A livello contenutistico sono stati vagliati i principali aspetti senza addentrarsi in profondità della materia, in modo da facilitare la comparazione stessa.

In Italia, le Società tra Professionisti nascono con l'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che consente l'esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria, affiancando (senza abrogarle) le forme associative tradizionali e superando il ricorso alle "società di mezzi"; il quadro è completato dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (riforma degli ordinamenti) e, soprattutto, dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 che dettaglia iscrizioni, requisiti e regole operative, oltre alle integrazioni del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 9-bis) convertito in L. 27/2012.

L'**oggetto sociale** dev'essere esclusivo: la STP può svolgere unicamente attività professionali riservate ai soci abilitati (con eventuali attività meramente strumentali), inclusa la possibilità di assetti **multidisciplinari**; se tale è l'assetto, lo statuto individua l'attività prevalente ai fini dell'iscrizione ordinistica senza comprimere la gamma dei servizi esercitabili secondo le abilitazioni dei singoli soci.

La **compagine** è aperta a: (i) professionisti abilitati iscritti ad Ordini/Collegi (anche di diverse professioni), (ii) cittadini UE abilitati, (iii) non professionisti, persone fisiche o società, **solo** per finalità d'investimento o per specifiche prestazioni tecnico-operative. In ogni caso, almeno **2/3 del capitale e dei diritti di voto** devono restare in capo ai soci professionisti; il venir meno della prevalenza fa scattare **scioglimento ex lege** se non ripristinata entro sei mesi, con conseguente cancellazione dall'albo speciale da parte dell'Ordine.

I non professionisti devono possedere requisiti di onorabilità (assenza di condanne gravi e misure di prevenzione) e non possono rendere prestazioni riservate ai clienti; eventuali società-socia devono assicurare analoghi requisiti nei propri amministratori.

In termini di **governance**, la normativa primaria non impone composizioni specifiche degli organi; alcune prassi e linee guida ordinistiche "auspicano" organi composti da soli professionisti per minimizzare conflitti con soci di capitale, ma ciò non ha forza di legge.

La **denominazione** deve contenere l'indicazione "società tra professionisti" o "STP", cumulativamente ai suffissi civilistici del tipo prescelto.

L'**iscrizione** avviene in duplice sede: (a) Registro delle Imprese (sezione ordinaria per le società di capitali, oltre alla **sezione speciale STP** per tutti i tipi) e (b) Sezione Speciale dell'**Albo** presso l'Ordine relativo all'attività prevalente; l'iscrizione all'Albo ha natura costitutiva per poter operare, e ogni variazione rilevante va comunicata al Consiglio territoriale. L'Ordine esercita la **vigilanza disciplinare** sulla società, annota soci, oggetto, rappresentanza e controlla il mantenimento dei requisiti (inclusa la regola dei 2/3).

Sussiste **incompatibilità** assoluta a partecipare a più di una STP; la violazione comporta contestazione e illeciti disciplinari se non rimossa. La partecipazione in STP non esonera dagli ulteriori divieti/incompatibilità previsti dai singoli ordinamenti professionali per la persona fisica.

Sul piano dell'**oggetto/limiti**, gli incarichi professionali sono conferiti alla società ma **devono essere eseguiti personalmente** dal socio professionista designato, che resta responsabile della prestazione e può avvalersi di ausiliari sotto la propria direzione; il cliente ha diritto di scegliere il professionista (o di opporsi ai sostituti) e deve ricevere informativa scritta su conflitti d'interesse, elenco dei soci professionisti e dei soci d'investimento. La **firma** degli elaborati è del professionista autore con **timbro personale**: l'uso del solo timbro "sociale STP" è irregolare perché impedisce l'individuazione del responsabile.

Quanto alla **responsabilità/assicurazione**, è obbligatoria una **polizza RC** a copertura dei danni cagionati ai clienti nell'esercizio professionale; la copertura può essere collettiva o mediante polizze individuali purché ogni prestazione sia coperta. Il regime della responsabilità patrimoniale verso i terzi dipende anche dal **tipo societario** prescelto (es. autonomia perfetta nelle forme di capitali), fermo il principio della responsabilità personale del professionista per la prestazione eseguita.

In tema di **trasferibilità** delle partecipazioni, la disciplina speciale si concentra sul vincolo strutturale dei 2/3 e sulle conseguenze delle modifiche della compagine; specifiche clausole di trasferimento/gradimento oltre a tali vincoli **non sono dettagliate** nelle fonti fornite.

Quanto a **scioglimento/sanzioni**, oltre alla fattispecie automatica per perdita non sanata della prevalenza professionale, il D.M. 34/2013 prevede procedimenti di

diniego/cancellazione dall'Albo e sanzioni disciplinari per violazioni (es. incompatibilità, difetto di requisiti di onorabilità, inadempienze informative), con poteri di controllo in capo ai Consigli degli Ordini.

2. FRANCIA: SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL

In Francia l'equivalente funzionale della Società tra Professionisti è la **Società di esercizio liberale (Société d'Exercice Libéral – SEL)**, cornice speciale che consente l'esercizio in forma societaria delle professioni liberali regolamentate. Convive con la più risalente **Società civile professionale (Société Civile Professionnelle – SCP)** e, per assetti partecipativi, con le **SPFPL** (holding di professioni liberali). Per l'esercizio congiunto di più professioni regolamentate è prevista la **Società pluriprofessionale d'esercizio (Société Pluri-professionnelle d'Exercice – SPE)**, oggi inserita in un quadro riordinato dall'ordonnance del 2023 che ha abrogato la legge del 1990 e demandato a decreti di settore gli aspetti applicativi.

L'ambito soggettivo riguarda le **professioni liberali regolamentate**: quelle dotate di albo o titolo legalmente protetto e vigilate da un Ordine (architetti, avvocati, notai, commissaires de justice, esperti-contabili, ecc.). Professioni non regolamentate a livello nazionale operano di regola con forme societarie comuni (SARL, SAS, SA); l'eventuale ingresso in strutture di professioni regolamentate è ammesso solo entro i limiti di capitale e indipendenza.

La **compagine** deve mantenere in modo continuativo la maggioranza del capitale e dei diritti di voto in capo ai professionisti abilitati che esercitano nella società. La quota residua può essere detenuta, entro tetti specifici, da altri soggetti ammessi (società della stessa professione, professionisti affini, ex soci per periodi transitori, eredi, investitori non professionisti ove consentito), senza mai compromettere indipendenza e deontologia. La perdita della maggioranza professionale non è tollerata e comporta interventi degli Ordini fino alla cancellazione.

La **governance** deve restare in mano ai professionisti: nelle SELARL il gérant dev'essere socio professionista; nelle SELAS il presidente/dirigenti e la maggioranza degli organi devono essere professionisti abilitati ed esercenti. Sono possibili azioni/diritti speciali solo se non elidono il controllo professionale. L'ammissione di nuovi soci può richiedere maggioranze qualificate tra i professionisti secondo la disciplina settoriale.

Quanto a **iscrizioni e vigilanza**, l'immatricolazione al Registro delle Imprese (RCS) è subordinata all'autorizzazione/iscrizione presso l'Ordine competente, che verifica statuto, compagine, oggetto e coperture assicurative, richiede aggiornamenti su ogni variazione rilevante ed esercita vigilanza deontologica e disciplinare sulla società e sui soci.

L'**oggetto sociale è esclusivo** e di **natura civile**: l'attività resta quella professionale regolamentata indicata nello statuto, con eventuali attività accessorie consentite. Le prestazioni devono essere rese da un socio abilitato, che può avvalersi di ausiliari sotto la propria responsabilità. Restano ferme le incompatibilità e i vincoli deontologici (segreto, conflitti, pubblicità, divieti di esercizio commerciale incompatibile).

La **multidisciplinarietà** è ammessa tramite **SPE**, che consentono l'esercizio congiunto tra professioni regolamentate appartenenti a famiglie compatibili. Permane il principio della maggioranza del capitale e dei voti in capo ai professionisti nel loro complesso; i dirigenti devono essere soci professionisti. Gli statuti devono prevedere tutele per indipendenza, segreto professionale (anche nella sua dimensione "condivisa" dove previsto) e gestione dei conflitti tra regole deontologiche dei diversi Ordini.

Sul piano della **responsabilità**, per gli atti professionali risponde personalmente il socio autore e solidalmente la società. Per le obbligazioni sociali non professionali, il regime dipende dalla forma: nelle **SEL** la responsabilità dei soci è **limitata** ai conferimenti; nelle **SCP** è **illimitata e congiunta**. È **obbligatoria l'assicurazione** per la responsabilità civile professionale sia per il singolo sia per la società, con controllo di esistenza e adeguatezza da parte dell'Ordine.

La **denominazione** deve indicare natura e forma (es. "SELARL d'architecture", "SCP d'avocats") e, secondo i casi, il capitale; l'uso di denominazioni protette è condizionato all'iscrizione presso l'Ordine competente.

La **trasferibilità** delle partecipazioni è in linea di principio nominativa e soggetta a gradimento/controllo, al fine di preservare la maggioranza professionale e l'indipendenza. Quanto a **scioglimento e sanzioni**, la violazione dei requisiti strutturali (maggioranza professionale, indipendenza, oggetto esclusivo, assicurazione) può comportare provvedimenti degli Ordini fino alla **cancellazione** e all'impossibilità di esercizio.

CONFRONTO TRA I DUE PAESI

In Italia la STP richiede la prevalenza strutturale di **almeno due terzi** di capitale e voti ai soci professionisti; in Francia le SEL impongono una **maggioranza stabile** (>50%) del capitale e dei diritti di voto in capo ai professionisti che esercitano nella società. La vigilanza in Italia è doppia (Registro imprese + sezione speciale dell'Albo dell'Ordine prevalente); in Francia l'iscrizione al RCS è subordinata alla **previa** autorizzazione/iscrizione presso l'Ordine, che controlla statuti, compagine e polizze. La multidisciplinarietà italiana è ammessa indicando un'attività prevalente ai fini dell'iscrizione; in Francia è formalizzata nelle **SPE**, che aggregano professioni compatibili mantenendo il controllo professionale su capitale e governance. Sulla responsabilità, in Italia il professionista esecutore risponde personalmente e la società secondo il tipo prescelto, con **RC obbligatoria**; in Francia il socio autore risponde verso il cliente, la società è solidalmente responsabile, la responsabilità è **limitata** nelle SEL e **illimitata** nelle SCP, con **assicurazione obbligatoria** per società e professionisti. La denominazione italiana deve contenere "società tra professionisti/STP", mentre in Francia deve indicare forma e professione (es. "SELARL d'architecture", "SCP d'avocats"). La trasferibilità in Italia, oltre al vincolo sui due terzi, non ha regole puntuali emerse; in Francia le quote/azioni sono in genere nominative e soggette a **gradimento/controllo** per preservare la maggioranza professionale. Sul fronte scioglimento/sanzioni, in Italia scatta lo **scioglimento ex lege** se non si ripristina la prevalenza entro sei mesi; in Francia gli Ordini possono arrivare fino alla **cancellazione** in caso di violazione dei requisiti strutturali.

3. GERMANIA: PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT

In Germania l'equivalente funzionale è la **società tra professionisti (Partnerschaftsgesellschaft – PartG)**, introdotta dalla legge federale del 1994 e destinata esclusivamente ai **liberi professionisti (Freie Berufe)**; dal 2013 esiste anche la **PartG con responsabilità professionale limitata (Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung – PartG mbB)**, che, a fronte di un'assicurazione obbligatoria, limita la responsabilità per i soli danni da colpa professionale. La PartG è figura civilistica, non commerciale, con oggetto esclusivo l'esercizio in comune delle professioni liberali e con richiamo sussidiario alle regole della società civile (GbR) in assenza di disciplina speciale.

L'**ambito soggettivo** richiede che tutti i soci siano persone fisiche appartenenti a libere professioni (medici, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, ecc.); non sono

ammessi soci di capitale o soggetti non professionisti. È **possibile** la **composizione multidisciplinare** all'interno del perimetro dei Freie Berufe, inclusa, dopo la riforma dell'ordinamento forense del 2022, la partecipazione incrociata con gli avvocati, fermo il rispetto delle regole deontologiche settoriali.

Quanto alla **compagine**, possono essere soci soltanto persone fisiche professionisti; non è previsto capitale minimo né l'ingresso di investitori non professionisti o di società. Nella **governance**, in assenza di patti contrari, tutti i partner amministrano e rappresentano, con possibilità di prevedere firme congiunte o deleghe a partner "gestori"; non esiste un organo amministrativo separato imposto per legge, e le limitazioni ai poteri rilevano verso i terzi solo se iscritte nel registro.

Le **iscrizioni** avvengono nel **Partnerschaftsregister** tenuto dall'Amtsgericht competente, con efficacia costitutiva dell'iscrizione; per professioni ordinate, la società deve inoltre ottenere l'eventuale **riconoscimento/iscrizione** presso la Camera o l'Ordine di settore (es. ordini forensi; Camere degli ingegneri/architetti dei Länder), che verificano qualifica dei soci, conformità della denominazione e, ove applicabile, coperture assicurative.

L'**oggetto** è limitato all'attività professionale dei soci, con divieto di attività commerciale generale. La **multidisciplinarietà** è ammessa fra libere professioni; le combinazioni prima limitate in alcuni ordinamenti (p.es. forense) sono state liberalizzate, ferma la necessità di rispettare i requisiti di ciascun Ordine coinvolto.

Sul piano di **responsabilità e assicurazione**, la regola generale della PartG è l'**illimitata e solidale** dei soci per i debiti sociali; tuttavia, per i **danni da colpa professionale** risponde illimitatamente soltanto il socio (o i soci) che hanno eseguito l'incarico, oltre al patrimonio sociale, mentre gli altri sono esonerati. Nella **PartG mbB**, se è mantenuta una polizza conforme ai minimi di legge/regionali, per i sinistri professionali risponde **solo il patrimonio sociale** (più la polizza), restando illimitata la responsabilità personale dei soci per gli altri debiti non professionali. In molti Länder sono fissati massimali minimi (ad es. soglie nell'ordine di milioni di euro per danni a persone e centinaia di migliaia per danni materiali) e obblighi di "ultrattività" della copertura.

La **denominazione** deve contenere il cognome di almeno un partner e l'indicazione "und Partner/Partnerschaft" o l'abbreviazione "PartG"; in caso di responsabilità limitata dev'essere aggiunta la dicitura "mit beschränkter Berufshaftung" o "mbB".

L'uso di titoli professionali protetti (es. "Architekten", "Ingenieure") nella ragione sociale richiede l'iscrizione negli elenchi societari delle Camere competenti.

Sulla **trasferibilità** delle partecipazioni, il quadro operativo è contrattuale e incentrato sul consenso/ingresso di nuovi partner professionisti. Quanto a **scioglimento/sanzioni**, la perdita dei requisiti (p.es. cessazione abilitazione di soci chiave, mancanza assicurazione per mbB) può comportare cancellazioni o la perdita del beneficio di limitazione. Eventuali **disposizioni transitorie** sono richiamate in relazione all'introduzione della PartG mbB (2013) e alla riforma forense (entrata in vigore 2022).

CONFRONTO TRA I DUE PAESI

In Germania tutti i soci devono essere professionisti persone fisiche e non sono ammessi soci di capitale, mentre in Italia sono ammessi soci non professionisti entro il limite di un terzo, con prevalenza strutturale di due terzi a favore dei professionisti. La vigilanza tedesca si fonda sul registro pubblico delle partnership presso il tribunale, integrato dai controlli e dalle iscrizioni delle Camere/Ordini di settore; in Italia l'iscrizione è doppia (Registro imprese e sezione speciale dell'Albo) con vigilanza ordinistica. La multidisciplinarietà tedesca è ampia ma limitata ai Freie Berufe (oggi inclusi gli avvocati dopo la riforma), mentre in Italia è ammessa pur richiedendo l'individuazione dell'attività prevalente. Sul fronte della responsabilità, la PartG esonera i partner non coinvolti dall'errore professionale e la PartG mbB limita la responsabilità ai soli beni sociali per i sinistri professionali (con assicurazione obbligatoria), a differenza del modello italiano dove vige la responsabilità personale del professionista esecutore e la società risponde secondo il tipo prescelto, con polizza RC obbligatoria. Le denominazioni tedesche devono includere "Partnerschaft/PartG" ed eventualmente "mbB", mentre in Italia è richiesta l'indicazione "società tra professionisti/STP". La trasferibilità è contrattuale mentre in Italia oltre al vincolo dei due terzi non emergono regole puntuali; sul piano sanzionatorio, in Germania la perdita dei requisiti può far decadere il beneficio mbB o condurre a cancellazioni, mentre in Italia opera lo scioglimento ex lege se non si ripristina la prevalenza entro sei mesi.

4. SPAGNA: SOCIEDAD PROFESIONAL

In Spagna l'equivalente della Società tra Professionisti è la **Sociedad Profesional**, disciplinata dalla Ley 2/2007 che consente di esercitare collettivamente le professioni regolamentate adottando qualunque forma societaria prevista dal diritto comune (società di capitali, di persone o civili), purché si rispettino i requisiti speciali sulla natura professionale.

L'**oggetto sociale** dev'essere esclusivo e limitato all'esercizio di una o più attività professionali per cui è richiesto titolo universitario e iscrizione al relativo Colegio Profesional; è ammessa la multidisciplinarietà salvo incompatibilità legali espressamente previste.

La **denominazione** deve indicare la natura professionale aggiungendo "profesional" (o "p") alla forma sociale prescelta, sicché la forma di larga prassi per i tecnici è la **Sociedad Limitada Profesional (S.L.P.)**. La **compagine** deve garantire in modo continuativo la **maggioranza del capitale e dei diritti di voto ai soci professionisti** che esercitano in seno alla società; possono entrare soci non professionisti e perfino persone giuridiche non qualificate come società professionali, ma restando complessivamente sotto la soglia minoritaria. Sono ammessi come soci professionisti anche altre società professionali già iscritte, che contano nel calcolo della maggioranza.

La **governance** tutela il controllo dei professionisti imponendo che l'organo di amministrazione sia composto in maggioranza da soci professionisti; l'amministratore unico, e gli eventuali amministratori delegati, devono essere professionisti soci. Le decisioni consiliari richiedono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri professionisti; per alcune delibere assembleari rilevanti (ad es. ripartizione utili) la legge pretende maggioranze che includano la maggioranza dei voti dei professionisti, impedendo alla componente di capitale di prevalere.

È prevista la **doppia iscrizione**: *Registro Mercantil* per la personalità giuridica e *Registro delle Sociedades Profesionales* presso ogni Colegio competente per le professioni esercitate; l'iscrizione all'albo professionale è condizione per operare e assoggetta la società a vigilanza deontologica. Le prestazioni devono essere eseguite da persone fisiche abilitate (soci o collaboratori) individuate nominativamente; la società deve indicare su richiesta il professionista incaricato e restano applicabili le incompatibilità e i regimi disciplinari dei singoli Ordini, con effetti riflessi sulla società fino all'esclusione del socio incompatibile.

Sul piano della **responsabilità**, la società risponde secondo la forma prescelta (limitata se S.L.P.; illimitata ove si opti per forme personalistiche), ma per i danni da attività professionale operano congiuntamente la responsabilità della società e quella **personale** dei professionisti esecutori; è **obbligatoria** una polizza di **responsabilità civile professionale** in capo alla società, in armonia con gli obblighi degli iscritti persone fisiche.

La **trasferibilità** dello status di socio professionista è ristretta: salvo consenso della maggioranza/totalità dei soci professionisti previsto in statuto, la qualità di socio professionista è intrasferibile; lo statuto può disciplinare prelazioni e criteri di riparto utili differenziati in base al contributo. Il **mantenimento della maggioranza professionale** è essenziale: se viene meno e non si ripristina entro **sei mesi**, scatta la causa legale di **scioglimento**; gli Ordini possono inoltre adottare misure disciplinari fino alla cancellazione della società dai registri professionali in caso di violazioni.

Disposizioni **transitorie** hanno consentito il graduale adeguamento degli studi associati preesistenti, chiarendo che l'esercizio collettivo sotto denominazione comune senza forma di società professionale espone comunque i partecipanti a responsabilità personale solidale.

CONFRONTO TRA I DUE PAESI

La Spagna impone la maggioranza del capitale e dei voti ai soci professionisti, consentendo a soci di puro capitale di arrivare fino alla minoranza qualificata, mentre in Italia i non professionisti sono ammessi ma entro il limite di un terzo e con prevalenza rigida di due terzi ai professionisti. La vigilanza spagnola è duale come in Italia, con Registro Mercantil e registri dei Collegi professionali quali condizioni per operare, e obbligo di iscrizione in tutti gli Ordini coinvolti nelle società multidisciplinari. Entrambi i sistemi ammettono la multidisciplinarietà: in Spagna è generale salvo incompatibilità legali, in Italia richiede l'individuazione dell'attività prevalente per l'iscrizione ordinistica. Quanto alla responsabilità, in Spagna la società risponde secondo la forma adottata e i professionisti esecutori rispondono personalmente in solido; in Italia resta ferma la responsabilità personale del professionista incaricato e quella della società secondo il tipo, in entrambi i casi con **assicurazione RC professionale obbligatoria**. La denominazione spagnola deve includere l'indicazione "profesional" (es. S.L.P.), quella italiana "società tra professionisti/STP". La trasferibilità in Spagna restringe la qualità di socio professionista salvo consenso dei professionisti previsto dallo statuto, mentre in Italia non emergono regole puntuali oltre al vincolo strutturale sui due terzi. Sul fronte

sanzionatorio, in Spagna la perdita della maggioranza professionale non sanata entro sei mesi comporta lo scioglimento e possono intervenire sanzioni ordinistiche; in Italia la perdita del requisito dei due terzi comporta scioglimento **ex lege** se non ripristinata entro sei mesi, con cancellazione dall'albo speciale.

5. BELGIO: FORME GENERALI

In Belgio non esiste un tipo societario “speciale STP”: le professioni regolamentate esercitano di regola tramite **forme generali** del diritto societario (soprattutto SRL/BV, talora SA/NV), adeguando statuti e governance ai vincoli deontologici. La riforma introdotta dal **Code des Sociétés et des Associations (CSA)** ha unificato il diritto societario (2019), incluso l'esercizio in forma societaria delle professioni liberali; è venuta meno la vecchia distinzione civile/commerciale e la cooperativa è riservata a scopi mutualistici, con obbligo di trasformazione per le ex cooperative non conformi. Nella prassi, la SRL è preferita perché non richiede capitale minimo (principio di “sufficienza patrimoniale”).

L'ambito soggettivo comprende le professioni con ordinamento e albo/ordine dedicato (architetti, avvocati, professioni contabili, revisori, geometri-expert, varie professioni sanitarie, ecc.). Ogni professione ha norme di settore che consentono l'esercizio in forma societaria e ne definiscono requisiti e limiti: per gli **architetti**, dalla “**loi Laruelle**” del 2006 al riassetto del **3 maggio 2024**, per i **geometri-expert** la legge del **9 febbraio 2023**, per gli **avvocati** i codici deontologici degli Ordini (O.B.F.G./O.V.B.).

La **compagine** deve assicurare la **maggioranza del capitale e dei voti** ai professionisti della disciplina esercitata: per le **sociétés d'architecture** la soglia è oggi **≥51%** in mano ad architetti iscritti (prima 61%); sono ammessi soci non professionisti entro la minoranza, ma lo statuto è soggetto ad **approvazione dell'Ordine** che verifica assetto e “catena” di controllo (rappresentante permanente professionista quando socio è una persona giuridica). Per gli avvocati la regola è più chiusa: i soci devono essere avvocati iscritti (anche UE), senza soci di puro capitale.

La **governance** tutela l'indipendenza: negli studi forensi l'organo di amministrazione è composto da avvocati; nelle società di architettura, gli atti di gestione connessi all'attività protetta possono essere compiuti solo da amministratori architetti (persone fisiche o società di architettura) e, se l'amministratore è una persona giuridica, il **rappresentante** deve essere architetto ed è **disciplinarmente responsabile**.

Sul piano di **iscrizioni/registri e vigilanza**, valgono gli adempimenti generali d'impresa (Banque-Carrefour des Entreprises, contabilità, ecc.), ma l'esercizio degli atti **riservati** è subordinato all'**autorizzazione/iscrizione** presso l'Ordine competente: per gli architetti la società è iscritta nei **Tableaux – persone morali**; ogni variazione rilevante (quote, oggetto, organi) va comunicata; la perdita dei requisiti (es. caduta sotto la maggioranza professionale) comporta un **termine di regolarizzazione** e, in difetto, **cancellazione d'ufficio** con divieto di esercizio.

L'**oggetto** va **limitato all'attività professionale** (con accessorie consentite): per le **società di architettura** il 2024 ha ampliato l'oggetto a prestazioni affini non incompatibili (es. design/urbanistica/ingegneria complementare), ma ha ribadito **incompatibilità** tassative (niente attività di **impresa di costruzioni** o **promotore immobiliare** dentro la medesima società). La **multidisciplinarietà** è possibile nelle aree tecniche/economiche se è preservata la maggioranza della professione prevalente; è invece **preclusa** per le professioni legali (avvocati, notai), che possono associarsi solo tra pari.

Quanto a **responsabilità/assicurazione**, la forma societaria limita la responsabilità **patrimoniale** per i debiti sociali, ma l'**atto professionale** resta imputabile al professionista autore (responsabilità personale, talora solidale con la società). È richiesta una **polizza RC professionale** adeguata in capo alla società (oltre agli obblighi per i singoli), con enfasi sui controlli ordinistici; in taluni settori norme recenti legano anche i **gestori** al pagamento dei premi e all'osservanza delle coperture.

La **denominazione** riflette la professione (es. "**société d'architecture**", "association d'avocats"), spesso con requisiti formali sugli usi dei titoli; la **trasferibilità** delle partecipazioni è soggetta a **controllo ordinistico** tramite l'esame degli statuti e a clausole statutarie di gradimento/prelazione dove richieste. Le **sanzioni** includono misure disciplinari e **cancellazione** dall'albo/elenco in caso di violazioni o perdita non sanata dei requisiti; **termini** tipici indicati per l'architettura prevedono una finestra di **sei mesi** per il ripristino.

CONFRONTO TRA I DUE PAESI

In Belgio non esiste un tipo "STP" autonomo: si usano SRL/SA con vincoli deontologici e maggioranza di capitale/voti alla professione esercitata (es. 51% per le società di architettura), mentre in Italia la STP richiede almeno due terzi a favore dei professionisti e ammette soci non professionisti fino a un terzo. La vigilanza belga combina obblighi generali d'impresa con autorizzazione/iscrizione presso l'Ordine di

settore e controlli statutari continui; in Italia l'operatività dipende da Registro Imprese e sezione speciale dell'Albo. La multidisciplinarietà belga è ampia nei rami tecnici ma preclusa per avvocati/notai; in Italia è ammessa con individuazione dell'attività prevalente. Nella responsabilità, in Belgio la società tutela il patrimonio dei soci ma il professionista autore resta personalmente responsabile, con RC professionale societaria obbligatoria; in Italia resta la responsabilità personale del professionista incaricato e la società risponde secondo il tipo, con RC obbligatoria. La denominazione belga segue la professione ("société d'architecture", "association d'avocats"), quella italiana deve includere "società tra professionisti/STP". In Belgio la trasferibilità è filtrata da controlli ordinistici sugli statuti più che da regole codificate uniformi, mentre in Italia non emergono regole puntuali oltre al vincolo strutturale; quanto alle sanzioni, in Belgio gli Ordini arrivano alla cancellazione se i requisiti non sono ripristinati (es. 6 mesi per architettura), mentre in Italia opera lo scioglimento ex lege se non si ristabilisce la prevalenza entro sei mesi.

6. PORTOGALLO: SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

In Portogallo l'equivalente è la **Società di professionisti (sociedade de profissionais – SP)**, cornice generale che consente l'esercizio collettivo di professioni regolamentate organizzate in un Ordine professionale. La **legge quadro n. 53/2015** ha istituito il regime speciale delle SP con **libertà di forma**: possono adottare forme di persone, capitali o civili, con l'unico divieto della Società Anonima Europea; dal 2023 il legislatore ha ampliato in modo sensibile il perimetro, ammettendo le **società multidisciplinari (sociedades multidisciplinares)** e rimuovendo i precedenti limiti percentuali a carico dei soci non professionisti. La denominazione deve riportare il **titolo professionale** dei soci (es. "arquitetos", "engenheiros") e la dicitura "**sociedade de profissionais**" o "**SP**" immediatamente prima del tipo societario (es. "Lda", "SA").

L'**ambito soggettivo** include le professioni dotate di Ordine (associação pública profissional). Dal 2023 le società **multidisciplinari** possono combinare più professioni di Ordini diversi e, in aggiunta, **attività professionali non ordinistiche** compatibili; restano vietate le associazioni espressamente incompatibili dai regimi speciali (p.es. taluni profili della professione forense). Ogni area esercitata deve avere almeno un **socio professionista** abilitato e la società deve adottare misure interne su indipendenza, **segreto professionale** e gestione dei conflitti tra codici deontologici.

Quanto alla **compagine**, la legge distingue **soci professionisti** (persone fisiche abilitate, società di professionisti dello stesso Ordine, o entità UE equivalenti con **maggioranza** di professionisti in capitale e voti) e **soci non professionisti**. Le riforme del 2023 hanno eliminato la necessità legale della maggioranza stabile in mano ai professionisti e i vincoli numerici sugli amministratori professionisti; tuttavia, gli Ordini (es. Architetti) possono imporre, a livello regolamentare, il **controllo professionale** (maggioranza del capitale e/o dei voti) come condizione di iscrizione e mantenimento. Rimane l'obbligo che **almeno due soci** siano professionisti abilitati (salvo nelle società unipersonali); è vietata la contitolarità di quote per la parte di "capitale professionale".

Sul piano della **governance**, è richiesto che **almeno un amministratore/gestore** con deleghe esecutive sia un socio professionista abilitato nella professione esercitata, responsabile della qualità tecnico-professionale; le restanti regole (organi, deleghe, firme) seguono il tipo societario prescelto, fermo l'assoggettamento **di tutti** gli amministratori, anche non professionisti, ai doveri deontologici (segreto, conflitti). Le decisioni organizzative non possono comprimere l'autonomia tecnico-scientifica dei professionisti.

È prevista la **doppia iscrizione**: registrazione nel **Registro Commerciale/Persone Collettive** per la personalità giuridica; **iscrizione all'Ordine** competente per poter operare, previo **visto** sul progetto di statuto (silenzio-assenso dopo 20 giorni). Le società diventano membri effettivi dell'Ordine, sono tenute a comunicare ogni variazione rilevante e, nelle multidisciplinari, si iscrivono (di regola) presso tutti gli Ordini interessati. Gli Ordini esercitano vigilanza deontologica e disciplinare, fino alla sospensione/revoca dell'iscrizione in caso di perdita dei requisiti.

L'**oggetto sociale** richiede l'esercizio in comune delle attività professionali di uno o più Ordini; dal 2023 è possibile includere anche attività professionali **non ordinistiche**, purché compatibili. Le prestazioni sono rese da persone fisiche abilitate (soci o collaboratori) identificate nominativamente; gli atti "propri" di ciascuna professione restano riservati ai rispettivi iscritti (es. firma di progetti da parte di un architetto/ingegnere).

Per quanto concerne il tema della **responsabilità e assicurazione**, la società risponde con il **proprio patrimonio** secondo il tipo prescelto; ciò **non** esclude la **responsabilità personale** del professionista autore dell'atto, che resta autonomamente sanzionabile in via deontologica. È previsto il **regresso** della società verso il professionista/dipendente in colpa; le norme di settore e i regolamenti ordinistici

possono imporre **polizze RC professionale** in capo alla società (oltre a quelle dei singoli), verificate in sede di iscrizione e controllo periodico.

La **denominazione** deve includere il riferimento alla/e professione/i e la dicitura “sociedade de profissionais”/“SP”; le **partecipazioni** sono **nominative**; le quote di **industria** conferite dai professionisti non concorrono al capitale e non sono trasferibili. Nei **ribassi/trasferimenti** valgono le regole del tipo prescelto e le clausole statutarie, con peculiarità: in **aumenti riservati ai professionisti** i soci non professionisti **non** godono di prelazione e possono essere diluiti; le **quote proprie** detenute nei limiti di legge devono essere rialienate entro un anno **solo** a soci professionisti.

Quanto a **scioglimento/sanzioni**, la perdita dei requisiti fissati dagli **Ordini** (es. caduta del controllo professionale richiesto dai regolamenti) può determinare sospensione o cancellazione dall'albo, con divieto di esercizio; i procedimenti e le gradazioni sanzionatorie sono fissati nei singoli statuti/regolamenti. **Norme transitorie** hanno accompagnato le riforme del 2023 (adeguamento degli statuti ordinistici e apertura a fusioni tra società di Ordini diversi).

CONFRONTO TRA I DUE PAESI

Il Portogallo oggi consente soci non professionisti senza tetti legali e perfino organi gestori a maggioranza non professionale, pur imponendo almeno un amministratore iscritto e lasciando agli Ordini il potere di pretendere il controllo professionale; in Italia i soci non professionisti sono ammessi solo fino a un terzo e i professionisti devono detenere almeno due terzi di capitale e voti. Le iscrizioni sono doppie in entrambi i sistemi: registro generale per la personalità giuridica e albo dell'Ordine per l'operatività, con vigilanza deontologica; nelle società multidisciplinari portoghesi la prassi di multi-iscrizione presso gli Ordini coinvolti è espressa. Entrambi ammettono la multidisciplinarietà: in Portogallo è ampia e può includere anche attività non ordinistiche compatibili; in Italia è ammessa ma richiede l'individuazione dell'attività prevalente. Sul fronte responsabilità/assicurazione, in Portogallo rispondono la società e il professionista autore, con possibile regresso e polizze RC richieste dagli Ordini; in Italia il professionista incaricato risponde personalmente e la società secondo il tipo, con RC obbligatoria. Le denominazioni sono codificate: “*sociedade de profissionais (SP)*” con titolo professionale in Portogallo; “società tra professionisti/STP” in Italia. Nella trasferibilità, il Portogallo disciplina quote nominative, particolarità sulle quote di industria e la diluizione dei non professionisti in aumenti riservati ai soci professionisti; in Italia non emergono regole puntuali oltre al vincolo dei due terzi. Quanto a sanzioni, in Portogallo la perdita dei requisiti ordinistici può portare a

sospensione/cancellazione; in Italia la perdita della prevalenza professionale non sanata entro sei mesi comporta scioglimento ex lege e cancellazione dall'albo speciale.

7. PAESI BASSI: PARTNERSHIP

Nei Paesi Bassi non esiste un tipo “speciale STP”: i professionisti operano principalmente tramite *maatschap* (partnership tra professionisti della stessa area), *vennootschap onder firma* – VOF (società di persone sotto denominazione comune, anche tra professioni diverse) e *besloten vennootschap* – BV (società di capitali a responsabilità limitata). La *maatschap*, priva di personalità giuridica, è tipica per studi di odontoiatri, fisioterapisti, avvocati o architetti; ciascun socio (*maat*) contribuisce con lavoro/denaro/beni ed è personalmente responsabile **pro quota** dei debiti secondo il contratto. La VOF, anch'essa senza personalità giuridica, comporta responsabilità **personale e solidale** di ciascun socio per l'intero debito. La BV, dotata di personalità giuridica, limita la responsabilità al capitale versato ed è spesso adottata quando servono investimenti, governance societaria formale o protezione patrimoniale; per gli avvocati esistono perfino **statuti-modello di BV** forniti dall'Ordine.

La base normativa è nel **Burgerlijk Wetboek (BW)**: la *maatschap* è regolata nel Libro 7A, Titolo 9; la VOF nel *Wetboek van Koophandel* (con rinvii di disciplina da personevennootschap); la BV nel Libro 2 BW. È in corso una **riforma** delle personevennootschappen (*modernisering personenvennootschappen*) che attribuirebbe personalità giuridica a *maatschap*/VOF/CV all'atto dell'iscrizione nel registro imprese, ma non è ancora in vigore (consultazione fino al 2023). Accanto al diritto societario generale operano leggi settoriali vincolanti: ad esempio, la **Wet op de architectentitel** consente l'uso del titolo di “architetto” solo a chi è iscritto all'**Architectenregister**; per i sanitari valgono registri e requisiti della legge **BIG**.

La **compagine** nelle partnership olandesi è composta da professionisti che collaborano stabilendo in un *maatschapscontract*/accordo VOF conferimenti, riparto utili (in genere proporzionale alla contribuzione), poteri e uscite; non sono previsti soci “di capitale” estranei alla professione nelle personevennootschappen in senso stretto, mentre la BV ammette azionisti e consente l'ingresso di investitori, restando però soggetta ai vincoli deontologici delle professioni esercitate. In **governance**, nelle partnership ogni socio gestisce l'ordinario; per decisioni straordinarie serve normalmente l'unanimità, e le deleghe (*volmacht*) devono risultare dai registri. Nella

BV, gli azionisti deliberano in assemblea e nominano i **bestuurders** (e, se presente, un **Raad van Commissarissen**).

Quanto a **iscrizioni/registri e vigilanza**, **maatschap** e **VOF** si iscrivono al **Handelsregister** della **Kamer van Koophandel (KvK)** (con indicazione soci e deposito **UBO**), senza obbligo di atto notarile salvo specifici casi; la **BV** segue il regime pieno societario e gli obblighi civilistici con deposito dei bilanci, a differenza delle **partnership** che non depositano conti annuali. La vigilanza “d’ordine” dipende dalle leggi professionali: per l’architettura è necessario essere registrati nell’**Architectenregister** per utilizzare il titolo e firmare progetti; analoghi vincoli informativi e di abilitazione valgono per le altre professioni regolamentate.

L’**oggetto sociale** riflette le attività professionali del gruppo: la **maatschap** richiede omogeneità professionale tra i soci; per **configurazioni multidisciplinari** si impiegano di norma **VOF** o **BV**, nel rispetto dei codici deontologici di ciascun ordine (titoli, segreto, conflitti). Le prestazioni “riservate” devono essere rese da persone fisiche abilitate e correttamente registrate (es. architetti).

Sul piano di **responsabilità e assicurazione**, nella **maatschap** ciascun socio risponde personalmente per la propria quota; nella **VOF** ogni socio è **illimitatamente e solidalmente** responsabile; nella **BV** risponde il patrimonio sociale e gli azionisti entro i conferimenti. Le polizze di RC professionale sono spesso raccomandate o richieste dagli ordini (specie per architetti), ma non emergono parametri minimi uniformi nella documentazione; resta ferma la possibilità di azioni di regresso interne in caso di colpa.

La **denominazione** non può essere fuorviante: l’uso del termine “architect” è consentito solo a soggetti iscritti; in generale vanno rispettate le regole sui titoli protetti. La **trasferibilità** segue il tipo: nelle **partnership** è rimessa ai patti e all’annotazione in **KvK**; nella **BV** si applicano le regole su libro soci/trasferimenti.

CONFRONTO TRA I DUE PAESI

Nei Paesi Bassi l’esercizio avviene tramite **maatschap/VOF** (**personevennootschappen** senza personalità giuridica) o **BV** (capitali), mentre in Italia esiste una **STP** speciale con prevalenza strutturale dei professionisti e ammissione di soci non professionisti entro un terzo; in Olanda non c’è una “quota legale” professionisti/non professionisti, ma la scelta del tipo (soprattutto **BV**) e i codici deontologici guidano l’assetto. La vigilanza olandese ruota attorno alla **KvK** (**Handelsregister**, **UBO**) e ai registri professionali settoriali (p.es. **Architectenregister**), mentre in Italia l’operatività richiede Registro

Imprese e sezione speciale dell'albo dell'Ordine. La multidisciplinarietà olandese è libera con VOF/BV; la maatschap resta tendenzialmente omogenea; in Italia è ammessa ma con individuazione dell'attività prevalente. Quanto alla responsabilità, in Olanda i soci di maatschap rispondono pro quota e quelli di VOF in solido; la BV limita ai conferimenti; in Italia il professionista incaricato risponde personalmente e la società secondo il tipo, con RC obbligatoria. Le denominazioni olandesi devono rispettare i titoli protetti (es. "architect" solo se registrati), in Italia la dicitura "società tra professionisti/STP" è obbligatoria. Sulla trasferibilità, nei Paesi Bassi prevalgono i patti (partnership) o le regole di BV; in Italia non emergono dettagli oltre al vincolo dei due terzi. Sul fronte sanzioni, nei Paesi Bassi i riflessi sono perlopiù civilistici e deontologici secondo gli ordini, mentre in Italia la perdita della prevalenza professionale non sanata entro sei mesi comporta scioglimento ex lege e cancellazione dall'albo speciale.

8. AUSTRIA: ZT-GESELLSCHAFT

In Austria l'equivalente per architetti e ingegneri abilitati (Ziviltechniker) è la Società di ingegneria civile, **Ziviltechnikergesellschaft (ZT-Gesellschaft)**, che può adottare una qualunque forma di diritto commerciale (OG/KG, **GmbH, AG**) purché l'oggetto sia esclusivamente l'esercizio della professione di Ziviltechniker; la denominazione deve contenere il termine protetto "Ziviltechnikergesellschaft" (o "ZT") e la società esercita con proprio sigillo, fermo restando che gli atti tecnici sono sottoscritti dal professionista responsabile. La base giuridica è lo **Ziviltechnikergesetz 2019 (ZTG 2019)**, che colloca le ZT-Gesellschaften fuori dalla **Gewerbeordnung** (non si tratta di "commercio"), e si coordina con l'UGB e le leggi societarie (GmbHG/AktG) e con lo **Ziviltechnikerkammergesetz** per la vigilanza ordinistica.

L'**ambito soggettivo** riguarda esclusivamente Ziviltechniker (architetti e ingegneri abilitati) e società che operano in settori tecnici compatibili; sono escluse imprese di costruzione o soggetti con interessi tecnici in conflitto. La **compagine** richiede che i **soci abilitati** rappresentino **almeno il 50% di quote e diritti di voto**; gli amministratori/rappresentanti devono essere **persone fisiche** con abilitazione attiva e le decisioni tecniche sono riservate ai professionisti abilitati del ramo pertinente. Soci non professionisti possono entrare solo in modo limitato (nelle società di persone, se privi di abilitazione, al massimo come **accomandanti**); è vietata la **comproprietà fiduciaria** delle partecipazioni e chi svolge attività commerciale concorrente nel medesimo ambito non può essere socio.

Sul piano di **iscrizioni e vigilanza**, la società deve ottenere la **Befugnis** (titolo abilitativo) dal Ministero competente prima dell'esercizio e comunicare ogni modifica essenziale; l'iscrizione al **Firmenbuch** segue le regole del tipo prescelto. L'appartenenza alla **Ziviltechnikerammer** (Camere regionali e nazionale) comporta vigilanza deontologica e disciplinare sull'operato della società e dei professionisti. L'**oggetto** è limitato a progettazione/consulenza tecnica; è vietata l'esecuzione di lavori d'impresa o attività estranee.

La **multidisciplinarietà** è ammessa tramite **Interdisziplinäre Gesellschaften mit Ziviltechnikern**: possono combinare più professioni tecniche regolamentate, restano soggette a **licenza ministeriale** dedicata e devono mantenere **almeno il 50%** di capitale e voti in mano a Ziviltechniker abilitati, con le decisioni tecniche sempre riservate ai professionisti abilitati.

Quanto a **responsabilità e assicurazione**, la società risponde secondo il tipo societario, ma la **responsabilità tecnica** dell'atto professionale resta imputata al **professionista autore**; non è istituito un regime speciale di responsabilità professionale, mentre la **polizza RC professionale** è richiesta/controllata in via ordinistica e frequentemente **obbligatoria** nella prassi (es. appalti pubblici), pur non essendo prevista in modo espresso dal ZTG. La **denominazione** deve riportare "Ziviltechnikergesellschaft" (o "ZT") insieme al tipo (es. "XYZ Ziviltechnikergesellschaft GmbH"). La **trasferibilità** delle partecipazioni deve rispettare i vincoli di composizione (mantenimento del 50% professionale; divieto di fiduciarie. Per **scioglimento/sanzioni**, il mancato rispetto dei requisiti può comportare misure disciplinari e incidenze sul titolo abilitativo.

CONFRONTO TRA I DUE PAESI

In Austria la ZT-Gesellschaft è riservata ai Ziviltechniker e richiede che almeno il 50% di capitale e voti resti ai professionisti abilitati, mentre in Italia la STP consente soci non professionisti fino a un terzo, imponendo ai professionisti almeno due terzi. La vigilanza austriaca si fonda su licenza ministeriale (Befugnis), iscrizione al Firmenbuch e controllo della Ziviltechnikerammer; in Italia operano Registro Imprese e sezione speciale dell'Albo con vigilanza ordinistica. La multidisciplinarietà austriaca è possibile solo tra professioni tecniche regolamentate tramite società interdisciplinari con soglia del 50%; in Italia è ammessa in generale, con individuazione dell'attività prevalente. Sulla responsabilità, in Austria l'atto tecnico resta imputato al professionista autore e la società risponde secondo il tipo, con RC richiesta dagli ordini/prassi; in Italia il professionista incaricato risponde personalmente e la società secondo il tipo, con RC obbligatoria. La denominazione austriaca deve includere

“Ziviltechnikergesellschaft/ZT”, quella italiana “società tra professionisti/STP”. La trasferibilità in Austria è condizionata al mantenimento delle soglie e al divieto di fiduciarie, mentre in Italia non emergono regole puntuali oltre al vincolo dei due terzi. Quanto alle sanzioni, l’Austria prevede misure disciplinari e effetti sul titolo abilitativo; in Italia la perdita della prevalenza professionale non sanata entro sei mesi comporta scioglimento ex lege e cancellazione dall’albo speciale.

9. POLONIA: SPÓŁKA PARTNERSKA – SP.P.

In Polonia l’equivalente è la **società tra professionisti (spółka partnerska – sp.p.)**, figura di società di persone dedicata all’esercizio dei “**wolne zawody**” (professioni liberali) prevista dal **Kodeks spółek handlowych – KSH**. È riservata a **persone fisiche** abilitate nelle professioni elencate dalla legge (tra cui avvocati, architetti, ingegneri edili, medici, farmacisti, commercialisti, notai, traduttori giurati), con oggetto **esclusivo** di esercizio professionale; può svolgere **più professioni** contemporaneamente, salvo divieti di leggi speciali. Accanto alla sp.p. i professionisti possono usare altri veicoli generali (spółka jawna; spółka z o.o.), ma senza deroghe speciali di responsabilità proprie della sp.p. e restando soggetti alle regole ordinistiche e settoriali.

Relativamente alla **compagine e governance**, possono essere soci solo **persone fisiche** abilitate; sono esclusi soci di capitale e **persone giuridiche**. L’atto costitutivo (notarile) disciplina conferimenti, rappresentanza e limiti; per default **ogni partner rappresenta** la società, ma lo statuto può richiedere firme congiunte o istituire un **zarząd** (organo gestorio) che può includere anche terzi, purché almeno un componente sia partner. Non esistono “quote” di capitale nel senso delle società di capitali, né aperture a investitori non professionisti.

In tema di **iscrizioni e vigilanza**, la società nasce con l’iscrizione al **KRS – Krajowy Rejestr Sądowy** (registro imprese), allegando le **abilitazioni** dei partner; si applicano, in quanto compatibili, le regole generali delle società di persone. La vigilanza disciplinare resta in capo agli **Ordini** delle singole professioni (per architetti e ingegneri: **IARP** e **PIIB**), che esercitano poteri deontologici e sanzionatori sugli iscritti indipendentemente dalla forma societaria.

Per quanto concerne, l’**oggetto sociale** e la **multidisciplinarietà**, l’oggetto è limitato all’attività professionale dei soci; la **multidisciplinarietà** è ammessa per legge (una sp.p.

può essere costituita per più professioni), salvo incompatibilità specifiche. In taluni settori esistono vincoli speciali: es., per l'esercizio di **farmacie** la normativa richiede in prassi una società di persone con soli **farmacisti** soci. In edilizia/progettazione non emergono preclusioni formali alla compresenza di architetti e ingegneri.

In tema di **responsabilità e assicurazione**. La sp.p. segue la logica delle società di persone ma introduce una tutela mirata: il **partner non risponde** dei debiti derivanti da atti professionali **di altri partner** (né dei loro diretti dipendenti); resta invece responsabile illimitatamente per i **propri** errori professionali e, insieme agli altri, per i **debiti non professionali** (forniture, locazioni, imposte). Gli **obblighi assicurativi RC** sono fissati dalle leggi di settore: per **architetti e ingegneri edili** vige polizza **obbligatoria** con **massimale minimo** (D.M. 2003-12-11), e regimi analoghi esistono per altre professioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Per la **denominazione**, la ragione sociale deve includere il **cognome** di uno o più partner e l'indicazione della **professione**, seguiti da "**i partner**" o "**spółka partnerska**"; è ammessa l'abbreviazione "**sp.p.**". L'uso di titoli professionali è subordinato all'abilitazione e all'iscrizione all'Ordine competente; sulle pratiche edilizie, i progetti devono essere **firmati personalmente** dal professionista abilitato (anche in formato digitale), con indicazione di nome, specializzazione e numero di abilitazione.

Infine, in tema di **trasferibilità**, l'ingresso/uscita dei soci e l'eventuale **trasferimento** della posizione di partner sono regolati dall'atto costitutivo (consenso degli altri partner, divieti di cessione a terzi), ma **dettagli uniformi** su prelazioni/lock-up non emergono nel materiale.

CONFRONTO TRA I DUE PAESI

La Polonia adotta una spółka partnerska chiusa ai soli professionisti persone fisiche, escludendo soci di capitale e persone giuridiche, mentre in Italia sono ammessi soci non professionisti entro il limite di un terzo, con almeno due terzi di capitale e voti ai professionisti. L'operatività polacca richiede KRS e rimane sotto la vigilanza deontologica degli Ordini; in Italia è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese e alla sezione speciale dell'albo dell'Ordine prevalente. La multidisciplinarietà in Polonia è espressamente consentita entro le professioni ammesse, con eventuali limiti settoriali (es. farmacie), mentre in Italia è ammessa ma va indicata l'attività prevalente. Sul piano responsabilità/assicurazione, in Polonia il partner non risponde per l'errore professionale altrui e sono previste RC obbligatorie per varie professioni (con massimali minimi per architetti/ingegneri); in Italia il professionista incaricato

risponde personalmente e la società secondo il tipo, con RC obbligatoria. Le denominazioni divergono: in Polonia cognome + professione + “spółka partnerska/sp.p.”, in Italia “società tra professionisti/STP”. In Polonia la trasferibilità è rimessa allo statuto e di regola preclusa a terzi non professionisti; in Italia non emergono regole puntuali oltre al vincolo dei due terzi. Quanto a sanzioni, in Polonia il focus è sui procedimenti disciplinari verso i singoli più che su scioglimenti tipizzati; in Italia la perdita della prevalenza professionale non sanata entro sei mesi comporta scioglimento ex lege e cancellazione dall'albo speciale.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Paese	Base Giuridica	Compagine	Soci	Governance	Iscrizioni	Multidisciplinarietà	Responsabilità	Denominazione	Trasferibilità	Scioglimento
Italia	L. 183/2011 art. 10; D.P.R. 137/2012; D.M. 34/2013	Almeno 2/3 di capitale e voti ai professionisti professionisti ; restante fino a 1/3 ad altri soggetti	Ammessi come non professionisti entro il limite complessivo di 1/3; requisiti di onorabilità	Nessuna composizione cogente degli organi; assetti rimessi allo statuto	Registro Imprese + Sezione speciale dell'Albo prevalente; vigilanza ordinistica	Ammissa; statuto indica l'attività prevalente ai fini dell'iscrizione	Responsabilità personale del professionista esecutore; la società risponde secondo il tipo; RC professionale obbligatoria	Indicazione obbligatoria di "società tra professionisti" o "STP"	Non dettagliata oltre il vincolo strutturale dei 2/3	Perdita della prevalenza non sanata entro 6 mesi comporta scioglimento
Francia	SCP (1966); SEL (1990, riordino Ordinance 2023-77); SFE (2015/2016) e decreti 2017–2024	Maggioranza stabile (>50%) di capitale e voti ai professionisti esercenti	Ammessi entro la minoranza nel rispetto di indipendenza/deontologia	Organi in mano a professionisti (gérants/présidents) e a maggioranza degli amministratori)	Autorizzazione/iscrizione presso Ordine; poi RCs; vigilanza deontologica continua	SPE per esercizio congiunto tra professionisti regolamentale compatibili	Professionista autore personalmente responsabile; società solidaie; SEL responsabilità limitata, SCP illimitata; assicurazione obbligatoria	Forma + professione (es. "SELARL d'architecture", "SCP d'avocats")	Titoli nominativi con gradimento/controllo	Violazione requisiti strutturali comporta cancellazione/inibizione
Germania	PartGG (1994); PartG mBf (2013); riforma forense 2022	Solo professionisti persone fisiche; niente soci non professionisti	Non ammessi	Tutti i partner amministrano salvo patti; possibili deleghe/limiti iscritti	Partnerschaftsregister (Amtsgericht) + controlli/elencchi delle Camere/Ordini	Ammissa tra Freie Berufe (incl. avvocati dopo riforma 2022)	PartG: illimitata per debiti generali; per colpa professionale risponde l'esecutore + società; PartG mBf limita ai beni sociali con polizza conforme	Cognome + "Partnerschaft/PartG"; aggiunta "mbf" se responsabilità limitata professionale	Rimessa ai patti	Perdita requisiti/carenza assicurazione può far decadere regime mBf/cancellazione
Spagna	Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales; interventi successivi (es. 2009, 2021)	Maggioranza di capitale e voti ai soci professionisti	Ammessi entro la minoranza	Organo di amministrazione a maggioranza di professionisti; ammin. unico/delegati devono essere professionisti soci	Registro Mercantili + registri presso i Collegi professionali; vigilanza deontologica	Ammissa salvo incompatibilità legali	Società secondo forma; professionista autore responsabile; polizza RC professionale obbligatoria in capo alla società	Indicazione "profesional" (es. S.L.P.)	Qualità di socio professionista ristretta; regole statutarie su prelazioni/consensi	Perdita maggioranza professionale non sanata entro 6 mesi
Belgio	Code des Sociétés et des Associations Professionnelles + leggi settoriali (architetti 1939/1963/2006/2024; geometri 2023; forensi)	Maggioranza capitale/voti alla professione esercitata (es. ≥1%); architetti avvocati solo avvocati soci	Ammessi entro minoranza dove consentito; esclusi per professionisti legali	Indipendenza garantita; gestione tecnica riservata a professionisti (requisiti su rappresentante permanente)	Registri generali d'impresa + iscrizione/autorizzazione presso Ordine competente; controlli su statuti/variazioni	Ammissa in aree tecniche/economiche; preclusa per professionisti legali	Società limita la responsabilità patrimoniale; professionista autore personalmente responsabile; RC professionale societaria richiesta	Riferimento alla professione (es. "société d'architecture")	Filtrata da controlli ordinistici e clausole statutarie	Cancellazione se requisiti non ripristinati (es. termine 6 mesi per architettura)
Portogallo	Lei 53/2015 (SP) con modifiche 2023 (Lei 12/2023; Lei 64/2023) +	Almeno due soci professionisti; niente tetti	Ammessi senza limiti legali generali; limitabili dai	Almeno un amministratore/gestore deve essere professionista	Registro commerciale + iscrizione agli Ordini (visto allo	Ammissa anche con attività non	Società risponde secondo forma; professionista autore	Indicazione di "sociedade de profissionais/SP"	Quote nominative; quote di industria non	Perdita requisiti ordinistici può comportare

	leggi quadro Ordini	legali ai non professionisti ; gli Ordini possono esigere controllo professionale	regolamenti degli Ordini	abilitato; tutti gli amministratori soggetti ai doveri deontologici	statuto; multi-iscrizione per multidisciplinari	ordinistiche compatibili	risponde personalmente; RC spesso richiesta dagli Ordini	con titolo professionale	trasferibili; diluizione dei professionisti in aumenti riservati ai professionisti	sospensione/cancellazione
Paesi Bassi	BW (Libro 7A maatschap; Libro 2 BV); Wetboek van Koophandel (VOF); leggi settoriali (es. titoli protetti)	Maatschap/VOF fra professionisti ; BV consente anche investitori	Non previsti nelle partnership in senso stretto; possibili in BV	Partnership: gestione in capo ai soci salvo patti; BV: bestuur + eventuale consiglio di sorveglianza	Iscrizione al Handelsregister (KvK); registri professionali settoriali (es. Architectenregister)	Libera con VOF/BV; maatschap tendenzialmente omogenea	Maatschap: pro quota; VOF: illimitata e solidale; BV: limitata; RC raccomandata/non uniforme	Divieto di titoli fuorvianti; uso di "architect" solo se registrati	Partnership per patti; BV secondo regole su libro soci/trasferimenti	Conseguenze civili; ordinarie; riflessi deontologici
Austria	ZTG 2019; ZTKG; UGB/GmbHG/AkG (coordinamento)	Almeno 30% di capitale e voti a Ziviltchniker abilitati; limiti all'ingresso di non professionisti	Ammessi nei limiti compatibili (esclusi in ruoli contrari; niente fiduciarie)	Amministratori/rappresentanti devono essere persone fisiche abilitate; decisioni tecniche riservate ai professionisti	Licenza (Befugnis) ministeriale + Firmenbuch; vigilanza della Ziviltchnikerkammer	Ammissa fra professioni tecniche regolamentate tramite società interdisciplinari	Società secondo il tipo; responsabilità tecnica personale del professionista autore; RC richiesta in via ordinistica/prassi	Obbligo di "Ziviltchnikergerellschaf/ZT" con il tipo societario fiduciario	Subordinata al mantenimento della soglia 50% e al divieto di fiduciarie	Perdita requisiti può incidere su titolo abilitativo e operatività
Polonia	KSH (spółka partnerska); regolazioni settoriali (RC obbligatoria architetti/ingegneri)	Solo persone fisiche abilitate nelle professioni ammesse; possibili più professioni nella stessa società	Non ammessi (escluse persone giuridiche e investitori non professionisti)	Per default ogni partner rappresenta; possibili firme congiunte o organo gestorio con almeno un partner	Iscrizione al KRS; vigilanza deontologica degli Ordini (IARP/PiIB, ecc.)	Ammissa; limiti settoriali specifici	Il partner non risponde per l'errore professionale altrui; responsabilità illimitata per i propri atti e debiti non professionali; RC obbligatoria in vari albi con massimali minimi (edilizia)	Cognome + professione + "spółka partnerska"/"sp.p."	Regolata dallo statuto; ingresso di terzi non professionisti precluso	Cause generali delle società di persone

FONTI

FRANCIA

- Loi n. 66-879 relative aux sociétés civiles professionnelles — 1966-11-29
- Loi n. 90-1258 relative à l'exercice en société des professions libérales — 1990-12-31
- Loi n. 2015-990 (cd. loi croissance/Macron) — 2015-08-06
- Ordonnance n. 2016-394 — 2016-03-31
- Décrets du 5 mai 2017 (SPE giuridiche/contabili) — 2017-05-05
- Ordonnance n. 2023-77 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées — 2023-02-08
- Décret n. 2024-872 (società di avvocati) — 2024-08-14

GERMANIA

- Legge sulle società tra professionisti (Partnerschaftsgesellschaftsgesetz – PartGG) — 1994-07-25
- Riforma dell'ordinamento forense (BRAO) – liberalizzazione società multidisciplinari — 2022-08-01
- Modifiche di leggi regionali (es. Architektengesetz Baden-Württemberg; Hamburgisches Ingenieurgesetz) per PartG mbB.

SPAGNA

- Ley 2/2007, de sociedades profesionales — 2007-03-15.
- Ley 25/2009 (“Ley Ómnibus”) — 2009-12-22 (rilevante per l'attenuazione di vincoli corporativi).
- Ley 15/2021 (integrazioni su compatibilità avvocati–procuratori) — 2021-10-23.
- Regolamenti e registri dei Collegi professionali (es. architetti/ingegneri) — date originarie non unitarie; prassi confermata dagli Estatutos e Regolamenti collegiali.

BELGIO

- Code des Sociétés et des Associations (CSA) — 2019-03-23
- Loi du 20 février 1939 (architetti – titolo/professione) — 1939-02-20
- Loi du 26 juin 1963 (creazione Ordre des Architectes) — 1963-06-26
- Loi du 15 février 2006 (“loi Laruelle” – società di architettura) — 2006-02-15

- Loi du 9 février 2023 (Ordine dei géomètres-experts) — 2023-02-09
- Loi du 3 mai 2024 (modifiche architetti; pubbl. Moniteur 2024-06-12; entrata in vigore 2024-06-22) — 2024-05-03

PORTOGALLO

- Lei n.º 53/2015 (Regime giuridico delle società di professionisti) — 2015-06-11.
- Lei n.º 12/2023 (modifiche a Lei 53/2015 e Lei-Quadro Ordini) — 2023-03-28.
- Lei n.º 64/2023 (riforma ampia su multidisciplinarietà e assetti proprietari) — 2023-11-20.
- Lei n.º 2/2013 (Lei-Quadro das Associações Públicas Profissionais) — 2013-01-10.
- Regulamento n.º 322/2016 (Ordem dos Arquitectos – società di architettura) — data originaria non specificata nelle fonti disponibili.
- Lei n.º 123/2015 (Statuto Ordem dos Engenheiros); Lei n.º 11/2024 (modifiche) — date originarie puntuali non specificate nelle fonti disponibili.

PAESI BASSI

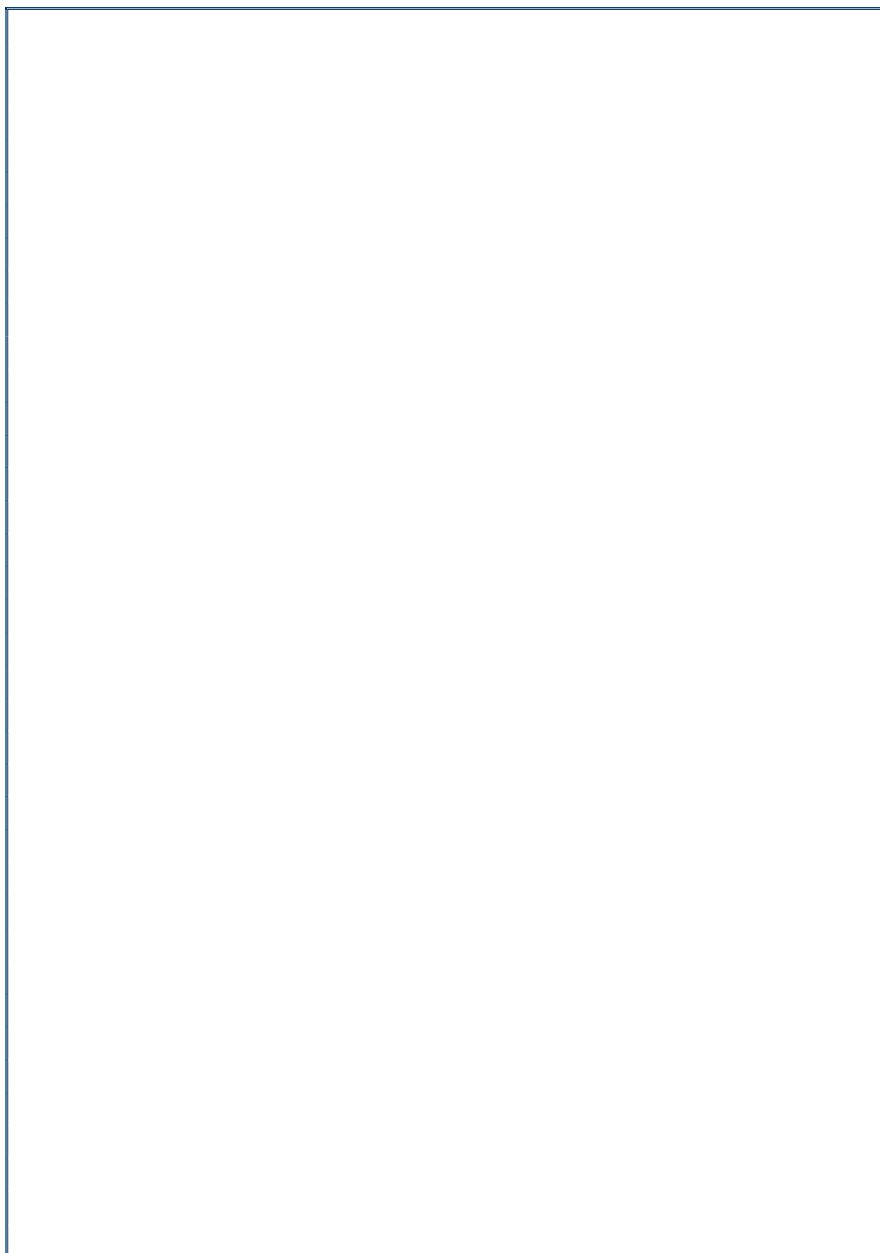
- Burgerlijk Wetboek (BW) – Libro 7A (maatschap), Libro 2 (BV)
- Wetboek van Koophandel – disciplina VOF
- Wetsvoorstel “modernisering personenvennootschappen” (Titolo 7.13 BW) — consultazione fino al 2023
- Wet op de architectentitel / Architectenregister

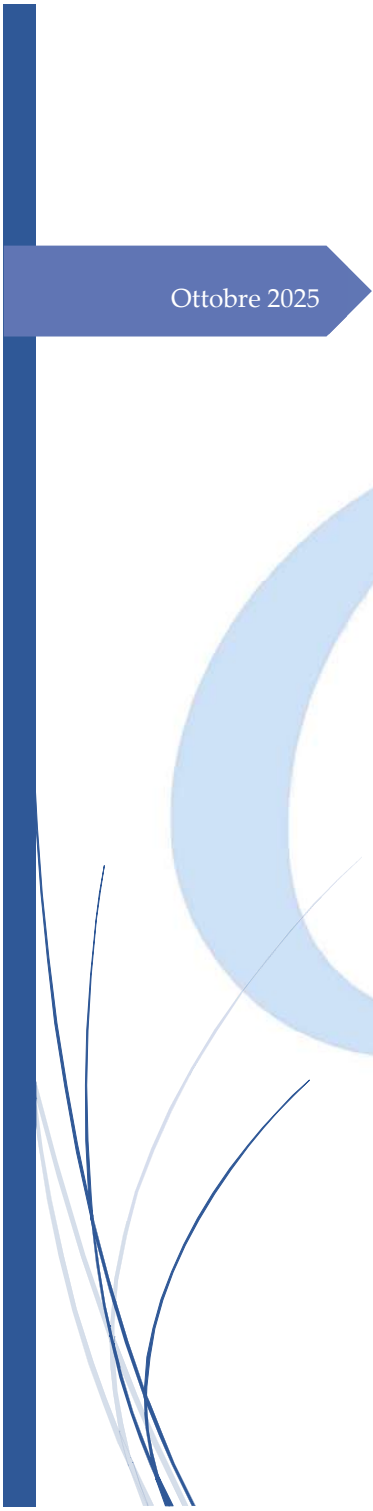
AUSTRIA

- Ziviltechnikergesetz 2019 (ZTG 2019) — entrata in vigore 2019-07-01
- Ziviltechnikerkammergesetz (ZTKG)
- UGB; GmbHG; AktG (profili societari e di firma/firma sociale)

POLONIA

- Kodeks spółek handlowych (KSH) – disciplina della spółka partnerska —
- D.M. 2003-12-11 (RC obbligatoria architetti/ingegneri; Dz.U.2003 nr 220 poz. 2174) — 2003-12-11.
- Legge farmaceutica – modifiche (limitazioni soggettive per titolarità farmacia) — 2017-04-07





Ottobre 2025

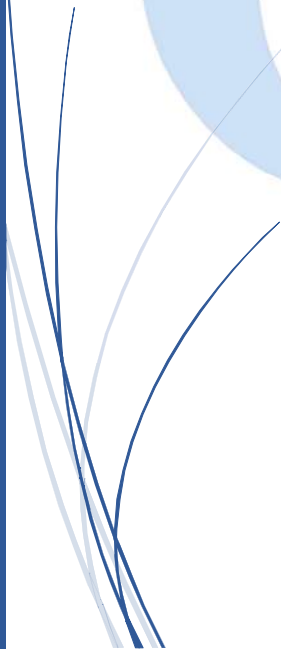
Appendice

Società tra Professionisti in Europa
equivalenti al modello italiano



CBE-GEIE

2025



Indice

1) Società professionali in Francia.....	4
Forme previste e denominazione.....	4
Quadro normativo di riferimento.....	4
Requisiti di costituzione e vincoli.....	5
Governance e responsabilità (SEL vs SCP).....	6
Integrazione multidisciplinare.....	7
Focus architetti e ingegneri.....	9
Società tra architetti.....	9
Società tra ingegneri.....	10
Fonti.....	11
2) Società Professionali in Germania.....	12
Esistenza e denominazione.....	12
Quadro normativo di riferimento.....	12
Requisiti e vincoli di costituzione.....	13
Governance e regime di responsabilità dei soci.....	16
Integrazione multidisciplinare.....	19
Focus: società tra ingegneri e architetti.....	21
Fonti.....	23
3) Società professionali in Spagna.....	24
Esistenza e denominazione.....	24
Normativa di riferimento.....	24
Requisiti per la costituzione.....	24
Governance e organi sociali.....	26
Società multidisciplinari.....	28
Focus Ingegneri e Architetti.....	29
Fonti.....	30
4) Società professionali in Austria.....	31
Normativa di riferimento.....	31
Requisiti e vincoli.....	31

Governance e responsabilità	32
Società multidisciplinari	33
Focus Architetti e Ingegneri	33
Fonti	34
5) Società professionali in Polonia	35
Normativa di riferimento	35
Requisiti	36
Governance e responsabilità	36
Integrazione multidisciplinare	37
Focus Architetti e Ingegneri	37
Fonti	38
6) Società professionali nei Paesi Bassi	39
Normativa di riferimento	39
Requisiti formali e sostanziali	39
Governance e responsabilità	40
Società multidisciplinari	40
Focus Architetti e Ingegneri	41
Fonti	41
7) Società professionali in Portogallo	42
Esistenza e denominazione	42
Normativa di riferimento	42
Requisiti e vincoli	43
Governance e responsabilità	45
Integrazione multidisciplinare	46
Focus Ingegneri e Architetti	48
Fonti	51
8) Società professionali in Belgio	52
Esistenza e denominazioni	52
Normativa di riferimento	52
Requisiti costitutivi	54

Governance e responsabilità.....	56
Integrazione multidisciplinare	58
Focus Architetti e Ingegneri.....	59
Società di architetti (“sociétés d’architecture”)	59
Società tra ingegneri (<i>studi di ingegneria</i>).....	61
Fonti.....	62



1) Società professionali in Francia

Forme previste e denominazione

In Francia esistono società tra professionisti analoghe alle **Società tra Professionisti (STP)** italiane. La principale forma societaria è la **Société d'Exercice Libéral (SEL)**, introdotta con la legge n° 90-1258 del 31 dicembre 1990. Le SEL consentono a membri di una **professione liberale regolamentata** (ossia dotata di albo o titolo legale protetto) di esercitare la professione in forma societaria. Accanto alle SEL, sussiste la precedente **Société Civile Professionnelle (SCP)**, istituita dalla legge n° 66-879 del 29 novembre 1966, che è una società di tipo civile tra professionisti di una medesima disciplina. Inoltre, dal 2015 è stata prevista la **Société Pluri-professionnelle d'Exercice (SPE)** per permettere l'esercizio congiunto di *diverse* professioni regolamentate all'interno di un'unica struttura. In sintesi, le forme societarie francesi assimilabili alle STP sono principalmente le **SEL** (con le loro varianti) e le **SCP**, oltre alle **SPE** per l'associazione multidisciplinare di professioni regolamentate.

Le **SEL** non rappresentano un unico tipo societario, ma un *contenitore giuridico* applicabile a varie forme societarie di capitali. In particolare, la normativa prevede la possibilità di costituire: **SELARL** (*société d'exercice libéral à responsabilité limitée*, analoga a una SRL), **SELAFA** (*SEL à forme anonyme*, simile a una società per azioni), **SELAS** (*SEL par actions simplifiée*, simile a una SAS) e **SELCA** (*SEL en commandite par actions*). La denominazione sociale deve indicare la forma adottata, ad esempio "*SELARL d'architecture*" per una SEL in forma di SARL di architetti. Le **SCP**, invece, sono società puramente civili (non di capitali) tra professionisti di una stessa professione e hanno regole proprie (ad esempio, in genere almeno **2 soci** professionisti, a differenza delle SEL che possono essere anche unipersonali). Si noti infine l'esistenza delle **SPFPL** (*Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales*), società holding istituite nel 2001, utilizzate per detenere partecipazioni in SEL; le SPFPL, tuttavia, non svolgono direttamente l'attività professionale, ma fungono da società finanziarie di investimento nel capitale di SEL.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina delle società tra professionisti in Francia è contenuta in leggi speciali e relativi decreti attuativi, spesso differenziati per categoria professionale. La **legge n° 90-1258 del 31/12/1990** ha rappresentato per anni la base normativa generale per "l'esercizio in forma societaria delle professioni liberali soggette a statuto o titolo protetto", affiancando la previgente **legge n° 66-879 del 29/11/1966** sulle società civili professionali. Per ciascuna professione regolamentata, erano emanati decreti specifici di applicazione (*décrets en Conseil d'État*) che adattavano le regole generali della SEL/SCP alle esigenze dell'ordine professionale (ad esempio: decreto n° 93-492 del 25 marzo 1993 per l'applicazione della legge 90-1258 agli avvocati, decreti del 1992 per avvocati in forma di SCP, ecc.).

Successive riforme hanno ampliato la normativa: la **legge n° 2015-990 del 6 agosto 2015** (cosiddetta "*loi croissance*" o legge Macron) ha introdotto la possibilità di **interprofessionalità** istituendo le società pluri-professionali d'esercizio (SPE), attuata poi con l'**Ordonnance n° 2016-394 del 31 marzo 2016** e relativi decreti del 5 maggio 2017. Tali provvedimenti hanno inserito nella legge del 1990 un *Titolo IV bis* dedicato alle società costituite per l'esercizio in comune di più professioni regolamentate, fissando condizioni e controlli per le **SPE** (ad

esempio il **décret n° 2017-794** sulle SPE tra professioni giuridiche, giudiziarie ed esperti-contabili).

Da ultimo, la disciplina è stata riordinata e consolidata con l'**Ordonnance n° 2023-77 dell'8 febbraio 2023**, relativa all'esercizio in società delle professioni liberali regolamentate. Questa riforma (in vigore dal 1° settembre 2024 per gli avvocati, con decreti settoriali in corso di adozione) ha abrogato la vecchia legge del 1990, raccogliendone il contenuto in un corpus unico (inserito nel **Code de commerce** e testi collegati). In parallelo è stato emanato il **décret n° 2024-872 del 14 agosto 2024** (per la professione forense) e sono attesi decreti per le società *pluri-professionnelles*. Pertanto, al 2025 la normativa francese sulle società professionali si fonda su: leggi istitutive storiche (1966, 1990), modifiche successive (2001, 2015), e sull'Ordinanza 2023-77 con i relativi decreti, oltre ai codici deontologici emanati dai Consigli Nazionali degli Ordini professionali.

Requisiti di costituzione e vincoli

Soci ammissibili e capitale sociale: Le SEL francesi richiedono che la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto sia detenuta da professionisti **abilitati ed esercitanti** la specifica professione all'interno della società. In concreto, **oltre il 50%** del capitale deve appartenere a soci professionisti iscritti all'albo che effettivamente operano nella società. Il restante può essere detenuto, entro il limite complessivo di circa **49%**, da altri soggetti consentiti dalla legge. Tra questi rientrano, ad esempio: eventuali **società professionali** della medesima professione (ad es. altre SEL dello stesso settore), **persone fisiche o giuridiche esterne** (investitori o anche professionisti non abilitati, purché minoritari), ex professionisti già associati che hanno cessato l'attività (per un periodo limitato, ad es. 10 anni) o i loro aventi causa (eredi, per un periodo di 5 anni), nonché **professionisti di altre professioni regolamentate affini** (appartenenti alla stessa "famiglia" di professioni). Queste aperture consentono un *mix* controllato di soci, fermo restando che i **professionisti attivi restano sempre in maggioranza** nel capitale e nel voto. Ad esempio, una SEL di architettura deve avere almeno il 51% in mano ad architetti, mentre il restante 49% può essere detenuto da altri (società di architettura, geometri abilitati, oppure anche investitori non professionisti, ecc.). In ogni caso, la legge preclude esplicitamente la partecipazione di categorie di soggetti che possano minare l'indipendenza professionale: decreti ministeriali possono escludere determinate persone fisiche o giuridiche dalla compagine sociale se la loro presenza mette in pericolo l'autonomia e la deontologia della professione.

Dal punto di vista della **forma giuridica**, le SEL possono costituirsi secondo i modelli societari commerciali sopra menzionati (SARL, SAS, SA, SCA) pur esercitando attività di natura civile. Non è previsto un *capitale minimo* specifico, oltre a quello eventualmente richiesto dalla forma prescelta. Ad esempio, per SELARL o SELAS la legge non impone un minimo (bastano i 1 € simbolici previsti dalla normativa generale), mentre una SEL costituita in forma di SA (SELASA) dovrà rispettare il capitale minimo proprio delle SA (attualmente 37.000 €). È sempre richiesto almeno un socio professionista abilitato (nelle SEL è ammessa la costituzione anche con un solo socio unico, ad es. *SELARL unipersonale*), mentre le SCP richiedono almeno due soci. I **diritti di voto** generalmente seguono il capitale (una quota = un voto), salvo possibilità di creare categorie speciali in alcune forme (es. nelle SELAS sono ammessi *azioni a voto doppio* riservate ai soci professionisti, purché tutti i professionisti ne beneficino

pariteticamente). La **denominazione sociale** deve indicare la natura professionale della società e la forma (es. “SELARL d’architecture” o “SCP d’avocats”), unitamente al capitale sociale. Prima dell’iscrizione nel Registro delle Imprese (RCS), la società deve ottenere l’**iscrizione all’albo** o elenco tenuto dall’Ordine professionale competente (ove esistente per quella professione): ciò significa che lo statuto sociale e la compagine devono essere preventivamente approvati dal relativo Ordine, che iscrive la società in una sezione speciale (*tableau*). Solo dopo tale autorizzazione la società può essere immatricolata ed esercitare legalmente la professione in forma societaria.

Le SEL (come le SCP) hanno come **oggetto sociale esclusivo** l’esercizio dell’attività professionale regolamentata indicata nello statuto, con eventuali attività accessorie consentite (ad esempio formazione, consulenza collegata alla professione). La legge richiede che l’attività mantenga **natura civile**, anche se la società adotta forme di diritto commerciale. Ciò implica che la società *non può svolgere attività commerciali generiche* estranee alla professione e gli atti compiuti che rientrano nell’oggetto professionale devono essere realizzati **per il tramite di uno dei membri abilitati**. In altri termini, la prestazione professionale deve essere resa da un socio iscritto all’albo (o da un suo collaboratore sotto responsabilità del socio), e non da soggetti privi delle qualifiche richieste. Restano ferme, ovviamente, le **norme deontologiche** di ciascuna professione: ad esempio divieti di pubblicità o di procacciamento clienti se previsti, obblighi di segreto professionale, incompatibilità personali (per esempio un avvocato non può esercitare il commercio, quindi anche la società di avvocati non potrà avere oggetto commerciale) ecc., che continuano ad applicarsi ai soci nonostante la forma societaria. In aggiunta, molti ordinamenti professionali prevedono specifiche **incompatibilità** o limitazioni: ad esempio, un medico non può partecipare a società che abbiano finalità diverse da quella medica; un avvocato non può essere socio di più società di avvocati contemporaneamente, ecc. Tali vincoli settoriali sono spesso sanciti da leggi speciali o regolamenti degli ordini e si sommano alle regole generali delle SEL/SCP.

Un ulteriore requisito trasversale è l’obbligo di **copertura assicurativa** per la responsabilità civile professionale. Ogni professionista socio rimane tenuto a stipulare un’assicurazione per la propria attività, e parallelamente **la società professionale stessa deve sottoscrivere un’assicurazione** che garantisca i rischi derivanti dagli atti professionali compiuti in nome della società. L’attestazione di assicurazione è in genere richiesta dall’Ordine al momento dell’iscrizione della società e da rinnovare annualmente. Questo doppio livello di copertura assicura che i clienti/terzi danneggiati possano essere risarciti, sia agendo contro la società sia contro il singolo professionista responsabile.

Governance e responsabilità (SEL vs SCP)

Le società professionali francesi devono essere amministrate in modo tale da garantire il controllo da parte dei professionisti abilitati. Per legge, **gli organi di gestione devono essere composti da soci professionisti**. Ad esempio, in una SEL a responsabilità limitata (SELARL) l’amministratore (*gérant*) o gli amministratori devono essere scelti tra i soci che esercitano la professione all’interno della società. Analogamente, in una SEL in forma di società per azioni semplificata (SELAS) il presidente (o il dirigente unico) deve essere un socio professionista e, se esiste un consiglio di amministrazione o sorveglianza, **la maggioranza dei membri di tali consigli deve essere composta da professionisti abilitati** della società. Questo principio

assicura che le decisioni societarie rimangano sotto il controllo di chi è vincolato dalla deontologia professionale. I diritti di voto speciali nelle SELAS (azioni a voto multiplo o dividendo prioritario) sono ammessi solo a favore dei soci professionisti in esercizio, proprio per garantire che il potere decisionale effettivo resti nelle loro mani. Inoltre, l'accettazione di nuovi soci professionisti spesso richiede l'approvazione qualificata degli altri soci professionisti (ad es. **maggioranza dei 2/3** dei soci abilitati, come previsto per l'ingresso in società di architettura), in modo da preservare l'equilibrio professionale interno.

Responsabilità verso i clienti e terzi: Un elemento fondamentale è la ripartizione della responsabilità professionale tra la società e i singoli soci. In una SEL, così come in una SCP, ogni professionista **resta personalmente responsabile degli atti professionali** da lui compiuti rispondendo con il proprio patrimonio di fronte al cliente o paziente per eventuali **danni derivanti da colpa professionale**. Al tempo stesso, la **società professionale è ritenuta solidalmente responsabile** insieme all'autore dell'atto. Ciò significa che il danneggiato può rivalersi sia sulla società che direttamente sul professionista che ha commesso l'errore, ottenendo il risarcimento da uno qualsiasi dei due; la società che paga potrà poi esercitare rivalsa verso il socio negligente. Questo regime di responsabilità solidale tutela i terzi, assicurando maggiori garanzie patrimoniali (il capitale sociale e l'assicurazione della società si aggiungono alle risorse personali del professionista). Va sottolineato che la forma societaria **non limita la responsabilità "disciplinare" o deontologica**: ogni socio risponde individualmente di fronte al proprio Ordine per violazioni delle regole professionali, e la società nel suo complesso può essere sanzionata (fino alla cancellazione dall'albo) se consente o copre comportamenti illeciti.

Responsabilità patrimoniale e debiti sociali: Quanto alla responsabilità per le obbligazioni sociali (debiti verso fornitori, banche, Fisco, etc. non legati a specifici errori professionali), occorre distinguere tra SEL e SCP. Le **SEL**, avendo natura di società di capitali, godono di **responsabilità limitata**: i soci non rispondono con il proprio patrimonio personale dei debiti sociali, ma sono limitatamente responsabili nei limiti dei propri conferimenti (capitale sottoscritto). Dunque, ad esempio, i debiti contratti dalla SEL per l'affitto dello studio o per un finanziamento bancario restano a carico della società; i soci rischiano al massimo di perdere il capitale investito, analogamente a quanto accade in una SRL/SpA ordinaria. Al contrario, nelle **SCP** vige un regime di responsabilità **illimitata e solidale** dei soci: i professionisti associati in una SCP rispondono con tutti i loro beni personali per le obbligazioni sociali. Più precisamente, la responsabilità nelle società civili è *indéfinie* (senza limite di importo) e *conjointe* (i creditori possono escutere ciascun socio per l'interezza del debito, fatto salvo il regresso tra soci). Ciò costituisce un importante svantaggio delle SCP rispetto alle SEL, e infatti molte categorie hanno preferito, dopo il 1990, adottare il modello SEL proprio per usufruire della responsabilità limitata pur continuando a esercitare in forma collettiva. In ogni caso, anche nelle SCP si applica la regola per cui la società è solidalmente responsabile con il socio autore del fatto dannoso verso i clienti, e tutti i soci devono assicurarsi per la responsabilità civile professionale.

Integrazione multidisciplinare

La normativa francese attuale **consente** la creazione di società tra professionisti appartenenti a diverse discipline regolamentate, sebbene con alcuni vincoli. Storicamente, le società

professionali erano monodisciplinari: ad esempio esistevano società tra avvocati, oppure tra medici, ma *non* tra avvocati e commercialisti insieme. Ciò è cambiato con la legge n° 2015-990, che ha introdotto le **sociétés pluri-professionnelles d'exercice (SPE)**, definite come struttura per permettere a *differenti professioni regolamentate* di esercitare congiuntamente. L'obiettivo dichiarato del legislatore del 2015 (attuato poi dall'ordonnance 2016-394 e dai decreti 2017) era di favorire l'**interprofessionalità** tra professioni del settore legale, giudiziario ed economico, andando oltre i semplici partenariati tra studi distinti. In particolare, sono ora possibili società miste tra, ad esempio, **avvocati, notai, huissiers (ufficiali giudiziari) ed esperti-contabili**, figure il cui avvicinamento è ritenuto utile e complementare. Ogni Ordine professionale coinvolto ha emanato proprie regole deontologiche per le SPE, coordinandosi con gli altri Ordini al fine di preservare segreto professionale, indipendenza e prevenire conflitti d'interessi in queste strutture multidisciplinari. Ad esempio, è stato introdotto il concetto di *"segreto professionale condiviso"* all'interno delle SPE, esercitabile solo con il consenso informato del cliente, per permettere ai diversi professionisti associati (es. avvocato e commercialista) di comunicare tra loro informazioni coperte da segreto senza violarlo. Analogamente, gli statuti delle SPE devono prevedere clausole a tutela dell'indipendenza di ciascuna professione e del rispetto delle regole deontologiche di ognuna.

Dal punto di vista normativo, l'ordonnance 2016-394 ha inserito nella legge sulle SEL apposite disposizioni per le società multi-professionali. In base al regime attuale (confermato e generalizzato dall'ordonnance 2023-77), le professioni regolamentate francesi sono suddivise in *famiglie* (es. professioni **sanitarie**, professioni **giuridico-giudiziarie**, professioni **tecniche e del cadre de vie**). La regola generale è che all'interno di una SPE tutti i soci devono appartenere a professioni **compatibili** e autorizzate a esercitare congiuntamente, in pratica all'interno della stessa famiglia (ad esempio, architetti con ingegneri e geometri – professioni tecniche; oppure avvocati con notai ed esperti contabili – professioni giuridiche). **Più della metà del capitale** e dei diritti di voto di una società multi-professionale deve comunque essere detenuta da professionisti **abilitati ed esercitanti nella società** (anche se appartenenti a professioni diverse). La parte restante può essere suddivisa tra le varie categorie ammesse, tra cui, rilevante per le SPE, **professionisti regolamentati di una professione appartenente alla stessa famiglia della professione principale della società**. Ciò significa, ad esempio, che in una società interdisciplinare *giuridica* avvocati e notai possono essere soci insieme (essendo della stessa famiglia "giuridico-judiciaire"), mentre non sarebbe consentita l'associazione tra un medico (famiglia sanitaria) e un avvocato (famiglia giuridica) nella stessa società professionale, in assenza di una previsione normativa specifica. In ogni caso, resta fermo il principio maggioritario: **i professionisti (nel loro insieme) devono detenere la maggioranza del capitale e del voto anche nelle SPE**, così da evitare che una professione subalterna o, soprattutto, elementi non professionisti possano prendere il controllo. Inoltre, analogamente alle SEL monodisciplinari, i **dirigenti** di una SPE devono essere scelti tra i soci professionisti (di una delle professioni esercitate) e sottostanno a tutte le regole deontologiche di ciascun albo.

Le **condizioni particolari** per le società multidisciplinari possono variare a seconda dei settori coinvolti. Ad esempio, la **SPE tra avvocati ed esperti-comptables** è stata espressamente prevista e regolamentata dai decreti del 2017, imponendo in pratica che solo avvocati, notai, commissari di giustizia (huissiers) ed esperti contabili possano combinarsi tra loro, con esclusione di soci puramente finanziari. Negli ambiti **tecnici**, la tendenza è di consentire

società tra professionisti i cui ambiti sono complementari (architettura, ingegneria, geomatica, ecc.), mantenendo però la prevalenza della professione indicata come oggetto sociale principale. Ogni Ordine può inoltre porre limiti: ad esempio, l'Ordine degli architetti potrebbe non autorizzare una società dove gli architetti siano in netta minoranza rispetto ad altri tecnici, richiedendo comunque la **preminenza numerica e di capitale** degli architetti se la società intende qualificarsi come società di architettura. Nelle SPE, di regola la società deve richiedere l'iscrizione presso **ciascun Ordine** delle professioni coinvolte (o ottenere un doppio riconoscimento): ciò implica un doppio controllo deontologico e la necessità di rispettare le normative di entrambi i settori. In definitiva, la Francia ha aperto alla multidisciplinarietà con cautele simili a quelle italiane (dove, ad esempio, gli avvocati possono associarsi con commercialisti e consulenti del lavoro nelle STP, ma non con altre professioni fuori dall'area giuridico-economica). La ratio comune è favorire servizi integrati mantenendo le garanzie proprie di ciascuna professione.

Focus architetti e ingegneri

Società tra architetti

La professione di **architetto** in Francia è regolamentata dall'**Ordre des architectes** (istituito con loi n° 77-2 du 3 janvier 1977). Gli architetti possono esercitare in forma societaria, ma solo rispettando le regole speciali dettate dal legislatore e dall'Ordine. In particolare, solo le società iscritte all'Albo degli Architetti possono utilizzare la denominazione di "société d'architecture" ed esercitare la professione di architetto. Ciò significa che una società che voglia offrire servizi di architettura deve ottenere l'iscrizione presso un Conseil Régional de l'Ordre, comunicando il proprio statuto e la lista dei soci, ed è soggetta al controllo dell'Ordine.

Le società tra architetti possono assumere varie forme (SCP di architetti, SELARL d'architecture, SELAS d'architecture, ecc.), ma in tutti i casi la **maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto deve appartenere ad architetti abilitati e iscritti** all'albo (in Francia o in un altro paese UE, purché riconosciuti ai sensi della legge 77-2/1977). Ad esempio, in una **SELARL di architettura** gli architetti soci devono detenere **più della metà** del capitale – anche un singolo architetto può averne oltre il 50%. Il resto del capitale (fino a <50%) può essere detenuto da altri soggetti consentiti, tra cui: **altre società di architettura**, persone fisiche o giuridiche non architetti (investitori privati), **professionisti di professioni liberali regolamentate affini** (come i **géomètres-experts**, ossia geometri topografi, che spesso collaborano con gli architetti). In passato la quota massima detenibile da non-architetti era più ristretta (25%), ma per le SEL di architettura attualmente è consentito fino al **49%**. Resta preclusa in modo assoluto la partecipazione di soggetti che siano stati radiati dall'albo degli architetti o sospesi, a tutela dell'integrità della professione. Non è previsto un capitale minimo per costituire una società di architettura (in SELARL/SELAS bastano pochi euro di capitale), salvo le forme che per legge generale lo richiedano (una "SEL d'architecture" in forma di SA avrebbe minimo 37.000 € per esempio).

La **governance** deve rispecchiare il controllo professionale: nella SELARL d'architecte il **gérant** (amministratore) deve essere uno dei soci architetti che esercitano nella società. Nelle società per azioni (es. SELAS d'architecture), il **Presidente** e gli eventuali membri del consiglio di amministrazione **devono essere in maggioranza architetti** (o società di architettura) regolarmente iscritti all'Ordine. Ciò garantisce che le decisioni siano prese da chi ha

competenza tecnica e obblighi deontologici. L'Ordine degli Architetti richiede anche che la società comunichi qualsiasi modifica statutaria o cambio di soci, per approvazione, e verifica annualmente il mantenimento delle condizioni (es. che i soci architetti rimangano di maggioranza, che la società abbia sottoscritto un'adeguata assicurazione RC professionale, etc.).

Quanto a **responsabilità**, le regole generali delle SEL si applicano integralmente: ogni architetto risponde personalmente e illimitatamente delle proprie colpe professionali (ad esempio un errore di progettazione), mentre la società risponde solidalmente con lui verso i clienti danneggiati. La **responsabilità per i debiti** della società (es. debiti contrattuali) è invece limitata al patrimonio sociale; quindi, i soci architetti non rischiano i propri beni personali per le obbligazioni sociali ordinarie. In aggiunta, esiste l'obbligo di assicurazione professionale sia per il singolo architetto sia per la società di architettura. L'Ordine verifica che la polizza della società copra tutti i **rischi professionali** (ad esempio danni strutturali post-costruzione, ecc.) e che i massimali siano conformi a quanto richiesto dal *Code des assurances*. In sostanza, una **SEL d'architecture** segue la disciplina generale delle SEL, arricchita da specifiche regole deontologiche e di controllo fissate dall'Ordine degli Architetti, a garanzia che la forma societaria non eluda i principi della professione (indipendenza, competenza personale, responsabilità verso il committente, ecc.).

Società tra ingegneri

La situazione degli **ingegneri** in Francia è differente, poiché la figura dell'ingegnere (a differenza di Italia) *non constitue in sé una "profession libérale réglementée" con un Ordine professionale unitario*. Non esiste infatti un *Ordre des ingénieurs* analogo a quello degli architetti o degli avvocati, salvo collegi per specializzazioni ristrette (ad es. gli *ingénieurs-géographes* rientrano nell'Ordine dei *géomètres-experts*, e alcuni ingegneri possono aderire ad associazioni tecniche, ma non c'è un albo generalista per "ingegnere"). Ne consegue che **gli ingegneri non rientrano tra le professioni regolamentate ai sensi della legge sulle SEL**, che – ricordiamo – si applica solo a professioni "soggette a statuto legislativo o regolamentare o il cui titolo è protetto". Il titolo di "ingénieur" in Francia non è protetto dalla legge in senso stretto (al di fuori del contesto accademico: chiunque può esercitare attività di ingegneria/consulenza tecnica, purché competente, senza necessità di abilitazione statale specifica in molti settori). Dunque, un **ingegnere consulente** che eserciti come libero professionista non è tenuto all'iscrizione ad un Ordine e **può organizzare la propria attività in forma di società di diritto comune** (SARL, SAS, SA, ecc.) senza dover adottare la forma di SEL. In altri termini, non esiste una forma societaria "speciale" equiparabile alle STP dedicata esclusivamente agli **ingegneri**: essi normalmente costituiscono **società di ingegneria** seguendo le norme ordinarie del codice di commercio (spesso come **SARL d'ingénierie** o **SAS**), eventualmente qualificandosi come *entreprise de services intellectuels*. Queste società, non essendo soggette ad un Ordine, non hanno l'obbligo di rispettare i requisiti di capitale e compagine imposti dalle SEL. Devono però ovviamente rispettare le norme generali (ad esempio, se svolgono attività riservate per legge a determinate qualifiche, devono impiegare professionisti idonei per quelle prestazioni, e garantire la sicurezza e qualità secondo le norme tecniche).

Va detto che alcuni ingegneri operanti in settori molto specifici (ad es. *ingénieurs-conseils* nel campo edile, periti tecnici, ecc.) possono essere assimilati a professioni liberali e aggregarsi ad

associations professionnelles oppure essere affiliati a casse previdenziali delle professioni liberali (la CIPAV include gli ingénieurs-conseils insieme ad architetti, geometri, ecc.). Tuttavia, ciò non crea un ordine né un obbligo di SEL. In assenza di norme deontologiche statali, valgono per loro le regole contrattuali generali e le certificazioni volontarie.

Un **ingegnere** può comunque partecipare ad una **società professionale multidisciplinare** insieme a professionisti regolamentati. Ad esempio, se un ingegnere desidera associarsi con architetti in Francia, la strada praticabile è costituire una **SEL d'architecture** in cui l'ingegnere figura come socio non architetto (rientrando nel limite del 49% massimo riservato ai non architetti). In tal caso la società rimane una società di architettura (soggetta alle regole dell'Ordine degli Architetti), l'ingegnere non comparirà come "professionista" per l'Ordine ma come collaboratore/socio tecnico, e potrà apportare le sue competenze ingegneristiche all'interno della struttura. Situazioni simili si possono avere in altre professioni tecniche: ad esempio un esperto informatico potrebbe essere socio minoritario in una SEL di géomètres-experts o viceversa, se le competenze si complementano, purché la professione principale mantenga il controllo. Al di fuori di questi contesti misti, gli **studi di ingegneria** in Francia operano comunemente come società di capitali classiche, eventualmente qualificate come *société d'ingénierie*, senza un inquadramento speciale equivalente alle STP.

Fonti

Atti legislativi:

- Ordonnance 2023-77 (JO 9/02/2023), [LINK](#)
- Décret n°92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales, [LINK](#)

Sitografia/bibliografia :

- Conseil National des Barreaux, [LINK](#)
- Société d'exercice libéral (SEL) - Définition - Dictionnaire juridique, [LINK](#)
- Codice deontologico e guide del Conseil National de l'Ordre des Architectes, [LINK](#)
- Service Public (schede sulle SCP), [LINK](#)

2) Società Professionali in Germania

Esistenza e denominazione

In Germania esiste una forma giuridica specifica per l'esercizio associato delle professioni liberali, analoga al concetto italiano di STP. Si tratta della **Partnerschaftsgesellschaft** (abbreviata spesso *PartG*), istituita dalla legge tedesca del 1994 sulle società tra professionisti (*Partnerschaftsgesellschaftsgesetz*, **PartGG**). La *Partnerschaftsgesellschaft* è una società di persone nella quale **professionisti abilitati (*Freie Berufe*) si associano per esercitare insieme le loro attività professionali**, restando però esclusa qualsiasi attività di tipo commerciale. È previsto inoltre un modello con responsabilità professionale limitata, la *Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung* (**PartG mbB**), introdotta con una riforma del 2013. La PartG mbB è sostanzialmente una *Partnerschaftsgesellschaft* che, a fronte di una copertura assicurativa obbligatoria, offre una limitazione di responsabilità per le obbligazioni derivanti da colpa professionale.

Oltre alla *Partnerschaftsgesellschaft* (forma tipica per i liberi professionisti), i professionisti in Germania possono teoricamente utilizzare anche forme societarie di tipo commerciale generali (es. la **GmbH**, equivalente alla SRL). Tuttavia, tali società di capitali **non costituiscono una forma "speciale" dedicata ai professionisti** – si tratta di società regolamentate dal diritto comune (codice commerciale) e soggette a regime tributario commerciale. L'eventuale uso di una GmbH "**professionale**" è consentito solo se compatibile con le normative deontologiche dei vari ordini: ad esempio, la legge federale sugli avvocati consente *Rechtsanwalts-GmbH* (società di capitali fra avvocati), e in alcuni Länder esistono "**GmbH di ingegneria**" o di architettura soggette ad autorizzazione delle rispettive Camere. In ogni caso, il modello tedesco di riferimento per società multidisciplinari fra professionisti rimane la *Partnerschaftsgesellschaft*, che è una **società personale di tipo civilistico** analoga alle associazioni professionali, ma dotata di autonoma disciplina. La denominazione sociale di queste società **deve indicare la natura professionale associata**: per legge il nome deve contenere il cognome di (almeno) uno dei partner seguito dalla dizione "*und Partner*" oppure "*Partnerschaft*" (o l'abbreviazione *PartG*). In caso di società con responsabilità limitata (PartG mbB) il nome deve inoltre indicare "*mit beschränkter Berufshaftung*" o l'abbreviazione "*mbB*".

Quadro normativo di riferimento

La disciplina delle *Partnerschaftsgesellschaften* è fissata a livello federale dalla legge 25 luglio 1994 (**Partnerschaftsgesellschaftsgesetz – PartGG**), pubblicata nel *Bundesgesetzblatt* I, p. 1744 e in vigore dal 1° luglio 1995. Tale legge, modificata nel 2013 per introdurre la PartG mbB, definisce i requisiti e il regime giuridico delle società tra professionisti. Di seguito le principali fonti normative tedesche rilevanti:

Legge federale PartGG: all'**§1 PartGG** delinea gli elementi costitutivi della *Partnerschaft*: è una società tra **appartenenti a professioni liberali (*Freie Berufe*)**, costituita per l'esercizio in comune delle loro professioni; **possono essere soci solo persone fisiche** e la società **non può esercitare attività commerciale**. Lo stesso §1 elenca le professioni considerate "liberali" ai fini di questa legge (medici, veterinari, avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti, etc.). Inoltre, §1 comma 4 specifica che, **salvo disposizioni speciali del PartGG, si applicano alla Partnerschaft le norme del Codice Civile tedesco (BGB) sulla società semplice**. Ciò significa

che, in assenza di disciplina specifica, valgono le regole generali della *Gesellschaft bürgerlichen Rechts* (Gbr – società di persone di diritto civile).

Codici BGB e HGB: Pur essendo la *Partnerschaft* una figura civilistica (non commerciale), il PartGG richiama alcune norme analoghe del Codice di Commercio (HGB) in materia di rappresentanza e pubblicità. Ad esempio, §7 PartGG prevede che **la società acquista efficacia verso i terzi solo con l'iscrizione nel Registro delle Partnerschaft** presso il Tribunale competente. Inoltre, per la **rappresentanza** legale della società si applicano *mutatis mutandis* le norme dell'§124 HGB (relative alla OHG, società in nome collettivo), e per le indicazioni obbligatorie sugli atti e carteggi sociali si applica l'§125 HGB. Quest'ultimo rinvio comporta, ad esempio, l'obbligo di indicare nelle comunicazioni ufficiali dell'associazione tutti i soci o almeno i dati richiesti (denominazione sociale completa comprensiva del suffisso *Partnerschaft o mbB*).

Normativa professionale settoriale: Il PartGG stesso prevede che la possibilità di esercitare in forma di *Partnerschaft* possa essere **limitata o subordinata a condizioni dalle leggi speciali dei singoli ordinamenti professionali** (PartGG §1 comma 3). In pratica, alcune professioni regolamentate hanno proprie disposizioni in materia di società tra professionisti:

- Gli **avvocati** sono soggetti alla Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO): fino al 2022 la BRAO consentiva società tra avvocati solo con determinate professioni affini (es. avvocati, commercialisti, revisori) e richiedeva la maggioranza togata. Dal 1° agosto 2022, con la “grande riforma BRAO”, tali restrizioni sono decadute e agli avvocati è ora permesso costituire società professionali con appartenenti a *qualsiasi* libera professione, ferma restando la necessità di autorizzazione dell'Ordine forense e l'osservanza di regole deontologiche (ad es., solo professionisti possono far parte degli organi di gestione della società secondo §59f BRAO, per garantire l'indipendenza).
- **Ingegneri e architetti:** l'esercizio associato è disciplinato dalle leggi regionali (Länder). Ogni Land ha un proprio *Architektengesetz* e *Ingenieurgesetz* che definisce requisiti per società tra architetti o ingegneri. Ad esempio, il Land **Baden-Württemberg** ha modificato il proprio *Architektengesetz* nel 2016 per consentire agli iscritti la costituzione di PartG mbB. Analogamente, ad Amburgo la legge sull'ingegneria (Hamburgisches IngG) è stata emendata nel 2016 per autorizzare le *Partnerschaftsgesellschaften mbB* tra “Beratende Ingenieure” (ingegneri consulenti). Tali normative locali spesso **impongono l'iscrizione della società in appositi elenchi tenuti dalle Camere professionali regionali**, verificando il rispetto di requisiti (ad esempio, che i soci abbiano effettivamente i titoli professionali dichiarati). Anche le **GmbH di ingegneria o architettura** devono essere approvate e registrate presso le rispettive *Ingenieurkammer* o *Architektenkammer*, che vigilano sul rispetto delle percentuali di professionisti soci, sull'uso del titolo professionale nella ragione sociale, etc.

Requisiti e vincoli di costituzione

La *Partnerschaftsgesellschaft* tedesca presenta requisiti stringenti quanto a composizione e oggetto sociale, volti a preservarne il carattere professionale. I principali vincoli e condizioni sono:



- **Soci ammessi:** possono essere soci **esclusivamente persone fisiche che esercitano una professione liberale** (*Freie Berufe*). **Non sono ammessi soci di capitale** o entità giuridiche come società o associazioni. Il §1 PartGG specifica chiaramente che solo persone fisiche appartenenti ai liberi professionisti possono stipulare il contratto di *Partnerschaft*, e ciò esclude sia persone giuridiche sia persone non abilitate a una libera professione. Ad esempio, un ingegnere, un avvocato e un medico possono costituire insieme una PartG, mentre **non sarebbe possibile includere come socio un investitore non professionista** o una società di capitali. Inoltre, ciascun socio deve essere **abilitato e autonomamente esercente la professione** dichiarata: la legge elenca una serie di professioni tipiche (i cosiddetti *Katalogberufe* del §1 Abs.2 PartGG) e consente anche professioni “simili” se caratterizzate da analogo livello di qualificazione e autonomia intellettuale (in base alla prassi del fisco e della giurisprudenza).
- **Numero minimo di soci:** occorre almeno **due professionisti** per costituire una *Partnerschaft*. Non è ammessa la *Partnerschaftsgesellschaft* unipersonale (una “società” richiede pluralità di contraenti, analogamente alla società semplice). Le linee guida camerali explicitano che “*Ein-Personen-Partnerschaften sind nicht möglich*” (non sono possibili partenariati con un solo partner). Dunque, se in una PartG rimane un solo socio (ad es. per recesso o decesso degli altri), la società si scioglie salvo trasformazione in studio individuale.
- **Forma giuridica e capitale:** la *Partnerschaft* è una **società di persone di tipo contrattuale**, costituita tramite un **contratto scritto** di *Partnerschaftsgesellschaft* firmato da tutti i partner. Non è previsto un capitale sociale minimo (a differenza delle società di capitali); i conferimenti dei soci e le quote di partecipazione sono liberamente determinati nel contratto. La società non acquisisce personalità giuridica distinta, ma ha comunque **autonomia patrimoniale** (un patrimonio sociale separato) e soggettività processuale. In base al *PartGG*, la PartG può acquistare diritti, assumere obbligazioni, stare in giudizio ed essere soggetta ad esecuzione forzata in quanto dotata di capacità giuridica attenuata (analogamente a quanto riconosciuto oggi anche alle società di persone di fatto) – questa capacità decorre dall’iscrizione nel registro apposito.
- **Iscrizione nel Registro:** è obbligatoria l’iscrizione nel **Partnerschaftsregister** (Registro delle società tra professionisti) tenuto presso l’*Amtsgericht* (Tribunale circoscrizionale) del luogo in cui la società ha sede. L’iscrizione ha efficacia costitutiva: la società diventa opponibile ai terzi solo dopo la registrazione. Nel registro vengono indicati la ragione sociale, la sede, l’oggetto professionale, i nominativi dei partner con le rispettive qualifiche professionali e abilitazioni, nonché eventuali patti sulla rappresentanza. Ogni modifica rilevante (nuovi soci, recesso di soci, modifica della ragione sociale, scioglimento) va iscritta. È prevista inoltre l’iscrizione nel *Transparenzregister* (registro per la trasparenza sulla titolarità effettiva) entro 2 settimane, in adempimento alle normative antiriciclaggio UE.
- **Denominazione sociale:** come accennato, la ragione sociale deve contenere il cognome di almeno uno dei soci professionisti e la dizione “*und Partner*” oppure “*Partnerschaft*” (eventualmente abbreviabile in *PartG*). **Tutti i membri della partnership condividono la stessa ragione sociale**, e questa è protetta: la legge riserva il termine “*Partnerschaft*” esclusivamente a questo tipo di società (non può essere usato da altre forme). Nel caso

di *Partnerschaft mbB* con responsabilità limitata, è **obbligatorio aggiungere** alla denominazione anche la dicitura “*mit beschränkter Berufshaftung*” o l’abbreviazione “*mbB*”, così da informare i terzi della limitazione di responsabilità professionale. Ad esempio, uno studio associato tra ingegneri Müller e Schmidt con responsabilità limitata potrebbe chiamarsi “*Müller & Schmidt Ingenieure PartG mbB*”, includendo i cognomi, il titolo professionale (*Ingenieure*) e il suffisso *PartG mbB*. Va notato che **non** è obbligatorio elencare tutti i soci individualmente nella ragione sociale, purché sia presente almeno un nome e l’indicazione che si tratta di una partnership. Tuttavia, in base all’§125 HGB richiamato dal PartGG, su carta intestata, contratti e atti ufficiali devono essere indicati tutti i soci nominativamente (o quantomeno vanno fornite le informazioni richieste analoghe a quelle di una OHG). Inoltre, alcune leggi regionali richiedono che la ragione sociale espliciti le qualifiche professionali di tutti i partner: ad esempio, la normativa per gli *Ingenieure* ad Amburgo prevede che nel nome compaiano le qualifiche di ogni socio (es. *Beratender Ingenieur*, *Architekt*) insieme al suffisso *mbB*, per trasparenza sulle competenze presenti in società.

- **Oggetto sociale e autorizzazioni:** la *Partnerschaftsgesellschaft* può avere come **oggetto sociale esclusivamente l’esercizio in comune di attività professionali intellettuali proprie di libere professioni**. Non può svolgere attività commerciale generalista né attività diverse da quelle professionali dei soci. In pratica, lo scopo può essere multidisciplinare (più professioni all’interno della stessa società, vedi oltre), ma deve rientrare nell’ambito dei servizi professionali prestati personalmente dai soci. Inoltre, se una normativa professionale particolare **esclude la forma associata** o richiede autorizzazioni, i soci devono conformarsi: ad esempio, gli avvocati devono ottenere la *Zulassung* (abilitazione) della società da parte dell’Ordine forense locale per costituire una *sozietät* tra avvocati, e gli **ingegneri/architetti** devono far approvare la società e iscriverla negli elenchi della rispettiva **Kammer** prima di poter utilizzare legalmente il titolo professionale nella ragione sociale. Ogni partner continua ad essere personalmente iscritto al proprio Albo e soggetto alle regole deontologiche; il contratto sociale deve spesso prevedere espressamente che **la società e i soci osserveranno i doveri professionali** (come richiesto ad es. dall’Art. 17 della legge ingegneri di Amburgo).
- **Polizze assicurative obbligatorie:** la legge federale PartGG non impone un’assicurazione per la *Partnerschaft* semplice, ma molti ordinamenti professionali richiedono comunque ai singoli professionisti di avere una polizza RC professionale. Diventa invece esplicitamente obbligatoria una **polizza di responsabilità civile professionale a copertura della società e dei soci** se si vuole beneficiare della forma a responsabilità limitata (*PartG mbB*). Il §8 comma 4 PartGG stabilisce che la responsabilità limitata opera solo se la società stipula e mantiene una polizza assicurativa conforme ai massimali previsti dalla legge. Ad esempio, il *PartGG* autorizza i Länder a fissare requisiti specifici di copertura: l’*Architektengesetz* del Baden-Württemberg (§2a) e l’*Hamburgisches IngG* (§6a) prescrivono per le *PartG mbB* minimi di garanzia di €1,5 milioni per danni a persone e €300.000 per danni materiali per ciascun sinistro, con copertura annua pari ad almeno 3 volte tali massimali (o pari al numero di soci se superiore a 3). Inoltre, la polizza deve prevedere un’**ultrattività di 5 anni** dopo scioglimento. Ogni società *mbB* deve fornire prova dell’assicurazione alla

propria Camera professionale e mantenerla attiva continuativamente. In mancanza di assicurazione adeguata, la società **perde il diritto** di limitare la responsabilità e può essere cancellata dal registro delle *PartG mbB*. È importante sottolineare che anche nella *PartG* “semplice” senza *mbB* i soci rispondono illimitatamente, per cui in pratica tutte le *Partnerschaften* stipulano volontariamente polizze di RC professionale per tutelarsi dai rischi derivanti da errori professionali, analogamente a quanto fanno i singoli professionisti.

- **Altri obblighi formali:** i soci devono predisporre un contratto sociale scritto dettagliato, che regoli i rapporti interni (conferimenti, ripartizione utili, poteri di gestione, cause di scioglimento, etc.). Il contratto sociale va presentato al registro. La società deve inoltre **richiedere il codice fiscale** e ottemperare agli obblighi tributari (IVA, imposta sul reddito dei soci per la loro quota di utili, ecc.) come una normale società di persone. Sul piano fiscale, se l'attività rimane qualificata come libero-professionale, la *Partnerschaft* **non è soggetta all'Imposta di esercizio commerciale** (*Gewerbesteuer*) e i redditi passano “per trasparenza” ai soci (tassati come redditi professionali). La contabilità può essere tenuta con il **metodo semplificato (Entrate/Uscite)** tipico dei *Freiberufler*, anziché con bilancio secondo le regole commerciali. I libri sociali e gli adempimenti camerali (es. contributi all'Ordine) devono essere curati in base alle norme di ciascun ordine.

Governance e regime di responsabilità dei soci

La gestione interna e la responsabilità verso i terzi nelle *Partnerschaftsgesellschaften* tedesche presentano caratteristiche peculiari, paragonabili solo in parte al modello italiano. Di seguito gli aspetti principali su **governance** e **responsabilità**:

- **Poteri di gestione e rappresentanza:** Nella *Partnerschaftsgesellschaft* tutti i partner, salvo diverso accordo, **hanno il potere di amministrazione e rappresentanza** della società. Questo ricalca la regola delle società di persone: analogamente a quanto previsto per le OHG (società di persone commerciali) all'§124 HGB, ciascun socio può impegnare la società verso i terzi con la propria firma individuale. È però possibile, tramite il contratto sociale, convenire limitazioni o forme congiunte di firma (es. firma congiunta di due partner). Tali patti, per avere effetto verso i terzi, **devono risultare dall'iscrizione nel Registro**. In assenza di iscrizione, le limitazioni restano interne e un socio che contratti con terzi vincola comunque la società. **Non** esiste un organo amministrativo separato (come un CDA) imposto per legge: di norma tutti i soci sono amministratori di diritto e decidono collegialmente. Possono tuttavia delegare la gestione quotidiana a uno o più soci “amministratori delegati” (*geschäftsführende Partner*) attraverso clausole contrattuali. Le decisioni interne sulle materie ordinarie si prendono a maggioranza semplice (salvo diverso accordo), mentre per decisioni fondamentali, ad esempio ammettere un nuovo partner, modificare il contratto sociale, sciogliere la società, vige in genere il **principio dell'unanimità**, a tutela dell'autonomia di ciascun professionista. Questo principio può essere modificato da patti contrattuali, ma nella prassi professionale tedesca prevale un modello consensuale simile a quello delle associazioni professionali.

- **Struttura organizzativa:** Non essendo un ente dotato di personalità giuridica piena, la PartG non prevede *assemblee formali dei soci* o organi distinti di sorveglianza. I **soci deliberano in riunioni informali** o secondo le procedure stabilite nel contratto (anche per iscritto se richiesto). Le *Partnerschaftsgesellschaften* più grandi talvolta si dotano volontariamente di organi interni (p.es. un comitato esecutivo o un managing partner) per efficienza, ma ciò avviene su base pattizia. In ogni caso, *tutti i soci professionisti restano responsabili del rispetto dei doveri deontologici* nel loro operato e sono tenuti a vigilare sull'attività sociale. Se un socio viola obblighi professionali, potrà risponderne anche disciplinarmente davanti al proprio Ordine, oltre che civilmente come si dirà.
- **Autonomia patrimoniale:** La *Partnerschaftsgesellschaft* possiede un patrimonio sociale separato rispetto ai patrimoni individuali dei soci. I creditori sociali possono dunque rivalersi in primo luogo **sul patrimonio della società** (che include i conferimenti, le riserve e i beni intestati alla partnership). Solo in caso di insufficienza di tale patrimonio si potrà escutere il patrimonio personale dei soci, secondo le regole di responsabilità illimitata tipiche delle società di persone. È bene evidenziare che, malgrado la PartG non sia una persona giuridica piena, la recente evoluzione giurisprudenziale in Germania ha riconosciuto alla società di persone (*GbR* e *PartG*) una sorta di **capacità giuridica "parziale"**. Ciò consente, ad esempio, alla *Partnerschaft* di figurare come titolare di diritti (proprietà di beni, conti bancari, ecc.) e di essere soggetto di procedimenti giudiziari (può citare e essere citata in giudizio sotto la propria ragione sociale). I soci però non godono di autonomia patrimoniale perfetta come nelle capitali: la separazione ha rilievo di primo grado ma, in caso di insolvenza, **si estende la responsabilità sui soci** (salvo limitazioni per colpa professionale, vedi oltre).
- **Responsabilità illimitata dei partner (regola generale):** Di principio, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente (*gesamtschuldnerisch*) con tutto il loro patrimonio personale per i debiti sociali, al pari di quanto avviene in una società semplice o in nome collettivo. Il §8(1) PartGG enuncia espressamente che per le obbligazioni della *Partnerschaft* i creditori possono escutere, oltre al patrimonio sociale, anche ciascun socio in solido. Questa responsabilità solidale riguarda tutte le obbligazioni sociali di natura non professionale (es. debiti per forniture, canoni di locazione dello studio, stipendi di dipendenti, finanziamenti bancari, imposte dovute dalla società, ecc.) e, per la PartG tradizionale, riguarda anche le obbligazioni derivanti da prestazioni professionali rese dalla società. *Tuttavia, come si vedrà, la legge introduce un'importante deroga* per gli errori professionali imputabili a singoli soci.
- **Regime speciale per responsabilità da colpa professionale:** Una caratteristica chiave della *Partnerschaftsgesellschaft* (anche senza mbB) è la previsione di una **limitazione interna della responsabilità per le colpe professionali**. Il §8(2) PartGG stabilisce infatti che, se solo alcuni partner hanno curato uno specifico incarico professionale, solo quei partner (oltre alla società) rispondono personalmente per eventuali errori professionali commessi in tale incarico. Gli altri soci, che non hanno partecipato a quella prestazione, sono esonerati da responsabilità personale. In altri termini, per i danni derivanti da **malpractice** professionale viene meno la responsabilità solidale di *tutti* i soci: risponde illimitatamente solo il socio che ha effettivamente commesso l'errore (o il gruppo di soci coinvolti direttamente nel progetto). Questa regola si applica purché il contributo

degli altri soci all'incarico sia stato di importanza secondaria ("*untergeordneter Bedeutung*", ad es. supervisione generale non operativa). Si tratta di una norma di garanzia interna che protegge i professionisti "innocenti" dagli errori altrui, riflettendo l'idea che ogni professionista debba rispondere primariamente del proprio operato. Ad esempio, se in una *PartG* tra un architetto e un ingegnere solo l'ingegnere ha seguito i calcoli strutturali di un progetto e commette un errore di calcolo, solo l'ingegnere (oltre al patrimonio sociale) risponderà dei relativi danni verso il cliente, mentre l'architetto non metterà a rischio il proprio patrimonio personale. Resta fermo però che il cliente potrà escutere il patrimonio sociale comune; se questo fosse incapiente, il socio responsabile dovrà coprire il resto col proprio patrimonio, mentre gli altri no. Questo regime **differenzia la PartG dalla società semplice italiana**, dove invece tutti i soci illimitatamente responsabili rispondono di qualunque obbligazione sociale; nella *PartG* tedesca la responsabilità per colpa è "**personalizzata**". Va notato che i soci non coinvolti mantengono comunque un rischio residuale: se, ad esempio, per evitare il fallimento della società a seguito di un grosso risarcimento, possono decidere di intervenire volontariamente, ma giuridicamente non sono tenuti a pagare per colpe altrui.

- **Partnerschaft con responsabilità limitata (PartG mbB):** Dal 2013 la legge consente di *contrattualizzare* un'ulteriore limitazione di responsabilità tramite la forma "**mbB**", a condizione di dotarsi di idonea assicurazione. §8(4) PartGG prevede che, se la società mantiene una copertura assicurativa professionale conforme a quanto prescritto dalla legge, per i crediti da danni derivanti da colpa professionale risponde ai creditori solo il patrimonio sociale, escludendo del tutto la responsabilità personale dei singoli soci. In pratica la *PartG mbB* funziona come una "*mini-s.r.l.*" limitata però alle *sole* obbligazioni da malpractice: in caso di errore professionale, nessun socio risponde più con il proprio patrimonio, nemmeno il diretto responsabile, purché vi sia assicurazione a copertura. Questo crea per i clienti un fondo di garanzia limitato al patrimonio sociale + polizza, simile al capitale di una società di capitali. Occorre sottolineare però che la limitazione *mbB* NON copre le altre obbligazioni: per i debiti non legati a errori professionali (es. debito verso un fornitore, canone d'affitto, retribuzioni, ecc.) i soci della *PartG mbB* restano pienamente e solidalmente responsabili a titolo illimitato esattamente come nella *PartG* ordinaria. Dunque, la *PartG mbB* protegge i soci solo dai rischi di risarcimento danni per negligenza professionale, ma non dai rischi commerciali generali. Inoltre, la protezione vale soltanto finché la società osserva gli obblighi di assicurazione e di indicazione in ragione sociale: se ad esempio i soci omettono di utilizzare la sigla *mbB* su un documento di offerta o contratto, inducendo il cliente a non essere al corrente della natura limitata, potrebbero perdere per quel caso il beneficio della limitazione. Infine, la legge non esonera la responsabilità personale diretta del professionista autore di un fatto illecito "*extra-professionale*": ad esempio, se un socio commette un atto doloso o causa un danno diretto non nell'esercizio della professione ma come fatto civile (si pensi a un incidente causato per colpa grave durante un sopralluogo), la vittima può sempre agire contro quel socio personalmente a prescindere dalla forma societaria, ma questi casi sono spesso coperti anch'essi dall'assicurazione RC professionale o generale.

Sintesi sul regime di responsabilità: complessivamente, il modello tedesco offre ai professionisti associati una maggiore tutela patrimoniale personale rispetto al modello italiano tradizionale:

- Nella *PartG standard*, un socio non risponde dei danni professionali causati esclusivamente da altri soci, cosa che invece in una STP italiana di *persone* non avviene (li varrebbe la solidarietà tra tutti i professionisti).
- Nella *PartG mbB*, i soci non rispondono affatto con il proprio patrimonio per i sinistri professionali, nemmeno per quelli causati da loro stessi, fermo restando l'obbligo assicurativo che garantisce il risarcimento. Questo è un livello di schermo patrimoniale che avvicina la PartG mbB alla società di capitali, pur limitato ai crediti per colpa professionale.
- In entrambi i casi comunque permane la responsabilità illimitata per debiti "ordinari" (non collegati alla prestazione intellettuale). I partner sono quindi incentivati ad un uso prudente del credito e a distinguere nettamente le spese professionali (coperte dal patrimonio sociale) dal loro patrimonio privato.

Responsabilità disciplinare e rapporti con gli Ordini: Vale la pena ricordare che l'associazione in *Partnerschaft* non attenua i doveri deontologici individuali. Infatti, ciascun socio risponde disciplinarmente verso il proprio Ordine per atti contrari all'etica professionale commessi nell'ambito societario, esattamente come se operasse da solo. Inoltre, alcune norme (ad es. BRAO riformata) prevedono che la società professionale stessa debba essere riconosciuta dall'Ordine e rimanga soggetta a vigilanza: dal 2022 le *Berufsausübungsgesellschaften* (società di esercizio professionale, categoria che include PartG e GmbH degli avvocati) diventano esse stesse "iscritte" all'Albo e membri dell'Ordine, e vengono dotate di obblighi quali la tenuta di un domicilio professionale (*Kanzlei*) e di una casella PEC/BEA dedicata. Questi sviluppi tendono a equiparare la posizione delle società di professionisti a quella di un iscritto, per meglio integrarle nell'ordinamento professionale. In ogni caso, sul piano civile verso i clienti, gli obblighi contrattuali sono assunti dalla società (*contratto di mandato* con la PartG), e i soci rimangono garanti in base alle regole di responsabilità sopra esposte.

Integrazione multidisciplinare

Il modello tedesco è **aperto** alle società interdisciplinari tra professionisti, con alcuni limiti storici ora superati. Il PartGG non impone che i soci appartengano alla stessa professione; al contrario, include una lista molto ampia di possibili *Freie Berufe* e consente la combinazione fra di essi. In linea generale, è dunque permesso che professionisti di discipline diverse costituiscano insieme una *Partnerschaftsgesellschaft*. Ad esempio, un ingegnere e un architetto possono associarsi in PartG per offrire congiuntamente servizi di progettazione integrata (è anzi una combinazione comune e prevista dal PartGG); così come un medico e un biologo, o un avvocato e un commercialista, ecc. La **condizione** è sempre che *tutti* i soci appartengano a categorie riconosciute come *libere professioni* e che l'oggetto sociale comprenda attività rientranti nelle rispettive professioni. Non vi sono restrizioni quantitative (nessun "socio prevalente": tutti i soci professionisti hanno pari status) né obbligo che tutti esercitino la medesima professione.

Tuttavia, in passato alcuni ordinamenti professionali limitavano le società miste, vincolando le combinazioni consentite. Ad esempio, prima della riforma 2022, gli avvocati tedeschi potevano associarsi solo con altre professioni giuridico-economiche (es. avvocati, notai, commercialisti, revisori dei conti, consulenti brevetti) e non con professioni tecniche o sanitarie. Questa restrizione è stata **eliminata dal 1° agosto 2022**, quando la nuova BRAO ha stabilito espressamente che *“all’avvocato è permesso costituire una società professionale con un appartenente a un’altra libera professione”*¹, liberalizzando di fatto le società multidisciplinari in ambito forense. Rimangono in vigore alcune **cautele deontologiche**: ad esempio, nelle società forensi multi-professionali, solo avvocati (o professioni equiparate) possono avere poteri di gestione o controllo, per evitare interferenze di non-avvocati nell’esercizio dell’attività legale. Analogamente, i **medici** e altri professionisti sanitari devono rispettare codici etici che talvolta consentono società solo con professioni sanitarie affini, specie per quanto riguarda le *Gemeinschaftspraxen* (studi medici associati). In generale però la tendenza normativa in Germania è verso la **massima apertura interdisciplinare tra liberi professionisti**, riconoscendo che molte attività (es. consulenza aziendale complessa, progetti edilizi integrati) beneficiano di team pluri-disciplinari. I **pochi limiti residui** riguardano semmai l’ambito delle **professioni protette con potestà pubbliche**: ad esempio, i **notai** in Germania esercitano individualmente o in associazione con altri notai, ma data la natura pubblicistica della funzione notarile, non possono mescolarla con altre professioni in un’unica società (analogamente un notaio non può essere socio di una STP multidisciplinare in Italia). Fuori da casi del genere, oggi un **avvocato può associarsi anche con un ingegnere o un architetto** in una PartG, così come un **commercialista** può unirsi a un avvocato e a un consulente del lavoro in un’unica struttura, ecc. Tutte combinazioni prima non possibili, ora autorizzate dalla riforma delle professioni.

Un aspetto importante è che **resta tassativamente esclusa la partecipazione di “non professionisti”** (cioè, persone o entità che non siano riconosciute come *Freie Berufe*). Dunque, la multidisciplinarietà ammessa è solo **intragruppo delle libere professioni**. Non è concepibile, ad esempio, una partnership tra un architetto e un imprenditore edile non laureato, poiché quest’ultimo non rientra nei *Freie Berufe*; né la presenza di un socio “finanziatore” puro. Questa differenza è notevole rispetto all’Italia, dove la normativa STP consente soci di puro capitale entro il limite del 1/3. In Germania, tutti i soci devono apportare lavoro professionale e figurano come professionisti abilitati. L’unica apertura verso figure “non ordinistiche” è l’equiparazione delle *professioni simili*: come visto, se una persona svolge un’attività sostanzialmente assimilabile a un libero professionista (pur non avendo un albo, es. un consulente informatico con attività scientifica), può essere riconosciuta come *freiberuflich* e quindi ammessa in una PartG, previa valutazione caso per caso. Ma resta preclusa ogni partecipazione meramente finanziaria o industriale.

Limitazioni deontologiche specifiche: Alcuni ordini professionali tecnici richiedono affinità nelle società miste. Ad esempio, tradizionalmente le **Architektenkammern** ammettevano società tra architetti e ingegneri, ma erano più riluttanti riguardo ad associazioni con

¹ [LINK](#).

professioni lontane dal settore (es. un architetto con un avvocato potrebbe incontrare difficoltà ad essere registrato nell'albo società dell'Ordine Architetti, perché l'oggetto sociale non sarebbe esclusivamente attinente all'architettura o campi collegati). In assenza di un divieto formale, la soluzione è che la società dovrebbe registrarsi presso ognuna delle Camere professionali coinvolte per le rispettive attività: es. una PartG tra un architetto e un avvocato dovrebbe essere approvata sia dall'Ordine Architetti che dall'Ordine Avvocati, ciascuno per la parte di competenza, il che nella pratica può essere oneroso. Pertanto, in pratica le società multidisciplinari tendono a crearsi tra professioni affini: es. architetti, ingegneri e interior designer; avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro; medici di varie specialità; ecc. Mentre combinazioni estremamente eterogenee (es. ingegnere + avvocato + medico in un'unica società) sono teoricamente possibili ma poco frequenti. In conclusione, l'ordinamento tedesco oggi consente l'integrazione multidisciplinare in forma ampia, chiedendo però che la società rispetti per ciascuna professione le relative normative (iscrizione agli albi, requisiti di denominazione e assicurazione, composizione conforme se richiesta). La rimozione delle barriere normative (come quella in ambito legale nel 2022) indica una convergenza verso il modello internazionale di "multi-disciplinary partnerships", pur mantenendo in Germania la regola che tutti i partner debbano essere professionisti qualificati.

Focus: società tra ingegneri e architetti

In Germania ingegneri e architetti rientrano a pieno titolo tra i *Freie Berufe* e possono adottare le forme societarie sopra descritte per esercitare in forma associata. Non esiste una "società professionale" separata esclusiva per ingegneri o architetti a livello federale: **si applicano le regole generali del PartGG**, integrate dalle normative regionali (**Baukammergesetze**, **Architektengesetze** e **Ingenieurgesetze** dei vari Länder). Di seguito alcuni aspetti peculiari per queste categorie:

- **Forme giuridiche utilizzate:** Gli studi di ingegneria e architettura in Germania tradizionalmente operavano come **GbR (società civili)** o **Partnership (PartG)** tra professionisti, soprattutto per piccoli e medi studi. Con l'introduzione della **PartG mbB**, questa forma ha guadagnato popolarità perché offre una significativa tutela del patrimonio personale senza i costi e gli oneri di una società di capitali. Oggi molte società di progettazione adottano la **PartG mbB**, giudicandola un buon compromesso: *"offre ai progettisti, oltre all'assicurazione professionale, una rete di sicurezza ulteriore... La PartGmbH si costituisce e gestisce con oneri relativamente contenuti, ed è un'alternativa alla più complessa GmbH"*². La **GmbH** rimane comunque un'opzione per studi più grandi o orientati al mercato internazionale: alcuni grandi studi di ingegneria/architettura sono organizzati come **GmbH o addirittura AG**, spesso per facilitare l'accesso a capitali e la crescita. In questi casi, però, la società assume natura commerciale (con obbligo di bilanci, tassazione IRES/Gewerbesteuer, ecc.), perdendo lo status fiscale di *Freiberufler*. Le **leggi regionali** impongono condizioni affinché una GmbH possa usare titoli professionali: ad esempio, una **"Ingenieur-GmbH"** deve dimostrare che i soci e gli

²[LINK](#).

amministratori siano in maggioranza ingegneri abilitati e iscritti alla *Ingenieurkammer*, e ottenere l'iscrizione nell'elenco delle "**Ingenieurgesellschaften**" presso la Camera. Similmente una "**Architekten-GmbH**" richiede spesso che almeno **il 50-51% del capitale e dei diritti di voto sia in mano ad architetti iscritti** (o ad altre professioni tecniche riconosciute come urbanisti, ingegneri civili, a seconda delle leggi locali) e che la società sia registrata all'*Architektenliste* come società. Queste percentuali e requisiti variano leggermente da Land a Land, ma l'obiettivo comune è impedire che una società di capitali utilizzi il titolo "Ingegnere/Architetto" senza essere effettivamente controllata da professionisti abilitati.

- **Registro delle società professionali presso le Camere:** Come accennato, gli Ordini regionali degli Architetti e Ingegneri tengono registri delle società (Společnostsliste) in cui devono iscriversi le **PartG e GmbH** operanti nel settore sul territorio. Per esempio, in **Bassa Sassonia** l'*Architektenkammer* richiede che ogni **Partnerschaft o GmbH di architettura** sia iscritta nel proprio elenco, previo controllo che **tutti i soci abbiano i titoli professionali dichiarati e che la denominazione sociale sia conforme** (inclusi i titoli professionali dei soci). In **Amburgo**, per costituire una **PartG mbB** di ingegneri, bisogna presentare domanda alla *Ingenieurkammer* che verifica il rispetto della legge locale (*HmbIngG*) prima di autorizzare l'iscrizione. Questi controlli riguardano tipicamente:
 - La **qualifica di ogni socio** (dev'essere *Beratender Ingenieur*, *Architekt* o professione affine riconosciuta).
 - Il **contratto sociale**, che deve contenere clausole di osservanza dei doveri deontologici da parte della società.
 - La **copertura assicurativa** conforme ai minimi previsti per quel Land (come già dettagliato sopra per BW e HH).
 - La **denominazione**: ad es., l'*Architektengesetz BW* prevedeva in passato che la ragione sociale di una società di architettura includesse il cognome di almeno un architetto socio e la parola "*Architekten*" (per indicare la natura dell'attività). In Amburgo, come visto, si richiede l'indicazione delle qualifiche di tutti i partner (p.es. *Müller und Partner, Architekten und Ingenieure PartmbB*).
 - La **composizione societaria** se si tratta di una GmbH: es. la presenza di eventuali soci non architetti deve rientrare nei limiti (in alcuni Länder agli ingegneri è consentito avere soci "tecnici" non laureati ma qualificati, come **Meister** o periti, fino a una certa percentuale, per scopi di laboratorio e prova materiali, ecc., ma la maggioranza deve restare di laureati abilitati, queste eccezioni sono dettagliate in alcuni *Baukammergesetze*).

Solo dopo l'iscrizione in tali elenchi la società può legalmente usare il titolo professionale protetto (*Architekt*, *Ingenieur*, ecc.) nella ragione sociale e presentarsi sul mercato come studio tecnico. L'iscrizione comporta anche il pagamento di contributi annuali all'Ordine come "membro aggregato".

- **Multidisciplinarietà nel settore tecnico:** È prassi comune in Germania che architetti, ingegneri di varie specializzazioni, geologi, urbanisti e altri tecnici collaborino in forme societarie congiunte. Già dalla metà degli anni '90 le legislazioni regionali lo prevedevano: ad esempio, il *Niedersächsisches Architektengesetz* ammette società

professionali miste tra architetti, ingegneri ed altre figure del settore delle costruzioni. Non ci sono particolari divieti perché queste professioni sono considerate affini e complementari. Un architetto e un ingegnere possono liberamente costituire una PartG o PartG mbB, anzi la legge esplicitamente menziona la possibilità che la partnership offra servizi provenienti da diverse discipline di progettazione (*"freiberufliche Leistungen aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur oder Stadtplanung ... oder Ingenieurleistungen"* nel caso dell'Architektengesetz BW). Tali partnership multidisciplinari tecnico-creative sono incoraggiate per fornire servizi integrati (*Generalplanung*). Diversamente, potrebbe non essere ammesso che un architetto entri in società con, ad esempio, un medico o un avvocato, non per un divieto legale esplicito ma per mancanza di un oggetto sociale coerente (sarebbero attività completamente scollegate). Nulla tuttavia vieterebbe, in astratto, a un architetto e a un avvocato di costituire una PartG per offrire sia servizi di architettura che consulenza legale, **purché** vengano rispettate le norme di entrambi gli ordini – ma una tale struttura ibrida sarebbe complessa da gestire (dovrebbe essere approvata da entrambe le Kammern e mantenere doppia conformità normativa). In pratica, quindi, gli studi tecnici tedeschi rimangono multidisciplinari *all'interno del settore tecnico* (architettura, ingegneria, design, ecc.), beneficiando di team diversificati ma con competenze complementari nel campo delle costruzioni e della tecnologia.

- **Scelta tra PartG mbB e GmbH:** Un aspetto dibattuto tra architetti/ingegneri è la convenienza tra restare *Freiberufler* in una PartG (magari mbB) oppure passare a una struttura di capitali (GmbH) pagando la *Gewerbesteuer* ma ottenendo completa limitazione di responsabilità. Secondo la Hamburgische Ingenieurkammer, prima del 2013 gli ingegneri per limitare la responsabilità dovevano fondare una GmbH, con tutti gli oneri correlati; ora la PartG mbB offre gli stessi vantaggi di una GmbH in termini di protezione personale, ma con minori costi di avvio e gestione e senza doppia tassazione. Di contro, la GmbH rimane preferibile se lo studio **richiede capitali rilevanti o intende far entrare soci non professionisti** (es. investitori finanziari, cosa comunque rara nel campo tecnico), oppure se vuole crescere oltre certi limiti dimensioni e magari quotarsi (in Germania esistono casi di grandi società di ingegneria organizzate come società per azioni non quotate). In definitiva, la maggior parte degli studi di ingegneria e architettura opta per forme di partnership (GbR, PartG o PartG mbB a seconda delle dimensioni e del rischio): si stima che la stragrande maggioranza degli architetti e ingegneri indipendenti sono singoli o partnership e solo pochi adottano forme di capitali, confermando che la cultura professionale tedesca privilegia soluzioni flessibili e riconducibili al lavoro personale del professionista.

Fonti

Atti legislativi e sitografia

- Normativa tedesca (PartGG 1994 e succ. mod.), [LINK](#)
- Leggi professionali e ordinistiche tedesche (BRAO, ArchG/IngG regionali), [LINK](#)
- Architektenkammer e Ingenieurkammer (linee guida), [LINK](#) e [LINK](#)
- Neues Recht der Berufsausübungsgesellschaft, Rechtsanwaltskammer Freiburg, [LINK](#)

3) Società professionali in Spagna

Esistenza e denominazione

In Spagna esiste una forma societaria analoga alle Società tra Professionisti (STP) italiane, denominata **Sociedad Profesional**. Questo modello è stato introdotto con la **Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales**, che disciplina in modo organico l'esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate. Ai sensi di tale legge, **devono costituirsi come "sociedad profesional" tutte le società che hanno per oggetto l'esercizio in comune di un'attività professionale** (intendendosi per attività professionale quella per il cui esercizio è richiesta una laurea o titolo universitario ufficiale e l'iscrizione al corrispondente Colegio Profesional, ossia albo o ordine). La denominazione sociale di queste società deve indicare la natura professionale mediante l'aggiunta del termine *"profesional"* (o abbreviato *"p"*) accanto alla forma societaria scelta. Ad esempio, una società a responsabilità limitata tra ingegneri si registrerà come **Sociedad Limitada Profesional (S.L.P.)**, analogamente a come in Italia si usa la sigla *"STP"*. Tale forma giuridica è espressamente prevista come nuova **"persona professionale"** collettiva, distinta dal singolo professionista, ed è soggetta a registrazione presso gli albi professionali competenti.

Normativa di riferimento

La disciplina delle Sociedades Profesionales è contenuta principalmente nella **Ley 2/2007** citata, eventualmente modificata da interventi successivi (ad es. la Ley 25/2009 e la Ley 15/2021, come si dirà). La legge del 2007 ha carattere nazionale (valida in tutta la Spagna) ed è integrata **sussidiariamente** dalle norme ordinarie sulla forma societaria adottata. Ciò significa che non è stata creata una nuova forma societaria autonoma, ma **si permette di adottare qualunque tipo sociale previsto dall'ordinamento** (società di capitali come S.L., S.A., ma anche società di persone o civili) purché si rispettino i requisiti speciali della Ley 2/2007. La legge impone infatti una serie di vincoli peculiari (in particolare su composizione societaria, oggetto sociale, governance, responsabilità) a tutela del carattere **professionale** della società e dei clienti. Inoltre, sono previsti regolamenti attuativi a livello dei Collegi professionali: ad esempio, molti ordini hanno istituito un **Registro delle Società Professionali** interno e dettato norme deontologiche integrative. Le **fonti ufficiali spagnole** rilevanti includono: la *Ley 2/2007* (pubblicata sul BOE, Boletín Oficial del Estado) con le sue modifiche, i regolamenti dei Collegi (spesso denominati *"Reglamento de Sociedades Profesionales"* dei rispettivi ordini) e gli *Estatutos Generales* delle professioni che recepiscono tale figura. Di seguito si esaminano i principali requisiti e vincoli previsti dalla normativa spagnola per costituire e gestire una Sociedad Profesional, comparandoli dove opportuno al modello italiano.

Requisiti per la costituzione

Oggetto sociale esclusivo: la Sociedad Profesional può avere **come oggetto solo l'esercizio in comune di attività professionali** regolamentate. Non è consentito mescolare nell'oggetto sociale attività non professionali o di mera intermediazione. In pratica l'atto costitutivo deve limitare lo scopo sociale alla prestazione di servizi professionali che richiedono iscrizione a un albo (ad es. servizi di ingegneria, consulenza legale, progettazione architettonica, ecc.). È

tuttavia possibile indicare più attività professionali (vedi il caso delle società multidisciplinari infra) purché tra loro compatibili e non espressamente vietate da norme di legge.

Forme societarie ammesse: come accennato, la legge spagnola consente di costituire la società professionale scegliendo **qualsiasi forma societaria prevista dall'ordinamento civile o commerciale**, dalle società di capitali (tipicamente la S.L.P. è la forma più diffusa) alle società personali o civili. L'atto costitutivo **va redatto in forma di atto pubblico notarile** e deve contenere, oltre alle menzioni richieste per la forma societaria prescelta, alcune clausole obbligatorie specifiche. In particolare, nell'atto/statuto devono essere indicati:

- **Qualifica dei soci:** l'identità di tutti i soci fondatori con specifica indicazione di quali assumono lo status di *socio profesional* e di quali no. I soci professionisti devono comprovare la loro iscrizione all'albo tramite certificato del Colegio Profesional di appartenenza, riportando numero di iscrizione e conferma dell'abilitazione attuale all'esercizio.
- **Attività professionali oggetto sociale:** va dettagliata la professione o le professioni che costituiscono l'oggetto sociale esclusivo (es. "esercizio della professione di ingegnere civile e/o architetto" ecc.).
- **Organo di amministrazione iniziale:** devono essere identificati gli amministratori iniziali (p. es. l'amministratore unico, i membri del consiglio, ecc.) specificando per ciascuno se è socio professionista oppure no. Ciò permette di verificare il rispetto dei requisiti di legge sulla composizione degli organi (v. oltre).

Lo statuto può inoltre prevedere clausole relative al regime di trasferimento delle quote dei soci professionisti (la legge, art. 12, di base rende **intrasferibile la qualità di socio professionista**, salvo consenso di tutti gli altri soci professionisti o diversa maggioranza prevista nello statuto), nonché disposizioni sull'eventuale ripartizione degli utili in misura differenziata in base al contributo di ciascun socio (consentita dall'art. 10, purché siano esplicitati i criteri e con approvazione assembleare qualificata, v. oltre).

Composizione societaria – soci professionisti e non: la Ley 2/2007 impone che la **maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto sia detenuta da soci professionisti** abilitati. In altre parole, i professionisti iscritti all'albo devono avere almeno il **51%** del capitale e delle quote di voto nelle società di capitali, oppure la maggioranza del **patrimonio sociale e del numero di soci** nelle società di persone. I **soci professionisti** possono essere esclusivamente: **a)** persone fisiche munite dei requisiti per esercitare la professione oggetto sociale e che la esercitino all'interno della società; **b)** altre **società professionali** regolarmente costituite e iscritte a loro volta all'albo, che partecipino come socie. Questo secondo caso consente, ad esempio, che una Sociedad Profesional possa a sua volta essere socia di un'altra (ad es. studi professionali associati in rete), contando comunque ai fini del calcolo della maggioranza come *socio profesionalista*. È invece **consentita la presenza di soci non professionisti** (persone fisiche non abilitate o anche persone giuridiche non qualificabili come società professionali), purché complessivamente non superino la quota minoritaria di capitale/voti. In pratica, la legge spagnola – a differenza del modello italiano che limita i soci non professionisti al 1/3 – consente a soci di puro capitale di detenere fino a circa il **49%** della società. Ciò ha suscitato a suo tempo alcune critiche da parte di ordini professionali (ritenendo che l'ingresso di non professionisti possa "snaturare" la società), ma resta ammesso per legge. Si noti che **non possono comunque essere soci professionisti** (ossia non possono far parte

della maggioranza qualificata) coloro che versino in cause di incompatibilità o siano sospesi/inhabilitados dall'esercizio della professione oggetto sociale. Ad esempio, un avvocato radiato o un ingegnere sospeso non può figurare tra i soci professionisti sino a quando dura tale causa ostativa. Tali soggetti potrebbero semmai partecipare – se consentito dalle norme deontologiche – solo come soci non professionisti (senza svolgere attività tecnica né far parte delle maggioranze di controllo). In ogni caso, la perdita sopravvenuta dei requisiti in capo a un socio professionista (es. radiazione, oppure cessione di quote che faccia scendere i professionisti sotto la maggioranza) **deve essere sanata entro 6 mesi**, altrimenti scatta la causa di scioglimento obbligatorio della società. Questo meccanismo garantisce il mantenimento costante del controllo professionale sulla società nel corso della sua esistenza.

Governance e organi sociali

Parallelamente, la legge tutela la gestione in mano ai professionisti imponendo vincoli sulla governance. Gli organi di amministrazione devono essere composti in maggioranza da soci professionisti: in particolare **almeno metà più uno degli amministratori devono essere professionisti** soci. Se è previsto un amministratore unico, questo deve essere obbligatoriamente un socio professionista abilitato; parimenti, eventuali **amministratori delegati** (deleghe del consiglio) devono essere soci professionisti. In caso di consiglio di amministrazione collegiale, **ogni decisione del consiglio richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri che siano soci professionisti**, indipendentemente dal numero totale di presenti. Ciò impedisce che, ad esempio, in una riunione dove fossero assenti alcuni consiglieri professionisti, una maggioranza di soli consiglieri non-professionisti possa deliberare. Anche in assemblea dei soci sono previsti accorgimenti a tutela dei professionisti: per le decisioni più importanti, lo statuto può richiedere maggioranze qualificate, e la legge stabilisce comunque che la distribuzione annuale degli utili debba essere approvata con **maggioranza assoluta del capitale sociale che includa però la maggioranza dei voti spettanti ai soci professionisti**. In tal modo i soci di capitale non possono imporre riparti utili senza il consenso della componente professionale. Inoltre, ai soci professionisti è riconosciuto per legge il diritto di delegare il voto solo ad altri soci professionisti (non possono farsi rappresentare da un non-professionista nelle deliberazioni societarie).

Iscrizione agli Albi e controlli professionali: un tratto fondamentale (analogo a quello previsto in Italia) è la doppia iscrizione della società sia al **Registro delle Imprese (Registro Mercantil)** sia all'albo professionale. La costituzione avviene, come per ogni società, con l'**iscrizione al Registro Mercantil**, che attribuisce personalità giuridica alla società. Tale registrazione deve riportare, oltre alle usuali indicazioni (denominazione, sede, capitale, amministratori, ecc.), anche gli estremi richiesti dalla Ley 2/2007: le **attività professionali** costituenti l'oggetto, l'elenco dei **soci professionisti e non** con indicazione per i primi del relativo Collegio e numero di iscrizione, e l'indicazione degli amministratori precisando se professionisti oppure no. Ogni successiva modifica societaria (cambi di soci, amministratori, statuto) va formalizzata per atto pubblico e iscritta anch'essa nel Registro Mercantil. **Oltre a ciò, vige l'obbligo di iscrivere la società nel Registro delle Sociedades Profesionales tenuto dal Collegio professionale competente** per la professione esercitata. La registrazione presso l'Ordine serve ad *"incorporare"* la società nell'albo, assoggettandola alla vigilanza deontologica al pari degli iscritti persone fisiche. Nel caso di società multidisciplinari (pluri-ambito), la società deve iscriversi presso **tutti i Collegi** delle varie professioni esercitate. L'obbligo di

iscrizione all'albo è tassativo: **una Sociedad Profesional deve essere iscritta nel registro collegiale prima di poter operare professionalmente sotto la sua ragione sociale.** Il Registro Mercantil comunica d'ufficio ai Collegi le avvenute iscrizioni, così che l'Ordine abbia evidenza della costituzione di tale società e possa annotarla nei propri registri. Molti Collegi (es. Ordini degli architetti, ingegneri, avvocati, etc.) hanno emanato regolamenti interni per la gestione di questi registri speciali e per dettare condizioni deontologiche aggiuntive (ad esempio, prevedendo sanzioni disciplinari a carico dei soci professionisti in caso di violazioni commesse tramite la società). Si segnala che il Ministero della Giustizia spagnolo ha istituito un **portale Internet pubblico** dove confluiscono le informazioni sulle società professionali registrate, alimentato dalle comunicazioni periodiche dei Collegi, al fine di garantire trasparenza e pubblicità (accesso gratuito per il pubblico).

Requisiti soggettivi e incompatibilità: tutti i soci professionisti devono essere **professionisti abilitati e iscritti** all'albo competente, come visto. La società **può esercitare l'attività professionale solo per il tramite di persone fisiche abilitate iscritte al Collegio** pertinente. Ciò significa che le prestazioni verso i clienti devono essere eseguite direttamente da professionisti qualificati (soci o anche dipendenti/collaboratori della società), i quali agiscono sotto la **ragione sociale** della società stessa. Il cliente dunque stipula il contratto con la società, ma l'esecuzione materiale è curata da uno o più professionisti nominativamente individuati. In base alla legge, infatti, su richiesta del cliente la società deve comunicare i dati del professionista incaricato (nome, titolo, albo di appartenenza e se è socio o meno) prima dell'inizio dell'esecuzione. Dal punto di vista delle **incompatibilità**, la *Ley 2/2007* prevede un principio di cautela: **se un socio professionista incorre in una causa di incompatibilità o viene sospeso nell'esercizio della professione**, tale causa si estende all'intera società e anche agli altri soci professionisti, a meno che il socio in questione non venga escluso prontamente dalla compagine sociale secondo le modalità previste dalla legge. Ad esempio, se uno degli architetti soci assume un ruolo pubblico che rende incompatibile la libera professione, la società di architettura non potrà continuare a esercitare l'attività (né potranno gli altri soci architetti) finché quella situazione non sia risolta, tipicamente attraverso la **fuoriuscita (recesso/esclusione) del socio incompatibile**. Analogamente, non appena un socio perde l'abilitazione (es. radiazione), deve essere estromesso per non paralizzare l'operatività dell'intera società. Questa regola è coerente con quanto previsto dagli ordinamenti deontologici: la società professionale deve in ogni momento essere composta **solo da professionisti integri e abilitati**, altrimenti viene meno il suo status. Si noti che restano valide anche tutte le altre norme deontologiche: **l'esercizio in forma societaria non costituisce schermo per il regime disciplinare individuale**. I professionisti, soci o collaboratori, rispondono personalmente di fronte al proprio Ordine di eventuali infrazioni etiche commesse nell'ambito della società, e **anche la società stessa può essere sanzionata disciplinarmente** dall'Ordine professionale di riferimento (ad esempio, con sospensione dall'albo società, ecc., secondo i regolamenti deontologici applicabili).

Assicurazione e responsabilità civile: la legge spagnola impone alle Sociedades Profesionales un obbligo di assicurazione per responsabilità civile. In particolare, **la società deve stipulare una polizza assicurativa che copra la responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività professionale** oggetto sociale. Questo requisito è analogo a quanto previsto dagli ordinamenti professionali per i singoli iscritti (in Spagna come in Italia l'assicurazione RC professionale è obbligatoria per molti ordini). Riguardo al regime di responsabilità verso i clienti e i terzi, la

Ley 2/2007 stabilisce un modello **duale: la società risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni sociali**, in base alla forma giuridica adottata (ad es. se è una S.L.P., la responsabilità generale è limitata al capitale come per qualsiasi S.L.). I soci non hanno responsabilità personale per i debiti sociali se la forma scelta prevede responsabilità limitata (salvo il caso di società personali con soci illimitatamente responsabili). **Tuttavia, per le obbligazioni derivanti da atti professionali la legge prevede una responsabilità solidale concorrente dei professionisti che hanno eseguito la prestazione.** In altri termini, in caso di danno o inadempimento professionale, il cliente potrà rivalersi sia sulla società sia sul singolo professionista (socio o anche non socio) che abbia materialmente svolto l'opera, essendo questi **congiuntamente e illimitatamente responsabili** secondo le regole generali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Questo principio – simile a quanto previsto in Italia, dove la responsabilità del professionista autore del danno resta ferma – tutela l'utente dei servizi: la presenza della società non esaurisce le responsabilità personali gravanti su chi firma o opera professionalmente. Va aggiunto che la **legge spagnola estende tale regime di responsabilità a qualsiasi esercizio collettivo della professione:** la Disposición Adicional 2ª della Ley 2/2007 prevede che se più professionisti esercitano congiuntamente sotto una **denominazione comune (studio associato di fatto)** senza costituire una società di capitali ai sensi di legge, **tutti i partecipanti rispondono solidalmente e personalmente verso i clienti.** Questa norma impedisce di eludere la disciplina: anche gli studi associati non formalizzati come società professionali saranno trattati, quanto a responsabilità, come società di persone a responsabilità illimitata. Ciò incentiva i professionisti a regolarizzare la posizione adottando la forma della Sociedad Profesional, che offre una chiara imputazione giuridica e coperture assicurative adeguate al gruppo.

Società multidisciplinari

La normativa spagnola **consente espressamente le società tra professionisti di diverse discipline**, analogamente alle STP italiane pluri-professione. L'articolo 3 della Ley 2/2007 stabilisce che le società professionali **possono avere ad oggetto varie attività professionali**, *“sempre che il loro esercizio non sia stato dichiarato incompatibile da norma di rango legale”*. In generale, dunque, è ammesso che professionisti di categorie diverse si associno nella medesima Sociedad Profesional, salvo esista una legge che vieti quella specifica combinazione. Ad esempio, **un ingegnere e un architetto possono costituire insieme una società professionale** in Spagna, poiché non vi è alcuna legge che renda incompatibili le due professioni, anzi, nel settore tecnico tali collaborazioni multidisciplinari sono naturali. Allo stesso modo, è teoricamente possibile che, ad esempio, un **avvocato e un architetto** o un avvocato e un commercialista formino una società professionale congiunta: la legge societaria non lo impedisce. Ciascun socio dovrà essere iscritto al proprio albo di riferimento e la società risulterà multi-albo (dovrà registrarsi presso tutti gli ordini coinvolti). Le uniche limitazioni possono derivare da **incompatibilità legali specifiche** fra professioni: ad esempio, in passato in Spagna la professione di **avvocato (abogado)** e **quella di procuratore** di tribunale erano considerate legalmente incompatibili se esercitate dalla stessa entità, in virtù del tradizionale divieto di cumulo delle due figure processuali. La Ley 2/2007 recepiva questo divieto prevedendo che una società non potesse esercitare attività incompatibili per legge. Di conseguenza, per alcuni anni avvocati e procuratori non potevano far parte insieme della medesima Sociedad Profesional. Tuttavia, di recente il legislatore ha superato tale ostacolo: con la **Ley 15/2021, de 23 de octubre 2021**, si è modificata la normativa abilitando **in via di**

eccezione le società multidisciplinari tra avvocati e procuratori, così da offrire servizi integrati di difesa in giudizio. Questa riforma ha autorizzato avvocati e procuratori a integrarsi nella stessa entità professionale, pur mantenendo la separazione funzionale dei ruoli (resta vietato che la stessa persona fisica eserciti contemporaneamente entrambe le professioni). Si tratta di un caso particolare in cui una precedente incompatibilità è stata rimossa adeguando la legge nazionale ai principi comunitari (Direttiva 2006/123/CE “Servizi” e libertà di stabilimento). Al di fuori di questo esempio, **non risultano altre incompatibilità legali di rango primario** che vietino società multidisciplinari in Spagna. Eventuali riserve deontologiche presenti nei regolamenti di alcuni Collegi sono state attenuate dopo il 2009 (Ley 25/2009, cosiddetta “Ley Omnibus”, che ha eliminato diversi vincoli corporativi in attuazione della direttiva servizi). In sintesi, oggi è possibile creare società professionali tra categorie diverse (ingegneri con architetti, avvocati con economisti, medici con biologi, ecc.), fermo restando che **ogni professionista nella società rimane soggetto alle norme deontologiche del proprio ordine**. Ciò implica, ad esempio, che se l'ordine degli avvocati pone limiti alla pubblicità o al conflitto di interessi, tali limiti si applicheranno ai soci avvocati anche all'interno della società multidisciplinare. Gli statuti societari dovranno eventualmente prevedere cautele per garantire l'autonomia di ciascuna professione all'interno della compagine (come richiesto, ad esempio, per le società tra avvocati e procuratori, dove lo statuto deve assicurare indipendenza e imparzialità di chi assume la difesa o la rappresentanza legale di un cliente).

Dal punto di vista formale, una **società multidisciplinare** deve, come detto, **registrarsi presso tutti i Collegi Professionali coinvolti** (esempio: una società tra ingegneri e architetti andrà iscritta sia all'albo degli Ingegneri che a quello degli Architetti nella regione di competenza). Ciascun Ordine potrà esercitare sulle attività svolte nell'ambito della propria professione i poteri di controllo disciplinare. A titolo di esempio, gli **Statuti Generali degli Architetti** in Spagna prevedono espressamente che gli architetti possano associarsi con altri professionisti e che le società con architetti tra i soci siano soggette alla Ley 2/2007 e all'iscrizione nell'albo degli Architetti competente, oltre che negli altri albi per le professioni diverse coinvolte. Analoghe disposizioni sono adottate dagli ordini degli ingegneri e dalle altre categorie, in attuazione della legge nazionale.

Focus Ingegneri e Architetti

Per quanto riguarda le **professioni tecniche** (ingegneri, architetti e figure affini), la legislazione spagnola **non prevede norme speciali settoriali** oltre alla disciplina generale sulle Sociedades Profesionales. Dunque, **ingegneri e architetti possono costituire società professionali** seguendo le regole sopra descritte, e i rispettivi Collegi hanno integrato tale possibilità nei propri regolamenti. Ad esempio, il Consiglio Superiore degli Architetti di Spagna (CSCAE) ha stabilito che gli studi di architettura in forma societaria devono obbligatoriamente essere costituiti come Sociedades Profesionales secondo la Ley 2/2007, con iscrizione all'albo e assoggettamento alle competenze disciplinari del Collegio degli Architetti. Allo stesso modo, il Colegio de Ingenieros e gli altri ordini tecnici hanno creato registri collegiali per le società e pubblicato guide per i propri iscritti su come adeguarsi alla normativa.

In pratica, molti studi di ingegneria e società di progettazione architettonica in Spagna hanno adottato la forma di **Sociedad Limitada Profesional (S.L.P.)** per svolgere la propria attività. Questa forma consente loro di operare con personalità giuridica e responsabilità limitata,

mantenendo però la necessaria presenza maggioritaria di professionisti abilitati e iscritti tra i soci e negli organi decisionali. Il modello è considerato vantaggioso perché offre maggiore struttura e competitività rispetto al singolo professionista, pur garantendo ai clienti tutela aggiuntiva (possono rivalersi sia sulla società sia sul professionista in caso di errore). Va detto che, soprattutto nei primi anni successivi all'introduzione della Ley 2/2007, **non tutti gli studi tecnici si erano immediatamente trasformati in Sociedades Profesionales**: alcuni piccoli studi associati hanno continuato a operare in forme contrattuali (es. *comunidad de bienes* o *sociedad civil*) magari confidando nella minore burocrazia. Tuttavia, la legge ha previsto un periodo transitorio per regolarizzare tali associazioni professionali e ha chiarito che l'esercizio collettivo con denominazione comune senza forma societaria espone tutti i partecipanti a piena responsabilità personale. Col tempo, quindi, la gran parte degli studi strutturati di ingegneria e architettura si è adeguata creando una Sociedad Profesional ed iscrivendola agli albi. Oggi **la Sociedad Profesional è uno strumento pienamente operante anche nel settore tecnico**: consente, ad esempio, ad un team di architetti di costituire una s.r.l. professionale per partecipare a bandi di gara, oppure a ingegneri di diverse specializzazioni di unirsi in un'unica società multidisciplinare (es. impiantisti, strutturisti e geologi insieme) per offrire servizi integrati. Non risultano normative aggiuntive che limitino l'oggetto sociale per specifiche categorie tecniche: valgono solo le regole generali della Ley 2/2007 e le eventuali **norme deontologiche** degli ordini (che tipicamente riguardano l'uso del timbro, i visti sui progetti e la corretta conduzione professionale, ma non ostacolano la forma societaria in sé). Ad esempio, la legge stessa stabilisce che **nei lavori che richiedono il "visado" (visto di conformità del Collegio, obbligatorio in alcune prestazioni tecniche), questo possa essere rilasciato a nome della società professionale o dei singoli professionisti responsabili del lavoro**, riconoscendo quindi esplicitamente la figura della società tra ingegneri/architetti come soggetto legittimato a presentare progetti per il visto.

In conclusione, il **modello spagnolo delle Sociedades Profesionales** rispecchia in larga parte gli obiettivi del modello italiano delle STP, pur con alcune differenze procedurali. Esso garantisce che l'esercizio in forma collettiva di professioni regolamentate avvenga in modo trasparente e sotto la vigilanza degli Ordini, preservando la preminenza dei professionisti abilitati nella proprietà e nella gestione della società. La normativa spagnola dettaglia requisiti stringenti su composizione sociale, oggetto esclusivo e requisiti di onorabilità dei soci, assicurando continuità con le regole deontologiche tradizionali anche all'interno della struttura societaria. Allo stesso tempo, offre flessibilità organizzativa (si possono adottare varie forme societarie e combinare più professioni in un'unica entità) e una chiara definizione delle responsabilità verso i clienti (società ed eventuali professionisti operanti rispondono in solido). Fonti ufficiali spagnole, come il testo della Ley 2/2007 pubblicato sul BOE e i regolamenti dei Collegi, confermano tutti i punti sopra esaminati, fornendo un quadro normativo aggiornato al 2025 solido e completo per le società tra professionisti in Spagna.

Fonti

Atti legislativi e Sitografia/Bibliografia:

- Legge 2/2007, del 15 marzo, sulle società professionali, [LINK](#)
- Ejercicio profesional bajo forma societaria, [LINK](#)

- Regolamento di registro collegiale di società professionali, [LINK](#)

4) Società professionali in Austria

In Austria i professionisti tecnici come architetti e ingegneri (i cosiddetti **Ziviltechniker**, cioè architetti o ingegneri abilitati) possono esercitare in società costituite con le forme di diritto commerciale ordinario, purché esclusivamente per l'esercizio della professione di Ziviltechniker. Sono ammesse sia le **personenge** (ossia società di persone iscrivibili al Registro delle imprese, tipicamente **OG/KG**) sia le **società di capitali** (ad es. **GmbH, AG**). Tali società devono indicare nel nome il termine protetto "**Ziviltechnikergesellschaft**" (con possibile abbreviazione "ZT"). Ad esempio, una società a responsabilità limitata potrà chiamarsi "XYZ Ziviltechnikergesellschaft GmbH". Le **Ziviltechnikergesellschaften** esercitano in proprio la professione (inclusa la predisposizione e sigillatura degli atti professionali).

Normativa di riferimento

Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dal **Ziviltechnikergesetz 2019 (ZTG 2019)** (in vigore dal 1° luglio 2019). Le disposizioni chiave sul modello societario professionale si trovano agli §§ 23-30 ZTG 2019. Ad esempio, l'§ 23 ZTG disciplina lo scopo societario, permettendo la costituzione «di qualsiasi tipo di società di persone o di capitale del diritto commerciale iscrivibili nel registro delle imprese» per l'esercizio duraturo del mestiere di Ziviltechniker. La sede legale e gli altri aspetti formali (firma sociale, cambio di sede, sigillo ecc.) sono regolati dal **Firmenrecht** (direttive generali del diritto commerciale, cfr. *Unternehmensgesetzbuch – UGB* e leggi speciali come il *GmbH-Gesetz* o l'*Aktiengesetz*). In particolare il ZTG afferma espressamente che le attività professionali degli Ziviltechniker "non sono soggette" alla *Gewerbeordnung* (Codice delle attività commerciali), quindi non vengono trattate come normale "commercio", ma seguono regole speciali di settore. Sono inoltre previste norme derivanti dal **Ziviltechnikerkammergesetz (ZTKG)**, che attribuisce alle Camere professionali (Landes- e Bundeskammern dei Ziviltechniker) il controllo e la vigilanza sugli iscritti. Infine, le modifiche legislative sono pubblicate nel *Bundesgesetzblatt* (ad es. BGBl I Nr. 29/2019 per il testo base del ZTG e successive integrazioni) e sul sito del Ministero competente (oggi **BMDW**, un tempo BMWF/BMAW).

Requisiti e vincoli

La costituzione di una Ziviltechnikergesellschaft richiede **autorizzazione ministeriale**: la società deve infatti ottenere la "Befugnis" (titolo abilitativo) dal Ministero (oggi BMDW) su richiesta, come previsto dall'§ 24 ZTG 2019. L'autorizzazione è concessa solo se tutte le competenze tecniche richieste dall'oggetto sociale trovano copertura legale nelle abilitazioni possedute dai soci Ziviltechniker incaricati della gestione o della rappresentanza. Il contratto sociale deve adempiere alle disposizioni del ZTG (tra l'altro l'oggetto sociale deve essere solo l'esercizio tecnico-architettonico) e ogni modifica contrattuale va comunicata al Ministero.

Fra i **requisiti di composizione** si segnalano i seguenti vincoli:

- **Soci abilitati:** almeno i dirigenti (amministratori e rappresentanti) della società devono essere Ziviltechniker abilitati. In particolare, gli amministratori/direttori devono essere naturali e avere l'abilitazione professionale in corso di validità.

- **Quota minima di abilitati:** la partecipazione (quote o azioni) e i diritti di voto attribuiti ai soci Ziviltechniker con abilitazione attiva devono essere almeno il **50%** del totale. Questo vale sia per le società semplici che per quelle con più divisioni (se vi sono più settori professionali, la gestione interdisciplinare deve prevedere co-partecipazione di amministratori abilitati nei rispettivi ambiti).

- **Soci non professionisti:** i soggetti non abilitati (ad es. investitori o imprese) possono partecipare solo in modo limitato. Ad esempio, nelle società di persone iscritte (OG/KG), gli eventuali soci privi di abilitazione possono essere **solo soci accomandanti** (Kommanditisten). È anche vietata la comproprietà fiduciaria: ciascun socio deve detenere la propria quota «in proprio nome e per conto proprio».

- **Divieto di datori di lavoro concorrenti:** chi svolge attività commerciale (Gewerbetreibende) nel medesimo ambito tecnico, così come i loro dirigenti/amministratori, non possono essere soci della ZT-Gesellschaft. In sostanza non è ammessa la presenza di organizzazioni concorrenziali (ad es. studi di ingegneria come “Gewerbe”) nella compagine societaria.

- **Assicurazione professionale:** sebbene non prevista espressamente dal ZTG, in Austria la **polizza di responsabilità civile professionale** per ingegneri/architetti è fortemente consigliata e spesso obbligatoria per gare pubbliche. Le Camere richiedono generalmente ai Ziviltechniker e alle loro società di essere coperti da idonea assicurazione (spesso richiesto nei bandi di appalto).

Governance e responsabilità

Le Ziviltechnikergesellschaften presentano assetti organizzativi particolari. Il **governo societario** deve assicurare che le decisioni tecniche rimangano sotto il controllo dei professionisti abilitati. In base all'**§ 29 ZTG**:

- Gli **amministratori e rappresentanti** legali (Geschäftsführer, Vorstand) **devono essere soci con abilitazione attiva**. Non è ammesso affidare la direzione aziendale a manager estranei alla professione.
- Le decisioni riguardanti questioni tecniche vanno prese esclusivamente dagli amministratori abilitati del ramo pertinente. In particolare, atti specialistici come la sottoscrizione di rapporti tecnici o la firma di certificati competono solo ai Ziviltechniker.
- **Responsabilità sociale vs. individuale:** contrattualmente la società giuridica può assumere obbligazioni (ad es. contratti con clienti pubblici/privati) e risponde secondo il diritto societario, ma la qualità professionale delle prestazioni rimane attribuibile ai singoli Ziviltechniker. In pratica la società e il professionista operano congiuntamente: la società firma con apposito timbro e la responsabilità tecnica ricade sull'autore abilitato (che spesso applica la propria polizza RC). Lo ZTG non definisce un regime di responsabilità professionale nuovo; ciascun Ziviltechniker è tenuto alla diligenza

professionale propria e può essere sanzionato dalla Camera in caso di negligenza (provvedimenti disciplinari).

- **Prokura e procuratori:** per ragioni di tutela professionale, **non è ammesso conferire procure speciali** (Prokura) alle società di professionisti. Allo stesso modo, l'uso del sigillo sociale è soggetto a stretti controlli.
- **Organi di controllo professionale:** le Ziviltechnikerkammer (nazionale e regionali) esercitano vigilanza sull'operato delle società professionali. Secondo lo ZTKG (legge della Camera), esse possono verificare il rispetto delle regole deontologiche e applicare sanzioni in caso di violazioni.

Società multidisciplinari

La legge permette anche la costituzione di **società interdisciplinari** di Ziviltechniker che svolgono, oltre all'attività di architettura/ingegneria, altre professioni tecniche regolamentate. Tali "Interdisziplinäre Gesellschaften mit Ziviltechnikern" devono comunque soddisfare requisiti analoghi:

- L'**oggetto sociale** deve includere attività professionali aggiuntive ammesse dagli ordinamenti di quelle professioni (ad es. geometri, geometri.essa). Non possono svolgere attività estranee alle categorie previste.
- Possono assumere qualsiasi forma societaria (OG/KG, GmbH, AG) e ottengono licenza ministeriale apposita (art. 37d ZTG).
- Anche qui **almeno il 50% delle quote e dei voti** deve spettare a Ziviltechniker abilitati.
- I rappresentanti delle competenze tecniche rimangono riservati ai Ziviltechniker abilitati.
- I soci possono comprendere altre società professionali o società che esercitano una professione tecnica diversa, ma queste ultime non devono avere interessi contrapposti con quelli del servizio tecnico fornito (divieto di conflitti di interesse).
- Nel nome di tali società va indicata chiaramente la dicitura "**interdisziplinäre Gesellschaft mit Ziviltechnikern**" e le specifiche qualifiche dei soci. In pratica simili imprese si ritrovano in studi professionali misti (architetti+geometri, ingegneri+categorie affini) purché rispettino i limiti sopra.

In ogni caso, a prescindere dal modello (pura ZT-Gesellschaft o interdisciplinare), **non sono ammesse partecipazioni di imprese di costruzione o società non professionali** con influenza tecnica: le attività di esecuzione lavori restano escluse. Le società di Ziviltechniker sono quindi strutture bianche, riservate alla progettazione e consulenza, analoghe alle **STP italiane**.

Focus Architetti e Ingegneri

Gli architetti e gli ingegneri che desiderano fondare o partecipare a queste società devono essere iscritti alla rispettiva **Landeskammer** regionale e aver superato l'esame di abilitazione (Ziviltechnikerprüfung) previsto dal § 4-7 ZTG. Solo i professionisti con abilitazione legale (Kompetenz als Architekt o Ingenieurkonsulent) possono essere **soci effettivi** e firmatari degli incarichi.

Per quanto riguarda la **sigillatura e sottoscrizione degli atti societari**, lo ZTG riconosce che le società di ZT possono emettere documenti professionali con il proprio sigillo e permette a

queste ultime di usare **anche il sigillo sociale**. In pratica, si consiglia l'uso di uno "siegel organizzativo" nel quale il professionista inserisce il proprio timbro personale. Ciò garantisce la tracciabilità del firmatario qualificato: come previsto, ogni documento deve riportare il nome e l'abilitazione di chi firma.

Infine, i Ziviltechniker devono rispettare requisiti di **formazione continua**: lo ZTG impone l'aggiornamento professionale periodico (fortbildungs). Inoltre, per ogni incarico i soci devono applicare standard di qualità tecnici e deontologici (ad es. norme di progettazione, codice deontologico Ziviltechnikerammer) e rispondere di eventuali errori con la loro copertura assicurativa.

Fonti

Atti legislativi e Sitografia/bibliografia:

- Legge sugli ingegneri e architetti abilitati, 2019
- Testo completo della legge sui tecnici civili del 2019, versione del 15 dicembre 2021, [LINK](#)
- Camera degli ingegneri e architetti di Vienna, Bassa Austria e Burgenland, [LINK](#)

5) Società professionali in Polonia

In Polonia la **spółka partnerska** (società tra professionisti) è prevista dal **Kodeks spółek handlowych (KSH)** come veicolo giuridico dedicato all'esercizio dei "wolnych zawodów" (professioni libere). Essa può essere costituita esclusivamente da **persone fisiche** abilitate alle professioni elencate dall'art. 88 KSH, e serve a esercitare *uniquement* tali professioni. Le professioni ammesse includono, tra le altre, avvocati, architetti, ingegneri edili, medici, farmacisti, commercialisti, notai, infermieri, traduttori giurati ecc. La società può svolgere anche più professioni contemporaneamente (società multidisciplinare), salvo divieti di leggi speciali.

Altre forme giuridiche *non specifiche per professionisti* sono possibili (es. **spółka jawna** – società semplice – o **spółka z o.o.** – S.r.l. polacca). Tuttavia, le *autorizzazioni* professionali si applicano sempre ai singoli individui: ad esempio per le licenze farmaceutiche la legge richiede che l'azienda titolare sia una società di persone con soli farmacisti come soci. In pratica, in alcuni settori regolati (es. farmacie) non è ammessa una Sp. z o.o. come titolare; viceversa, molti professionisti (architetti, ingegneri, medici, ecc.) usano anche società di capitali, restando vincolati ai limiti deontologici delle loro professioni.

Normativa di riferimento

La spółka partnerska è disciplinata nel Kodeks spółek handlowych (Dz.U. aggiornato 2024). In particolare:

- **Art. 86 KSH** definisce la **spółka partnerska** come società di persone costituita per esercitare un libero professione.

- **Art. 87§1 KSH** stabilisce che **partneri possono essere solo persone fisiche abilitate** all'esercizio dei professioni indicate dal successivo art. 88 o da altre leggi. Non sono ammesse persone giuridiche né soci non qualificati.

- **Art. 88 KSH** enumera le professioni ammesse (ad es. *avvocato, aptekarz, architekt, inżynier bud., biegły rewident, broker assicurativo, doradca podatkowy, makler, księgowy, lekarz, dentysta, weterynarz, notariusz, pielęgniarz, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły*). L'elenco è aggiornato alle modifiche legislative.

- **Art. 90 KSH** regola la denominazione sociale: il nome deve contenere il cognome di uno o più partner e l'indicazione della professione esercitata, seguita da "i partner" o "spółka partnerska". È ammessa l'abbreviazione "sp.p." per il tipo di società.

- **Altri riferimenti:** per l'iscrizione e funzionamento della società si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sulle società di persone (artt. 89-99 KSH su spółka jawna) e le norme delle professioni (es. *Prawo budowlane* per architetti/ingegneri, *Prawo o adwokaturze* per avvocati, ecc.). Le norme sull'obbligo di assicurazione professionale si trovano invece nelle leggi specifiche: ad es. architetti e ingegneri edili sono tenuti a un'assicurazione **RC obbligatoria** secondo il D.M. 11.12.2003 (Dz.U.2003 nr 220 poz. 2174), che impone un massimale minimo. Altri ordini (medici, dentisti, commercialisti...) prevedono analoghe garanzie assicurative nei rispettivi regolamenti.

Requisiti

La costituzione della spółka partnerska richiede:

Soci professionisti: Tutti i partner devono essere persone fisiche abilitate ai settori consentiti (cfr. art. 87 KSH). Non può entrare un socio non professionista né alcuna persona giuridica. Di norma si formano società con almeno due professionisti (le società di persone, per definizione, necessitano di almeno due soci, benché il KSH non specifichi un numero minimo esplicito).

Oggetto sociale: La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle professioni liberali previste. L'attività deve quindi rientrare nei perimetri dei servizi tipici delle professioni dei partner. - **Stipula dell'atto costitutivo:** L'atto costitutivo (umowa spółki) deve essere redatto in forma notarile. Esso deve indicare la sede e la durata della società, i dati e le professioni dei partner, l'oggetto sociale, gli eventuali soci con responsabilità illimitata, le modalità di rappresentanza e altre clausole (art. 91 KSH).

Iscrizione al KRS: La società *nasce* con l'iscrizione nel Krajowy Rejestr Sądowy (Registro delle imprese). La domanda va depositata presso il tribunale con sez. commerciale competente, allegando copia notarile del contratto e la documentazione attestante le abilitazioni di ciascun partner (art. 93 KSH). Ad esempio, occorre inserire l'atto di abilitazione o l'annotazione presso gli albi (per architetti/ingegneri il numero di iscrizione in IARP/PIIB, per avvocati la Cassazione, ecc.).

Assicurazioni (RC): Sebbene il KSH non le preveda, ogni professionista è soggetto alle proprie norme deontologiche: ad es. architetti e ingegneri edili devono avere una polizza RC obbligatoria secondo le disposizioni edilizie; analoghe prescrizioni valgono per avvocati, medici, notai ecc.

Limitazioni interne: L'atto costitutivo può prevedere clausole particolari, ad es. il divieto di cedere quote sociali a estranei o l'obbligo di consenso degli altri partner per l'ingresso di nuovi soci. È vietato l'ingresso di soci "non professionisti" se non previsto da leggi speciali (in generale il KSH esclude partecipazioni di terzi).

Governance e responsabilità

Nella spółka partnerska la **gestione** è affidata ai partner stessi, salvo diversa disposizione contrattuale. Per statuto ogni partner ha diritto di rappresentare la società individualmente; l'atto costitutivo può attribuire (o revocare) tale potere secondo regole concordate. In alternativa l'atto può prevedere l'istituzione di un **zarząd** (organo di amministrazione): in tal caso devono esservi almeno un socio nel consiglio e possono farne parte anche terzi (art. 97 KSH). Le regole di funzionamento del consiglio (nomina, responsabilità, ecc.) si conformano alle norme sulle società di capitali (artt. 201-211, 293-300 KSH).

La **responsabilità verso i terzi** segue le regole generali delle società di persone, con una particolare limitazione per i partner professionisti. In linea di principio ogni partner risponde **illimitatamente e solidalmente** (con tutto il patrimonio personale) dei debiti sociali, come avviene nella spółka jawna. Tuttavia **Art. 95 KSH §1** prevede espressamente che un partner **non risponde** delle obbligazioni derivanti dall'esercizio professionale degli altri partner (né di quelle causate da dipendenti diretti di altri partner). In pratica, il patrimonio personale di

ciascun professionista può essere aggredito per i danni da lui cagionati ma non per quelli imputabili a colleghi. L'atto costitutivo può addirittura prevedere che uno o più partner rinuncino alla protezione di cui sopra e accettino pienamente la responsabilità comune (come in una spółka jawna tradizionale).

In ogni caso, per i debiti **non professionali** (es. locazione, forniture, tasse) la responsabilità dei soci è analoga a quella di una società di persone: i creditori possono escutere prima il patrimonio sociale e poi quello personale dei soci, se la società non è solvibile. Tutte le modifiche contrattuali (ammissione di nuovi soci, recesso, revisione dell'oggetto sociale, ecc.) vanno annotate e comunicate al KRS, garantendo la *pubblicità legale*.

Integrazione multidisciplinare

Il KSH esplicitamente consente che una spółka partnerska eserciti **più professioni insieme**: «*Spółka może być zawieszana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej*» (letteralmente: “Una società può essere costituita allo scopo di esercitare più di una libera professione, a meno che una legge separata non disponga diversamente”). Di conseguenza architetti, ingegneri, commercialisti, avvocati ecc. possono unirsi in una stessa società purché tutte le professioni siano legali e i soci abbiano le abilitazioni richieste. Eventuali restrizioni particolari sono dettate dalle leggi professionali: ad esempio, la legge farmaceutica vieta l'utilizzo di forme di capitale per l'apertura di nuove farmacie, mentre in edilizia non vi sono preclusioni formali alla cooperazione tra diverse qualifiche (es. architetti + ingegneri).

Anche i codici deontologici degli ordini esortano alla corretta gestione delle società multidisciplinari. Il **Codice di Etica IARP** sottolinea che l'attività professionale deve mantenere autonomia e indipendenza “*indipendentemente da chi e in quale forma l'architetto è impiegato*”, applicando le stesse regole etiche a singoli professionisti e a “firmy architektoniczne e multidisciplinari” che impiegano architetti. Analogamente, la **Polska Izba Inżynierów Budownictwa** prescrive che gli ingegneri rispettino i principi etici e le norme tecniche in ogni contesto lavorativo, anche se operano in società o gruppi multidisciplinari (obbligo peraltro stabilito dalla legge sugli ordini professionali, art. 41 del D.Lgs 15.12.2000). In pratica, la convivenza in spółka di più professionisti è ammessa ma ogni socio rimane sottoposto agli obblighi deontologici del proprio ordine di appartenenza.

Focus Architetti e Ingegneri

Le norme **speciali per architetti e ingegneri edili** integrano quanto sopra con alcune regole pratiche:

- **Forme di esercizio:** Architetti e ingegneri sono elencati tra i professionisti abilitati alla spółka partnerska. Possono quindi esercitare la professione tramite una spółka partnerska oppure, limitatamente alle attività non riservate (es. progettazione privata su commissione), tramite altre forme (sp.jawna, sp.z o.o., ecc.). Se operano tramite una società di capitali, valgono comunque gli stessi requisiti professionali: il socio ingegnere o architetto firma in qualità di tecnico abilitato e la società ne assume la veste di esecutrice dell'opera.
- **Firma e documentazione progettuale:** La *legislazione edilizia* polacca richiede che i progetti siano firmati con i dati del professionista abilitato. Secondo l'interpretazione

del GUNB, su ogni disegno cartaceo il progettista deve apporre **firma autografa** su frontespizio, indicando nome, specializzazione e numero di abilitazione, oltre alla data. Nelle versioni elettroniche i documenti vanno firmati con firma digitale qualificata del progettista. Questo vale anche quando il progettista è socio di una società: egli firma a titolo personale in quanto titolare dei requisiti tecnici necessari. In altri termini, l'architetto/ingegnere sottoscrive sempre come professionista abilitato (con i propri riferimenti nell'albo, ai sensi del Prawo budowlane art. 34), anche se l'atto è svolto nell'interesse della società.

- **Vigilanza e disciplina:** I professionisti architetti ed ingegneri rimangono soggetti all'**ordine professionale** di appartenenza a prescindere dalla forma giuridica di lavoro. L'izba Architektów e la PIIB esercitano funzioni di vigilanza e giustizia disciplinare sui propri iscritti. Ad esempio, l'art. 41 della legge sui samorząd (D.U. 2001 n. 42) impone a ogni membro di rispettare le norme di etica professionale; la violazione di tali obblighi (es. responsabilità tecnica scorretta) può portare a procedimenti disciplinari (organi: Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej e Sąd Dyscyplinarny delle rispettive camere). Il **Codice di Etica IARP** specifica che le regole etiche si applicano a tutti gli architetti *"in qualunque forma sono impiegati"*, comprese le società multidisciplinari. Analogamente, il Kodeks Etico della PIIB copre tutti gli ingegneri iscritti. In sintesi, partner architetti/ingegneri di una spółka sono sottoposti ai controlli disciplinari delle rispettive camere (IARP o PIIB) come se esercitassero in proprio, e devono ottemperare a tutte le norme professionali e tecniche (codice deontologico, standard edilizi) anche nell'ambito della società.

Fonti

Atti legislativi e Sitografia/bibliografia:

- LEGGE del 15 settembre 2000 Codice delle società commerciali, [LINK](#)
- Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per architetti e ingegneri edili, [LINK](#)
- Codice Etico, [LINK](#)

6) Società professionali nei Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi i professionisti liberamente iscritti esercitano in genere la propria attività come **maatschap** o **vennootschap onder firma (VOF)**, ossia due forme di *persoonsvennootschap* (società di persone), oppure come **besloten vennootschap (BV)** (società di capitali a responsabilità limitata). La **maatschap** è la forma tipica di collaborazione tra professionisti dello stesso settore: è una società senza personalità giuridica in cui ogni *maat* (socio) contribuisce con lavoro, denaro o beni e risponde personalmente, pro quota, dei debiti **nell'ammontare stabilito dal contratto**. Ad esempio, studi odontoiatrici, fisioterapisti, avvocati o architetti spesso operano come *maatschap*. Analogamente, una **VOF** è una partnership dove i soci (anche di professioni diverse) lavorano sotto una denominazione comune: anche qui non c'è capitale minimo e ogni socio è personalmente e solidalmente responsabile per i debiti. Diversamente dalle società di persone, la **BV** è una società con personalità giuridica; il capitale sociale è diviso in azioni e i soci (azionisti) non rispondono con il proprio patrimonio, se non nei limiti del capitale versato. In pratica molti professionisti (anche medici, farmaceutici, ecc.) scelgono forme semplici (ditta individuale o *maatschap*), ma nulla vieta che costituiscano una **BV**: anzi, per avvocati esistono statuti-modello di **BV** forniti dall'Ordine, mentre architetti e ingegneri possono anch'essi organizzarsi come **BV**, rispettando le regole dei rispettivi ordini professionali.

Normativa di riferimento

I principali riferimenti sono nel **Burgerlijk Wetboek (BW)**. La *maatschap* è regolata nel Libro 7A, Titolo 9 (artt. 1655 e ss. BW). La **VOF** invece è disciplinata nel vecchio *Wetboek van Koophandel* (Titolo 3, Libro 1) (anche se molte norme di *personevennootschap* si applicano per analogia). La **BV** è definita nel Libro 2 BW (Titolo 5). Recentemente è stato avviato un **wetsvoorstel (proposta di legge) di "modernisering personenvennootschappen"** che prevede di assegnare personalità giuridica anche alle *personevennootschappen* (VOF, CV, *maatschap*) al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. Tale riforma (titolo 7.13 BW) non è ancora in vigore (consultazione fino al 2023) ma quando approvata imporrà l'iscrizione nei registri per ottenere personalità legale. Inoltre esistono leggi settoriali vincolanti: ad esempio la **Wet op de architectentitel** impone che il titolo di "architetto" sia usato **soltanto** da chi è registrato nell'*Architectenregister*, e analoghi obblighi di iscrizione valgono per medici e altri sanitari (legge BIG). Queste leggi fissano anche requisiti formativi, codici deontologici e obblighi di riservatezza per le professioni regolamentate.

Requisiti formali e sostanziali

Per costituire una *maatschap* o **VOF** in Olanda è obbligatorio iscriversi al **Handelsregister della Kamer van Koophandel (KvK)**. Tutti i soci devono registrarsi e pagare un diritto di iscrizione. In fase di registrazione si indicano dati base (nome sociale, attività, nomi soci) e si depositano anche gli «ultimate beneficial owners» nel registro **UBO**. Non è richiesta la stipula notarile (a meno che non si posseggano beni immobili o partecipazioni da registrare). Conviene però redigere un *maatschapscontract* (o contratto di società) anche se non è obbligatorio: in esso si disciplinano i conferimenti, la ripartizione degli utili (di norma proporzionale al contributo di ciascun socio, e non è permesso di lasciare tutto il guadagno a un solo socio), le competenze dei soci (ciascuno agisce autonomamente per le attività

ordinarie, mentre decisioni straordinarie richiedono l'accordo unanime) e le modalità di uscita o scioglimento. La KvK conserva le informazioni chiave; ulteriori norme commerciali (attività obbligatoria di contabilità, dichiarazioni fiscali, iscrizione IVA quando serve) si applicano analogamente alle altre imprese. In particolare, il professionista singolo o associato resta imprenditore autonomo ai fini fiscali (dichiara IRPEF come imprenditore e paga previdenza), mentre le società di capitali (BV) ottengono una partita IVA propria e un regime fiscale separato.

I soci di maatschap/VOF rispondono personalmente delle obbligazioni: nella maatschap la KvK precisa che ogni socio è *responsabile per una quota uguale* dei debiti. (In altre parole, ogni socio risponde con il proprio patrimonio soltanto per la sua parte di obbligazione; in un VOF invece ogni socio è solidalmente responsabile per l'intera obbligazione.) Di conseguenza i creditori possono rivalersi sul patrimonio privato dei soci fino alla loro quota di competenza. È prudente per i professionisti stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale: sebbene non sempre imposta dalla legge, gli ordini come quello degli architetti spesso lo raccomandano o richiedono come garanzia minima. In termini di denominazione, non è possibile usare appellativi fuorvianti: per esempio, soltanto chi è architetto registrato può usare la parola "architect" nella ragione sociale.

Da notare che, a differenza delle società di capitali, maatschap e vof non sono tenute a depositare bilanci annuali presso la KvK. Solo le BV (e NV, cooperative, ecc.) hanno tale obbligo. Un'eventuale BV di professionisti deve invece osservare i requisiti di capitale minimo (anche se oggi solo €0,01) e la tenuta formale di libro soci, assemblee, cariche sociali. In entrambi i casi i cambiamenti (ingresso o uscita di soci, modifiche statutarie) vanno annotati presso la KvK.

Governance e responsabilità

Nelle *personal partnerships* la gestione è condivisa: ogni socio può firmare per le operazioni quotidiane, ma per decisioni di rilievo (assunzioni, investimenti importanti, contratti pluriennali) serve il consenso di tutti. L'eventuale delega di poteri (*volmacht*) ad altri soggetti va anch'essa registrata per informare terzi. In una maatschap non esiste un organo amministrativo distinto: ogni socio è anche manager della propria quota. Nel caso di una BV, invece, la governance segue le regole standard del diritto olandese: gli azionisti detengono il potere supremo (con assemblea AGA per le decisioni di maggioranza) e nominano uno o più **bestuurders** (amministratori) per la direzione quotidiana; è possibile avere anche un consiglio di sorveglianza (*Raad van Commissarissen*). La BV, essendo persona giuridica, risponde legalmente verso terzi con il suo patrimonio; gli azionisti sono soggetti al limite della loro partecipazione azionaria. I dividendi della BV si distribuiscono in base alle azioni possedute, mentre la ripartizione dei proventi nella maatschap/VOF segue gli accordi contrattuali (tipicamente proporzionali al conferimento).

Società multidisciplinari

In linea di principio i Paesi Bassi non proibiscono società miste tra professionisti di diversa estrazione. Tuttavia, vale la distinzione tecnica: **la maatschap richiede che tutti i soci abbiano la stessa professione libera**. Se si vuole unire professionisti eterogenei (es. ingegneri con architetti o consulenti), la formula normalmente scelta è una VOF o una BV, poiché in esse non

vi è un vincolo formale sull'omogeneità professionale. Rimangono comunque valide le regole specifiche delle professioni coinvolte. Per esempio, nell'uso di titoli e nella comunicazione al pubblico si deve rispettare che **solo gli architetti iscritti possono definirsi tali**, quindi un'eventuale società pluriprofessionale che includa architetti dovrà garantire tale iscrizione per poter offrire servizi di architettura. Analogamente, se una società multidisciplinare include medici o psicologi (cui si applicano leggi specifiche), dovrà assicurarsi che i soci coinvolti siano regolarmente abilitati e iscritti nei registri professionali previsti (es. BIG-register per i sanitari). Non sussistono in Olanda vincoli generali di *conflict of interest* sui raggruppamenti diversi da quelli imposti dai codici deontologici specifici di ciascun ordine. In pratica, ogni socio deve operare secondo le regole del proprio albo, e la società può offrire servizi combinati fintantoché **il cliente venga informato con chiarezza** sulla qualifica dei professionisti coinvolti.

Focus Architetti e Ingegneri

Per gli **architetti** vale il regime più rigoroso: la legge olandese (Wet op de architectentitel) richiede che chi svolge attività di architettura abbia adeguate qualifiche e sia iscritto all'Architectenregister. In uno studio associato di architettura (sia esso maatschap, VOF o BV), almeno un socio deve essere un architetto registrato per poter firmare progetti e usare il titolo professionale. L'Architectenregister fissa, inoltre, requisiti di aggiornamento professionale e verifica l'osservanza della deontologia. Spesso gli studi di architettura sono organizzati come maatschap tra architetti (o come BV dove tutti gli amministratori sono architetti), così da consentire anche ai singoli professionisti di mantenere la qualifica autonoma pur collaborando. Per gli **ingegneri** non esiste un registro pubblico obbligatorio analogo. Il titolo di "ingenieur" non è legalmente protetto in Olanda; quindi, gli ingegneri possono esercitare in qualunque forma societaria permessa (dalla maatschap alla BV) senza ulteriori licenze statali. L'associazione professionale KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) elabora linee guida e offre la certificazione *Chartered Engineer* come marchio di qualità, ma non impone forme giuridiche particolari. Nella pratica commerciale, gli studi di ingegneria seguono prassi simili agli architetti: la maatschap è comune per piccoli gruppi di professionisti (con responsabilità personale limitata dalla divisione delle quote) e molte società di ingegneria crescono trasformandosi in BV per facilitare investimenti e responsabilità limitata.

Fonti

Atti legislativi e Sitografia/bibliografia:

- Decreto del 9 novembre 2024, recante decreto sul confronto delle forme giuridiche straniere, [LINK](#)
- La società di persone, [LINK](#)
- La "maatschap": forma giuridica per professionisti che collaborano, [LINK](#)

7) Società professionali in Portogallo

Esistenza e denominazione

In Portogallo esiste un istituto analogo alle **Società tra Professionisti (STP)** italiane, denominato in portoghese “**sociedade de profissionais**”. Si tratta di società costituite per l'esercizio in comune di una professione regolamentata ed organizzata in un Ordine professionale (associação pública profissional). Dal 2015 la legge portoghese consente esplicitamente anche **società multidisciplinari** fra professionisti, ossia società tra membri di diverse professioni regolamentate (appartenenti a più Ordini). In base alla normativa vigente, queste imprese possono assumere la forma legale preferita (società di persone, di capitali o società civile), purché rispettino i requisiti speciali previsti per le “**sociedades de profissionais**”. Le società di questo tipo inseriscono obbligatoriamente nella **denominazione sociale** sia il titolo professionale dei soci (es. *arquitectos* per architetti, *engenheiros* per ingegneri) sia l'indicazione di “**sociedade de profissionais**” (o l'acronimo *SP*) immediatamente prima del tipo sociale (p.es. Lda, SA). Tale dicitura è riservata esclusivamente alle società costituite secondo la legge 53/2015. Ad esempio, una società tra architetti potrà chiamarsi “*XYZ, Sociedade de Profissionais de Arquitetura, Lda*”, segnalando così la natura professionale e l'Ordine di appartenenza. Analogamente, per le società tra ingegneri è prassi includere termini come “*Engenheiros*” nella ragione sociale, in conformità a queste regole deontologiche.

Normativa di riferimento

Il regime giuridico delle società professionali in Portogallo è stato introdotto dalla **Lei n.º 53/2015, de 11 de junho 2015**, che disciplina **la costituzione e il funzionamento delle società di professionisti soggette ad Ordini professionali**. Questa legge quadro è stata successivamente modificata per adeguare il sistema alle riforme pro-concorrenziali e per introdurre compiutamente le società multidisciplinari. In particolare:

- La **Lei n.º 12/2023, de 28 de março 2023** ha apportato una prima serie di modifiche, tra cui l'**introduzione delle società multidisciplinari** tra professionisti di diversi Ordini (mediante l'aggiunta di un nuovo comma 3 all'art. 7 della legge 53/2015). Contestualmente, la stessa legge 12/2023 ha **abrogato** alcune restrizioni allora vigenti, eliminando il comma 2 dell'art. 9 e l'intero art. 55 della legge 53/2015. Si trattava delle norme che imponevano limiti alla partecipazione di soci non professionisti e altre deroghe privilegi, abrogazioni orientate ad allentare i vincoli proprietari nelle STP.
- La **Lei n.º 64/2023, de 20 de novembro 2023** ha introdotto **ulteriori e sostanziali modifiche** alla disciplina, in attuazione degli obiettivi del Piano di Ripresa e Resilienza (PRR) portoghese. Essa ha formalizzato la categoria delle “**sociedades multidisciplinares**” anche includendo professioni non regolamentate (prive di Ordine) all'interno dell'oggetto sociale. Inoltre, la legge 64/2023 ha rimosso **le residue restrizioni sulla proprietà e gestione** delle società professionali, permettendo soci e amministratori non professionisti senza percentuali massime prefissate, a condizione che siano rispettate le norme sui conflitti di interesse e deontologia professionale. In concreto, con la legge 64/2023 sono stati modificati, tra gli altri, l'art. 2 (ambito di applicazione), l'art. 3 (definizioni), l'art. 7 (oggetto sociale), e sono stati **aggiunti nuovi**

articoli 52-A e seguenti che dettagliano il regime speciale delle societ  multidisciplinari (costituzione, requisiti, doveri ecc.).

Accanto a queste leggi-quadro, va ricordata la **Lei n.  2/2013, de 10 de janeiro 2013** (Lei-Quadro das Associa  es P blicas Profissionais) che regola la creazione e il funzionamento degli Ordini professionali. Tale legge   stata anch'essa emendata nel 2023 (sempre dalla Lei 12/2023) in tema di societ  tra professionisti, stabilendo i principi di coordinamento tra Ordini nel caso di societ  multidisciplinari. Inoltre, gli **Statuti dei singoli Ordini professionali** contengono norme specifiche sulle societ  tra iscritti. Ad esempio, lo Statuto dell'**Ordem dos Engenheiros** (approvato con Lei n.  123/2015 e modificato di recente dalla Lei n.  11/2024) e lo Statuto dell'**Ordem dos Arquitectos** (Decreto-Lei n.  176/98 aggiornato con Lei n.  113/2015) prevedono articoli dedicati alle "sociedades de engenheiros/arquitectos" come nuove forme di esercizio professionale collettivo. Tali disposizioni statutarie sono poi integrate da **regolamenti attuativi degli Ordini**: si veda ad esempio il **Regulamento n.  322/2016** dell'Ordine degli Architetti, emanato dopo la legge 53/2015, che disciplina dettagliatamente l'approvazione dei contratti societari, l'iscrizione all'Albo delle societ  di architettura e i doveri deontologici di queste ultime.

Requisiti e vincoli

Le societ  di professionisti portoghesi possono costituirsi **in qualsiasi forma societaria ammessa dal diritto commerciale (di persone o di capitali), oppure come societ  civili**, secondo la scelta dei soci.   espressamente esclusa unicamente la forma di *Sociedade An nima Europeia* (Societas Europaea). La societ  acquista personalit  giuridica al momento della registrazione presso il Registro delle Persone Collettive o il Registro Commerciale, come da regime generale, ma **non pu  iniziare l'attivit  professionale fino a quando non venga iscritta presso il corrispondente Ordine professionale**. Dunque, dopo la stipula dell'atto costitutivo e la registrazione pubblica,   obbligatoria l'iscrizione all'Albo professionale prima di offrire servizi ai clienti. L'Ordine verifica il rispetto dei requisiti di legge e **approva preventivamente il progetto di contratto sociale** prima della costituzione definitiva (silenzio-assenso decorsi 20 giorni). Ogni modifica societaria rilevante (es. nuovi soci, fusioni, ecc.) dev'essere comunicata all'Ordine di appartenenza per consentire il controllo di legalit  e deontologia.

Oggetto sociale: per legge, l'oggetto principale deve consistere **nell'esercizio in comune di attivit  professionali** che rientrano in un **unico Ordine professionale** (inizialmente la norma consentiva solo attivit  afferenti a una singola associazione professionale). Le societ  possono comunque svolgere **attivit  secondarie** di altro tipo, anche professionali di ambiti diversi, purch  ci  avvenga nel rispetto dei regimi di incompatibilit  e non interferisca con i doveri deontologici. Dal 2023, in virt  delle riforme citate,   espressamente ammessa la costituzione di **societ  multidisciplinari** il cui oggetto sociale comprenda **pi  professioni** organizzate in Ordini differenti. Inoltre, con la Lei 64/2023   stato chiarito che nell'oggetto sociale di una societ  multidisciplinare possono coesistere anche **altre attivit  professionali non organizzate in Ordini**, semprech  non sussistano incompatibilit  legali o deontologiche. In ogni caso, resta fermo che talune professioni regolamentate **non possono essere esercitate congiuntamente** se normative speciali lo vietano per conflitto (ad es., la professione forense presenta restrizioni associative). La legge impone comunque che la societ  **predisponda misure interne di**

prevenzione dei conflitti di interesse e di tutela del segreto professionale per ogni attività esercitata. Ad esempio, in una società che unisca avvocati e ingegneri, gli amministratori devono garantire indipendenza tecnica di ciascuna professione, protezione delle informazioni riservate dei clienti e rispetto dei rispettivi codici deontologici.

Composizione societaria: la legge distingue tra **soci professionisti** e **soci non professionisti**. I **soci professionisti** sono quelli abilitati e iscritti per la professione che costituisce l'oggetto sociale principale. Possono essere:

- persone fisiche legalmente stabilite in Portogallo per l'esercizio della professione in questione (cioè, liberi professionisti abilitati);
- altre **società di professionisti** il cui oggetto sia nell'ambito dello stesso Ordine (es. una società di ingegneri può essere socia di un'altra società di ingegneri);
- organizzazioni professionali costituite in altri paesi UE/SEE equivalenti a società di professionisti, purché nel loro capitale e diritti di voto i professionisti esercitanti abbiano la maggioranza.

I **soci non professionisti**, invece, sono definiti come coloro che pur detenendo una partecipazione nella società **non esercitano la professione oggetto sociale** al suo interno. Sono tipicamente investitori di capitale o collaboratori che non hanno i requisiti professionali, oppure professionisti di altre discipline che non prestano direttamente la propria opera nella società. La legge **consente la presenza di soci non professionisti** se l'atto costitutivo non lo vieta. In origine, la normativa prevedeva stringenti limiti quantitativi: ad esempio era richiesta la **maggioranza del capitale e dei voti in mano a soci professionisti** e una composizione degli organi amministrativi riservata in prevalenza a questi ultimi. Tali vincoli (analoghi al modello italiano delle STP) sono stati **eliminati nel 2023** per favorire l'ingresso di capitali esterni. In base al nuovo regime, **non esiste più una percentuale massima di partecipazione per i soci non professionisti**, potendo i professionisti anche detenere una quota di minoranza. Ciò nonostante, **alcuni Ordini professionali mantengono nei propri regolamenti l'obbligo di controllo professionale**: ad esempio, il Regolamento dell'Ordine degli Architetti (tuttora in vigore) richiede che **la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto resti sempre in mano ad architetti soci**. Similmente, lo Statuto degli Ingegneri prevedeva originariamente la maggioranza di ingegneri nei voti societari, obbligo che dovrà essere rivisto alla luce della nuova legge statale. In ogni caso, *almeno due soci devono essere professionisti abilitati* (salvo nelle società unipersonali); pertanto non è possibile costituire la società con un solo professionista e tutti gli altri soci non qualificati. È inoltre vietata la contitolarietà di quote tra più persone per la parte di "capitale professionale", ogni quota appartenente a un socio professionista deve essere intestata unicamente a lui.

Capitale sociale e conferimenti: la legge 53/2015 non stabilisce un capitale minimo specifico per le società professionali (vale la disciplina generale del tipo societario prescelto). È ammesso il conferimento di **prestazione d'opera (industria)** da parte dei soci professionisti in luogo di denaro o beni, con l'effetto che i soci professionisti si obbligano a prestare la loro attività professionale nella società oltre all'eventuale apporto di capitale. Le quote di partecipazione devono essere **nominative** (non al portatore), e le **quote di "industria"** non concorrono al capitale sociale e non sono trasferibili a terzi, estinguendosi quando il socio recede. Nel caso di recesso o decesso di un socio professionista con conferimento d'opera, la società gli deve liquidare la quota di riserve e utili maturata pro rata temporis fino al momento dell'uscita. La

legge favorisce inoltre l'ingresso di nuovi professionisti come soci: in occasione di **aumenti di capitale** riservati a soci professionisti (es. per far entrare un nuovo professionista o accrescere la quota di un professionista già socio), i soci non professionisti non godono di diritto di prelazione e quindi vedranno diluita la propria percentuale. Anche le eventuali azioni/quote proprie acquisite dalla società (nei limiti del 10% del capitale) sono considerate "capitale professionale" e devono essere rialienate entro un anno esclusivamente a favore di soci professionisti qualificati.

Iscrizione all'Ordine e requisiti di esercizio: come accennato, la società deve iscriversi all'albo dell'Ordine professionale competente per l'attività principale. L'Ordine verifica il contratto sociale e rilascia l'iscrizione se la società rispetta i requisiti di legge e statuto. La società iscritta diventa *membro effettivo* dell'Ordine, analogamente a una persona fisica abilitata. Ciò comporta l'assoggettamento a tutti i doveri deontologici e disciplinari previsti per gli iscritti (per quanto compatibili con la natura di persona giuridica). Ad esempio, l'Ordine degli Ingegneri stabilisce che le società di ingegneria e società multidisciplinari hanno gli stessi doveri e diritti dei membri individuali, tranne quelli non applicabili, come il diritto di voto nelle elezioni ordinistiche. In generale, gli Ordini richiedono alle società iscritte il pagamento di quote associative annuali e l'osservanza del codice deontologico alla stregua dei singoli professionisti. Alcuni Ordini (come quello degli Architetti) configurano l'iscrizione delle società come **obbligatoria anche per studi organizzati in forme diverse**: ad esempio, *qualsiasi altra società* che fornisca servizi di architettura in Portogallo (anche se non costituita formalmente come "sociedade de profissionais") **deve ugualmente registrarsi presso l'Ordine degli Architetti**, pena sanzioni per esercizio illegale. Ciò garantisce che tutte le prestazioni professionali siano sottoposte a vigilanza ordinistica, a tutela del pubblico.

Governance e responsabilità

La governance delle società professionali deve tener conto sia delle regole societarie generali sia delle esigenze di tutela della qualità professionale. La legge impone che **almeno uno degli amministratori o gestori con deleghe esecutive sia un socio professionista regolarmente abilitato in Portogallo** per la professione esercitata. In pratica, dunque, se la società è uno studio di ingegneria, almeno un membro del consiglio di amministrazione (o il gerente, nel caso di società di persone o di capitali di tipo *Lda*) deve essere un ingegnere iscritto all'Ordine e in regola con i requisiti professionali. Ciò garantisce una presenza qualificata al vertice, responsabile dell'operato tecnico. Originariamente vigeva anche l'obbligo che **la maggioranza degli amministratori fossero professionisti** iscritti, a tutela della autonomia professionale; tale vincolo non è più obbligatorio per legge (dopo le modifiche del 2023), ma rimane che tutti gli amministratori, anche non professionisti, **devono rispettare i doveri deontologici della professione esercitata dalla società**, in particolare gli obblighi di riservatezza e le regole sui conflitti d'interesse. Ad esempio, un amministratore non ingegnere di una società di ingegneria dovrà comunque comportarsi secondo l'etica professionale degli ingegneri e mantenere il segreto sulle informazioni dei clienti tecnici, al pari di un iscritto.

Quanto al **controllo e ai diritti di voto**, come detto la maggioranza dei voti spettanti ai soci doveva appartenere a professionisti (es. >50% voti a ingegneri/architetti soci secondo i regolamenti vigenti), ma dal punto di vista legale statale tale requisito è stato eliminato. Resta però il potere degli Ordini di sospendere o revocare l'iscrizione di una società se vengono

meno le condizioni che ne avevano permesso l'iscrizione, ad esempio, se a seguito di cessioni di quote i professionisti scendono in minoranza e ciò compromette gli obblighi deontologici. La società deve infatti **mantenere nel tempo i requisiti dichiarati all'Ordine**, comunicando ogni variazione nella compagine o nell'oggetto sociale.

Un punto delicato è la **responsabilità professionale e disciplinare**. La società, essendo persona giuridica, risponde verso i clienti con il proprio patrimonio come qualsiasi società commerciale. La **responsabilità civile verso terzi** si determina secondo le norme comuni (Codice civile e commerciale) applicabili al tipo societario adottato. In caso di inadempimento o negligenza professionale, dunque, il cliente può convenire in giudizio la società che ha sottoscritto il contratto di prestazione d'opera intellettuale. Tuttavia, il sistema portoghese prevede che questo non esoneri la responsabilità individuale del singolo professionista autore della prestazione. In primo luogo, l'Ordine professionale può **sanzionare disciplinarmente sia la società sia il professionista** coinvolti: la società iscritta è soggetta a procedimento disciplinare per infrazioni commesse nel suo interesse da parte di persone in posizione apicale o sotto la loro autorità. Ciò non esclude né sostituisce la responsabilità personale del professionista che materialmente ha violato i doveri: l'illecito deontologico del singolo viene perseguito separatamente e la società può essere punita in solido solo se vi è stata carenza di vigilanza o diretto coinvolgimento della direzione. In secondo luogo, esiste un meccanismo di **regresso** interno: se la società è chiamata a risarcire un danno causato da colpa professionale, essa ha diritto di rivalersi sul socio/professionista o dipendente che con dolo o colpa abbia causato l'evento dannoso. Si presume, salvo prova contraria, che le colpe dei vari responsabili abbiano uguale incidenza, ripartendo quindi l'onere in parti uguali tra i colpevoli. Questo principio di regresso incoraggia i professionisti soci a operare diligentemente, sapendo di poter essere chiamati a rifondere la società per errori personali.

Per quanto concerne l'**assicurazione** di responsabilità civile professionale (RCP), la legge quadro prevede che le normative di ciascun settore professionale possano **obbligare le società tra professionisti a stipulare coperture assicurative** per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività. In pratica, molti Ordini richiedono che la società sia assicurata per la responsabilità verso terzi al pari (o in aggiunta) ai singoli professionisti. Ad esempio, l'Ordine degli Ingegneri offre convenzioni per polizze RCP sia ai membri individuali sia alle società di ingegneria registrate. Analogamente, l'Ordine degli Architetti impone alle società di architettura di documentare una copertura assicurativa al momento dell'iscrizione. Queste polizze servono a garantire che eventuali danni causati nell'esercizio collettivo (es. un errore di progettazione) trovino adeguata copertura finanziaria.

Dal punto di vista organizzativo, la società deve assicurare il mantenimento dell'**autonomia tecnico-scientifica** dei professionisti: anche se il socio non professionista detiene quote o cariche amministrative, non può interferire con le decisioni tecniche riservate ai professionisti abilitati. Questo principio, ribadito nelle norme deontologiche, tutela la **indipendenza di giudizio** del professionista (es. un ingegnere non deve subire pressioni commerciali che lo inducano a violare norme tecniche o etiche).

Integrazione multidisciplinare

Come evidenziato, dal 2023 il modello portoghese consente **società multidisciplinari** tra professionisti di differenti ambiti, superando l'impostazione mono-disciplinare originaria. La

Lei 12/2023 ha introdotto questa possibilità, demandando agli Ordini professionali il compito di adeguare i propri statuti per regolamentare la coesistenza di più professioni. Le **società multidisciplinari** (“sociedades multidisciplinarias de profesionales”) vengono ora definite dalla legge come società che **integrano nel proprio oggetto sociale l’esercizio congiunto di più attività professionali** organizzate in Ordini diversi *e/o* di altre professioni non ordinistiche. Questa formula è molto ampia: ad esempio, è possibile costituire una società tra ingegneri, architetti e consulenti gestionali (quest’ultima non essendo una professione regolamentata), oppure tra commercialisti e avvocati, ecc., purché non vi siano divieti di incompatibilità.

La legge prevede alcuni **paletti e garanzie** per le società multidisciplinari:

- Dev’essere presente **almeno un socio professionista abilitato per ciascuna professione regolamentata** compresa nell’oggetto sociale. Ciò assicura che ogni area professionale sia rappresentata da un membro qualificato responsabile. In pratica, una società architettura–ingegneria dovrà avere almeno un architetto iscritto e un ingegnere iscritto tra i soci.
- **Le funzioni di interesse pubblico** proprie di ogni professione devono essere svolte sotto la responsabilità di professionisti qualificati di quella professione. Ad esempio, la firma di un progetto architettonico va effettuata da un architetto iscritto, quella di un calcolo strutturale da un ingegnere, e così via.
- La società deve dotarsi di un **sistema interno per garantire il segreto professionale** e la separazione delle informazioni sensibili attinenti alle varie attività. Ciò è cruciale quando si integrano professioni con obblighi di riservatezza (es. avvocati) con altre figure: le informazioni dei clienti di una specifica area non devono essere divulgate all’interno della società se non in conformità alle regole deontologiche di quell’area.
- Tutti i soci e amministratori, anche non appartenenti a uno degli Ordini coinvolti, sono vincolati al rispetto dei **doveri deontologici di tutte le professioni esercitate nella società**. Questo implica un cumulo di obblighi etici: la società multidisciplinare deve adottare standard di condotta che soddisfino le regole di ciascun ordine professionale di riferimento, applicando quelle più rigorose in caso di conflitto.
- La società dovrà verosimilmente **isciversi presso tutti gli Ordini professionali competenti** per le attività che intende esercitare. In mancanza di disposizioni specifiche completamente armonizzate, la prassi emergente è che l’Ordine relativo all’attività principale approvi il contratto sociale in prima istanza, ma poi la società ottenga l’iscrizione (come membro effettivo) anche agli altri Ordini interessati, ciascuno dei quali vigilerà sul rispetto delle proprie norme. Ad esempio, una società tra avvocati e commercialisti dovrà iscriversi sia all’Ordine degli Avvocati sia all’associazione dei Contabili (OTOC), con eventuale prevalenza procedurale dell’Ordine indicato come principale. Questa esigenza di multi-iscrizione è confermata dal fatto che gli statuti riformati degli Ordini stanno introducendo articoli sulle *sociedades multidisciplinarias* in parallelo a quelli sulle società monospecialistiche.

A complemento, la legge 64/2023 ha rimosso l’ostacolo che impediva **fusioni tra società professionali di diverso Ordine**. Prima era permessa solo la fusione tra studi della medesima professione; ora invece due o più società di professionisti anche di settori diversi possono

fondersi in un'unica societ  multidisciplinare. Sono state introdotte procedure specifiche per queste operazioni straordinarie (artt. 39-41 e 45 della legge 53/2015 modificati), al fine di tutelare i clienti e gli iscritti coinvolti durante i processi di fusione o scissione.

Va sottolineato che l'apertura alle societ  multidisciplinari   stata accolta con cautela dagli Ordini tradizionali. Ordini come quello degli Avvocati e degli Architetti hanno espresso preoccupazione che l'eccessiva liberalizzazione possa minare il controllo deontologico e la qualit  delle prestazioni.   stato pertanto ribadito il potere degli Ordini di emanare regolamenti per garantire che all'interno delle societ  interdisciplinari siano in ogni caso rispettate le **prerogative di ogni professione**, evitando confusione di ruoli e assicurando che il cliente sia informato sul tipo di prestazione professionale offerta e sul responsabile qualificato della stessa.

Focus Ingegneri e Architetti

Ordem dos Engenheiros (OE): L'Ordine degli Ingegneri portoghese ha adeguato il proprio Statuto per includere le societ  tra professionisti. Gi  la Lei n.  123/2015 (Statuto OE) all'art. 11 prevedeva che *"gli ingegneri possono costituire o partecipare come soci in societ  di ingegneria o in societ  multidisciplinari"* secondo la legge vigente. La recente **Lei n.  11/2024** ha ulteriormente modificato lo Statuto, stabilendo ad esempio che *le societ  di ingegneri e le societ  multidisciplinari godono dei diritti e sono soggette ai doveri applicabili ai membri individuali dell'Ordine, nella misura compatibile*. Ci  significa che uno studio di ingegneria iscritto deve, ad esempio, rispettare l'obbligo di aggiornamento professionale continuo e le direttive etiche dell'Ordine, pur non avendo (verosimilmente) diritto di voto nelle assemblee elettive interne. Lo Statuto OE riformato ribadisce anche che l'**Ordine esercita potest  disciplinare** sulle societ  di ingegneri e multidisciplinari operanti nel suo campo, potendo svolgere ispezioni e irrogare sanzioni come per gli iscritti persone fisiche. Inoltre, viene sancito il principio dell'**equivalenza di tutela**: i clienti di una societ  di ingegneria devono godere delle stesse garanzie di competenza e condotta etica che avrebbero dai singoli ingegneri. Ad esempio, i dirigenti tecnici di una societ  di ingegneri sono tenuti a garantire il rigoroso rispetto delle norme tecniche e di sicurezza, e l'**autonomia tecnica del professionista** non pu  essere compromessa neanche se questi opera "per conto" della societ .

Sul piano pratico, per iscrivere una **sociedade de engenheiros** all'Albo OE, occorre presentare all'Ordine l'atto costitutivo e la documentazione dei soci. Lo Statuto aggiornato richiede probabilmente (in attesa di regolamento attuativo) che la societ  dimostri: la presenza di ingegneri iscritti con qualifiche adeguate al tipo di servizi offerti, l'assenza di situazioni incompatibili (ad es. soci ingegneri dipendenti pubblici non autorizzati), e l'adozione di polizze assicurative idonee.   presumibile che l'Ordine degli Ingegneri, in linea con il passato, richieder  di nominare un **direttore tecnico** o responsabile della societ  iscritto all'OE, che funzioni da referente per l'Ordine stesso. Tale figura garantirebbe il collegamento tra la persona giuridica e l'Ordine in termini di deontologia (come accadeva, ad esempio, per le societ  di ingegneria *ante riforma* costituite come semplici societ  commerciali). Riguardo ai **progetti e alle firme**, la normativa edilizia portoghese prevede che i calcoli, le piante e gli altri atti propri dell'ingegneria siano **firmati da un ingegnere abilitato**. Pertanto, anche se il contratto col cliente   stipulato dalla societ , ogni elaborato tecnico dovr  recare la firma e il timbro personale di uno degli ingegneri soci (o dipendenti) iscritti all'OE, con indicazione

eventualmente che agisce per conto della società. L'Ordine tiene un registro pubblico non solo dei singoli ingegneri, ma anche delle **società di ingegneria registrate**, garantendo trasparenza verso i committenti (la denominazione sociale, i soci responsabili e il numero di iscrizione all'Ordine vanno spesso indicati nei documenti ufficiali, come relazioni tecniche o progetti).

Ordem dos Arquitectos (OA): L'Ordine degli Architetti è stato tra i primi a implementare le società tra professionisti dopo la legge 53/2015. La Lei n.º 113/2015 ha modificato lo Statuto OA prevedendo la possibilità per gli architetti di costituire società professionali di architettura. Nel 2016 l'OA ha emanato il **Regolamento n.º 322/2016** che disciplina compiutamente queste società. Alcuni punti salienti di tale regolamento:

- Gli **architetti abilitati in Portogallo** (o con titolo estero riconosciuto) hanno **diritto di costituire o aderire a società professionali** di architettura regolarmente iscritte all'Ordine. È confermato che sono ammesse sia **società unipersonali** (studio individuale in forma di S.r.l.) che **società pluripersonali**; anche forme **civili o commerciali** sono permesse, purché le **quote siano nominative** e non al portatore.
- Viene ribadito il divieto di **Sociedad Europea** (*Societas Europaea*) anche per gli studi di architettura, in coerenza con la legge statale.
- La società deve **iscriversi all'Ordine degli Architetti** e può iniziare l'attività solo dopo l'iscrizione. L'iscrizione richiede la previa **approvazione del progetto di statuto** da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'OA, che verifica la conformità alla legge 53/2015, allo Statuto OA e al regolamento stesso. Se l'Ordine non si pronuncia entro 20 giorni lavorativi, l'approvazione si intende tacita (prorogabile a 40 giorni se tra i soci vi sono architetti stranieri da verificare).
- **Denominazione sociale:** per le società di architettura, la ragione sociale deve contenere esplicitamente il termine "arquitetos" o "arquitetura" insieme alla dicitura "sociedade de profissionais" (o *SP*) e al tipo sociale. È quindi obbligatorio far capire dal nome che si tratta di una società di architetti. Ad esempio "*ABC Arquitectos – SP, Lda*".
- **Composizione e controllo:** il regolamento OA stabilisce che la **maggioranza del capitale sociale, oppure la maggioranza dei diritti di voto complessivi, deve essere detenuta da soci architetti** iscritti. Questa clausola garantisce il controllo professionale sulla società. Inoltre, non è ammessa la contitolarità di quote tra più architetti (conferma del principio generale). È consentito però che siano soci anche altri professionisti equiparati (es. architetti di altri paesi UE riconosciuti) o società di architettura straniere, purché la **maggioranza dei voti rimanga in mano ad architetti abilitati**.
- Ogni società di architettura diventa **membro effettivo dell'Ordine** al momento dell'iscrizione e viene assoggettata alla **disciplina dell'OA**. Le società devono rispettare i medesimi doveri degli architetti individuali (codice deontologico, formazione continua, assicurazione, ecc.) e **sono soggette a procedimenti disciplinari** in caso di violazioni. Ad esempio, il Consiglio di Disciplina OA potrà sanzionare la società se, mettiamo, un progetto firmato dallo studio viola gravi norme deontologiche, fatta salva l'azione disciplinare sul singolo architetto firmatario.
- Il regolamento prevede che **prima di stipulare l'atto costitutivo**, il progetto di statuto societario sia inviato all'Ordine per l'approvazione. Una volta costituita la società e

ricevuta l'iscrizione, ogni **variazione** (come cessione di quote, modifica amministratori, fusione, ecc.) dev'essere comunicata con almeno 20 giorni di anticipo all'Ordine. In alcuni casi, la modifica pu  comportare la sospensione dell'iscrizione se altera i requisiti in base ai quali l'OA aveva approvato lo statuto (es. cambio di controllo che faccia venir meno la maggioranza di architetti).

- Tutte le **altre societ ** (non costituite secondo la legge 53/2015) che **offrono servizi di architettura in Portogallo** – ad esempio societ  di ingegneria che includono progettazione architettonica – **devono comunque registrarsi presso l'Ordine degli Architetti**. La violazione di questo obbligo di registrazione configura un *illicito administrativo* (contra-ordena  o) punibile con sanzioni. Questa norma mira a non lasciare “zone franche”: qualsiasi entit  economica che produca atti di architettura (progetti, perizie, direzione lavori architettonica ecc.) dev'essere nota all'Ordine e sottostare alle regole deontologiche della professione di architetto.

Firma di progetti e responsabilit  professionale: in architettura, come in ingegneria, vige il principio che solo la persona fisica abilitata pu  firmare gli elaborati professionali. Il **Regolamento OA** conferma che la societ  di architettura **pu  svolgere l'attivit  professionale solo tramite i propri soci o professionisti abilitati** che vi operano. Pertanto, ogni progetto architettonico dovr  recare la firma e il timbro di un architetto iscritto (socio o dipendente) quale autore, accompagnata eventualmente dal nome o logo della societ . La societ  in quanto tale non “firma” progetti, ma figura come titolare del contratto d'opera. In sede di presentazione di un progetto alle autorit , spesso viene richiesto di indicare sia il nome dell'architetto progettista sia la ragione sociale dello studio per cui opera. Questo doppio livello assicura **trasparenza e responsabilit  personale**: l'Ordine sa sempre quale individuo risponde di un determinato progetto, e il cliente ha un referente nominativo oltre che contrattuale. Sul versante assicurativo, l'OA richiede che la societ  esibisca una polizza di responsabilit  civile professionale; parallelamente l'Ordine continua a raccomandare che **anche ogni architetto** mantenga una propria copertura assicurativa individuale (specie se esercita anche al di fuori della societ ).

In conclusione, il sistema portoghese delle **sociedades de profissionais** risulta oggi ampiamente allineato al modello italiano delle STP per finalit  (consentire l'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali), pur con alcune differenze di disciplina: in Portogallo, dopo le riforme del 2023, prevale un approccio pi  liberalizzato (non vi   pi  un limite normativo alla partecipazione di capitale non professionale, e sono ammesse societ  multidisciplinari anche con professioni non ordinistiche). Restano comunque saldi i principi di fondo: **presenza di professionisti abilitati come protagonisti** dell'attivit , **vigilanza degli Ordini** sulla deontologia della societ , **responsabilit  personale intatta** per il professionista e obbligo di **assicurazione** a garanzia dei clienti. Le categorie degli Ingegneri e degli Architetti, in particolare, hanno integrato tali societ  nell'alveo ordinistico, prevedendo regole ad hoc per assicurare che l'**innovazione organizzativa** non pregiudichi la **qualit  e indipendenza** delle prestazioni professionali. Le **fonti ufficiali**, dalle leggi statali pubblicate nel *Di rio da Rep blica* ai regolamenti degli Ordini, delineano quindi un quadro normativo dettagliato, al quale i professionisti italiani possono guardare come termine di paragone per comprendere equivalenze e peculiarit  rispetto alle STP in Italia (D.P.R. 137/2012).

Fonti

Atti legislativi e Sitografia/bibliografia:

- Legge n.º 53/2015, del 11 giugno 2015, [LINK](#)
- Legge n.º 11/2024 del 19 gennaio, [LINK](#)
- Regime giuridico delle società di professionisti soggette ad associazioni professionali pubbliche, [LINK](#)
- Regolamento sulla Costituzione e il Funzionamento delle Società di Professionisti dell'Architettura, [LINK](#)



8) Società professionali in Belgio

Esistenza e denominazioni

In Belgio è consentito ai **professionisti regolamentati** di esercitare la propria attività in forma societaria, analogamente alle *Società tra Professionisti (STP)* italiane. Tuttavia, non esiste un'unica forma giuridica dedicata esclusivamente alle STP come categoria autonoma: i professionisti utilizzano le **forme societarie ordinarie** previste dal diritto belga (es. SRL/BV, SA/NV, ecc.), adattandole alle esigenze deontologiche. In particolare, con la riforma introdotta dal *Code des Sociétés et des Associations (CSA)* nel 2019, l'esercizio di una professione liberale non costituisce più una categoria distinta di società, potendo essere svolto tramite qualsiasi tipo di impresa con personalità giuridica (inclusa la SRL/BV). La SRL (in francese *Société à responsabilité limitée*, in olandese *Besloten Vennootschap*) è oggi la forma più utilizzata dai professionisti, grazie alla sua flessibilità (nel nuovo regime non è richiesto un capitale minimo per costituirla). In passato molte associazioni professionali adottavano la forma di *société coopérative à responsabilité limitée* (SCRL/CVBA), ma la riforma del 2019 ha ristretto l'uso della **Società Cooperativa (SC/CV)** alle sole imprese che perseguono scopi mutualistici. Di conseguenza, **dal 2020 le società professionali non possono più costituirsi come cooperative generiche**, dovendo scegliere forme come la SRL; le cooperative esistenti non in linea con la nuova definizione sono obbligate a trasformarsi in SRL entro il 1° gennaio 2024.

Pur non esistendo un termine unitario paragonabile a "STP", nel linguaggio belga si fa riferimento alle società professionali con la denominazione legata alla specifica professione. Ad esempio, una società costituita da architetti per esercitare la professione viene detta "**société d'architecture**" (in olandese *architectenvennootschap*) ed è soggetta all'iscrizione presso l'Ordine degli Architetti. Tali società di architettura sono informalmente chiamate "*sociétés Laruelle*" dal nome della legge che ne ha permesso l'introduzione. Analogamente, esistono società costituite da avvocati (*associations d'avocats*), da commercialisti o revisori (*sociétés d'experts-comptables*, *réviseurs d'entreprises*, ecc.), da geometri-expert e così via, ciascuna disciplinata dalle norme proprie dell'Ordine o istituto professionale di riferimento. L'obiettivo principale di queste società professionali è permettere l'esercizio collettivo della professione **limitando la responsabilità personale** dei soci per le obbligazioni sociali, proteggendo così il patrimonio personale dei professionisti coinvolti. Va sottolineato che il concetto francese di "*Société d'Exercice Libéral (SEL)*", tipico dell'ordinamento francese, **non ha un corrispettivo nominativo specifico nel diritto belga**: in Belgio si utilizzano le forme societarie generali adattate, come descritto, più che creare un tipo societario speciale per le professioni.

Normativa di riferimento

Il quadro normativo di base è fornito dal **Code des Sociétés et des Associations (CSA)**, emanato con *loi du 23 mars 2019* (entrata in vigore il 1° maggio 2019). Questo nuovo codice ha riformato profondamente il diritto societario belga, includendo espressamente anche le **professioni liberali** nel concetto di impresa. L'art. I.1 del CSA infatti considera **impresa** ogni entità che esercita un'attività economica, includendo esplicitamente le persone fisiche che esercitano professioni indipendenti e le organizzazioni con personalità giuridica come le società commerciali, le associazioni e anche gli studi professionali. È stato abolito il precedente discrimine tra *società civili* (per attività non commerciali, tipicamente professioni intellettuali)

e *società commerciali*: oggi tutte le società rientrano in un unico regime, con la sola distinzione delle associazioni/fondazioni che non possono distribuire utili. Pertanto, l'esercizio collettivo di una professione regolamentata avviene nell'ambito delle forme societarie generali previste dal CSA, soggette alle stesse regole di base (obbligo di iscrizione alla Banque-Carrefour des Entreprises, tenuta della contabilità, fallibilità, ecc.), salvo particolari disposizioni integrative dettate per alcune categorie professionali.

Accanto al CSA, vi sono infatti **norme speciali di settore** che disciplinano le condizioni per esercitare in forma societaria ciascuna professione protetta. In Belgio molte professioni hanno un ordinamento proprio sancito per legge (spesso istitutivo di un Ordine professionale). Ad esempio:

- **Architetti**: la professione è regolata dalla *loi du 20 février 1939* (protezione del titolo e della professione di architetto) e dalla *loi du 26 juin 1963* che ha creato l'Ordre des Architectes. Queste leggi sono state aggiornate per consentire l'esercizio societario: una legge importante è la *loi du 15 février 2006* (nota come "*loi Laruelle*" dal nome del proponente) che ha autorizzato per la prima volta la costituzione di **società di architetti con qualità di persona morale abilitata**. Più di recente, la *loi du 3 mai 2024* ha ulteriormente modificato la legge del 1939 e quella del 1963, introducendo nuove regole più flessibili per le **sociétés d'architecture** iscritte all'Albo. Questa legge del 2024 (pubblicata sul *Moniteur belge* il 12 giugno 2024, in vigore dal 22 giugno 2024) rappresenta l'aggiornamento normativo più attuale per gli architetti. L'Ordine degli Architetti ha predisposto modelli di statuto conformi a tali disposizioni, sottolineando che **lo statuto di una società di architettura deve rispettare le prescrizioni della legge del 1939**, come modificata.
- **Avvocati**: la possibilità per gli avvocati di associarsi in studi collettivi è prevista nel *Code Judiciaire* e regolata dettagliatamente dai **codici deontologici** degli Ordini forensi (Ordre des Barreaux francophones et germanophone – O.B.F.G. e Orde van Vlaamse Balies – O.V.B.). Fin dagli anni '90 gli *avocats belgi* possono costituire società professionali (spesso nella forma di SPRL/SRL o SC), ma con vincoli rigorosi sulla composizione sociale e sul rispetto dei principi di indipendenza e segreto professionale. Ad esempio, il Codice deontologico prevede che "*ogni avvocato può associarsi solo con uno o più avvocati*" membri di un Ordine belga o dell'UE, e anche la costituzione di una società unipersonale è consentita (per esercizio individuale con personalità giuridica). Norme come l'art. 4.14 del Codice deontologico O.B.F.G. delineano le strutture ammesse. Inoltre, l'Ordine deve essere **preventivamente informato e approvare** ogni progetto di statuto o modifica statutaria delle società tra avvocati, potendo anche richiedere l'inserimento di clausole obbligatorie a tutela della deontologia.
- **Altre professioni regolamentate**: medici, dentisti e altre professioni sanitarie, notai, geometri-expert, revisori dei conti, commercialisti, consulenti fiscali, ecc., ciascuna ha disposizioni specifiche. Ad esempio i **geometri-expert** (agrimensori) sono stati recentemente organizzati con un proprio Ordine tramite la *loi du 9 février 2023*; tale legge prevede espressamente la possibilità di esercizio in forma societaria, istituendo un *tableau* (albo) separato per le persone morali e imponendo condizioni di maggioranza del capitale e della gestione in capo a geometri abilitati. I **revisori legali**

dei conti (réviseurs d'entreprises) dispongono di un Istituto (IRE) e possono costituire società di revisione; una legge del 2016 ha persino introdotto per essi un regime di limitazione della responsabilità civile per negligenza, a conferma dell'evoluzione normativa in favore della pratica societaria limitando i rischi personali. In generale, per ciascuna professione protetta occorre fare riferimento alla legge istitutiva dell'Ordine/Albo e ai relativi regolamenti o *arrêts* che ne disciplinano l'esercizio in forma societaria. Fonti ufficiali come il *Moniteur belge* (*Belgisch Staatsblad*), i siti dei Service Public Fédéral (ad es. SPF Justice, SPF Economie) e i portali degli Ordini professionali pubblicano tali norme. Ad esempio, il **SPF Justice** fornisce linee guida generali ricordando che *“oramai chiunque può diventare un'impresa, comprese le professioni liberali”* nell'ambito del nuovo diritto societario.

Requisiti costitutivi

Le società tra professionisti in Belgio devono **soddisfare specifici requisiti** quanto alla composizione dei soci, all'oggetto sociale e ad altri aspetti, in aggiunta alle regole generali applicabili a tutte le società commerciali. Tali requisiti mirano a garantire che la maggioranza del controllo resti in mano a professionisti abilitati, preservando l'indipendenza e la deontologia della professione. In sintesi, i principali vincoli sono:

- **Qualifica dei soci e partecipazioni:** Nella maggior parte dei casi, **almeno la maggioranza delle quote o azioni deve essere detenuta da professionisti abilitati** nella disciplina in questione. Ad esempio, per le *sociétés d'architecture* la legge richiedeva in passato che almeno il 60% del capitale fosse in mano ad architetti iscritti all'Albo; dal 2024 la soglia è stata abbassata al **51%** (quindi oltre la metà). Ciò significa che gli architetti devono detenere almeno il 51% delle **parti sociali e dei diritti di voto** di una società di architettura. Analoghi requisiti valgono per altre categorie: la nuova legge sui geometri impone oltre il 50% dei diritti di voto ai geometri iscritti; il regolamento dei revisori contabili prevede che solo revisori persone fisiche o società di revisione possano essere azionisti, etc.
- **Soci non professionisti:** È generalmente **ammessa la presenza di soci non appartenenti alla professione**, purché in posizione di minoranza e nel rispetto di determinate condizioni. In alcuni settori questa apertura è molto limitata (ad es. nelle società tra avvocati di regola *tutti* i soci devono essere avvocati iscritti, come dettagliato oltre). In altri ambiti, invece, sono consentiti soci di capitale o di altre professioni, entro i limiti quantitativi e qualitativi fissati dalla legge o dall'Ordine. Ad esempio, nelle società di architettura *“Laruelle”* è possibile che fino al 49% delle quote sia detenuto da soggetti non architetti (persone fisiche o giuridiche). La normativa però richiede la **trasparenza** su chi siano questi soci estranei: lo statuto sociale deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ordine degli Architetti, il quale verifica la composizione sociale; se una quota è posseduta da un'altra società, anche lo statuto di quest'ultima va esaminato dal Consiglio dell'Ordine, e va comunicata la **professione** esercitata da ogni socio non architetto. Inoltre, alcuni Ordini vietano espressamente determinate categorie di soci esterni considerate incompatibili (si pensi a società esercenti attività che confliggono con la professione: vedi paragrafo multidisciplinarietà).

- **Requisiti per i soci professionisti:** Spesso è richiesto che i soci professionisti siano **persone fisiche abilitate** (iscritte al relativo Albo). In certi casi possono essere soci anche società a loro volta composte da professionisti – ad esempio, uno studio può avere come socio un'altra società professionale – ma a condizione che *in ultima istanza* la maggioranza sia sempre ricondotta a persone abilitate. La legge belga prevede infatti che se una persona giuridica è socia di una società tra professionisti, **il suo rappresentante permanente** deve essere a sua volta un professionista iscritto all'Albo della medesima professione. In altre parole, non si può aggirare il requisito di maggioranza qualificata creando scatole societarie: la catena di controllo deve risalire a individui muniti di abilitazione professionale. Ad esempio, nella società di architettura, un eventuale socio di capitale personificato (società di investimenti) non potrà esercitare influenza prevalente poiché gli architetti (persone fisiche o società di architettura) dovranno comunque detenere almeno il 51% e ogni società azionista dovrà nominare un rappresentante architetto autorizzato.
- **Capitale sociale minimo:** Il CSA 2019 ha eliminato l'obbligo di un capitale minimo per la SRL/BV (che sostituisce la vecchia SPRL/SPRLU): la SRL ha capitale libero, con l'unico vincolo di dotarsi di **fondi propri sufficienti** all'attività (principio del *capital sufficiency*). Pertanto, non esiste un capitale minimo legale per costituire una società tra professionisti in forma di SRL. Anche per le SA/NV rimane la soglia generale di €61.500, ma tale forma è meno usata dagli studi professionali, a meno che si tratti di strutture di grandi dimensioni. In passato, forme come la SCRL (cooperativa) richiedevano un capitale minimo (es. €18.550) ma, come detto, oggi la cooperativa è riservata a imprese autenticamente mutualistiche e non più utilizzata per i liberi professionisti. Molti studi professionali optano anche per strutture **unipersonali** (SRL unipersonale) quando vi è un singolo professionista, oppure per la **società semplice** (maatschap) priva di personalità giuridica nel caso di semplici associazioni di mezzi: queste ultime però non offrono responsabilità limitata e non vanno confuse con le STP in senso stretto.
- **Oggetto sociale limitato alla professione:** Un ulteriore requisito fondamentale è che **lo scopo sociale della società sia ristretto all'esercizio delle attività professionali proprie di quella categoria**. Gli statuti devono definire l'oggetto sociale come la prestazione di servizi professionali (es. attività di avvocato, di architetto, di commercialista, ecc.), escludendo attività commerciali generiche o industriali. Ad esempio, lo statuto di una società tra avvocati deve espressamente prevedere che **l'oggetto esclusivo** è l'esercizio della professione forense, ed è fatto divieto di compiere attività commerciali o industriali estranee. Questa clausola assicura che la società non si allontani dal perimetro deontologico della professione (un architetto non potrebbe, attraverso la sua società, gestire anche un'impresa di costruzioni o vendere materiali, salvo attività ancillari consentite). Una recente novità, almeno per gli architetti, è un **parziale ampliamento dell'oggetto sociale**: la legge del 2024 consente alle società di architettura di avere oggetto plurimo includendo anche attività diverse dall'architettura **purché non incompatibili** con essa. Rimangono dunque proibite le attività suscettibili di conflitto d'interessi: la legge cita esplicitamente il ruolo di *impresario di lavori edili* o di *promotore immobiliare* come attività **incompatibili** con l'esercizio dell'architettura all'interno della stessa società. Fuori da tali casi, una società

di architettura può ora svolgere anche altre prestazioni (es. design, urbanistica, ingegneria complementare) senza violare la legge, adeguandosi alla normativa UE sulla libera prestazione di servizi professionali.

Governance e responsabilità

Le norme belghe assicurano che, all'interno delle società tra professionisti, la **governance** sia strutturata in modo da preservare l'indipendenza professionale e il rispetto delle regole deontologiche. Ciò si traduce in vincoli sulla composizione degli organi amministrativi, obblighi di designare responsabili tecnici qualificati, regimi di controllo da parte degli Ordini e particolari statuizioni sulla responsabilità professionale. I punti salienti sono:

- **Composizione degli organi di gestione:** Tipicamente è richiesto che gli **amministratori** (o i gestori, nel caso di società di persone) siano essi stessi professionisti abilitati. Ad esempio, nelle società tra avvocati lo statuto **deve prevedere** che l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da avvocati. Ciò vale anche se l'avvocato opera tramite una persona giuridica unipersonale: in tal caso l'unico amministratore sarà l'avvocato stesso. Nelle società di architettura, la regola aggiornata è che *"solo gli architetti iscritti all'Albo (o società di architettura iscritte) che fanno parte dell'organo di gestione possono compiere atti di gestione relativi all'esercizio della professione di architetto"*. Questo significa che se nel consiglio di amministrazione vi sono membri non architetti, questi ultimi **non possono assumere decisioni né rappresentare la società** per gli atti che riguardano l'attività professionale protetta. In pratica, i non architetti nel board hanno un ruolo limitato alle materie non tecniche e non possono interferire con le scelte squisitamente professionali. Analogamente, la legge sui geometri impone che la società adotti misure affinché i membri degli organi **non abilitati** non possano esercitare influenza tale da minacciare l'indipendenza o l'imparzialità dei geometri che vi lavorano.
- **Direttore tecnico responsabile:** Alcuni ordinamenti impongono formalmente la figura di un **responsabile tecnico**. In Belgio questo principio è attuato garantendo che ogni società professionale abbia tra gli amministratori (o come rappresentante permanente) almeno un membro iscritto all'Albo responsabile dell'attività. Ad esempio, se una persona giuridica (es. una holding) è amministratrice di una società di architettura, la legge ora prevede che il suo **rappresentante permanente** sia un architetto iscritto. Tale rappresentante architetto sarà il referente per la qualità professionale e, importante, sarà soggetto a eventuali sanzioni disciplinari in caso di infrazioni della società. Questa clausola anti-*société écran* (società schermo) evita che gli amministratori non professionisti si sottraggano alle responsabilità deontologiche: se la società commette violazioni etiche, il rappresentante architetto ne risponde personalmente davanti all'Ordine. Nel caso degli avvocati, pur non essendoci "direttori tecnici" in senso stretto, il **bâtonnier** (Presidente dell'Ordine) ha sempre facoltà di conoscere e controllare l'operato della società; inoltre viene richiesto che *per ogni pratica professionale vi sia un avvocato specifico incaricato*, il quale risponde in prima persona verso il cliente (come si dirà più avanti riguardo alla responsabilità).
- **Controllo deontologico e iscrizione all'Ordine:** Le società tra professionisti, quando la professione lo prevede, devono essere **autorizzate e iscritte nell'albo o elenco**

tenuto dall'Ordine professionale competente. Ad esempio, l'Ordine degli Architetti tiene un *tableau* delle persone morali (società) autorizzate: solo dopo l'iscrizione in tale elenco la società può legalmente porre atti riservati all'architetto. L'iscrizione richiede la preventiva approvazione dello statuto e la verifica del rispetto di tutti i requisiti (qualifica dei soci, percentuali, assicurazione RC, etc.). Similmente, la nuova legge sui geometri-expert istituisce un *tableau* suddiviso in lista delle persone fisiche e lista delle persone morali attive, e stabilisce che **una persona morale può esercitare la professione solo se iscritta come "attiva" nell'elenco**. Gli Ordini vigilano costantemente sul mantenimento delle condizioni: ogni modifica societaria rilevante (es. variazione nelle quote, ingressi/uscite di soci, cambi di oggetto) va **comunicata immediatamente** al Consiglio dell'Ordine. In caso di perdita dei requisiti (ad es. se, per decesso o recesso di un socio professionista, la maggioranza qualificata viene meno), è previsto un breve termine per regolarizzare la situazione (6 mesi per le società di architettura, secondo la legge 2024); trascorso tale termine senza rimedio, l'Ordine procede alla **cancellazione d'ufficio** della società dall'Albo, revocandone l'autorizzazione ad esercitare. Tutti i membri (persone fisiche e società collegate) restano sottoposti alle regole deontologiche dell'Ordine. Nel caso degli avvocati, ad esempio, è esplicitamente sancito che la società nel suo insieme è soggetta alla disciplina dell'Ordine e *gli avvocati associati rimangono individualmente soggetti al potere disciplinare* dell'Ordine stesso. Ciò significa che un illecito deontologico commesso nell'ambito societario può dar luogo a sanzioni disciplinari non solo per il singolo professionista autore della violazione, ma anche per la società e gli altri associati che non abbiano vigilato.

- Responsabilità professionale e assicurazione:** La costituzione in forma societaria in Belgio **limita la responsabilità patrimoniale dei soci** per i debiti della società (come in ogni società di capitali), ma **non esonera i professionisti dalla responsabilità verso i clienti per gli atti professionali** compiuti. Ad esempio, nel codice deontologico forense è previsto che *"l'avvocato associato che ha in carico una pratica resta solidalmente tenuto agli obblighi della persona morale verso il cliente"*. In pratica, se un cliente subisce un danno per negligenza, potrà rivalersi sulla società (assicurata) ma anche sull'avvocato che concretamente ha seguito il dossier. Analogamente, nel caso degli architetti, la legge imponeva già prima dell'era "Laruelle" un regime di responsabilità decennale per i difetti gravi delle opere: questa responsabilità continua a gravare sull'architetto che firma i progetti, sebbene oggi sia usualmente coperta da assicurazione obbligatoria. Infatti, tutte le società professionali **devono contrarre polizze di assicurazione** per la responsabilità civile professionale analoghe a quelle richieste ai singoli: ad esempio l'Ordine degli Architetti richiede l'attestazione di adeguata copertura assicurativa RC professionale tra i documenti per iscrivere la società. La legge sui geometri-expert del 2023 stabilisce espressamente che, quando l'attività è esercitata in forma societaria, **tutti i soci professionisti e i gestori sono solidalmente responsabili del pagamento dei premi di assicurazione** obbligatoria della società, a rimarcare l'importanza della copertura assicurativa. In termini generali, la **responsabilità civile** verso terzi per atti professionali rimane personale almeno per il professionista che ha eseguito la prestazione, mentre la **responsabilità contrattuale** verso il cliente è spesso in capo alla società (che stipula il contratto di incarico col cliente stesso). Questo duplice livello di responsabilità è bilanciato dall'assicurazione: la polizza della società protegge il

patrimonio sociale e indiretto dei soci, mentre il professionista risponde in proprio solo in caso di dolo, violazioni deontologiche gravi o laddove la normativa specifica lo preveda (come nel citato caso degli avvocati). In ogni caso, la forma societaria offre ai professionisti belgi un significativo **schermo patrimoniale**: se ad esempio fallisce lo studio (società) per debiti, i creditori non possono escutere i beni personali dei soci professionisti, salvo responsabilità personali separate. Tale beneficio, introdotto con la legge Laruelle per gli architetti, viene visto come una tutela del patrimonio personale del professionista, allineando il regime belga a quello italiano delle STP (che anch'esse, se costituite ad es. come SRL, limitano la responsabilità dei soci salvo il dolo o colpa grave individuale).

Integrazione multidisciplinare

Un tema rilevante è se in Belgio sia **consentito costituire società multidisciplinari**, ossia composte da professionisti appartenenti a **categorie professionali differenti** (ad esempio architetti e ingegneri insieme, oppure avvocati e commercialisti associati, ecc.). La situazione varia a seconda delle professioni coinvolte, poiché entrano in gioco le regole deontologiche di ciascun Ordine:

- **Professioni tecniche e complementari**: Nel settore tecnico (architettura, ingegneria, urbanistica, geometri, ecc.) la multidisciplinarietà è in linea di principio **ammessa e praticata**, fatti salvi i vincoli di maggioranza e le incompatibilità specifiche. Ad esempio, **architetti e ingegneri** possono associarsi nella stessa società di progettazione: una società di architettura può benissimo includere tra i soci alcuni ingegneri, così come uno studio di ingegneria può coinvolgere architetti, purché il rispetto delle condizioni sia reciproco. Se la società intende presentarsi come *société d'architecture* (e dunque firmare progetti architettonici), dovrà iscriversi all'Ordine degli Architetti e quindi soddisfare i requisiti per le società di architettura (maggioranza di architetti 51%, amministratori architetti, ecc.); un ingegnere potrà figurare tra i soci come **professionista di altra disciplina**, con quota di minoranza, cosa consentita previa comunicazione all'Ordine (che verifica la non incompatibilità: l'ingegnere non è considerato confliggente con l'architetto, anzi è una figura complementare). Viceversa, se l'oggetto sociale principale fosse l'ingegneria (calcoli strutturali, impiantistica, ecc.), non essendoci un Ordine degli ingegneri civili in senso stretto, la società non avrebbe obbligo di iscrizione ad alcun Albo e potrebbe operare come normale società di servizi di ingegneria; in tal caso nulla vieta che tra i soci vi siano architetti o altri professionisti. In pratica negli studi tecnici belgi è frequente la collaborazione interdisciplinare, e il diritto societario lo permette, a condizione che si rispetti la **regola del "nocciolo duro"**: la maggioranza decisionale e del capitale deve sempre appartenere ai professionisti della disciplina principale esercitata dalla società. Le norme di settore, come visto, impediscono anche che soci di altre professioni prevalgano al punto da minacciare l'indipendenza: *"la persona morale garantisce che i membri degli organi che non sono [professionisti X] non possano esercitare un'influenza tale da compromettere l'indipendenza... degli [professionisti X] attivi al suo interno"*. Dunque, architetti e ingegneri possono coesistere in una società, così come geometri e architetti (spesso coinvolti entrambi nella topografia e nei rilievi) o commercialisti e consulenti fiscali, ecc., purché non vi siano conflitti di interesse.

- **Professioni legali ed economiche:** Più restrittivo è il discorso per le professioni legali (avvocati, notai) e altre professioni a **forte tutela dell'indipendenza**. In Belgio, come in molti Paesi, gli *avocats* **non possono costituire società con professionisti di altre categorie** (né tantomeno con soci di puro capitale). Le regole deontologiche forensi ammettono associazioni solo tra avvocati (inclusendo eventualmente avvocati di altri Stati UE, ma non commercialisti, né altre figure). Ciò significa che uno studio legale non può avere come socio un architetto, un consulente fiscale, un medico, ecc., nemmeno in minoranza. L'avvocato deve mantenere totale autonomia e non essere influenzato da interessi estranei alla professione forense, principio che sarebbe messo in pericolo dalla compartecipazione societaria con altre categorie. Di conseguenza, **un avvocato e un architetto non possono costituire insieme una STP**: dovrebbero operare tramite società distinte, eventualmente collaborando come soggetti separati ma non all'interno della medesima entità giuridica. Similmente, i notai (che in Belgio sono pubblici ufficiali) non possono associarsi se non con altri notai, e i medici tendono a costituire studi mono-disciplinari o al più multiprofessionali all'interno dello stesso settore sanitario (es. centri medici con medici di varie specialità, ammessi, ma non con avvocati o architetti ovviamente).
- **Incompatibilità specifiche:** La normativa belga prevede inoltre alcune proibizioni mirate per prevenire conflitti di interesse **anche all'interno di uno stesso settore**. Un caso classico già menzionato è il **divieto per l'architetto di associarsi con imprese di costruzione o di promozione immobiliare**: questa incompatibilità, motivata dall'esigenza di indipendenza dell'architetto rispetto agli appaltatori, era presente implicitamente sin dal 1939 ed è stata ribadita espressamente nella legge del 2024. Dunque, una società di architettura **non può includere tra i propri soci** un'impresa edile o un costruttore (né direttamente né indirettamente tramite altre società). Qualora un architetto desiderasse anche svolgere attività di costruttore, dovrebbe farlo in una distinta entità senza commistioni con lo studio di progettazione, altrimenti verrebbe meno l'autonomia richiesta dalla deontologia. Altre incompatibilità esistono, ad esempio, per gli **architetti funzionari pubblici**: un architetto dipendente di un ente pubblico (es. urbanista comunale) *non può essere azionista di una società di architettura Laruelle*, per evitare conflitti di ruolo tra controllore e controllato. Analogamente, se un professionista ricopre cariche pubbliche o altre posizioni che ne minano l'indipendenza, gli Ordini richiedono di dichiararle e valutano caso per caso la compatibilità.

Focus Architetti e Ingegneri

Per contestualizzare quanto esposto, esaminiamo più da vicino il caso degli **Architetti** e degli **Ingegneri**, mettendolo a confronto con il modello italiano:

Società di architetti ("sociétés d'architecture")

In Italia gli studi di architettura possono assumere forma di STP secondo il D.P.R. 137/2012, con l'obbligo che i 2/3 dei soci siano professionisti iscritti all'Albo e altri vincoli. In Belgio troviamo un regime analogo, seppur sviluppatosi con proprie peculiarità. Come accennato, la legge belga del 1939 vietava inizialmente all'architetto di esercitare in società commerciale. Ciò è cambiato con la *loi Laruelle* del 2006, che ha introdotto la figura dell'"**architetto-persona**"

morale". Da allora, una società di capitali può ottenere essa stessa la **qualifica di architetto** (previa autorizzazione dell'Ordine) ed esercitare la professione, diventando responsabile della firma dei progetti. Tali società, dette appunto "*sociétés Laruelle*", sono oggi disciplinate dalla legge del 1939 come modificata da ultimo nel 2024. I **requisiti chiave** per costituire una società di architettura in Belgio sono:

- **Iscrizione all'Ordine:** la società deve ottenere l'iscrizione in uno dei **Tableaux** dell'Ordine degli Architetti, sezione persone morali. Senza tale iscrizione, la società non può legalmente prestare servizi riservati agli architetti (ad es. firmare progetti per permessi di costruire). La domanda comporta la presentazione dello statuto sociale all'Ordine per verifica e approvazione, utilizzando un modulo dedicato ("*formulaire architectenvennootschap*" per il Consiglio provinciale competente). L'Ordine ha anche predisposto un **modello di statuto** aggiornato al 2024 come guida.
- **Composizione societaria:** oltre il 50% delle azioni e dei **diritti di voto** deve appartenere ad architetti iscritti ad un Albo belga (in uno dei quattro elenchi provinciali, o al corrispettivo Albo UE riconosciuto). Prima del 2024 la soglia era più alta (61%); ora è sufficiente la maggioranza semplice (51%). Gli *architetti tirocinanti* (stagiaires) sono ora autorizzati a costituire società tra loro senza necessitare la presenza di un architetto già iscritto all'Albo come socio – novità introdotta per agevolare i giovani. Sono ammessi soci non architetti, ma collettivamente non possono superare il 49% del capitale. Inoltre, **almeno il 51% degli amministratori deve essere architetto** (o società di architettura); la legge 2024 ha esplicitato che anche una persona giuridica può fungere da amministratore, purché gli amministratori persone fisiche o società iscritte restino maggioritari nel board. Qualunque socio persona giuridica deve sottoporre il proprio statuto all'Ordine per controllo, e **non può essere** una società che svolge attività di costruzione o promozione (divieto di cui sotto).
- **Governance e direzione:** Tutti i membri del consiglio di amministrazione che si occupano di gestione dell'attività professionale devono essere architetti iscritti. È ammessa la presenza di amministratori non architetti nel CdA, ma questi ultimi *non possono compiere atti di gestione inerenti la professione di architetto*. La legge 2024 permette che anche soggetti giuridici siano amministratori (es. una holding familiare), ma in tal caso il loro rappresentante nel CdA **deve essere un architetto** e sarà ritenuto responsabile sul piano disciplinare. Questa misura garantisce un referente personale (in carne ed ossa, architetto) perseguibile dall'Ordine in caso di scorrettezze, impedendo che la società schermi completamente i soci dalle sanzioni deontologiche. Quanto agli **atti tipici della professione** (progetti, direzione lavori, ecc.), devono essere svolti da architetti abilitati facenti parte della società (soci o dipendenti); la società in sé assume la titolarità dell'incarico, ma deve nominare uno o più architetti responsabili dei singoli progetti. In caso di cessazione di un architetto chiave (es. morte di un socio architetto che faceva scendere la quota sotto il 51%), la società ha 6 mesi per regolarizzare la compagine e, nel frattempo, può continuare l'attività solo se impiega almeno un altro architetto abilitato che segua i lavori in corso.
- **Deontologia e indipendenza:** La società di architettura belga è tenuta al rispetto del *Code de déontologie* dell'Ordine al pari di un architetto persona fisica. L'Ordine vigila che la società mantenga l'indipendenza di giudizio tecnico dei suoi architetti: come già

detto, ogni influenza di soci non architetti deve essere neutralizzata normativamente. Permane il rigido divieto di esercitare attività incompatibili: **niente appalti o promozione immobiliare** all'interno della stessa società. L'oggetto sociale può però includere attività **pluridisciplinari complementari**: ad esempio, una *société d'architecture* può offrire anche servizi di interior design, urbanistica, ingegneria strutturale o consulenza energetica, ecc., purché queste attività non compromettano l'indipendenza dell'architetto e non sconfinino in ambiti incompatibili (la legge menziona solo le costruzioni in proprio come incompatibili).

- **Responsabilità e assicurazione:** La *société d'architecture* assume la responsabilità contrattuale verso i clienti, ma i **singoli architetti** restano responsabili dei loro atti professionali (es. in caso di negligenza progettuale). La legge del 2006 ha introdotto la responsabilità disciplinare anche a carico della persona morale iscritta: oggi, se uno studio di architettura viola regole deontologiche, l'Ordine può sanzionare la società (ammonimento, sospensione, ecc.) e parallelamente sanzionare gli architetti coinvolti. Dal 2007 esiste l'**obbligo di assicurazione** RC professionale per tutti gli architetti (Legge 31/5/2017 che recepisce Dir. UE 2013/24 per la decennale); ciò vale ovviamente anche per le società, che devono assicurarsi e fornire prova di copertura all'atto dell'iscrizione. Gli architetti soci sono solidalmente responsabili di assicurare che la società paghi i premi ed abbia sempre copertura attiva. La responsabilità patrimoniale dei soci è limitata come in una normale SRL: i creditori dello studio non possono aggredire i beni personali degli architetti soci, a meno di dolo o garanzie personali. Questo vantaggio è stato sottolineato come ragione dell'introduzione delle *sociétés Laruelle*, per **proteggere il patrimonio personale** dei professionisti pur mantenendo la responsabilità tecnica di ciascun architetto sui propri lavori.

In definitiva, le società di architettura in Belgio presentano forti analogie con le STP italiane: anche in Italia, ad esempio, l'Ordine degli Architetti richiede maggioranze di 2/3 di architetti e vieta soci che svolgano attività di impresa edile. La differenza è storica: in Belgio questo modello è stato introdotto solo a partire dal 2006 (mentre in Italia le STP sono del 2012), ma oggi entrambi gli ordinamenti mirano allo stesso equilibrio tra *limited liability* e *personal accountability* del professionista.

Società tra ingegneri (*studi di ingegneria*)

Discorso in parte diverso per gli **ingegneri**. In Belgio non esiste un Ordine professionale degli ingegneri paragonabile a quello degli architetti (ad eccezione di categorie specifiche come gli ingegneri-topografi rientrati ora nell'Ordine dei géomètres-experts). Gli **ingegneri civili** e **industriali** ottengono il titolo accademico (ir.) ma l'esercizio della loro attività come liberi professionisti non è soggetto ad iscrizione ad un albo statale né a un esame di Stato. Vi sono associazioni e federazioni (p.es. la Fabi – Fédération royale des ingénieurs belges) che rappresentano la categoria, ma **nessuna riserva legale esclusiva** paragonabile a quella degli architetti per la progettazione architettonica. Ne consegue che dal punto di vista giuridico un ingegnere può **costituire liberamente una società di ingegneria** sotto forma di SRL/BV o altra forma prevista dal CSA, senza dover richiedere autorizzazioni ad un Ordine professionale statale (fatti salvi eventuali registri settoriali per appalti). Non esistono requisiti legali di maggioranza di capitale in capo a ingegneri né limitazioni formali sull'oggetto sociale, oltre a quelle generali (un ingegnere può anche aprire una società commerciale se svolge attività

diverse). Naturalmente, se la società intende offrire **servizi che ricadono sotto monopoli professionali di altri** (ad es. servizi di architettura, topografia catastale, certificazione impianti), dovrà includere nell'organico professionisti abilitati in quei campi o collaborare con essi, ma per le attività tipiche dell'ingegneria (calcolo strutturale, consulenza tecnica, progettazione impiantistica) non c'è un ordine che supervisiona. Ciò significa ad esempio che **più ingegneri** possono aprire una società di consulenza ingegneristica semplicemente rispettando il diritto societario comune, e molti studi di ingegneria belgi operano infatti come SRL con uno o più ingegneri soci, talora affiancati da soci di capitale o altri consulenti.

Tuttavia, quando gli ingegneri operano congiuntamente con professionisti di professioni **regolate**, si applicano le norme viste in precedenza: l'esempio più frequente è l'associazione tra ingegneri e architetti. Se un ingegnere partecipa come socio in una società di architettura (quindi l'attività comprende prestazione di servizi riservati all'architetto), dovrà rispettare il regime "Laruelle": gli architetti saranno maggioritari e controlleranno gli organi, e l'ingegnere socio sarà soggetto anche lui alle regole dell'Ordine degli Architetti, compreso il dovere di indipendenza (in pratica, dovrà astenersi da ogni influenza che mini l'autonomia dei colleghi architetti). Dal lato opposto, se architetti sono soci in uno studio di ingegneria (che non è soggetto ad Ordini), non vi sono obblighi di legge sulla maggioranza, per prudenza molti stipulano patti parasociali per garantire equilibri, ma non c'è una legge che lo imponga.

Va inoltre menzionato che alcuni ambiti dell'ingegneria sono **regolamentati per altre vie**: ad esempio, per esercitare come *ingénieur-conseil* nel settore edile (progettista strutturale) potrebbe essere richiesta un'autorizzazione regionale (in analogia a quanto accade in Lussemburgo), oppure per firmare certi collaudi possono servire iscrizioni a elenchi specifici. Tali requisiti però esulano dal diritto societario: riguardano la persona dell'ingegnere e non la forma giuridica con cui opera. Una società di ingegneria belga, pur priva di Ordine, è comunque tenuta al **rispetto delle normative tecniche e delle responsabilità civili** verso i clienti. Gli ingegneri spesso aderiscono volontariamente a codici deontologici delle loro associazioni e sottoscrivono assicurazioni RC professionali analoghe a quelle degli architetti, sebbene non vi sia (ad oggi) un obbligo generalizzato di legge per tutte le categorie ingegneristiche. In sintesi, gli **studi di ingegneria in Belgio** rientrano nel **regime generale**: possono essere costituiti come società di capitali (principalmente SRL) a responsabilità limitata, senza autorizzazioni preventive, e possono avere composizione sociale libera, salvo doversi coordinare con eventuali partner di altre professioni regolate seguendo le regole di queste ultime.

Fonti

Atti legislativi:

- Società, associazioni e fondazioni, [LINK](#)
- Legge del 15 febbraio 2006 relativa all'esercizio della professione di architetto da parte di persone giuridiche, [LINK](#)

Sitografia/Bibliografia:

- Architetto, deontologia e società, [LINK](#)

Appendice 4

INGEGNERI E ARCHITETTI ISCRITTI AD INARCASSA
SOCI DI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)

REDDITI E FATTURATI DEL 2023

Analisi preliminare

25 febbraio 2026

Ingegneri e Architetti iscritti ad Inarcassa soci di Società tra professionisti (StP)

Analisi preliminare – 25 febbraio 2026 Premessa

LeStP (Società tra Professionisti) offrono ai professionisti una modalità operativa più strutturata rispetto all'esercizio individuale della libera professione per favorire la condivisione di risorse, competenze e responsabilità. Le StP possono assumere qualsiasi forma societaria prevista dall'ordinamento (di persone, di capitali o cooperativa) e possono includere, oltre ai professionisti iscritti agli ordini, anche professionisti non ordinistici o soci di capitale. Questi ultimi possono apportare capitale o competenze tecniche, ma non possono detenere il controllo della società; la maggioranza dei diritti di voto e del capitale deve rimanere in capo ai professionisti ordinistici, che devono possederne almeno i due terzi. Le StP possono essere monodisciplinari, includendo professionisti appartenenti alla stessa area (ad esempio ingegneri e architetti), oppure multidisciplinari, se integrano competenze relative a diversi settori. In ogni caso, l'attività svolta dalla società deve rientrare nell'ambito delle professioni regolamentate.

Con riferimento ad Inarcassa, la StP è tenuta ad applicare in fattura, a carico dei propri committenti, la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo: nell'ipotesi in cui, tra i soci della società, vi siano soggetti non iscritti agli ordini, le quote di partecipazione devono essere riproporzionate escludendo dal calcolo quelle dei soci non professionisti.

I soci ingegneri e architetti sono tenuti all'iscrizione ad Inarcassa e, di conseguenza, al versamento del contributo soggettivo salvo che siano già assoggettati a un'altra forma di previdenza obbligatoria in relazione a un rapporto di lavoro subordinato.

I dati sui redditi e fatturati del 2023

L'analisi che segue riguarda i professionisti iscritti a Inarcassa e soci di StP che, nel 2023, hanno presentato la dichiarazione dei redditi e fatturati. Il confronto è stato effettuato rispetto al resto della platea degli iscritti alla Cassa, con l'obiettivo di evidenziare eventuali differenze tra i due gruppi.

Tab. 1 - Ingegneri e Architetti iscritti ad Inarcassa: reddito e fatturato medio 2023
disaggregazione tra iscritti soci e non soci di StP (importi in euro)

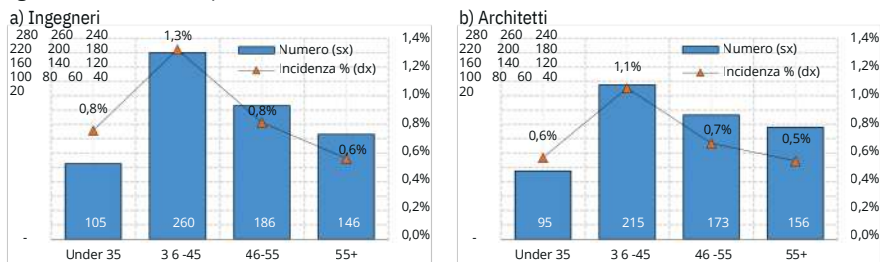
	Ingegneri e Architetti				Ingegneri			Architetti		
	Numero	%	reddito medio (€)	fatturato medio (€)	Numero	reddito medio (€)	fatturato medio (€)	Numero	reddito medio (€)	fatturato medio (€)
Dichiaranti 2023	174.143	100	49.289	64.823	82.397	100	62.529	81.291	91.746	100
di cui:										
- non soci di StP	172.807	99,2	48.880	63.426	81.700	99,	62.044	79.530	91.107	99,3
- soci di StP	1.336	0,8	102.274	245.525	697	0,	119.444	287.672	639	0,7

*comprendeilfatturato prodottoconpartitaIVAindividualeesocietaria.

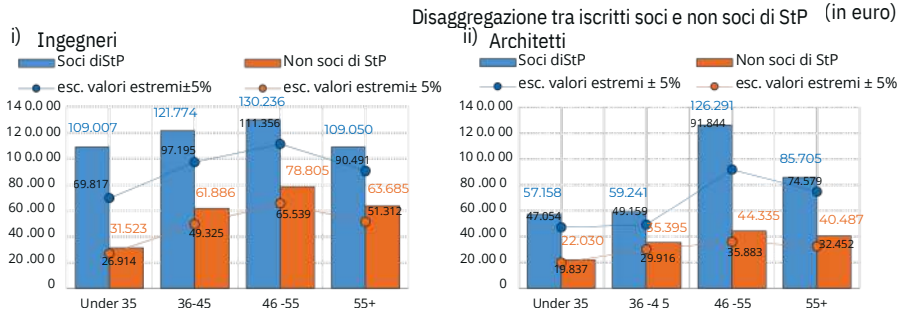
Nel 2023 gli ingegneri e architetti iscritti ad Inarcassa e soci di StP si attestano a 1.336 unità (0,8% della platea complessiva dei dichiaranti), di cui 697 ingegneri e 639 architetti, in crescita rispetto al 2021 (884) e al 2022 (1.164). Pur rappresentando una quota limitata, mostrano livelli reddituali e di fatturato superiori alla media: il reddito medio è pari a 102.274 euro (119.444 per gli ingegneri e 83.545 per gli architetti, circa 1,9 volte e 2,3 volte i rispettivi valori medi dei non soci) mentre il fatturato medio raggiunge i 245.525 euro, dato da interpretare con cautela per effetto del riproporzionamento delle quote in presenza di soci finanziatori.

La distribuzione per fasce di età dei soci di StP evidenzia, in primo luogo, una sostanziale uniformità tra ingegneri e architetti, con una leggera prevalenza per la fascia 36-45 anni (cfr fig 1).

Fig.1 Iscritti soci di StP per classi di età: numero e incidenza % sul totale



Il confronto dei redditi medi tra soci e non soci di StP mostra differenze significative in tutte le fasce di età, con valori sempre più elevati per i soci, seppur con intensità diverse (cfr fig 2). I divari maggiori si osservano tra gli ingegneri under 35, dove il reddito medio dei soci risulta oltre tre volte superiore a quello dei non soci, e tra gli architetti di età compresa tra 46 e 55 anni, fascia nella quale il reddito medio dei soci raggiunge i livelli più elevati (126.291 euro). Per attenuare l'impatto di valori estremi, rilevanti in un collettivo numericamente ridotto, è stato escluso dall'analisi il 5% dei professionisti con i redditi più elevati e il 5% con i redditi più bassi. Il divario tra soci e non soci di StP si riduce, pur restando significativo. Fig. 2 - Reddito medio 2023 per classi di età.



I dati utilizzati in questa nota, basati sulle dichiarazioni relative all'anno fiscale 2023, offrono una fotografia puntuale ma non permettono di affermare che la partecipazione a una StP generi automaticamente redditi più elevati rispetto ad altre forme di esercizio della professione. Le analisi andrebbero, infatti, ulteriormente sviluppate considerando la storia reddituale dei singoli professionisti in quanto i soci di StP potrebbero già partire da livelli medi superiori.

Il confronto è, inoltre, influenzato da due fattori:

- la forte asimmetria tra la platea complessiva degli iscritti (oltre 170 mila professionisti) e il numero ridotto di soci StP (poco più di 1.330 unità), che rende i risultati più sensibili a valori estremi e a oscillazioni dovute alla scarsità del collettivo;
- la presenza di molti iscritti in regime forfettario, con redditi dichiarati entro 85.000 euro, che può avere effetti sulla media dei professionisti non soci e rendere il confronto meno immediato.